SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 162° - Numero 163

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Venerdì, 9 luglio 2021 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della transizione ecologica

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Ministero dello sviluppo economico

Presidenza del Consiglio dei ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 maggio 2021, n. **102**.

Regolamento di organizzazione del Ministero del turismo, degli Uffici di diretta collaborazione e dell'Organismo indipendente di valutazione della *performance*.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e in particolare l'articolo 17;

Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», e in particolare gli articoli 6, 7 e 10;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante «Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e in particolare il Capo XII-*bis*;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;

Visto il decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, recante «Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio»;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Ritenuta l'organizzazione ministeriale proposta coerente con i compiti e le funzioni attribuite al Ministero del turismo dalla normativa vigente, nonché con i contingenti di organico delle qualifiche di livello dirigenziale e non dirigenziale, rideterminati con il sopra citato decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22;

Informate le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Ritenuto che ragioni di speditezza e celerità rendono non necessario avvalersi della facoltà di richiedere il parere del Consiglio di Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 maggio 2021;

Sulla proposta del Ministro del turismo, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Capo I

FUNZIONI E ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO DEL TURISMO

Art. 1.

Funzioni del Ministero

1. Il Ministero del turismo, di seguito denominato Ministero, in attuazione dell'art. 54-*ter* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, cura la programmazione, il coordinamento e la promozione delle politiche turistiche nazionali; cura le relazioni con l'Unione europea e internazionali in materia di turismo, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale; gestisce i rapporti con le regioni, per lo svolgimento delle funzioni di propria competenza in tema di elaborazione e attuazione di piani di sviluppo delle politiche turistiche e ricettive nazionali; cura i rapporti con le regioni, le province e gli enti locali nell'ambito del coordinamento e dell'integrazione dei programmi operativi nazionali e di quelli regionali, provinciali e comunali; definisce e attua, in raccordo con gli altri Dicasteri competenti, le politiche governative per la valorizzazione dei territori montani, delle aree interne e delle isole minori. Cura, inoltre, i rapporti con le associazioni di categoria, le imprese turistiche e le associazioni dei consumatori; svolge le funzioni di propria competenza in tema di promozione delle iniziative volte al potenziamento dell'offerta turistica e al miglioramento dei servizi turistici e ricettivi, anche inerenti alle fiere e all'agriturismo, in raccordo con le regioni, gli enti territoriali e gli enti vigilati, ferme le diverse competenze delle altre amministrazioni; programma e gestisce gli interventi di propria competenza nell'ambito dei fondi strutturali; promuove gli investimenti di propria competenza all'estero e in Italia; sviluppa iniziative di assistenza e tutela dei turisti.

Art. 2.

Organizzazione

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione del Ministero.

2. Il Ministero, per l'espletamento dei compiti ad esso demandati, è articolato in tre direzioni generali, coordinate da un Segretario generale.

Capo II

MINISTRO DEL TURISMO

Art. 3.

Ministro e Sottosegretari di Stato

1. Il Ministro del turismo, di seguito denominato «Ministro», è l'organo di direzione politica del Ministero del turismo, di seguito denominato «Ministero», ed esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ai sensi degli articoli 4, comma 1, e 14, comma 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. I sottosegretari di Stato svolgono le funzioni e i compiti a loro espressamente delegati dal Ministro con proprio decreto.

Capo III

UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL MINISTRO E ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE

Art. 4.

Uffici di diretta collaborazione

1. Gli Uffici di diretta collaborazione esercitano le competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per gli uffici di diretta collaborazione, il gabinetto costituisce centro di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

2. Sono Uffici di diretta collaborazione:

a) l'Ufficio di gabinetto;

b) l'Ufficio legislativo;

c) la Segreteria del Ministro;

d) l'Ufficio stampa;

e) le Segreterie dei Sottosegretari di Stato.

3. Agli Uffici di cui al comma 2, fatto salvo quanto previsto per le Segreterie dei Sottosegretari di Stato, è assegnato personale del Ministero e dipendenti pubblici, anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando, collaboratori assunti con contratti di lavoro a tempo determinato, esperti e consulenti per particolari professionalità e specializzazioni con incarichi di collaborazione, nel numero massimo di sessanta unità. Il Ministro può nominare un Consigliere diplomatico tra i funzionari provenienti dai ruoli della carriera diplomatica.

4. Possono inoltre essere chiamati a collaborare con gli Uffici di cui al comma 2, lettere *a)*, *b)* e *d)*, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio destinati al gabinetto, fino a quindici consiglieri, di cui almeno cinque a titolo gratuito. I consiglieri sono scelti tra esperti di specifica e comprovata professionalità e specializzazione nelle materie di competenza del Ministero, in quelle giuridico-amministrative ed economiche, nonché in comunicazione istituzionale, con incarichi di collaborazione, di durata comunque non superiore rispetto alla permanenza in carica del Ministro, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Il Ministro, con il decreto con cui dispone l'incarico, dà atto dei requisiti di specifica e comprovata professionalità del consigliere e allega un suo dettagliato *curriculum*.

5. Il trattamento economico onnicomprensivo del personale addetto agli Uffici di diretta collaborazione e dei collaboratori di cui al comma 4 è determinato, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nelle seguenti misure:

a) per il Capo di gabinetto in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti a uffici di livello dirigenziale generale incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante al Segretario generale del Ministero;

b) per il Capo dell'Ufficio legislativo in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti a uffici di livello dirigenziale generale incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti di uffici di livello dirigenziale generale del Ministero;

c) per il Capo della Segreteria del Ministro, per il Consigliere diplomatico, nonché per i Capi delle Segreterie dei Sottosegretari di Stato, in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti a uffici dirigenziali non generali e in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti titolari di uffici dirigenziali non generali del Ministero;

d) al Capo dell'Ufficio stampa è corrisposto un trattamento economico non superiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale per i giornalisti con la qualifica di redattore capo;

e) ai dirigenti della seconda fascia dei ruoli delle amministrazioni pubbliche assegnati agli Uffici di diretta collaborazione è corrisposta una retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti della stessa fascia del Ministero, nonché, in attesa di specifica disposizione contrattuale, un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di importo non superiore al 50 per cento della retribuzione di posizione massima, a fronte delle specifiche responsabilità connesse all'incarico attribuito, della specifica qualificazione professionale posseduta, della disponibilità a orari disagevoli, della qualità della prestazione individuale;

f) il trattamento economico del personale con contratto a tempo determinato e di quello con rapporto di collaborazione è determinato dal Ministro all'atto del conferimento dell'incarico in ragione della complessità degli obiettivi assegnati. Tale trattamento, comunque, non può essere superiore a quello corrisposto al personale dipendente dell'amministrazione che svolge funzioni equiva-

lenti. Il relativo onere grava sugli stanziamenti del centro di responsabilità «Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro» dello stato di previsione della spesa del Ministero;

g) al personale non dirigenziale assegnato agli Uffici di diretta collaborazione, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità a orari disagevoli eccedenti quelli stabiliti in via ordinaria dalle disposizioni vigenti, nonché delle conseguenti ulteriori prestazioni richieste dai responsabili degli uffici, spetta un'indennità accessoria di diretta collaborazione, sostitutiva degli istituti retributivi per il lavoro straordinario nonché finalizzati all'incentivazione della produttività e al miglioramento dei servizi. Il personale beneficiario della predetta indennità è determinato dal Capo di gabinetto sentiti, per gli Uffici di cui al comma 2, i responsabili degli stessi. In attesa di specifica disposizione contrattuale, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, la misura dell'indennità è determinata con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

h) ai consiglieri di cui al comma 4 è riconosciuto un compenso onnicomprensivo nel limite complessivo di spesa, per tutte le posizioni attivabili, di 250.000 euro annui. Il compenso individuale per tali incarichi non potrà superare la spesa complessiva di 70.000 euro annui e verrà determinato sulla base della complessità dell'incarico da svolgere, dell'impegno lavorativo richiesto nonché sulla base della valutazione degli obiettivi che verranno conferiti agli esperti;

i) ai responsabili degli Uffici di cui alle lettere *a)* e *b)*, al Capo della Segreteria del Ministro nonché ai vice Capo di gabinetto, ove nominati, in relazione alle responsabilità connesse alle peculiarità degli incarichi di vertice rivestiti può essere attribuita una indennità avente natura di retribuzione accessoria nel limite massimo pro-capite di 35.000 euro annui al lordo degli oneri riflessi a carico dello Stato e dell'imposta regionale sull'attività produttiva, da determinarsi con decreto del Ministro, nel limite complessivo di spesa di 150.000 euro annui. Per le medesime figure la predetta indennità si somma alla retribuzione accessoria ad essi spettante.

6. Per i titolari degli Uffici di cui al comma 2 e per il relativo personale il trattamento economico previsto dal comma 5 si applica nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 23-*ter*, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, fermo restando, altresì, quanto previsto dall'articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

7. I Capi degli Uffici di cui al comma 2 sono nominati dal Ministro per la durata massima del relativo mandato governativo. In particolare, il Capo di gabinetto e il Capo dell'Ufficio legislativo sono individuati tra magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato, professori universitari di ruolo, dirigenti di prima fascia dell'amministrazione dello Stato ed equiparati, nonché tra esperti, anche estranei alla pubblica amministrazione, dotati di adeguata professionalità. Il Capo della Segreteria può essere individuato tra dipendenti pubblici e anche tra estranei alla pubblica amministrazione. Le posizioni del Capo di gabinetto, dei Capi degli Uffici di diretta collaborazione di cui al comma 2 e dei componenti dell'Organismo indipendente di valutazione della *performance* si intendono aggiuntive rispetto al contingente di cui al comma 3.

8. Presso l'Ufficio di gabinetto e presso l'Ufficio legislativo possono essere conferiti, nell'ambito della dotazione organica di cui all'articolo 18, fino a un totale di due incarichi dirigenziali di livello non generale.

9. L'assegnazione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali agli Uffici di diretta collaborazione è disposta con provvedimenti del Capo di gabinetto.

10. Ai servizi di supporto di carattere generale necessari per l'attività degli Uffici di diretta collaborazione provvede la Direzione generale degli affari generali e delle risorse umane. La medesima Direzione generale fornisce, altresì, le risorse strumentali necessarie al funzionamento degli Uffici di diretta collaborazione.

11. È consentito agli Uffici di diretta collaborazione attivare, sulla base di convenzioni con le istituzioni universitarie europee, nel limite massimo di 10 unità, *stage* curricolari annuali con studenti senza oneri retributivi. Dall'attivazione dei medesimi *stage* non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 5.

Ufficio di gabinetto

1. L'Ufficio di gabinetto coadiuva il Capo di gabinetto nello svolgimento dei propri compiti e di quelli delegati dal Ministro.

2. In particolare, il Capo di gabinetto coordina le attività affidate agli Uffici di diretta collaborazione del Ministro, riferendone al medesimo, e assicura il raccordo tra le funzioni di indirizzo del Ministro e i compiti del Segretario generale. In particolare, verifica gli atti da sottoporre alla firma del Ministro, si occupa degli affari e degli atti la cui conoscenza è sottoposta a particolari misure di sicurezza e cura i rapporti con il Segretariato generale e con le altre strutture dirigenziali di livello generale e con l'Organismo indipendente di valutazione della *performance*; cura l'adozione dei provvedimenti di concessione del patrocinio del Ministero, previa istruttoria della Direzione competente.

3. Il Capo di gabinetto può nominare, nell'ambito del personale dirigenziale e non dirigenziale assegnato agli Uffici di diretta collaborazione, fino a due Vice Capo di gabinetto e fino a due Vice Capo dell'Ufficio legislativo.

Art. 6.

Ufficio legislativo

1. L'Ufficio legislativo provvede allo studio e alla definizione dell'attività normativa nelle materie di competenza del Ministero, assicurando il raccordo permanente con l'attività normativa del Parlamento e la qualità del linguaggio normativo. Segue la normativa dell'Unione europea nelle materie di interesse del Ministero, svolge attività di consulenza tecnico-giuridica in riferimento ai

negoziati relativi a convenzioni e trattati internazionali relativi al turismo e la formazione delle relative leggi di adeguamento in collaborazione con il Consigliere diplomatico, cura l'istruttoria delle risposte agli atti parlamentari di controllo e di indirizzo. Ha funzioni di consulenza giuridica e legislativa nei confronti del Ministro, degli altri Uffici di diretta collaborazione e del Segretario generale, nonché, limitatamente alle questioni interpretative di massima che presentano profili di interesse generale, delle Direzioni generali; svolge funzione di assistenza nei rapporti di natura tecnico-giuridica con la Conferenza Stato-Regioni e la Conferenza unificata, con le autorità amministrative indipendenti, con l'Avvocatura dello Stato e con il Consiglio di Stato; sovraintende al contenzioso internazionale, europeo e costituzionale.

Art. 7.

Ufficio stampa

1. L'Ufficio stampa cura la comunicazione pubblica del Ministro e supervisiona le iniziative di comunicazione istituzionale, ivi comprese le attività sui *social media*, promosse dalle strutture del Ministero. Cura, in particolare, i rapporti con gli organi di informazione per promuovere lo sviluppo del turismo, anche mediante progetti specifici di comunicazione.

Art. 8.

Portavoce

1. Il Ministro può nominare un portavoce, anche esterno all'amministrazione, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 giugno 2000, n. 150, a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio degli Uffici di diretta collaborazione.

Art. 9.

Segreteria del Ministro e Consigliere diplomatico

1. La Segreteria del Ministro svolge attività di supporto ai compiti del medesimo, ne cura il cerimoniale ed è coordinata da un Capo della Segreteria.

2. Il Consigliere diplomatico, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, assiste il Ministro in campo europeo e internazionale, promuove e assicura la partecipazione attiva del Ministero agli organismi internazionali e dell'Unione europea e cura le relazioni internazionali, con particolare riferimento, in collaborazione con l'Ufficio legislativo, ai negoziati relativi ad accordi di cooperazione nelle materie di competenza del Ministero. Il Consigliere diplomatico si raccorda con il Segretariato generale per la predisposizione degli atti di rilevanza europea e internazionale.

Art. 10.

Segreterie dei Sottosegretari di Stato

1. I Capi delle Segreterie dei Sottosegretari di Stato sono nominati dai rispettivi Sottosegretari.

2. Alla Segreteria di ciascuno dei Sottosegretari di Stato, oltre il Capo della segreteria, è assegnato personale appartenente alle amministrazioni pubbliche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando, nel numero massimo di otto unità, comunque di durata non superiore a quella di permanenza in carica del Sottosegretario.

Art. 11.

Organismo indipendente di valutazione della performance

1. Presso il Ministero è istituito l'Organismo indipendente di valutazione della *performance*, di seguito denominato «Organismo», che svolge, in piena autonomia e indipendenza, le funzioni di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, raccordandosi, per la raccolta dei dati, con la Direzione generale degli affari generali e delle risorse umane.

2. L'Organismo è costituito con decreto del Ministro, ai sensi degli articoli 14 e 14-*bis* del decreto legislativo n. 150 del 2009, in forma monocratica o collegiale.

3. Al Presidente e, in caso di composizione collegiale, agli altri componenti dell'Organismo è corrisposto un emolumento onnicomprensivo nel limite complessivo di spesa per tutte le posizioni attivabili di 75.000 euro annui. Al Presidente dell'Organismo è riconosciuto un compenso onnicomprensivo, a valere sulla spesa complessiva indicata, non superiore a 45.000 euro annui.

4. Presso l'Organismo opera la Struttura tecnica permanente per la misurazione della *performance*, prevista dall'articolo 14, comma 9, del decreto legislativo n. 150 del 2009. Alla struttura di cui al primo periodo sono assegnate tre unità di personale non dirigenziale, cui si applica il trattamento previsto dall'articolo 4, comma 5, lett. *g)*.

5. L'Organismo costituisce centro di costo del centro di responsabilità «Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro».

Capo IV

MINISTERO

Art. 12.

Segretariato generale

1. Il Segretariato generale si articola in due uffici dirigenziali di livello non generale.

2. Il Segretario generale svolge le attività ed esercita le funzioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

3. In particolare, in attuazione degli indirizzi del Ministro:

a) esercita il coordinamento dell'attività degli uffici, anche attraverso la convocazione periodica in conferenza, anche per via telematica, dei direttori generali per l'esame di questioni di carattere generale o di particolare rilievo oppure afferenti a più competenze; la conferenza dei direttori generali è in ogni caso convocata ai fini del coordinamento dell'elaborazione dei programmi annuali e pluriennali di cui alla lettera *e)*;

b) coordina le attività delle direzioni generali, nelle materie di rispettiva competenza, per le intese istituzionali di programma di cui all'articolo 2, comma 203, lettera *b)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

c) concorda con le direzioni generali competenti le determinazioni da assumere in sede di conferenza di servizi per interventi di carattere intersettoriale e di dimensione sovraregionale previste dalla vigente normativa;

d) coordina le iniziative in materia di politiche di sviluppo turistico, nonché le misure a favore degli operatori del settore conseguenti a situazioni emergenziali, in collaborazione con le altre amministrazioni competenti;

e) coordina le attività ai fini della predisposizione delle relazioni indirizzate alle istituzioni ed agli organismi sovranazionali e al Parlamento previste dalla legge; coordina l'elaborazione dei programmi annuali e pluriennali del Ministero e dei relativi piani di spesa, da sottoporre all'approvazione del Ministro, anche sulla base delle risultanze delle riunioni della conferenza di cui alla lettera *a)*;

f) formula proposte al Ministro, sentiti i direttori generali, ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

g) coordina le attività del Ministero in ordine alle iniziative di partenariato pubblico-privato nel settore turistico;

h) coordina le attività delle direzioni generali in tema di affidamenti di beni e servizi;

i) coordina le attività ai fini della predisposizione della relazione concernente gli interventi del Piano strategico del turismo già realizzati e lo stato di avanzamento di quelli avviati nell'anno precedente e non ancora conclusi;

l) sottoscrive accordi e protocolli d'intesa con enti, organismi pubblici e privati e associazioni concernenti iniziative per lo sviluppo turistico del Paese;

m) coordina le attività delle Direzioni generali competenti finalizzate all'elaborazione delle strategie di promozione e di rilancio della competitività del settore turistico e recettivo dell'Italia sullo scenario internazionale, anche in relazione al *made in Italy*, raccordandosi con gli altri Ministeri competenti;

n) coordina, in raccordo con le regioni e l'Istituto nazionale di statistica, le rilevazioni statistiche di interesse per il settore turismo;

o) comunica le informazioni di competenza alla Direzione generale della valorizzazione e della promozione turistica, che cura la gestione del sito *internet*.

4. Il Segretario generale o un suo delegato, individuato nell'ambito delle figure dirigenziali del Ministero, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, è responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

5. Il Segretariato generale costituisce centro di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.

Art. 13.

Direzioni generali del Ministero

1. Il Ministero si articola nei seguenti uffici dirigenziali di livello generale:

a) Direzione generale degli affari generali e delle risorse umane;

b) Direzione generale della programmazione e delle politiche per il turismo;

c) Direzione generale della valorizzazione e della promozione turistica.

2. Le singole direzioni generali, di cui al comma 1, costituiscono altrettanti centri di responsabilità amministrativa ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Art. 14.

Direzione generale degli affari generali e delle risorse umane

1. La Direzione generale degli affari generali e delle risorse umane, in particolare:

a) gestisce le procedure per il reclutamento, la formazione e la riqualificazione del personale;

b) provvede alla redazione e alla gestione del bilancio;

c) gestisce le attività relative al trattamento giuridico, economico e pensionistico del personale;

d) cura la tenuta dei ruoli della dirigenza e del personale non dirigenziale, dello stato matricolare e dei fascicoli personali;

e) gestisce i sistemi di valutazione del personale;

f) cura le relazioni sindacali;

g) attua le politiche per il benessere organizzativo, le pari opportunità e le iniziative di contrasto al fenomeno del *mobbing*;

h) gestisce l'anagrafe delle prestazioni;

i) cura l'istruttoria dei procedimenti di concessione del patrocinio del Ministero;

l) gestisce il contenzioso del lavoro e i procedimenti disciplinari nonché il servizio ispettivo in materia di personale;

m) gestisce i beni patrimoniali e la regolamentazione del loro uso;

n) cura la manutenzione dei beni immobili, impianti a corredo e relative attrezzature tecniche; servizi comuni e servizi tecnici;

o) fornisce supporto per le attività di prevenzione e sicurezza del luogo di lavoro;

p) cura l'acquisizione di beni e servizi, anche per il supporto tecnologico ed informatico;

q) gestisce l'ufficio relazioni con il pubblico;

r) comunica le informazioni di competenza alla Direzione generale della valorizzazione e della promozione turistica, che cura la gestione del sito *internet*;

s) gestisce gli elementi di competenza per la trattazione del contenzioso amministrativo e giurisdizionale.

2. La Direzione generale si articola in cinque uffici dirigenziali di livello non generale.

Art. 15.

Direzione generale della programmazione e delle politiche per il turismo

1. La Direzione generale della programmazione e delle politiche per il turismo, in particolare:

a) concorre all'elaborazione dei piani di sviluppo e integrazione delle politiche turistiche nazionali e del sistema recettivo, nonché di quelle europee e internazionali e ne cura l'attuazione;

b) definisce, in raccordo con il Segretario generale, e attua le strategie per la promozione ed il rilancio della competitività del settore turistico e recettivo dell'Italia;

c) cura, fermo restando il coordinamento del Segretario generale, le attività di rilievo internazionale concernenti il settore del turismo recettivo e delle fiere e la partecipazione alle organizzazioni internazionali e alle istituzioni europee;

d) svolge, nelle materie di competenza, la verifica degli interventi per lo sviluppo dei territori e per la coesione economica e sociale;

e) cura i rapporti con le regioni e gli enti territoriali nell'ambito del coordinamento e integrazione dei programmi operativi internazionali, nazionali e di quelli locali;

f) cura, nelle materie di competenza, in raccordo con la Direzione generale della valorizzazione e della promozione turistica, le attività del Ministero in materia di piani di carattere generale o straordinario, anche di interesse sovranazionale;

g) cura l'elaborazione del Piano strategico di sviluppo per il turismo;

h) cura, in raccordo con la Direzione generale della valorizzazione e della promozione turistica, le proposte di regolazione delle imprese turistiche e di interazione con il sistema delle autonomie locali e delle realtà imprenditoriali;

i) predispone gli atti necessari al monitoraggio dell'applicazione e alla revisione periodica degli *standard* minimi e uniformi su tutto il territorio nazionale dei servizi e delle dotazioni per la classificazione delle strutture ricettive e delle imprese turistiche, tenendo conto delle specifiche esigenze connesse alle capacità ricettiva e di fruizione dei contesti territoriali, e dei sistemi di classificazione alberghiera adottati a livello europeo ed internazionale;

l) convoca, in qualità di amministrazione procedente, d'intesa con la Direzione generale della valorizzazione e della promozione turistica, apposite conferenze di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, al fine di promuovere la realizzazione di circuiti nazionali di eccellenza a sostegno dell'offerta turistica e del sistema Italia e accelerare il rilascio da parte delle amministrazioni competenti dei relativi permessi, nulla osta, autorizzazioni, licenze e atti di assenso comunque denominati;

m) amministra e gestisce, in raccordo con la Direzione generale della valorizzazione e della promozione turistica, le banche dati per l'assistenza e la catalogazione delle imprese di viaggio e turismo nonché la banca dati di cui all'articolo 13-*quater*, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58;

n) elabora direttive e circolari esplicative nelle materie di competenza della Direzione generale;

o) fornisce gli elementi ai fini della elaborazione di atti normativi e della risposta agli atti parlamentari di indirizzo, controllo e sindacato ispettivo;

p) comunica le informazioni di competenza alla Direzione generale della valorizzazione e della promozione turistica, che cura la gestione del sito *internet*;

q) gestisce gli elementi di competenza per la trattazione del contenzioso amministrativo e giurisdizionale;

r) supporta le attività del Comitato permanente di promozione del turismo in Italia, che ha sede e opera presso la medesima Direzione generale.

2. La Direzione generale si articola in quattro uffici dirigenziali di livello non generale.

Art. 16.

Direzione generale della valorizzazione e della promozione turistica

1. La Direzione generale della valorizzazione e della promozione turistica, in particolare:

a) cura, in collaborazione con ENIT - Agenzia nazionale del turismo e con le regioni, la creazione e promozione di un'immagine unitaria e coordinata del turismo italiano;

b) promuove iniziative, raccordandosi con la Direzione generale della programmazione e delle politiche per il turismo e con l'ENIT, per il sostegno alla realizzazione di progetti strategici per il miglioramento della qualità e lo sviluppo dell'offerta dei servizi turistici e recettivi, ivi inclusi quelli dell'agriturismo e del sistema fieristico; promuove azioni dirette alla valorizzazione della ricchezza e della varietà delle destinazioni turistiche italiane, anche promuovendo un turismo di percezione e di appartenenza, volto a generare nuove aree di attrazione e a valorizzare nuovi territori, in chiave di sostenibilità, anche mediante l'offerta di cammini, percorsi ciclabili e percorsi ferroviari, in raccordo con le altre amministrazioni competenti;

c) attua interventi e progetti di innovazione in favore del settore turistico e recettivo, sia su fondi nazionali sia in riferimento a programmi cofinanziati dall'Unione europea;

d) promuove la realizzazione di prodotti e servizi turistici innovativi, supportando il territorio e il sistema imprenditoriale e turistico, per la realizzazione di strumenti integrati di commercializzazione in tutto il territorio nazionale;

e) elabora programmi e promuove iniziative, in raccordo con la Direzione generale della programmazione e delle politiche per il turismo, finalizzate all'incremento dell'offerta turistica destinata alla fruizione del patrimonio culturale, con particolare riferimento ai siti e agli elementi dichiarati dall'UNESCO patrimonio culturale materiale o immateriale dell'umanità, in raccordo con le altre amministrazioni competenti;

f) definisce, supporta e realizza, in attuazione degli indirizzi strategici e degli atti programmatori approvati dal Ministro, progetti relativi alla promozione turistica degli itinerari culturali e di eccellenza paesaggistica, in raccordo con le altre amministrazioni competenti, e delle iniziative di promozione turistica finalizzate a valorizzare le identità territoriali e le radici culturali delle comunità locali;

g) cura, nelle materie di competenza, in raccordo con la Direzione generale della programmazione e delle politiche per il turismo, le attività del Ministero in materia di piani di carattere generale o straordinario, anche di interesse sovranazionale, in attuazione degli indirizzi del Ministro e delle disposizioni del Segretario generale;

h) esercita le funzioni di supporto e vigilanza su ogni soggetto giuridico costituito con la partecipazione o vigilato dal Ministero, ivi inclusi l'Agenzia nazionale del turismo (ENIT) ed il Club Alpino Italiano (CAI);

i) cura ricerche e studi in materia di turismo, anche a fini divulgativi;

l) elabora programmi e promuove iniziative finalizzate a sensibilizzare a un turismo sostenibile e rispettoso del patrimonio culturale, dell'ambiente e dell'ecosistema;

m) promuove, anche attraverso l'implementazione di servizi e piattaforme, un ecosistema digitale e l'interoperabilità dei dati del turismo;

n) provvede alla programmazione e gestione degli interventi finanziati mediante fondi strutturali;

o) provvede alla diffusione del Codice di etica del turismo, anche con il supporto del Centro per la promozione del Codice mondiale di etica del turismo, che opera presso la medesima Direzione generale;

p) attua iniziative di assistenza e tutela dei turisti;

q) attua iniziative per favorire, nel settore turistico e in quelli correlati, il partenariato pubblico-privato, anche mediante reti di impresa;

r) cura la gestione delle misure e dei programmi statali di incentivazione e di sostegno delle imprese di settore e delle fiere, ivi compresa la concessione di crediti di imposta e il Fondo buoni vacanze di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79;

s) provvede alla progettazione, sviluppo e gestione dei sistemi informatici e di telecomunicazione del Ministero e alla relativa pianificazione e coordinamento anche in riferimento agli Enti vigilati, ivi compreso il sito *internet*, in raccordo con il responsabile della comunicazione ministeriale;

t) elabora direttive e circolari esplicative nelle materie di competenza della Direzione generale;

u) fornisce gli elementi ai fini della elaborazione di atti normativi e della risposta agli atti parlamentari di indirizzo, controllo e sindacato ispettivo;

v) gestisce gli elementi di competenza per la trattazione del contenzioso amministrativo e giurisdizionale.

2. La Direzione generale si articola in quattro uffici dirigenziali di livello non generale.

Art. 17.

Organismi che operano presso il Ministero

1. Il Centro per la promozione del Codice mondiale di etica del turismo e il Comitato permanente per la promozione del turismo, previsto dall'articolo 58 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, operano e hanno sede nell'ambito del Ministero, che ne supporta le rispettive attività.

Art. 18.

Ruolo del personale e dotazioni organiche

1. La dotazione organica del personale del Ministero è individuata nella Tabella A, allegata al presente regolamento, di cui costituisce parte integrante.

2. Il personale dirigenziale e non dirigenziale, appartenente ai ruoli del Ministero della cultura, già assegnato alla Direzione generale turismo, è inserito nel ruolo del personale del Ministero. I titolari di incarichi dirigenziali nell'ambito della Direzione generale Turismo del Ministero della cultura, appartenenti ai ruoli dirigenziali di altre amministrazioni, possono optare per il transito nel ruolo del Ministero del turismo entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente regolamento.

Art. 19.

Disposizioni finali

1. Con decreto del Ministro di natura non regolamentare, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, lettera *e)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si provvede alla individuazione e alla definizione dei compiti degli uffici dirigenziali di livello non generale.

2. Ogni due anni, l'organizzazione del Ministero è sottoposta a verifica, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per accertarne funzionalità ed efficienza anche ai fini della sua eventuale revisione.

3. In sede di prima applicazione sono fatti salvi gli eventuali incarichi dirigenziali già conferiti, ovvero in corso di conferimento, le cui procedure di nomina sono state avviate prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, ma siano comunque ad esso conformi.

4. Dall'attuazione del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 20 maggio 2021

Il Presidente del Consiglio dei ministri
DRAGHI

Il Ministro del turismo
GARAVAGLIA

Il Ministro per la pubblica amministrazione
BRUNETTA

Il Ministro dell'economia e delle finanze
FRANCO

Visto, *il Guardasigilli:* CARTABIA

Registrato alla Corte dei conti il 5 luglio 2021
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 2053

(Articolo 18, comma 1)

TABELLA "A"

DOTAZIONE ORGANICA DIRIGENZA	
DIRIGENTI DI I FASCIA	4
DIRIGENTI DI II FASCIA	17*
TOTALE N. DIRIGENTI	**21**

* di cui due assegnati agli uffici di diretta collaborazione del Ministro e tre con contratto dirigenziale in essere presso l'ex Direzione generale del turismo.

DOTAZIONE ORGANICA AREE	
AREA III	133
AREA II	26
TOTALE N. AREE	**159**

Totale complessivo del contingente personale assegnato al Ministero del turismo: 180

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).

Note alle premesse:

— Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 settembre 1988, n. 214, Supplemento ordinario:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono

l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

4-*bis*. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei princìpi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.

4-*ter*. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete».

— Si riporta il testo degli articoli 6, 7 e 10 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 1° marzo 2021, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 29 aprile 2021, n. 102:

«Art. 6 *(Ministeri della cultura e del turismo)*. — 1. Il "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo" è ridenominato "Ministero della cultura".

2. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al Capo XII del Titolo IV la rubrica è sostituita dalla seguente: "Ministero della cultura";

b) all'art. 52, comma 1, le parole "per i beni e le attività culturali" sono sostituite dalle seguenti: "della cultura" e le parole ", audiovisivo e turismo" sono sostituite dalle seguenti: "e audiovisivo";

c) all'art. 53, comma 1, il secondo periodo è soppresso;

d) dopo il Capo XII del Titolo IV è aggiunto il seguente:

"Capo XII-*bis* (Ministero del turismo). — Art. 54-*bis (Istituzione del Ministero e attribuzioni)*. — 1. È istituito il Ministero del turismo, cui sono attribuiti le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di turismo, eccettuati quelli attribuiti, anche dal presente decreto, ad altri ministeri o ad agenzie, e fatte salve in ogni caso le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni e agli enti locali.

2. Al Ministero del turismo sono trasferite le funzioni esercitate dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo in materia di turismo.

Art. 54-*ter (Aree funzionali)*. — 1. Il Ministero cura la programmazione, il coordinamento e la promozione delle politiche turistiche nazionali, i rapporti con le regioni e i progetti di sviluppo del settore turistico, le relazioni con l'Unione europea e internazionali in materia di turismo, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale; esso cura altresì i rapporti con le associazioni di categoria e le imprese turistiche e con le associazioni dei consumatori.

Art. 54-*quater (Ordinamento)*. — 1. Il Ministero si articola in uffici dirigenziali generali, coordinati da un segretario generale ai sensi degli articoli 4 e 6. Il numero degli uffici dirigenziali generali, incluso il segretario generale, è pari a 4".

3. Le denominazioni "Ministro della cultura" e "Ministero della cultura" sostituiscono, ad ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni "Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo" e "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo". Con riguardo alle funzioni in materia di turismo, le denominazioni "Ministro del turismo" e "Ministero del turismo" sostituiscono, ad ogni effetto e ovunque presenti, rispettivamente, le denominazioni "Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo" e "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo".

4.

5. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 2, lettera *d)*, capoverso "Art. 54-quater", è autorizzata la spesa di euro 441.750 per l'anno 2021 e di euro 883.500 annui a decorrere dall'anno 2022.».

«Art. 7 *(Disposizioni transitorie concernenti il Ministero del turismo)*. — 1. Al Ministero del turismo sono trasferite le risorse umane, strumentali e finanziarie, compresa la gestione dei residui, destinate all'esercizio delle funzioni di cui all'art. 54-*bis* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, introdotto dal presente decreto.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la Direzione generale Turismo del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è soppressa e i relativi posti funzione di un dirigente di livello generale e di tre dirigenti di livello non generale sono trasferiti al Ministero del turismo. La dotazione organica dirigenziale del Ministero della cultura resta determinata per le posizioni di livello generale ai sensi all'art. 54 del decreto legislativo n. 300 del 1999 e quanto alle posizioni di livello non generale in numero di 192. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 337.500 per l'anno 2021 e di euro 675.000 annui a decorrere dall'anno 2022.

3. La dotazione organica del personale del Ministero del turismo è individuata nella Tabella A, seconda colonna, allegata al presente decreto. Il personale dirigenziale e non dirigenziale è inserito nei rispettivi ruoli del personale del Ministero. La dotazione organica dirigenziale del Ministero del turismo è determinata per le posizioni di livello generale ai sensi dell'art. 54-*quater* del decreto legislativo n. 300 del 1999, introdotto dal presente decreto, e quanto alle posizioni di livello non generale in numero di 17, incluse due posizioni presso gli uffici di diretta collaborazione del Ministro.

4. Le competenti articolazioni amministrative del Ministero del turismo, ferma l'operatività del Segretariato generale mediante due uffici dirigenziali non generali, perseguono le seguenti missioni: *a)* reclutamento e gestione del personale; relazioni sindacali; gestione del bilancio; acquisizione di beni e servizi; supporto tecnologico ed informatico; adempimenti richiesti dalla normativa in materia di salute e sicurezza sul posto di lavoro, e in materia di trasparenza e anticorruzione; *b)* attuazione del piano strategico e rapporti con le Regioni e le autonomie territoriali; attuazione di piani di sviluppo delle politiche turistiche nazionali; gestione delle relazioni con l'Unione europea e internazionali; coordinamento e integrazione dei programmi operativi nazionali e di quelli regionali; promozione delle politiche competitive; *c)* promozione turistica; attuazione delle misure di sostegno agli operatori del settore; programmazione e gestione degli interventi finanziati mediante fondi strutturali; promozione di investimenti di competenza; assistenza e tutela dei turisti; supporto e vigilanza sugli enti vigilati dal Ministero; raccordo con altri Ministeri e agenzie, in relazione alle funzioni dagli stessi esercitate in materie di interesse per il settore turistico; coordinamento, in raccordo con le regioni e con l'Istituto nazionale di statistica, delle rilevazioni statistiche di interesse per il settore turistico.

5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono trasferite al Ministero del turismo le risorse umane, assegnate presso la Direzione generale Turismo del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, individuate nella Tabella A, prima colonna, allegata al presente decreto, in servizio alla data del 13 febbraio 2021, con le connesse risorse strumentali e finanziarie. La dotazione organica del Ministero della cultura e le relative facoltà assunzionali riconducibili al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo sono conseguentemente ridotte in misura corrispondente alla dotazione organica del personale non dirigenziale di cui al decreto del Ministro per

i beni e le attività culturali e per il turismo 13 gennaio 2021 per la parte attribuita alla Direzione generale Turismo. Il trasferimento riguarda il personale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo a tempo indeterminato, ivi compreso il personale in assegnazione temporanea presso altre amministrazioni, nonché il personale a tempo determinato con incarico dirigenziale ai sensi dell'art. 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, entro i limiti stabiliti dai rispettivi contratti già stipulati. La revoca dell'assegnazione temporanea presso altre amministrazioni del personale trasferito, già in posizione di comando, rientra nella competenza del Ministero del turismo.

6. Al personale delle qualifiche non dirigenziali trasferito ai sensi del presente articolo si applica il trattamento economico, compreso quello accessorio, stabilito nell'amministrazione di destinazione e continua ad essere corrisposto, ove riconosciuto, l'assegno ad personam riassorbibile secondo i criteri e le modalità già previsti dalla normativa vigente. Al personale delle qualifiche non dirigenziali è riconosciuta l'indennità di amministrazione prevista per i dipendenti del Ministero della cultura.

7. Fino alla data di adozione del decreto di cui al comma 8, terzo periodo, il Ministero della cultura corrisponde il trattamento economico spettante al personale trasferito. A decorrere dalla data di cui al primo periodo, le risorse finanziarie destinate al trattamento economico del personale, compresa la quota del Fondo risorse decentrate, sono allocate sui pertinenti capitoli iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo. Tale importo considera i costi del trattamento economico corrisposto al personale trasferito e tiene conto delle voci retributive fisse e continuative, del costo dei buoni pasto, della remunerazione del lavoro straordinario e del trattamento economico di cui al Fondo risorse decentrate.

8. Fino alla data di adozione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al presente comma, il Ministero del turismo si avvale, per lo svolgimento delle funzioni in materia di turismo, delle competenti strutture e delle relative dotazioni organiche del Ministero della cultura. Fino alla medesima data, la gestione delle risorse finanziarie relative alla materia del turismo, compresa la gestione dei residui passivi e perenti, è esercitata dal Ministero della cultura. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa, tra gli stati di previsione interessati, ivi comprese l'istituzione, la modifica e la soppressione di missioni e programmi. Nelle more dell'adozione del regolamento di organizzazione del Ministero del turismo, lo stesso può avvalersi, nei limiti strettamente indispensabili per assicurare la funzionalità del Ministero, delle risorse strumentali e di personale dell'ENIT-Agenzia nazionale del turismo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

9. A decorrere dalla data di adozione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 8, i rapporti giuridici attivi e passivi, facenti capo al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo in materia di turismo, transitano al Ministero del turismo.

10. In fase di prima applicazione, per l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione, al Ministero del turismo si applica il regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169.

11. Nelle more dell'adozione del regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro del turismo, e nell'ambito del contingente di cui al comma 3, il contingente numerico del personale degli uffici di diretta collaborazione del Ministero del turismo è stabilito in sessanta unità, ferma restando l'applicazione dell'art. 5, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, e, in aggiunta a detto contingente, il Ministro del turismo può procedere immediatamente alla nomina dei responsabili degli uffici di diretta collaborazione. Ai fini di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 2.233.780 per l'anno 2021 e di euro 2.680.000 annui a decorrere dall'anno 2022. Nelle more dell'entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione dei Ministeri interessati, l'Organismo indipendente di valutazione previsto dall'art. 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, opera per il Ministero del turismo e per il Ministero della cultura.

12. Per le finalità di cui al presente articolo, il Ministero del turismo è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato fino a 136 unità di personale non dirigenziale, di cui 123 di area terza e 13 di area seconda, e fino a 14 unità di personale dirigenziale di livello non generale, mediante l'indizione di apposite procedure concorsuali pubbliche, o l'utilizzo di graduatorie di concorsi pubblici di altre pubbliche amministrazioni in corso di validità , o mediante procedure di mobilità , ai sensi dell'art. 30, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nelle more dell'assunzione del personale di cui al primo periodo, il Ministero può avvalersi di personale proveniente da altre amministrazioni pubbliche, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, collocato in posizione di comando, al quale si applica la disposizione di cui all'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Presso il Ministero, che ne supporta le attività, hanno sede e operano il Centro per la promozione del Codice mondiale di etica del turismo, costituito nell'ambito dell'Organizzazione Mondiale del Turismo, Agenzia specializzata dell'ONU, e il Comitato permanente di promozione del turismo di cui all'art. 58 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 4.026.367 per l'anno 2021 e di euro 8.052.733 annui a decorrere dall'anno 2022, cui si provvede, per l'importo di euro 3.287.172 per l'anno 2021 e per l'importo di euro 3.533.459 annui a decorrere dall'anno 2022, a valere sulle facoltà assunzionali trasferite dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e, per l'importo di euro 739.195 per l'anno 2021 e per l'importo di euro 4.519.275 annui a decorrere dall'anno 2022, ai sensi dell'art. 11.

13. I titolari di incarichi dirigenziali nell'ambito della Direzione generale Turismo del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo appartenenti ai ruoli dirigenziali di altre amministrazioni e trasferiti al Ministero del turismo ai sensi del comma 5 possono optare per il transito nel ruolo di quest'ultimo Ministero. Nelle more della conclusione delle procedure concorsuali per il reclutamento del personale dirigenziale, nell'anno 2021, per il conferimento di incarichi dirigenziali di livello generale presso il Ministero del turismo, non si applicano i limiti percentuali di cui all'art. 19, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, per il conferimento di incarichi dirigenziali di livello non generale, i limiti percentuali di cui all'art. 19, commi 5-*bis* e 6, sono elevati rispettivamente fino al 50 e al 30 per cento. I predetti incarichi dirigenziali di livello non generale cessano all'atto dell'assunzione in servizio, nei ruoli del personale del Ministero del turismo, dei vincitori delle predette procedure concorsuali.

14. Le funzioni di controllo della regolarità amministrativa e contabile attribuite al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, sugli atti adottati dal Ministero del turismo, nella fase di prima applicazione, sono svolte dagli uffici competenti in base alla normativa vigente in materia alla data di entrata in vigore del presente decreto. Entro il 31 dicembre 2021, al fine di assicurare l'esercizio delle funzioni di controllo sugli atti del Ministero del turismo, è istituito nell'ambito dello stesso Dipartimento un apposito Ufficio centrale di bilancio di livello dirigenziale generale. Per le predette finalità sono, altresì, istituiti due posti di funzione dirigenziale di livello non generale e il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche e ad assumere in deroga ai vigenti limiti assunzionali due unità di livello dirigenziale non generale e dieci unità di personale a tempo indeterminato, da inquadrare nell'area terza, posizione economica F1. Conseguentemente le predette funzioni di controllo sugli atti adottati dal Ministero della cultura continuano ad essere svolte dall'esistente Ufficio centrale di bilancio. A tal fine è autorizzata la spesa di 483.000 euro per l'anno 2021 e di 966.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022.

15. Per le spese di locazione è autorizzata la spesa di euro 1.500.000 per l'anno 2021 e di euro 2.000.000 annui a decorrere dall'anno 2022.

16. Per le spese di funzionamento è autorizzata la spesa di euro 600.000 per l'anno 2021 e di euro 456.100 annui a decorrere dall'anno 2022.

17. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, lo statuto dell'ENIT-Agenzia nazionale del turismo è modificato al fine di armonizzarlo con il nuovo assetto istituzionale e con i compiti del Ministro del turismo, nonché per assicurare un adeguato coinvolgimento delle Regioni e delle autonomie territoriali.».

«Art. 10 *(Procedure per la riorganizzazione dei Ministeri)*. — 1. Ai fini di quanto disposto dal presente decreto, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 30 giugno 2021, i regolamenti di organizzazione dei Ministeri dello sviluppo economico, della transizione ecologica, della cultura, delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del turismo, ivi inclusi quelli degli uffici di diretta collaborazione, sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Sugli stessi decreti il Presidente del Consiglio dei ministri ha facoltà di richiedere il parere del Consiglio di Stato.

1-*bis*. Fino al 30 giugno 2021 il regolamento di organizzazione degli uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, compresi quelli di diretta collaborazione, è adottato con la medesima procedura di cui al comma 1.».

— La legge 14 gennaio 1994, n. 20 è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 14 gennaio 1994, n. 10.

— Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 agosto 1999, n. 193.

— Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 agosto 1999, n. 203.

— Il Capo XII-*bis* (Ministero del turismo) è stato inserito dall'art. 6, comma 2, lettera *d)*, del citato decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55.

— Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 maggio 2001, n. 106, Supplemento ordinario.

— Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 31 ottobre 2009, n. 254, Supplemento ordinario.

— Il decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 6 giugno 2011, n. 129, Supplemento ordinario.

— Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 5 aprile 2013, n. 80.

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 54-*ter* del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300:

«Art. 54-*ter (Aree funzionali)*. — 1. Il Ministero cura la programmazione, il coordinamento e la promozione delle politiche turistiche nazionali, i rapporti con le regioni e i progetti di sviluppo del settore turistico, le relazioni con l'Unione europea e internazionali in materia di turismo, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale; esso cura altresì i rapporti con le associazioni di categoria e le imprese turistiche e con le associazioni dei consumatori.».

Note all'art. 3:

— Si riporta il testo dell'art. 4, comma 1, del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:

«Art. 4 *(Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità)* (Art. 3 del decreto legislativo n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 2 del decreto legislativo n. 470 del 1993 poi dall'art. 3 del decreto legislativo n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 387 del 1998). — 1. Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano, in particolare:

a) le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo;

b) la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;

c) la individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale;

d) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi;

e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni;

f) le richieste di pareri alle autorità amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato;

g) gli altri atti indicati dal presente decreto.».

— Si riporta il testo dell'art. 14, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:

«Art. 14 *(Indirizzo politico-amministrativo)* (Art. 14 del decreto legislativo n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 8 del decreto legislativo n. 546 del 1993 e poi dall'art. 9 del decreto legislativo n. 80 del 1998). — 1. Il Ministro esercita le funzioni di cui all'art. 4, comma 1. A tal fine periodicamente, e comunque ogni anno entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio, anche sulla base delle proposte dei dirigenti di cui all'art. 16:

a) definisce obiettivi, priorità, piani e programmi da attuare ed emana le conseguenti direttive generali per l'attività amministrativa e per la gestione;

b) effettua, ai fini dell'adempimento dei compiti definiti ai sensi della lettera *a)*, l'assegnazione ai dirigenti preposti ai centri di responsabilità delle rispettive amministrazioni delle risorse di cui all'art. 4, comma 1, lettera *c)*, del presente decreto, ivi comprese quelle di cui all'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni ed integrazioni, ad esclusione delle risorse necessarie per il funzionamento degli uffici di cui al comma 2; provvede alle variazioni delle assegnazioni con le modalità previste dal medesimo decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, tenendo altresì conto dei procedimenti e subprocedimenti attribuiti ed adotta gli altri provvedimenti ivi previsti.

2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 il Ministro si avvale di uffici di diretta collaborazione, aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400. A tali uffici sono assegnati, nei limiti stabiliti dallo stesso regolamento: dipendenti pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando; collaboratori assunti con contratti a tempo determinato disciplinati dalle norme di diritto privato; esperti e consulenti per particolari professionalità e specializzazioni con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa. All'atto del giuramento del Ministro, tutte le assegnazioni di personale, ivi compresi gli incarichi anche di livello dirigenziale e le consulenze e i contratti, anche a termine, conferiti nell'ambito degli uffici di cui al presente comma, decadono automaticamente ove non confermati entro trenta giorni dal giuramento del nuovo Ministro. Per i dipendenti pubblici si applica la disposizione di cui all'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Con lo stesso regolamento si provvede al riordino delle segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato. Con decreto adottato dall'autorità di governo competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è determinato, in attuazione dell'art. 12, comma 1, lettera *n)* della legge 15 marzo 1997, n. 59, senza aggravi di spesa e, per il personale disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro, fino ad una specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico accessorio, da corrispondere mensilmente, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli, ai dipendenti assegnati agli uffici dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato. Tale trattamento, consistente in un unico emolumento, è sostitutivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale. Con effetto dall'entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma sono abrogate le norme del regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, e successive modificazioni ed integrazioni, ed ogni altra norma riguardante la costituzione e la disciplina dei gabinetti dei Ministri e delle segreterie particolari dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato.».

— Si riporta il testo dell'art. 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 2009:

«Art. 21 *(Bilancio di previsione)*. — (*Omissis*).

2. La seconda sezione del disegno di legge di bilancio espone per l'entrata e, distintamente per ciascun Ministero, per la spesa le unità di voto parlamentare determinate con riferimento rispettivamente alla tipologia di entrata e ad aree omogenee di attività. Per la spesa, le unità di voto sono costituite dai programmi I programmi rappresentano aggregati di spesa con finalità omogenea diretti al perseguimento di risultati, definiti in termini di prodotti e di servizi finali, allo scopo di conseguire gli obiettivi stabiliti nell'ambito delle missioni. Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa. La realizzazione di ciascun programma è affidata ad un unico centro di responsabilità amministrativa, corrispondente all'unità organizzativa di primo livello dei Ministeri, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. I programmi sono univocamente raccordati alla nomenclatura COFOG (Classification of the functions of government) di secondo livello. Nei casi in cui ciò non accada perché il programma corrisponde in parte a due o più funzioni COFOG di secondo livello, deve essere indicata la relativa percentuale di attribuzione da calcolare sulla base dell'ammontare presunto delle unità elementari di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione, di diversa finalizzazione ricompresi nel programma.».

— Si riporta il testo dell'art. 19, comma 4, del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:

«Art. 19 *(Incarichi di funzioni dirigenziali)* (Art. 19 del decreto legislativo n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 11 del decreto legislativo n. 546 del 1993 e poi dall'art. 13 del decreto legislativo n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 5 del decreto legislativo n. 387 del 1998). — (*Omissis*).

4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23 o, in misura non superiore al 70 per cento della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste dal comma 6.».

— Si riporta il testo dell'art. 23-*ter*, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 6 dicembre 2011, n. 284, Supplemento ordinario, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 27 dicembre 2011, n. 300, Supplemento ordinario:

«Art. 23-*ter (Disposizioni in materia di trattamenti economici)*. — 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è definito il trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali, di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi incluso il personale in regime di diritto pubblico di cui all'art. 3 del medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni, stabilendo come parametro massimo di riferimento il trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione. Ai fini dell'applicazione della disciplina di cui al presente comma devono essere computate in modo cumulativo le somme comunque erogate all'interessato a carico del medesimo o di più organismi, anche nel caso di pluralità di incarichi conferiti da uno stesso organismo nel corso dell'anno.

2. Il personale di cui al comma 1 che è chiamato, conservando il trattamento economico riconosciuto dall'amministrazione di appartenenza, all'esercizio di funzioni direttive, dirigenziali o equiparate, anche in posizione di fuori ruolo o di aspettativa, presso Ministeri o enti pubblici nazionali, comprese le autorità amministrative indipendenti, non può ricevere, a titolo di retribuzione o di indennità per l'incarico ricoperto, o anche soltanto per il rimborso delle spese, più del 25 per cento dell'ammontare complessivo del trattamento economico percepito.

(*Omissis*).».

— Si riporta il testo dell'art. 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 24 aprile 2014, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014 n. 89, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 23 giugno 2014, n. 143:

«Art. 13 *(Limite al trattamento economico del personale pubblico e delle società partecipate)*. — 1. A decorrere dal 1° maggio 2014 il limite massimo retributivo riferito al primo presidente della Corte di cassazione previsto dagli articoli 23-*bis* e 23-*ter* del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni e integrazioni, è fissato in euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente. A decorrere dalla predetta data i riferimenti al limite retributivo di cui ai predetti articoli 23-*bis* e 23-*ter* contenuti in disposizioni legislative e regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, si intendono sostituiti dal predetto importo. Sono in ogni caso fatti salvi gli eventuali limiti retributivi in vigore al 30 aprile 2014 determinati per effetto di apposite disposizioni legislative, regolamentari e statutarie, qualora inferiori al limite fissato dal presente articolo.

2. All'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 471, dopo le parole "autorità amministrative indipendenti" sono inserite le seguenti: ", con gli enti pubblici economici";

b) al comma 472, dopo le parole "direzione e controllo" sono inserite le seguenti: "delle autorità amministrative indipendenti e";

c) al comma 473, le parole "fatti salvi i compensi percepiti per prestazioni occasionali" sono sostituite dalle seguenti "ovvero di società partecipate in via diretta o indiretta dalle predette amministrazioni"; 3. Le regioni provvedono ad adeguare i propri ordinamenti al nuovo limite retributivo di cui al comma 1, ai sensi dell'art. 1, comma 475, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nel termine ivi previsto. 4. Ai fini dei trattamenti previdenziali, le riduzioni dei trattamenti retributivi conseguenti all'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo operano con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1° maggio 2014.

5. La Banca d'Italia, nella sua autonomia organizzativa e finanziaria, adegua il proprio ordinamento ai principi di cui al presente articolo.

5-*bis*. Le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, pubblicano nel proprio sito internet i dati completi relativi ai compensi percepiti da ciascun componente del consiglio di amministrazione in qualità di componente di organi di società ovvero di fondi controllati o partecipati dalle amministrazioni stesse.».

Note all'art. 8:

— Si riporta il testo dell'art. 7 della legge 7 giugno 2000, n. 150, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 13 giugno 2000, n. 136:

«Art. 7 *(Portavoce)*. — 1. L'organo di vertice dell'amministrazione pubblica può essere coadiuvato da un portavoce, anche esterno all'amministrazione, con compiti di diretta collaborazione ai fini dei rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione. Il portavoce, incaricato dal medesimo organo, non può, per tutta la durata del relativo incarico, esercitare attività nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche.

2. Al portavoce è attribuita una indennità determinata dall'organo di vertice nei limiti delle risorse disponibili appositamente iscritte in bilancio da ciascuna amministrazione per le medesime finalità.».

Note all'art. 11:

— Si riporta il testo dell'art. 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 31 ottobre 2009, n. 254, Supplemento ordinario:

«Art. 14 *(Organismo indipendente di valutazione della performance)*. — 1. Ogni amministrazione, singolarmente o in forma associata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si dota di un Organismo indipendente di valutazione della performance. Il Dipartimento della funzione pubblica assicura la corretta istituzione e composizione degli Organismi indipendenti di valutazione.

2. L'Organismo di cui al comma 1 sostituisce i servizi di controllo interno, comunque denominati, di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, ed esercita, in piena autonomia, le attività di cui al comma 4. Esercita, altresì, le attività di controllo strategico di cui all'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 286 del 1999, e riferisce, in proposito, direttamente all'organo di indirizzo politico-amministrativo.

2-*bis*. L'Organismo indipendente di valutazione della performance è costituito, di norma, in forma collegiale con tre componenti. Il Dipartimento della funzione pubblica definisce i criteri sulla base dei quali le amministrazioni possono istituire l'Organismo in forma monocratica.

2-*ter*. Il Dipartimento della funzione pubblica individua i casi in cui sono istituiti Organismi in forma associata tra più pubbliche amministrazioni.

3.

4. L'Organismo indipendente di valutazione della performance:

a) monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso, anche formulando proposte e raccomandazioni ai vertici amministrativi;

b) comunica tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti organi interni di governo ed amministrazione, nonché alla Corte dei conti e al Dipartimento della funzione pubblica;

c) valida la Relazione sulla performance di cui all'art. 10, a condizione che la stessa sia redatta in forma sintetica, chiara e di immediata comprensione ai cittadini e agli altri utenti finali e ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione;

d) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione con particolare riferimento alla significativa differenziazione dei giudizi di cui all'art. 9, comma 1, lettera *d)*, nonché dell'utilizzo dei premi di cui al Titolo III, secondo quanto previsto dal presente decreto, dai contratti collettivi nazionali, dai contratti integrativi, dai regolamenti interni all'amministrazione, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;

e) propone, sulla base del sistema di cui all'art. 7, all'organo di indirizzo politico-amministrativo, la valutazione annuale dei dirigenti di vertice e l'attribuzione ad essi dei premi di cui al Titolo III;

f) è responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti dal Dipartimento della funzione pubblica sulla base del decreto adottato ai sensi dell'art. 19, comma 10, del decreto-legge n. 90 del 2014;

g) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità di cui al presente Titolo;

h) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità.

4-*bis*. Gli Organismi indipendenti di valutazione esercitano i compiti di cui al comma 4 e, in particolare, procedono alla validazione della Relazione sulla performance, tenendo conto anche delle risultanze delle valutazioni realizzate con il coinvolgimento dei cittadini o degli altri utenti finali per le attività e i servizi rivolti, nonché, ove presenti, dei risultati prodotti dalle indagini svolte dalle agenzie esterne di valutazione e dalle analisi condotte dai soggetti appartenenti alla rete nazionale per la valutazione delle amministrazioni pubbliche, di cui al decreto emanato in attuazione dell'art. 19 del decreto-legge n. 90 del 2014, e dei dati e delle elaborazioni forniti dall'amministrazione, secondo le modalità indicate nel sistema di cui all'art. 7.

4-*ter*. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 4, l'Organismo indipendente di valutazione ha accesso a tutti gli atti e documenti in possesso dell'amministrazione, utili all'espletamento dei propri compiti, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali. Tale accesso è garantito senza ritardo. L'Organismo ha altresì accesso diretto a tutti i sistemi informativi dell'amministrazione, ivi incluso il sistema di controllo di gestione, e può accedere a tutti i luoghi all'interno dell'amministrazione, al fine di svolgere le verifiche necessarie all'espletamento delle proprie funzioni, potendo agire anche in collaborazione con gli organismi di controllo di regolarità amministrativa e contabile dell'amministrazione. Nel caso di riscontro di gravi irregolarità, l'Organismo indipendente di valutazione effettua ogni opportuna segnalazione agli organi competenti.

5.

6. La validazione della Relazione sulla performance di cui al comma 4, lettera *c)*, è condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti per premiare il merito di cui al Titolo III.

7.

8. I componenti dell'Organismo indipendente di valutazione non possono essere nominati tra i dipendenti dell'amministrazione interessata o tra soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.

9. Presso l'Organismo indipendente di valutazione è costituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una struttura tecnica permanente per la misurazione della performance, dotata delle risorse necessarie all'esercizio delle relative funzioni.

10. Il responsabile della struttura tecnica permanente deve possedere una specifica professionalità ed esperienza nel campo della misurazione della performance nelle amministrazioni pubbliche.

11. Agli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento degli organismi di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle risorse attualmente destinate ai servizi di controllo interno.».

— Si riporta il testo dell'art. 14-*bis* del citato decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150:

«Art. 14-*bis (Elenco, durata e requisiti dei componenti degli OIV)*. — 1. Il Dipartimento della funzione pubblica tiene e aggiorna l'Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione, secondo le modalità indicate nel decreto adottato ai sensi dell'art. 19, comma 10, del decreto-legge n. 90 del 2014.

2. La nomina dell'organismo indipendente di valutazione è effettuata dall'organo di indirizzo politico-amministrativo, tra gli iscritti all'elenco di cui al comma 1, previa procedura selettiva pubblica.

3. La durata dell'incarico di componente dell'Organismo indipendente di valutazione è di tre anni, rinnovabile una sola volta presso la stessa amministrazione, previa procedura selettiva pubblica.

4. L'iscrizione all'Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione avviene sulla base di criteri selettivi che favoriscono il merito e le conoscenze specialistiche, nel rispetto di requisiti generali, di integrità e di competenza individuati ai sensi del comma 1.

5. Con le modalità di cui al comma 1, sono stabiliti gli obblighi di aggiornamento professionale e formazione continua posti a carico degli iscritti all'elenco nazionale dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione.

6. Le nomine e i rinnovi dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione sono nulli in caso di inosservanza delle modalità e dei requisiti stabiliti dall'art. 14 e dal presente articolo. Il Dipartimento della funzione pubblica segnala alle amministrazioni interessate l'inosservanza delle predette disposizioni.».

Note all'art. 12:

— Per il testo dell'art. 6 del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si vedano le note alle premesse.

— Si riporta il testo dell'art. 2, comma 203, lettera *b)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 dicembre 1996, n. 303:

«Art. 2 *(Misure in materia di servizi di pubblica utilità e per il sostegno dell'occupazione e dello sviluppo)*. — (*Omissis*).

203. Gli interventi che coinvolgono una molteplicità di soggetti pubblici e privati ed implicano decisioni istituzionali e risorse finanziarie a carico delle amministrazioni statali, regionali e delle province autonome nonché degli enti locali possono essere regolati sulla base di accordi così definiti: *b)* "Intesa istituzionale di programma", come tale intendendosi l'accordo tra amministrazione centrale, regionale o delle province autonome con cui tali soggetti si impegnano a collaborare sulla base di una ricognizione programmatica delle risorse finanziarie disponibili, dei soggetti interessati e delle procedure amministrative occorrenti, per la realizzazione di un piano pluriennale di interventi d'interesse comune o funzionalmente collegati. La gestione finanziaria degli interventi per i quali sia necessario il concorso di più amministrazioni dello Stato, nonché di queste ed altre amministrazioni, enti ed organismi pubblici, anche operanti in regime privatistico, può attuarsi secondo le procedure e le modalità previste dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

(*Omissis*).».

— Per il testo dell'art. 4, comma 1, del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si vedano le note all'art. 1.

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 13 novembre 2012, n. 265:

«Art. 1 *(Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione)*. — (*Omissis*).

7. L'organo di indirizzo individua, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività. Negli enti locali, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è individuato, di norma, nel segretario o nel dirigente apicale, salva diversa e motivata determinazione. Nelle unioni di comuni, può essere nominato un unico responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza segnala all'organo di indirizzo e all'organismo indipendente di valutazione le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e indica agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza. Eventuali misure discriminatorie, dirette o indirette, nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per motivi collegati, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni devono essere segnalate all'Autorità nazionale anticorruzione, che può chiedere informazioni all'organo di indirizzo e intervenire nelle forme di cui al comma 3, art. 15, decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.».

— Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, recante «Individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 22 agosto 1997, Supplemento ordinario:

«Art. 3 *(Gestione del bilancio)*. — 1. Contestualmente all'entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto, d'intesa con le amministrazioni interessate, provvede a ripartire le unità previsionali di base in capitoli, ai fini della gestione e della rendicontazione.

2. I Ministri, entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio, assegnano, in conformità dell'art. 14 del citato decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, le risorse ai dirigenti generali titolari dei centri di responsabilità delle rispettive amministrazioni, previa definizione degli obiettivi che l'amministrazione intende perseguire e indicazione del livello dei servizi, degli interventi e dei programmi e progetti finanziati nell'ambito dello stato di previsione. Il decreto di assegnazione delle risorse è comunicato alla competente ragioneria anche ai fini della rilevazione e del controllo dei costi, e alla Corte dei conti.

3. Il titolare del centro di responsabilità amministrativa è il responsabile della gestione e dei risultati derivanti dall'impiego delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate.

4. Il dirigente generale esercita autonomi poteri di spesa nell'ambito delle risorse assegnate, e di acquisizione delle entrate; individua i limiti di valore delle spese che i dirigenti possono impegnare ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.

5. Variazioni compensative possono essere disposte, su proposta del dirigente generale responsabile, con decreti del Ministro competente, esclusivamente nell'ambito della medesima unità previsionale di base. I decreti di variazione sono comunicati, anche con evidenze informatiche, al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il tramite della competente ragioneria, nonché alle Commissioni parlamentari competenti e alla Corte dei conti».

Note all'art. 13:

— Per il testo dell'art. 21, comma 2, della citata legge 31 dicembre 2009, n. 196, si vedano le note all'art. 4.

Note all'art. 15:

— Gli articoli 14 e seguenti sono contenuti nel Capo IV, rubricato «Semplificazione dell'azione amministrativa», della citata legge 7 agosto 1990, n. 241.

— Si riporta il testo dell'art. 13-*quater*, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 aprile 2019, n. 100, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 29 giugno 2019, n. 151:

«Art. 13-*quater (Disposizioni in materia di locazioni brevi e attività ricettive)*. — (*Omissis*).

4. Ai fini della tutela dei consumatori, presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è istituita una banca di dati delle strutture ricettive, nonché degli immobili destinati alle locazioni brevi ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, identificati mediante un codice da utilizzare in ogni comunicazione inerente all'offerta e alla promozione dei servizi all'utenza, fermo restando quanto stabilito in materia dalle leggi regionali. La banca di dati raccoglie e ordina le informazioni inerenti alle strutture ricettive e agli immobili di cui al presente comma. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo i dati inerenti alle strutture ricettive e agli immobili di cui al presente comma con i relativi codici identificativi regionali, ove adottati. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di realizzazione e di gestione della banca di dati e di acquisizione dei codici identificativi regionali nonché le modalità di accesso alle informazioni che vi sono contenute».

Note all'art. 16:

— Si riporta il testo dell'art. 27 del citato decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79:

«Art. 27 *(Fondo buoni vacanze)*. — 1. Presso il Dipartimento per lo sviluppo e competitività del turismo opera il Fondo di cui alla disciplina prevista dall'art. 2, comma 193, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, di seguito denominato: "Fondo buoni vacanze". Ad esso affluiscono:

a) risparmi costituiti da individui, imprese, istituzioni o associazioni private quali circoli aziendali, associazioni non-profit, banche, società finanziarie;

b) risorse derivanti da finanziamenti, donazioni e liberalità, erogati da soggetti pubblici o privati;

c).

2. Allo scopo di favorire la crescita competitiva dell'offerta del sistema turistico nazionale con appositi decreti, di natura non regolamentare, del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Dipartimento per le politiche della famiglia, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità per l'erogazione di buoni vacanza da destinare ad interventi di solidarietà in favore delle fasce sociali più deboli, anche per la soddisfazione delle esigenze di destagionalizzazione dei flussi turistici ed anche ai fini della valorizzazione delle aree che non abbiano ancora conosciuto una adeguata fruizione turistica.».

Note all'art. 17:

— Si riporta il testo dell'art. 58 del citato decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79:

«Art. 58 *(Comitato permanente di promozione del turismo in Italia)*. — 1. Al fine di promuovere un'azione coordinata dei diversi soggetti, che operano nel settore del turismo, con la politica e la programmazione nazionale, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, da adottarsi, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è istituito il Comitato permanente di promozione del turismo in Italia, di seguito denominata Comitato. Con il medesimo decreto sono regolati il funzionamento e l'organizzazione del Comitato.

2. Il Comitato è presieduto, dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato, che può all'uopo delegare un suo rappresentante. Il decreto di istituzione del Comitato assicura la rappresentanza di tutti i soggetti pubblici e privati operanti nel settore turistico.

3. Il Comitato promuove le azioni relative ai seguenti ambiti:

a) identificazione omogenea delle strutture pubbliche dedicate a garantire i servizi del turista;

b) accordi di programma con le regioni e sviluppo della strutturazione turistica sul territorio progetti di formazione nazionale al fine di promuovere lo sviluppo turistico;

c) sostegno ed assistenza alle imprese che concorrono a riqualificare l'offerta turistica nazionale;

d) promozione dell'immagine dell'Italia, nel settore turistico, all'interno confini nazionali, con particolare riguardo ai sistemi turistici di eccellenza, garantendo sul territorio pari opportunità di propaganda ed una comunicazione unitaria;

e) organizzazione dei momenti e degli eventi di carattere nazionale, ad impulso turistico che coinvolgano territori, soggetti pubblici e privati;

f) raccordo e cooperazione tra regioni, province e comuni e le istituzioni di governo;

g) promozione a fini turistici del marchio Italia.

4. L'istituzione ed il funzionamento del Comitato non comportano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica e la relativa partecipazione è a titolo gratuito.».

Note all'art. 19:

— Per il testo dell'art. 17, comma 4-*bis*, lettera *e)*, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400, si vedano le note alle premesse.

— Si riporta il testo dell'art. 4, commi 4 e 5, del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300:

«Art. 4 *(Disposizioni sull'organizzazione)*. — (*Omissis*).

4. All'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale di ciascun ministero e alla definizione dei relativi compiti, nonché la distribuzione dei predetti uffici tra le strutture di livello dirigenziale generale, si provvede con decreto ministeriale di natura non regolamentare.

4-*bis*. (*Omissis*).

5. Con le medesime modalità di cui al precedente comma 1 si procede alla revisione periodica dell'organizzazione ministeriale, con cadenza almeno biennale.

(*Omissis*).».

21G00112

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 aprile 2021.

Approvazioni delle varianti al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico – rischio frana della *ex* Autorità di bacino Liri-Garigliano e Volturno relativamente ai Comuni di Massa d'Albe, Aielli e Collelongo – Regione Abruzzo; Comuni di Limatola, Mercogliano, Pietravairano e Presenzano – Regione Campania e Comuni di Ausonia, Bellegra, Castelliri, Genazzano, Morolo, Paliano, Serrone, Spigno Saturnia e Torrice - Regione Lazio.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

SU PROPOSTA DEL

MINISTRO
DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e, in particolare, l'art. 5, comma 1, lettera *d)*;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, recante norme in materia ambientale e, in particolare, la parte terza, recante norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali e, in particolare, l'art. 51 che detta norme in materia di autorità di bacino sostituendo integralmente gli articoli 63 e 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 relativi rispettivamente alle autorità di bacino distrettuali e ai distretti idrografici;

Visto l'art. 57, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, con il quale si prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, approva con proprio decreto, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, secondo quanto riportato dalla lettera *a)* dello stesso comma 1, i piani di bacino, sentita la Conferenza Stato-regioni, come individuati al numero 2) della medesima lettera *a)*;

Visto l'art. 63, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, come sostituito dall'art. 51 della legge n. 221 del 2015, che istituisce, in ciascun distretto idrografico in cui è ripartito il territorio nazionale, l'autorità di bacino distrettuale;

Visto l'art. 64, comma 1, lettera *e)* del decreto legislativo n. 152 del 2006, come sostituito dall'art. 51 della legge n. 221 del 2015, che istituisce il distretto idrografico dell'Appennino meridionale;

Visto l'art. 170, comma 11, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modifiche e integrazioni secondo cui, fino all'adozione degli atti emanati in attuazione degli articoli 63 e seguenti del decreto legislativo medesimo, i provvedimenti adottati in attuazione di leggi precedenti e abrogate dal successivo art. 175, restano validi e conservano la loro efficacia;

Visto il decreto del Ministro del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 ottobre 2016, emanato, in attuazione dell'art. 63, comma 3 del decreto legislativo n. 152 del 2006, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 febbraio 2017, n. 27 ed entrato in vigore il 17 febbraio 2017 che, oltre a disporre la soppressione delle autorità di bacino nazionali, interregionali e regionali, disciplina l'attribuzione e il trasferimento alle autorità di bacino di nuova istituzione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali, ivi comprese, le sedi, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183;

Visto, in particolare l'art. 12, comma 6, del suddetto decreto ministeriale 25 ottobre 2016, con il quale si prevede che fino alla nomina dei segretari generali delle nuove autorità di bacino i segretari generali delle soppresse autorità di bacino di rilievo nazionale si avvalgono, anche mediante delega di firma, delle strutture delle *ex* autorità di bacino nazionali, interregionali e regionali ovvero, d'intesa con le regioni delle strutture regionali comprese nel distretto;

Visto, altresì, il comma 7 del suddetto art. 12, con il quale si prevede che fino all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 63, comma 4 del decreto legislativo n. 152 del 2006, le attività di pianificazione di bacino e le attività di aggiornamento e modifica dei piani, sono esercitate nei modi con le modalità di cui al comma 6 e che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare approva gli atti necessari per assicurare l'aggiornamento dei piani di bacino e relativi stralci;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 aprile 2018, concernente l'individuazione e il trasferimento delle unità di personale, delle risorse strumentali e finanziarie della soppressa autorità di bacino, di cui alla legge n. 183 del 1989, all'autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale e determinazione della dotazione organica, ai sensi dell'art. 63, comma 4 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 25 ottobre 2016;

Visti gli articoli 66, 67 e 68 del decreto legislativo n. 152 del 2006 relativi ai piani stralcio per la tutela del rischio idrogeologico ed alle procedure per l'adozione e approvazione dei piani di bacino;

Vista la nota prot.n. 5872 del 14 marzo 2017 con la quale la Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha fornito a tutte le autorità di bacino chiarimenti e indirizzi per l'approvazione degli atti di pianificazione di bacino, ai sensi dell'art. 12, commi 6 e 7 del citato decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 2016;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2006, recante “Approvazione del Piano stralcio di bacino per l’Assetto idrogeologico - rischio frana - bacino Liri-Garigliano e Volturno adottato dal Comitato istituzionale con delibera n. 1 del 5 aprile 2006 per i comuni di cui all’allegato A, e di adozione delle misure di salvaguardia nelle aree ricadenti nei comuni di cui all’allegato B, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 28 maggio 2007;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 aprile 2011 di approvazione del Piano stralcio di bacino per l’Assetto idrogeologico - rischio frana - bacino Liri - Garigliano e Volturno, relativamente alle aree sottoposte a misure di salvaguardia, di cui all’allegato B al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 15 novembre 2011;

Visto l’art. 29 delle norme di attuazione - Misure di salvaguardia (NTA) concernente modificazioni e integrazioni al piano stralcio;

Considerato che i Comuni di Massa d’Albe (AQ), Aielli (AQ), Collelongo (AQ), Limatola (CE), Mercogliano (AV), Pietravairano (CE), Presenzano (CE), Spigno Saturnia (LT), hanno trasmesso studi geologici e geotecnici finalizzati alla riperimetrazione del PSAI - rischio frana, ai sensi dell’art. 29 delle NTA;

Considerato che i Comuni di Ausonia (FR), Bellegra (RM), Castelliri (FR), Genazzano (RM), Morolo (FR), Paliano (FR), Serrone (FR), Torrice (FR) hanno trasmesso studi di fattibilità per la realizzazione di interventi in alcuni settori che presentavano problematiche di versante, finalizzati alla modifica ed estensione di aree classificate a rischio nell’ambito del PSAI - rischio frana, ai sensi dell’art. 29 delle NTA;

Tenuto conto del parere favorevole del Comitato tecnico della *ex* Autorità di bacino Liri - Garigliano e Volturno al progetto di variante al PSAI - rischio frana, espresso nelle sedute del 24 luglio 2013 per il Comune di Massa d’Albe (AQ), del 30 giugno 2016, per il Comune di Aielli (AQ) e del 15 dicembre 2016 per il Comune di Collelongo (AQ);

Tenuto conto del parere favorevole del Comitato tecnico della *ex* Autorità di bacino Liri-Garigliano e Volturno al progetto di variante al PSAI - rischio frana, espresso nella seduta del 30 giugno 2016 per i Comuni di Ausonia (FR), Bellegra (FR), Castelliri (FR), Genazzano (RM) Morolo (FR), Paliano (FR), Serrone (FR) e Torrice (FR);

Vista la delibera n. 3 del 3 luglio 2014 del Comitato istituzionale della *ex* autorità di bacino di adozione del progetto di variante per il Comune di Massa d’Albe (AQ);

Visto il decreto n. 470 del 7 dicembre 2017 con cui il segretario generale dell’Autorità di bacino dell’Appennino meridionale ha adottato il progetto di variante per i Comuni di Aielli (AQ) e Collelongo (AQ);

Visto il decreto del Segretario generale n. 472 del 7 dicembre 2017 di adozione del progetto di variante per i Comuni di Ausonia (FR), Bellegra (RM), Castelliri (FR), Genazzano (RM), Morolo (FR), Paliano (FR), Serrone (FR), Torrice (FR);

Visto il decreto del Segretario generale n. 338 dell’8 giugno 2018 di adozione del progetto di variante in settori di territorio del Comune di Presenzano (CE);

Visto il decreto del Segretario generale n. 339 dell’8 giugno 2018 di adozione del progetto di variante per il Comune di Spigno Saturnia (LT);

Visto il decreto del Segretario generale n. 737 del 20 dicembre 2018 di adozione del progetto di variante per il Comune di Pietravairano (CE);

Visto il decreto del Segretario generale n. 196 del 12 marzo 2019 di adozione del progetto di variante per il Comune di Limatola (CE);

Visto il decreto del Segretario generale n. 199 del 12 marzo 2019 di adozione del progetto di variante al piano stralcio per l’assetto idrogeologico-rischio frana della *ex* Autorità di bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno per il Comune di Mercogliano (AV);

Visto il parere favorevole della Conferenza programmatica della Regione Abruzzo espresso ai sensi dell’art. 68 del decreto legislativo n. 152 del 2006 nella seduta del 6 novembre 2018, sul progetto di variante dei Comuni di Massa d’Albe (AQ), Aielli (AQ) e Collelongo (AQ);

Visto il parere favorevole della Conferenza programmatica della Regione Campania espresso nella seduta del 27 maggio 2019 per il Comune di Presenzano (CE);

Visto il parere favorevole della Conferenza programmatica della Regione Campania espresso nella seduta dell’11 giugno 2019 per il Comune di Pietravairano (CE);

Visto il parere favorevole della Conferenza programmatica della Regione Campania espresso ai sensi dell’art. 68 del decreto legislativo n. 152 del 2006 nelle sedute del 31 luglio 2019 per i Comuni di Limatola (CE) e Mercogliano (AV);

Visto il parere favorevole della Conferenza programmatica della Regione Lazio espresso nella seduta del 23 ottobre 2019 per i Comuni di Ausonia (FR), Bellegra (RM), Castelliri (FR), Genazzano (RM), Morolo (FR), Paliano (FR), Serrone (FR), Spigno Saturnia (LT) e Torrice (FR);

Visto il decreto del Segretario generale n. 62 del 23 gennaio 2019 di adozione della variante per i Comuni di Massa d’Albe (AQ), Aielli (AQ) e Collelongo (AQ);

Visto il decreto del Segretario generale n. 542 del 2 settembre 2019 di adozione della variante per il territorio del Comune di Presenzano (CE);

Visto il decreto del Segretario generale n. 543 del 2 settembre 2019 di adozione della variante per il Comune di Pietravairano (CE);

Visto il decreto del Segretario generale n. 607 del 30 settembre 2019 di adozione della variante per il Comune di Limatola (CE);

Visto il decreto del Segretario generale n. 608 del 30 settembre 2019 di adozione della variante per il Comune di Mercogliano (AV);

Vista la delibera n. 2.1 della Conferenza istituzionale permanente in data 18 novembre 2019 presa d’atto dei progetti di varianti nonché delle varianti relativi ai Comuni di Massa d’Albe (AQ), Aielli (AQ) e Collelongo (AQ) - Regione Abruzzo; Comuni di Limatola (CE), Mercogliano (AV), Pietravairano (CE) e Presenzano (CE) - Re-

gione Campania della *ex* Autorità di bacino Liri-Garigliano e Volturno e successiva acquisizione del parere della Conferenza operativa ai sensi del comma 9 dell'art. 63 del decreto legislativo n. 152 del 2006 ai fini dell'adozione definitiva delle varianti;

Visto il parere favorevole espresso dalla Conferenza operativa dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale espresso nella seduta del 28 novembre 2019 relativamente all'adozione della variante al piano stralcio per l'assetto idrogeologico - rischio frana per i Comuni di Massa d'Albe (AQ), Aielli (AQ) e Collelongo (AQ) - Regione Abruzzo; Comuni di Limatola (CE), Mercogliano (AV), Pietravairano (CE) e Presenzano (CE) - Regione Campania;

Visto il parere favorevole della Conferenza operativa del 17 dicembre 2019 alle varianti al piano stralcio per l'assetto idrogeologico - rischio frana, relativamente al territorio dei Comuni di Ausonia (FR), Bellegra (RM), Castelliri (FR), Genazzano (RM), Morolo (FR), Paliano (FR), Serrone (FR), Spigno Saturnia (LT) e Torrice (FR) - Regione Lazio;

Vista la delibera della Conferenza istituzionale permanente n. 4.1 del 20 dicembre 2019 di adozione delle varianti al piano stralcio per l'assetto idrogeologico - rischio frana della *ex* Autorità di bacino Liri-Garigliano e Volturno per i territori dei Comuni di Massa d'Albe (AQ), Aielli (AQ) e Collelongo (AQ) - Regione Abruzzo; Comuni di Limatola (CE), Mercogliano (AV), Pietravairano (CE) e Presenzano (CE) - Regione Campania e Comuni di Ausonia (FR), Bellegra (RM), Castelliri (FR), Genazzano (RM), Morolo (FR), Paliano (FR), Serrone (FR), Spigno Saturnia (LT) e Torrice (FR) - Regione Lazio;

Visto il parere favorevole n. 194/CSR espresso dalla Conferenza Stato regioni nella seduta del 23 novembre 2020;

Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 51 del 1° marzo 2021, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri, con il quale il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è stato ridenominato Ministero della transizione ecologica al quale sono state attribuite, tra l'altro, di tutte le competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 29 aprile 2021;

Sulla proposta del Ministro della transizione ecologica;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono approvate le varianti al Piano stralcio per l'Assetto idrogeologico - rischio frana della *ex* Autorità di bacino Liri-Garigliano e Volturno relativamente ai Comuni di Massa d'Albe (AQ), Aielli (AQ) e Collelongo (AQ) - Regione Abruzzo; Comuni di Limatola (CE), Mercogliano (AV), Pietravairano (CE) e Presenzano (CE) - Regione Campania e Comuni di Ausonia (FR), Bellegra (RM), Castelliri (FR), Genazzano (RM), Morolo (FR), Paliano (FR), Serrone (FR), Spigno Saturnia (LT) e Torrice (FR) - Regione Lazio.

Art. 2.

1. Il presente decreto e gli allegati sono depositati presso la sede dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale e presso gli uffici competenti del Ministero della transizione ecologica.

2. L'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale è incaricata dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto, previa registrazione da parte dei competenti organi di controllo, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 aprile 2021

Il Presidente del Consiglio dei ministri
DRAGHI

Il Ministro della transizione ecologica
CINGOLANI

Registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 2021
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, foglio n. 1875

21A04085

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 aprile 2021.

Approvazione delle varianti al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico – rischio frana della *ex* Autorità di bacino della Campania centrale relativamente ai comuni di Lettere, Via Capomazza - Monte di Procida, Via Panoramica n. 147, Napoli - Via Posillipo n. 51-52 e Vico Molo alle Due Porte, Palma Campania - Via provinciale per Castello, Pozzuoli - Via Cigliano n. 5 e Via Coste Sant'Angelo e Quarto - Via Cesapepere n.7.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

SU PROPOSTA DEL

MINISTRO
DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e, in particolare, l'art. 5, comma 1, lettera *d)*;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, recante norme in materia ambientale e, in particolare, la parte terza, recante norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali e, in particolare, l'art. 51 che detta norme in materia di autorità di bacino sostituendo integralmente gli articoli 63 e 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 relativi rispettivamente alle Autorità di bacino distrettuali e ai distretti idrografici;

Visto l'art. 57, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, con il quale si prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, approva con proprio decreto, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, secondo quanto riportato dalla lettera *a)* dello stesso comma 1, i piani di bacino, sentita la Conferenza Stato-regioni, come individuati al numero 2) della medesima lettera *a)*;

Visto l'art. 63, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, come sostituito dall'art. 51 della legge n. 221 del 2015, che istituisce, in ciascun distretto idrografico in cui è ripartito il territorio nazionale, l'Autorità di bacino distrettuale;

Visto l'art. 64, comma 1, lettera *e)* del decreto legislativo n. 152 del 2006, come sostituito dall'art. 51 della legge n. 221 del 2015, che istituisce il distretto idrografico dell'Appennino meridionale;

Visto l'art. 170, comma 11, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modifiche e integrazioni secondo cui, fino all'adozione degli atti emanati in attuazione degli articoli 63 e seguenti del decreto legislativo medesimo, i provvedimenti adottati in attuazione di leggi precedenti e abrogate dal successivo art. 175, restano validi e conservano la loro efficacia;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 ottobre 2016, emanato, in attuazione dell'art. 63, comma 3 del decreto legislativo n. 152 del 2006, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 febbraio 2017, n. 27 ed entrato in vigore il 17 febbraio 2017 che, oltre a disporre la soppressione delle autorità di bacino nazionali, interregionali e regionali, disciplina l'attribuzione e il trasferimento alle autorità di bacino di nuova istituzione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali, ivi comprese, le sedi, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183;

Visto, in particolare l'art. 12, comma 6, del suddetto decreto ministeriale 25 ottobre 2016, con il quale si prevede che fino alla nomina dei segretari generali delle nuove autorità di bacino i segretari generali delle soppresse autorità di bacino di rilievo nazionale si avvalgono, anche mediante delega di firma, delle strutture delle *ex* autorità di bacino nazionali, interregionali e regionali ovvero, d'intesa con le regioni delle strutture regionali comprese nel distretto;

Visto, altresì, il comma 7 del suddetto art. 12, con il quale si prevede che fino all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 63, comma 4 del decreto legislativo n. 152 del 2006, le attività di pianificazione di bacino e le attività di aggiornamento e modifica dei piani, sono esercitate nei modi e con le modalità di cui al comma 6 e che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, approva gli atti necessari per assicurare l'aggiornamento dei Piani di bacino e relativi stralci;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 aprile 2018, concernente l'individuazione e il trasferimento delle unità di personale, delle risorse strumentali e finanziarie della soppressa autorità di bacino, di cui alla legge n. 183 del 1989, all'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale e determinazione della dotazione organica, ai sensi dell'art. 63, comma 4 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 25 ottobre 2016;

Visti gli articoli 66, 67 e 68 del decreto legislativo n. 152 del 2006 relativi ai piani stralcio per la tutela del rischio idrogeologico ed alle procedure per l'adozione e approvazione dei piani di bacino;

Vista la nota prot. n. 5872 del 14 marzo 2017 con la quale la direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha fornito a tutte le autorità di bacino chiarimenti e indirizzi per l'approvazione degli atti di pianificazione di bacino, ai sensi dell'art. 12, commi 6 e 7 del citato decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 2016;

Visto il Piano di bacino stralcio per l'assetto idrogeologico adottato dal Comitato istituzionale dell'*ex* Autorità di bacino regionale della Campania centrale con delibera n. 1 del 23 febbraio 2015;

Visto l'art. 40 delle norme di attuazione concernente varianti al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico;

Considerato che i Comuni di Lettere (NA), Monte di Procida (NA), Napoli, Palma Campania (NA), Pozzuoli (NA) e Quarto (NA) hanno sottoposto all'autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale studi specifici per la riperimetrazione di alcuni settori di territori ai sensi dell'art. 40 delle norme di attuazione al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico;

Visto il decreto del segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale n. 79 del 21 febbraio 2018 di adozione del progetto di variante per il Comune di Napoli - Vico Molo alle Due Porte;

Visto il decreto del segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale n. 81 del 21 febbraio 2018 di adozione del progetto di variante per il Comune di Monte Procida (NA) - Via Panoramica n. 147;

Visto il decreto del segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale n. 337 dell'8 giugno 2018 di adozione del progetto di variante per il Comune di Napoli - Via Posillipo n. 51-52;

Visto il decreto del segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale n. 60 del 23 gennaio 2019 di adozione del progetto di variante per il Comune di Pozzuoli (NA) - Via Cigliano n. 5, proprietà Gravino Gennaro;

Visto il decreto del segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale n. 61 del 23 gennaio 2019 di adozione del progetto di variante per il Comune di Palma Campania (NA) - Via Provinciale per Castello (Folio n. 7, particelle 187, 491, 492);

Visto il decreto del segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale n. 64 del 23 gennaio 2019 di adozione del progetto di variante per il Comune di Quarto (NA) - Via Cesapepere n. 7;

Visto il decreto del segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale n. 198 del 12 marzo 2019 di adozione del progetto di variante per il Comune di Lettere (NA) - Via Capomazza;

Visto il decreto del segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale n. 229 del 25 marzo 2019 di adozione del progetto di variante per il Comune di Pozzuoli (NA) - Via Coste Sant'Angelo, n. 67;

Preso atto dell'esito favorevole sui suddetti progetti da parte della Conferenza programmatica della Regione Campania, di cui all'art. 68 del decreto legislativo n. 152 del 2006, espletata ai fini dell'espressione dei pareri di tutti gli enti e amministrazioni coinvolte, in merito alla coerenza tra pianificazione di bacino e pianificazione territoriale, nelle sedute, rispettivamente, del 19 luglio 2018 per i Comuni di Napoli - Vico Molo alle Due Porte e di Monte di Procida (NA) - Via Panoramica n. 147, del 27 maggio 2019 per il Comune di Napoli - Via Posillipo n° 51-52, del 21 giugno 2019 per i Comuni di Palma Campania (NA) - Via Provinciale per Castello, di Pozzuoli (NA) - Via Cigliano n. 5 e Via Coste Sant'Angelo e di Quarto (NA) - Via Cesapepere n. 7, e infine, del 31 luglio 2019 per il Comune di Lettere (NA) - Via Capomazza;

Visto il decreto del segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale n. 537 del 2 settembre 2019 di adozione della variante al PAI - rischio frana per il Comune di Palma Campania (NA) - Via provinciale per Castello;

Visti i decreti del segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale n. 539 del 2 settembre 2019 e n. 610 del 30 settembre 2019 di adozione della variante al PAI - rischio frana per il Comune di Pozzuoli (NA) - Via Cigliano n. 5 e Via Coste Sant'Angelo;

Visto il decreto del segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale n. 540 del 2 settembre 2019 di adozione della variante al PAI - rischio frana per il Comune di Quarto (NA) - Via Cesapepere n. 7;

Visti i decreti del segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale n. 541 e 544 del 2 settembre 2019 di adozione della variante al PAI - rischio frana per il Comune di Napoli - Via Posillipo n. 51-52 e Vico Molo alle Due Porte;

Visto il decreto del segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale n. 609 del 30 settembre 2019 di adozione della variante al PAI - rischio frana per il Comune di Monte di Procida (NA) - Via Panoramica n. 147;

Visto il decreto del segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale n. 611 del 30 settembre 2019 di adozione della variante al PAI - rischio frana per il Comune di Monte di Lettere (NA) - Via Capomazza;

Vista la delibera n. 2.3 assunto dalla Conferenza istituzionale permanente dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale nella seduta del 18 novembre 2019 recante la presa d'atto dei progetti di variante e delle varianti PAI relativamente ai comuni sopra citati e contestuale richiesta di acquisizione del parere della Conferenza operativa ai sensi dell'art. 63, comma 9 del decreto legislativo n. 152 del 2006;

Visto il parere favorevole espresso dalla Conferenza operativa nella seduta del 28 novembre 2019, n. 3;

Vista la delibera n. 4.2 assunta dalla Conferenza istituzionale permanente dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale nella seduta del 20 dicembre 2019, recante l'adozione delle suddette varianti;

Visto il parere favorevole n. 193/CSR espresso dalla Conferenza Stato regioni nella seduta del 23 novembre 2020;

Visto il decreto legge 1° marzo 2021, n. 22, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 51 del 1° marzo 2021, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri, con il quale il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è stato ridenominato Ministero della transizione ecologica al quale sono state attribuite, tra l'altro, di tutte le competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 29 aprile 2021;

Sulla proposta del Ministro della transizione ecologica;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono approvate le varianti al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico - rischio frana della *ex* Autorità di bacino della Campania centrale relativamente ai Comuni di Lettere (NA) - Via Capomazza, Monte di Procida (NA) - Via Panoramica n. 147, Napoli - Via Posillipo n. 51-52 e Vico Molo alle Due Porte, Palma Campania (NA) - Via provinciale per Castello, Pozzuoli (NA) - Via Cigliano n. 5 e Via Coste Sant'Angelo e Quarto (NA) - Via Cesapepere n. 7.

Art. 2.

1. Il presente decreto è depositato presso la sede dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale, presso i competenti uffici del Ministero della transizione ecologica e presso la sede della Regione Campania.

2. L'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale è incaricata dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto, previa registrazione da parte dei competenti organi di controllo, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 aprile 2021

Il Presidente del Consiglio dei ministri
DRAGHI

Il Ministro della transizione ecologica
CINGOLANI

Registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 2021
Ufficio controllo atti Ministero delle infrasttrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, reg. n. 1876

21A04086

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 maggio 2021.

Nomina della dott.ssa Michaela Castelli a componente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), in qualità di rappresentante delle categorie imprese, designato dalla Confservizi, in sostituzione del dimissionario dott. Giovanni Valotti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 30 dicembre 1986, n. 936, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme sul Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL);

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 1, lettera *b)*, della legge n. 936 del 1986, che prevede la ripartizione dei quarantotto rappresentanti delle categorie produttive in ventidue rappresentanti dei lavoratori dipendenti, di cui tre in rappresentanza dei dirigenti e quadri pubblici e privati, nove rappresentanti dei lavoratori autonomi e delle professioni e diciassette rappresentanti delle imprese, nonché l'art. 3, comma 2, della medesima legge, secondo cui i membri del citato art. 2, comma 1, lettera *b)*, sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri;

Visto l'art. 7, comma 4, della legge n. 936 del 1986, secondo il quale, in caso di decesso, dimissioni, decadenza o revoca di un membro rappresentante delle categorie produttive, la nomina del successore è effettuata entro trenta giorni dalla comunicazione del Presidente del CNEL all'organizzazione od organo designante, cui era stato attribuito il rappresentante da surrogare, sulla base della designazione da parte della stessa organizzazione od organo e con le modalità di cui all'art. 4 della stessa legge;

Visto, altresì, l'art. 7 comma 5, della legge n. 936 del 1986, secondo cui la nomina del nuovo consigliere avviene per un tempo pari a quello per cui sarebbe rimasto in carica il consigliere sostituito;

Visto il proprio decreto in data 23 marzo 2018, con il quale sono chiamati a far parte del CNEL, per un quinquennio, i rappresentanti delle categorie produttive, tra cui è compreso il dott. Giovanni Valotti, su designazione della Confservizi;

Vista la nota n. 605, in data 1° aprile 2021, con la quale il presidente del CNEL, ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza di cui all'art. 7 della legge n. 936 del 1986, ha trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei ministri la nota in data 25 marzo 2021 con la quale il dott. Giovanni Valotti ha rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico di componente del CNEL;

Vista la nota in data 25 marzo 2021, della Confservizi, recante la designazione, quale nuovo rappresentante, della dott.ssa Michaela Castelli;

Considerato che si rende necessario procedere alla sostituzione del suddetto consigliere dott. Giovanni Valotti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 20 maggio 2021;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Decreta:

Art. 1.

La dott.ssa Michaela Castelli è nominata componente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, in rappresentanza della categoria «imprese», in sostituzione del dott. Giovanni Valotti, dimissionario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 24 maggio 2021

MATTARELLA

DRAGHI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 2021,
Ufficio di controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 1581

21A04084

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

DECRETO 10 giugno 2021.

Approvazione del regolamento del Parco nazionale delle Dolomiti bellunesi.

IL MINISTRO
DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante «Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale» e, in particolare, l'art. 5, comma 2;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante «Legge quadro sulle aree protette», e, in particolare, l'art. 1 e l'art. 11, comma 6;

Visto l'art. 77, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che, ai sensi dell'art. 1, comma 4, lettera *c)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59, definisce di rilievo nazionale i compiti e le funzioni in materia di parchi naturali attribuiti allo Stato dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 97, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'organismo indipendente di valutazione della *performance* e degli uffici di diretta collaborazione, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 novembre 2019, n. 138, e, in particolare, l'art. 6, che attribuisce alla direzione generale per il patrimonio naturalistico le funzioni in materia di aree protette terrestri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 38 del 15 febbraio 2021), con il quale il prof. Roberto Cingolani è stato nominato Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», convertito in legge, con modificazioni dall'art. 1, comma 1, legge 22 aprile 2021, n. 55, e, in particolare, gli articoli 2 (Ministero della transizione ecologica) e 3 (Disposizioni transitorie concernenti il Ministero della transizione ecologica), 3 (Disposizioni transitorie concernenti il Ministero della transizione ecologica) e 4 (Comitato interministeriale per la transizione ecologica);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 2021 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 54 del 4 marzo 2021) con il quale il prof. Roberto Cingolani è stato nominato Ministro della transizione ecologica;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 20 aprile 1990, recante «Istituzione del Parco nazionale delle Dolomiti bellunesi»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1993, recante «Istituzione dell'Ente parco nazionale delle Dolomiti bellunesi»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 2008, recante «Nuova perimetrazione del Parco nazionale delle Dolomiti bellunesi»;

Vista la nota prot. n. 27262 del 23 novembre 2018 con la quale la direzione generale per la protezione della natura e del mare ha trasmesso all'Ente parco nazionale delle Dolomiti bellunesi le osservazioni conclusive, ad esito dell'istruttoria congiuntamente condotta, sullo schema di regolamento del parco, per i successivi atti di competenza, evidenziando la possibilità di successive valutazioni da parte dell'amministrazione;

Vista altresì la nota prot. n. 29316 del 17 dicembre 2018 con la quale la direzione generale per la protezione della natura e del mare, a seguito delle ulteriori interlocuzioni svolte per le vie brevi, ha trasmesso all'ente parco le formulazioni aggiornate degli articoli 28 e 37 dello schema di regolamento del parco, ferme rimanendo le restanti previsioni contenute nel testo trasmesso con la nota prot. n. 27262 del 23 novembre 2018, nonché impregiudicata la possibilità di modifiche conclusive per la verifica di coerenza e completezza rispetto alle previsioni di legge;

Vista la delibera di consiglio direttivo dell'Ente parco nazionale delle Dolomiti bellunesi n. 36 del 17 dicembre 2018, di adozione del regolamento del parco, trasmessa con nota a mezzo posta elettronica certificata del 27 dicembre 2019, con la quale sono stati altresì trasmessi il testo definitivo dello stesso regolamento e la delibera della comunità

del parco n. 6 del 17 dicembre 2018, concernente il parere ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera *a)*, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, espresso favorevolmente, con le osservazioni formulate al riguardo dal Comune di Belluno;

Valutate le osservazioni formulate dal Comune di Belluno e considerato l'esito favorevole degli approfondimenti svolti e delle integrazioni documentali acquisite che assicurano la rispondenza dello schema del regolamento del parco al disposto della legge 6 dicembre 1991, n. 394, nonché l'avvenuto aggiornamento rispetto alle norme nelle more intervenute e ai contenuti concernenti la tutela della biodiversità e del paesaggio;

Vista la nota prot. n. 5500 del 29 gennaio 2020 con la quale questa amministrazione ha trasmesso alla Regione Veneto lo schema di regolamento del parco al fine dell'acquisizione dell'intesa di cui all'art. 11, comma 6, della legge 6 dicembre 1991, n. 394;

Vista la nota della Regione del Veneto prot. n. 0199653 del 20 maggio 2020, con la quale, al fine del perfezionamento dell'intesa è stato richiesto di apportare due modifiche prettamente tecniche agli articoli 1 e 14 del regolamento;

Vista la nota prot. n. 16762 del 5 agosto 2020 con la quale questa amministrazione, recependo le integrazioni proposte dalla Regione del Veneto, ha trasmesso alla regione lo schema aggiornato di regolamento del parco al fine dell'acquisizione dell'intesa;

Acquisita l'intesa della Regione Veneto espressa con la delibera della giunta della Regione Veneto (di seguito anche «DGRV») n. 1399 del 16 settembre 2020 «Parco nazionale delle Dolomiti bellunesi. Procedimento per l'approvazione del regolamento del parco. Espressione dell'intesa sul testo definitivo del regolamento e sullo schema di decreto ministeriale. Legge 6 dicembre 1991 n. 394, art. 11.», pubblicata sul BURV n. 146 del 29 settembre 2020 e trasmessa con nota regionale prot. 0418779 del 1° ottobre 2020;

Vista la nota prot. n. 79141 del 7 ottobre 2020 con la quale, acquisita la suddetta intesa della Regione del Veneto, la direzione generale per il patrimonio naturalistico ha trasmesso lo schema di regolamento e lo schema di decreto ministeriale all'ufficio legislativo per le valutazioni di competenza e le successive fasi approvative;

Considerato che le modifiche apportare allo schema di regolamento da parte dall'Ufficio legislativo *pro tempore* del Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e del mare, con comunicazione n. 24333 del 17 dicembre 2020, hanno comportato la necessità di procedere all'acquisizione di una nuova intesa da parte della Regione del Veneto;

Viste le note prot. n 108848 del 24 dicembre 2020 e n. 46883 del 4 aprile 2021, con la quale la direzione generale per il patrimonio naturalistico del Ministero della transizione ha richiesto alla Regione del Veneto di esprimere nuova intesa sullo schema di regolamento del parco, così come modificato dall'ufficio legislativo del Ministero;

Acquisita la nuova intesa della Regione Veneto espressa con DGRV n. 620 del 11 maggio 2021 «Parco nazionale delle Dolomiti bellunesi. Procedimento per l'approvazione del regolamento del parco (art. 11 legge 6 dicembre 1991 n. 394). Espressione nuova intesa sul testo definitivo del regolamento», tramessa con nota della medesima regione prot. n. 0229301 del 19 maggio 2021;

Considerato acquisito il parere degli enti locali interessati, di cui all'art. 11, comma 6, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, con l'espressione del parere di cui alla delibera n. 6 del 17 dicembre 2018 da parte della comunità del parco, in cui sono rappresentati gli stessi enti locali interessati;

Ritenuto di procedere all'approvazione del regolamento del Parco nazionale delle Dolomiti bellunesi;

Decreta:

Art. 1.

Approvazione del regolamento
del Parco nazionale delle Dolomiti bellunesi

1. È approvato l'allegato regolamento del Parco nazionale delle Dolomiti bellunesi con i relativi annessi che ne formano parte integrante, ai sensi dell'art. 11, comma 6, della legge 6 dicembre del 1991 n. 394.

2. Il regolamento acquista efficacia novanta giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Entro il suddetto termine i comuni del parco sono tenuti ad adeguare alle sue previsioni i propri regolamenti. Decorso inutilmente tale termine, le disposizioni del regolamento del Parco prevalgono su quelle dei regolamenti dei comuni, che sono tenuti alla loro applicazione.

Roma, 10 giugno 2021

Il Ministro: CINGOLANI

ALLEGATO

Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi

REGOLAMENTO del PARCO

(articolo 11 legge 6 dicembre 1991, n. 394)

TITOLO I - PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento, redatto ai sensi dell'articolo 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modificazioni ed integrazioni, disciplina l'esercizio delle attività consentite nel territorio del Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi così come delimitato dal D.P.R. 12 luglio 1993 e come modificato dal D.P.R. 9 gennaio 2008.
2. Il presente Regolamento è finalizzato alla conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale, paesaggistico, antropologico, storico e culturale proprio del Parco, nonché a garantire la difesa e ricostituzione degli equilibri idraulici e idrogeologici, a promuovere l'uso sostenibile delle risorse ed a favorire l'integrazione tra uomo e ambiente, secondo quanto stabilito dalla legge n. 394/91.
3. Gli obiettivi di tutela sono perseguiti in forma coordinata con i contenuti del Piano per il Parco, le disposizioni delle Norme di attuazione ad esso allegate e gli ulteriori strumenti attuativi previsti dal medesimo Piano, nonché con le previsioni del Piano pluriennale economico e sociale, e con le ulteriori pianificazioni vigenti.
4. Il presente Regolamento si coordina, inoltre, con le misure regolamentari relative ai Piani di Gestione dei siti della Rete Natura 2000 ricadenti nel Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi, nonché con le Misure di Conservazione di cui alla D.G.R n. 786 del 27 maggio 2016 e successive modifiche e integrazioni, approvate con Delibera n. 16 del 11 aprile 2018 del Consiglio Direttivo del Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi.

Art.2 Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento valgono le seguenti definizioni:

   a) "Parco" è il territorio del Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi delimitato con D.P.R. 12 luglio 1993 e modificato dal D.P.R. 9 gennaio 2008;

   b) "Ente" è l'Ente Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi istituito con D.P.R. 12 luglio 1993;

   c) "Legge quadro" è la legge 6 dicembre 1991, n. 394 "Legge quadro sulle aree naturali protette" e sue successive modificazioni ed integrazioni;

   d) "Piano" è il Piano per il Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi previsto dall'articolo12 della Legge quadro;

   e) "N.T.A." sono le Norme Tecniche di Attuazione allegate al Piano;

   f) "Regolamento" è il presente Regolamento emanato ai sensi dell'articolo 11 della Legge quadro n. 394/91;

   g) "Consiglio Direttivo" è il Consiglio Direttivo dell'Ente di cui all'articolo 9 della Legge quadro n. 394/91;

   h) "Presidente" è il Presidente dell'Ente Parco di cui all'articolo 9 della Legge quadro n. 394/91;

   i) "Direttore" è il Direttore dell'Ente Parco di cui all'articolo 9 della Legge quadro n. 394/91;

   j) zone "A" sono le zone di riserva integrale del Parco definite dal Piano e dalle N.T.A.;

   k) zone "B" sono le zone di riserva generale orientata del Parco definite dal Piano e dalle N.T.A;

   l) zone "B1", "B2" sono un'articolazione delle zone B definite dal Piano e dalle N.T.A.;

   m) zone "C" sono le aree di protezione del Parco definite dal Piano e dalle N.T.A.;

   n) zone "D" sono le aree di promozione economica e sociale del Parco definite dal Piano e dalle N.T.A;

   o) "personale dell'Ente" è il personale che svolge il proprio servizio alle dipendenze dell'Ente Parco;

   p) "Reparto CC PNDB" è l'acronimo che individua il Reparto Carabinieri Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, alle dipendenze funzionali dell'Ente Parco, ai sensi della Legge n. 394/91 e del D.P.C.M. 26 giugno 1997, come sostituito dal D.P.C.M. 5 luglio 2002;

q) “sorveglianza” è l’attività di controllo effettuata nel territorio del Parco dal Reparto CC PNDB e dagli altri corpi di Polizia nell’espletamento dei rispettivi compiti d’istituto;

r) “Progetto speciale” è lo strumento tematico attuativo previsto dal Piano e dalle N.T.A.;

s) “Nulla Osta” è il nulla osta ai sensi dell’articolo 13 della Legge quadro 394/91.

2. Le zone A, B, C e D del Parco e le loro articolazioni, come definite al comma 1, sono identificate dal Piano in attuazione dell’art. 12 della Legge quadro; ad esse corrisponde un rispettivo omogeneo diverso grado di protezione la cui disciplina è definita dalle N.T.A. e dal presente Regolamento.

3. Le N.T.A. e relativi allegati di cui al comma 1 si intendono integralmente richiamati nel Regolamento.

Art.3 Efficacia del Regolamento

1. Le norme del Regolamento hanno carattere prescrittivo.

2. Ai sensi dell’articolo 11 della Legge quadro n. 394/91, il presente Regolamento acquista efficacia novanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Entro tale termine i Comuni sono tenuti ad adeguare alle sue previsioni i propri regolamenti. Decorso inutilmente il predetto termine le disposizioni del Regolamento prevalgono su quelle dei Comuni, che sono tenuti alla loro applicazione.

Art.4 Disposizioni generali

1. Su tutto il territorio del Parco sono vietate, ai sensi dell’articolo 11 della Legge quadro:

a) la cattura, l’uccisione, il danneggiamento, il disturbo delle specie animali;

b) la raccolta e il danneggiamento delle specie vegetali, salvo nelle aree in cui sono consentite le attività agro-silvo-pastorali;

c) l’introduzione di specie estranee, vegetali o animali, che possano alterare l’equilibrio naturale;

d) l’apertura e l’esercizio di cave, di miniere e di discariche;

e) l’asportazione di minerali;

f) la modificazione del regime delle acque;

g) lo svolgimento di attività pubblicitarie al di fuori dei centri urbani, non autorizzate dall’Ente;

h) l’introduzione e l’impiego di qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli biogeochimici;

i) l’introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, se non autorizzati;

j) l’uso di fuochi all’aperto;

k) il sorvolo di velivoli non autorizzato, salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo.

2. Il presente Regolamento precisa le eventuali deroghe ai divieti di cui al comma 1 ai sensi dell’articolo 11, comma 4, della Legge quadro n. 394/91.

3. Il presente Regolamento disciplina le attività soggette a nulla osta dell’Ente e stabilisce, altresì, quelle soggette ad autorizzazione da parte dell’Ente precisando nel Titolo V– Rilascio di nulla osta e autorizzazioni - le modalità per il relativo ottenimento.

4. Le esercitazioni di protezione civile, nonché ogni altra tipologia di esercitazione, sono soggette al rilascio di regolare autorizzazione da parte dell’Ente.

5. Sono sempre fatti salvi gli interventi di soccorso, pubblica sicurezza, antincendio e sorveglianza ai quali non si applicano i divieti, le limitazioni, le prescrizioni e le sanzioni del Regolamento; questi sono consentiti nel rispetto delle disposizioni settoriali di riferimento.

6. L’Ente ha la facoltà di stipulare accordi e convenzioni nelle materie oggetto del Regolamento.

7. Il Consiglio Direttivo determina eventuali tariffe, canoni ed altri oneri a carico di terzi e fissa i termini di pagamento.
8. Quando non diversamente specificato, le disposizioni del presente Regolamento si applicano sull'intero territorio del Parco.
9. Quanto disciplinato dal presente Regolamento integra le norme vigenti poste in essere da altri soggetti istituzionali. Per quanto non previsto dal presente Regolamento è in ogni caso fatto salvo il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e degli enti territoriali, ove applicabili.
10. Fatte salve le competenze del Prefetto e/o del Sindaco in materia di ordine pubblico ed integrità della salute umana, il Direttore dell'Ente può emanare in qualsiasi momento ordinanze per imporre prescrizioni e/o limitazioni e/o sospensioni e/o revoche, alle attività consentite od autorizzate, in relazione allo stato di componenti dell'ambiente naturale, di sistemi ecologici o in presenza di valori di rilievo che rientrino nelle finalità di tutela dell'Ente o per specifiche necessità gestionali.
11. Qualora venga esercitata un'attività in difformità del Piano, del presente Regolamento o delle autorizzazioni rilasciate dall'Ente, il Direttore dell'Ente dispone l'immediata sospensione dell'attività medesima ed ordina in ogni caso la riduzione in pristino o la ricostituzione di specie vegetali o animali a spese del trasgressore con la responsabilità solidale del committente, del titolare dell'impresa e del direttore dei lavori in caso di costruzione o trasformazione di opere, e procede, in caso di inottemperanza all'ordine ricevuto, secondo normativa vigente.
12. La violazione del presente Regolamento comporta l'assoggettamento ad una sanzione amministrativa secondo quanto disposto nel Regolamento stesso, salva in ogni caso la responsabilità penale secondo normativa vigente.
13. Tutti i regolamenti provvisori già emanati dall'Ente cessano di avere efficacia con l'entrata in vigore del presente Regolamento.
14 Con atto motivato il Consiglio direttivo dell'Ente, su proposta della Direzione, può proporre al Ministero della transizione ecologica la modifica e/o l'integrazione degli allegati di cui al TITOLO VIII del presente Regolamento, da attuarsi con la medesima procedura prevista per la sua approvazione.

TITOLO II – SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE NATURALE E DEL PAESAGGIO

CAPO I – TUTELA DELLA FLORA

Art. 5 Disciplina generale

1. Sono vietate la raccolta, l'asportazione ed il danneggiamento di ogni tipo di specie vegetali o di parti delle stesse, sia epigee che ipogee, inclusi la flora spontanea, funghi, licheni ed i frutti del bosco, fatto salvo quant'altro disposto nel presente Capo. Nei riguardi dell'introduzione di qualsiasi specie estranea si applicano le previsioni di cui all'articolo 6.
2. Costituiscono specie floristiche di valore eccezionale, elevatissimo ed elevato quelle inserite nell'allegato A.
3 L'elenco di cui al precedente comma 2 riporta le modalità adottate per la sua definizione in riferimento anche ai criteri vigenti a livello internazionale per la formazione delle liste rosse (Categorie IUCN).
4. Dal divieto di cui al comma 1 sono esclusi gli effetti delle ordinarie operazioni connesse:
   a) alle attività agro-silvo-pastorali svolte nei luoghi dove sono normalmente esercitate o consentite;
   b) agli interventi autorizzati dall'Ente per la realizzazione di opere ed impianti ritenuti necessari;
   c) agli interventi di manutenzione autorizzati dall'Ente atti a garantire l'esercizio in sicurezza delle infrastrutture e delle opere, puntuali ed a rete esistenti, di pubblica utilità e di difesa del suolo;
   d) alla manutenzione dei sentieri e delle aree di pertinenza degli edifici.
5. Nell'ambito delle operazioni di manutenzione dei cigli stradali non è consentito l'uso dei diserbanti chimici. L'uso di frese per il taglio degli arbusti deve essere seguito da successivo taglio al colletto.

6. Dal divieto di danneggiamento cui al comma 1 sono esclusi gli effetti causati dalle attività ricreative occasionali legate alla fruizione del tempo libero nei luoghi dove queste sono consentite.

7. Quando la raccolta è consentita, ai sensi degli articoli seguenti, il materiale raccolto deve essere esibito ad ogni richiesta del personale di sorveglianza al quale deve essere altresì consentita l'ispezione di sacchi, involucri e contenitori di qualsiasi genere.

Art. 6 Introduzione di specie estranee

1. È vietato introdurre nelle zone A e B qualsiasi specie vegetale non autoctona. Il divieto si intende esteso anche alle singole parti utilizzabili per la propagazione vegetativa (ad esempio talee, propaggini, rizomi) o deputate alla propagazione non vegetativa (semi, spore).

2. È vietata l'introduzione in tutto il territorio del Parco di organismi transgenici di qualsiasi specie.

3. È consentito detenere specie ornamentali ed ortive, coltivate negli spazi aperti di pertinenza degli edifici, purché ne sia evitata la diffusione.

Art.7 Raccolta di funghi e tartufi

1. L'attività di raccolta ed asportazione di funghi è consentita solo per i funghi epigei spontanei di qualunque specie, limitatamente ai soggetti, ai luoghi, alle quantità e secondo le modalità e i tempi di cui ai commi seguenti del presente articolo.

2. Possono raccogliere ed asportare funghi, purché di età superiore a 14 anni:

   a) i residenti ed i nativi dei Comuni del Parco, limitatamente al territorio del Comune di residenza o, qualora non più residenti all'interno del Parco, nel Comune di nascita, previo possesso dei documenti previsti dalla normativa della Regione Veneto in materia;

   b) limitatamente ai fondi su cui hanno titolo, i proprietari, gli usufruttuari, i conduttori di terreni e loro familiari fino al primo grado di parentela, i titolari di altri diritti reali e gli aventi diritto di uso civico, previa dimostrazione, tramite atto di pubblica notorietà oppure autocertificazione, del possesso di detto titolo, ai fini dell'esenzione dai documenti previsti dalla normativa della Regione Veneto in materia;

   Ai minori di 14 anni è consentita la raccolta solo se accompagnati da persona autorizzata ai sensi del presente articolo.

3. L'attività di cui al comma 1 è consentita unicamente nelle zone C e D del Parco.

4. La raccolta e l'asportazione giornaliera pro capite di funghi epigei commestibili è limitata complessivamente a 3 kg, di cui non più di 1 kg delle specie di cui all'allegato B.

   Detti limiti possono essere superati se il raccolto è costituito da un unico esemplare o da un solo cespo di funghi concresciuti. La raccolta effettuata dal minore di 14 anni concorre a formare il quantitativo giornaliero pro capite consentito agli accompagnatori autorizzati.

5. La raccolta e l'asportazione può essere esercitata tutti i giorni da un'ora prima del sorgere del sole fino ad un'ora dopo il tramonto.

6. Per esercitare la raccolta i titolari devono portare con sé i documenti previsti dalla normativa della Regione Veneto in materia.

7. Per tutti i funghi è consentita la raccolta e l'asportazione solo quando sono manifeste tutte le caratteristiche morfologiche idonee a permettere la determinazione della specie di appartenenza. Nella raccolta è vietato l'uso di rastrelli, uncini od altri mezzi che possano danneggiare lo strato umifero del terreno, il micelio fungino o l'apparato radicale della vegetazione. All'atto della raccolta è fatto obbligo di pulire sommariamente sul posto i funghi e poi riporli e trasportarli in contenitori rigidi ed aerati atti a consentire la dispersione delle spore. È vietato l'uso di sacchetti o buste in plastica. È altresì vietata la distruzione volontaria dei carpofori fungini di qualsiasi specie.

8. Per quanto non previsto dal presente articolo si rinvia alla normativa regionale vigente purché non in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.
9. È vietata in tutto il territorio del Parco e con ogni mezzo la raccolta dei tartufi.

Art.8 Raccolta della flora spontanea

1. L'attività di raccolta ed asportazione della flora spontanea e di frutti del bosco, diversi dai funghi, è consentita limitatamente ai soggetti, alle specie, ai luoghi, alle quantità e secondo le modalità e i tempi di cui ai commi seguenti del presente articolo.

2. Possono raccogliere ed asportare la flora spontanea e i frutti del bosco, coloro che hanno compiuto i 14 anni di età, purché:

   a) i soggetti di cui all'articolo 7, comma 2, lettera a), limitatamente al territorio del Comune di residenza o di nascita, previa dimostrazione del possesso di detto titolo tramite documento personale di riconoscimento recante il luogo di residenza od autocertificazione;

   b) i soggetti di cui all'articolo 7, comma 2, lettera b), limitatamente ai fondi su cui hanno titolo, previa dimostrazione, tramite atto di pubblica notorietà oppure autocertificazione, del possesso di detto titolo.

   Ai minori di anni 14 è consentita la raccolta purché accompagnati da persona autorizzata ai sensi del presente articolo.
3. L'attività di cui al comma 1 è consentita unicamente nelle zone C e D del Parco.
4. È sempre vietata, nell'attività di cui al presente articolo, l'estirpazione o comunque l'asportazione dell'apparato radicale. È altresì vietato l'uso di mezzi che possano danneggiare lo strato umifero del terreno o l'apparato radicale della vegetazione.
5. Le specie della flora spontanea, incluse le specie commestibili erbacee e le erbe medicinali, ammesse alla raccolta e all'asportazione senza limiti di quantità sono quelle riportate nell'allegato C.
6. È consentita la raccolta complessiva giornaliera per persona di non più di un chilogrammo di asparagi selvatici.
7. È consentito il consumo sul posto di frutti del bosco quali ad esempio fragole *(Fragaria vesca)*, lamponi *(Rubus idaeus)* e mirtilli *(Vaccinium myrtillus e V. vitis-idaea),* ecc.
8. La raccolta ed asportazione può essere esercitata tutti i giorni, da un'ora prima del sorgere del sole fino ad un'ora dopo il tramonto.

CAPO II - TUTELA DELLE SPECIE ANIMALI

Art. 9 Disciplina generale

1. È vietata la cattura, l'uccisione, il danneggiamento e il disturbo delle specie animali. È fatto salvo quant'altro disposto nel presente Capo.
2. Resta fermo il divieto assoluto di esercitare l'attività venatoria e di pesca.
3. Non è consentito trasportare attraverso il territorio del Parco qualsiasi specie faunistica abbattuta al di fuori del territorio del Parco nell'esercizio dell'attività venatoria o di pesca, fatti salvi gli attraversamenti del Parco che avvengano lungo la strada regionale della Val Cordevole (S.R. 203) e di Croce d'Aune (S.P. 473), nonché quanto previsto all'articolo 27.

4. Restano esclusi dai divieti di cui al comma 1 le specie *Mus musculus* (topo delle case), *Rattus norvegicus* (ratto delle chiaviche) e gli animali allevati con finalità zootecniche e produttive.
5. Restano altresì escluse dai divieti di cui al comma 1 le attività inerenti la lotta contro i patogeni disposte dalle autorità competenti e autorizzate dall'Ente.

Art.10 Recupero di animali feriti o morti

1. Fatte salve le necessità di primo intervento, chiunque rinvenga animali selvatici feriti ha l'obbligo di segnalarlo al Reparto CC PNDB o al personale dell'Ente affinché siano prestate le cure del caso anche per l'eventuale destinazione a centri di recupero specializzati e l'effettuazione dei dovuti accertamenti.
2. Sono possibili soppressioni eutanasiche unicamente nel caso l'animale sia giudicato irrecuperabile, secondo il parere di un medico veterinario, ad opera o sotto il controllo diretto di personale del Reparto CC PNDB e/o dell'Ente.
3. Chiunque individui le spoglie di animali selvatici o parti di essi ha l'obbligo di segnalarlo all'Ente o al Reparto CC PNDB che provvederanno agli accertamenti del caso.
4. Non è ammesso spostare animali selvatici morti o feriti o parti di essi dal luogo di ritrovamento, fatta eccezione per le necessità di garantire la sicurezza stradale e/o sanitaria, se non ad opera o sotto il controllo diretto di personale del Reparto CC PNDB e/o dell'Ente.
5. Chiunque rinvenga spoglie di animali, o parti di essi, e di reperti osteologici ha l'obbligo di segnalarlo al Reparto CC PNDB o al personale dell'Ente per essere:

   a) lasciati sul luogo di ritrovamento, in considerazione della loro potenziale funzione ecologica;

   b) acquisiti al patrimonio dell'Ente;

   c) impiegati o ceduti per fini di ricerca scientifica e studio oppure di esposizione museale ad enti ed istituzioni qualificati, nazionali ed internazionali;

   d) utilizzati per finalità scientifiche in appositi carnai;

   e) distrutti, su disposizione dell'Ente, in presenza di rischi zoosanitari attestati da un medico veterinario.
6. I reperti non possono essere ceduti quando trattasi di animali abbattuti illegalmente e, in ogni caso, al di fuori di quanto previsto al comma precedente.
7. Tutti i reperti rinvenuti devono essere rendicontati in apposito verbale.
8. Non rientra nelle disposizioni dei commi precedenti ed è consentita la raccolta dei soli palchi di cervo o di capriolo.

Art. 11 Abbattimenti selettivi

1. Eventuali abbattimenti faunistici selettivi possono avvenire in deroga a quanto disposto al precedente articolo 9, previo accertamento da parte dell'Ente della necessità di ricomporre squilibri ecologici, per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'Ente stesso sulla base di iscrizione in appositi elenchi, adeguatamente pubblicizzati e nel rispetto del criterio di rotazione.
2. L'accertamento di eventuali squilibri ecologici è da effettuarsi attraverso specifica indagine e/o sulla base di studi specialistici per la definizione dello specifico progetto d'intervento che deve essere approvato dal Consiglio Direttivo.
3. Costituisce attuazione della necessità di ricomporre squilibri ecologici l'eradicazione delle specie ittiche dagli ambienti acquatici in cui non è storicamente dimostrata la loro presenza.
4. Ogni specifico progetto d'intervento è sottoposto all'approvazione del Ministero della transizione ecologica, previo parere dell'ISPRA.

5. Gli interventi avvengono sulla base di un motivato piano tecnico operativo previsto nel progetto d'intervento approvato ai sensi del precedente comma 4, orientato ad utilizzare le migliori tecniche disponibili, che specifichi:

   a) gli obiettivi dell'intervento;

   b) le aree in cui si intende effettuare l'intervento;

   c) l'individuazione delle specie, del numero, del sesso e delle classi di età dei capi oggetto dell'intervento;

   d) i mezzi e gli strumenti, i periodi dell'anno, la tempistica ed il personale necessario;

   e) le azioni di monitoraggio da attuare.
6. Degli interventi effettuati ai sensi del presente articolo è redatto apposito verbale.

Art. 12 Prelievi e catture a scopo scientifico

1. In deroga a quanto disposto al precedente articolo 9, sono possibili, previa autorizzazione dell'Ente Parco, rilasciata dal Direttore su deliberazione del Consiglio Direttivo, prelievi o catture di animali selvatici a scopo sanitario, didattico o scientifico sulla base di specifico parere propedeutico di ISPRA e, se del caso, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 11 del D.P.R. 357/97 e s.m.i.

Art. 13 Ripopolamenti, reintroduzioni e introduzioni

1. È vietato introdurre qualsiasi specie animale non autoctona. Relativamente all'introduzione di animali domestici e alle attività pastorali si applica quanto previsto rispettivamente all'articolo 26 e all'articolo 40.
2. Nel rispetto del divieto di cui al comma 1, sono consentite le immissioni faunistiche (ripopolamenti e/o reintroduzioni) per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'Ente, ed attuate dal personale dell'Ente o da persone espressamente autorizzate dall'Ente stesso. La valutazione dell'esigenza dell'intervento è effettuata con specifica indagine e/o sulla base di studi specialistici e deve essere approvata dal Consiglio Direttivo.
3. In caso d'intervento, si applica quanto disposto all'articolo 11, commi 4, 5 e 6.

CAPO III – TUTELA DEL PAESAGGIO

Art.14 Autorizzazione paesaggistica e tutela dei beni ambientali–paesaggistici

1. Il territorio del Parco costituisce nel suo insieme un bene di interesse paesaggistico, ai sensi dell'articolo 142 del D. Lgs. n. 42 del 2004 e successive modifiche, tutelato attraverso il Piano del Paesaggio.
2. Al fine di scongiurare la distruzione e/o la modificazione dei valori paesaggistici del Parco, tutti i proprietari, possessori o detentori di immobili e aree ricadenti nel territorio protetto devono fare istanza di autorizzazione paesaggistica per la realizzazione di eventuali interventi che possano modificare lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici.
3. Non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica gli interventi di cui all'articolo 149 del D. Lgs. n. 42 del 2004 e successive modificazioni per quanto integrato e precisato nell'Allegato A del Decreto del Presidente della Repubblica n.31 del 13 febbraio 2017.

4. L’autorizzazione di cui al comma 2, che consente la verifica di compatibilità fra interesse paesaggistico tutelato e intervento progettato, viene richiesta presentando il progetto degli interventi corredato da idonea documentazione, nella forma della Relazione paesaggistica di cui al D.P.C.M. 12 dicembre 2005.
5. In applicazione dell’accordo interistituzionale fra la Regione Veneto, il Ministero della transizione ecologica e l’Ente, approvato con delibera del Consiglio direttivo dell’Ente n. 3 dell’11 febbraio 2009, l’amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica è l’Ente stesso, che si pronuncia dopo aver acquisito il parere vincolante del soprintendente competente per i beni paesaggistici. L’autorizzazione paesaggistica viene rilasciata nei modi e nei tempi definiti dall’articolo 146 del D. Lgs. n. 42 del 2004 e successive modifiche. La richiesta di autorizzazione paesaggistica non sostituisce la richiesta del nulla osta di cui all’articolo 13 della legge n. 394/91.
6. In applicazione dell’accordo interistituzionale fra la Regione Veneto, il Ministero della transizione ecologica e l’Ente di cui al precedente comma 5, sono inoltre attribuite all’Ente stesso le funzioni in materia di vigilanza e adozione di provvedimenti cautelari e sanzionatori per la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali nel rispetto di quanto sancito dagli artt. 11, comma 3, e 30 della legge 394/1991.

TITOLO III -DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ ANTROPICHE

CAPO IV – NORME DI ACCESSO E FRUIZIONE

Art. 15 Accesso al Parco

1. L’accesso al Parco è libero, nel rispetto delle limitazioni e delle norme comportamentali previste dal presente capo.
2. L’Ente può prevedere, con delibera del Consiglio Direttivo, il pagamento di un corrispettivo per l’ingresso e la visita di determinate porzioni del Parco e/o strutture, anche in assenza di attrezzature per la fruizione ed eventualmente dipendente dalla modalità di fruizione.
3. L’accesso nelle zone A non è mai consentito, salvo che:

   a) per attività di osservazione naturalistica o di ricerca scientifica autorizzate dall’Ente, da effettuarsi con le modalità stabilite nello stesso atto autorizzativo;

   b) al personale dell’Ente, su disposizione del Direttore, per le attività d’istituto.

   Restano escluse dal divieto le operazioni di cui all’articolo 4, comma 5.
4. È vietato abbandonare il tracciato dei sentieri che attraversano le zone A (classificati B2), salvo quanto stabilito al precedente comma 3;
5. Il Direttore dell’Ente, in applicazione dell’articolo 4, comma 10, può temporaneamente precludere o limitare l’accesso a determinate zone del Parco, per particolari ragioni di tutela ambientale, di conservazione naturalistica o per specifiche e motivate esigenze gestionali, tenendo altresì conto delle esigenze dei proprietari e titolari di altri diritti reali di godimento su immobili ubicati all’interno del territorio del Parco, oppure di chi vi svolge attività agro-silvo-pastorali ovvero attività espressamente autorizzate dall’Ente.

Art.16 Agevolazioni per la fruizione

1. I visitatori del Parco che hanno superato il 65° anno di età, i portatori di handicap, nonché i bambini, i ragazzi fino a 12 anni e le gestanti usufruiscono gratuitamente dei servizi di accesso all'area protetta erogati dall'Ente

Art.17 Escursioni lungo la rete sentieristica

1. Le escursioni nel Parco, nelle sole zone dove è consentito l'accesso, vanno effettuate a piedi seguendo i tracciati dei sentieri debitamente segnalati, individuati dal Piano del Parco.
2. È ammesso l'uso di velocipedi, di equini e di altri mezzi di locomozione non a motore e assimilabili, lungo i percorsi a ciò destinati nel rispetto del Capo V – Esercizio di attività ludico-ricreative ed educative - del presente Titolo.

Art. 18 Circolazione con mezzi a motore

1. La circolazione nel Parco con mezzi terrestri a motore è consentita solo su strade regionali, provinciali e comunali, limitatamente a quelle prive di un segnale stradale di divieto di transito. L'Ente quale Organo di gestione sovraterritoriale, ai fini di tutela e salvaguardia dell'area protetta può integrare e/o limitare quanto previsto dai permessi rilasciati dai Comuni territorialmente competenti;
2. Non è consentito circolare nel Parco con mezzi terrestri a motore lungo tutte le strade silvo-pastorali, così come definite ai sensi della normativa regionale in materia, ed in altre strade individuate dall'Ente con apposita ordinanza. Il divieto è reso noto al pubblico mediante l'apposizione di un segnale stradale di divieto di transito, conforme alla normativa vigente.
3. Non è consentito effettuare percorsi fuoristrada con qualsiasi tipo di mezzo a motore (motocross, autocross e forme simili), inclusi mezzi cingolati e motoslitte, se non in aree espressamente autorizzate dall'Ente. È, altresì, escluso l'uso di mezzi di locomozione a motore lungo i tracciati di cui all'Art. 17.
4. Dal divieto di cui ai commi 1 e 2 sono o restano esclusi:
   a) i transiti per l'accesso alle proprietà da parte dei titolari di diritti reali di godimento su immobili ubicati all'interno del territorio del Parco e quelli collegati alla previsione di cui all'articolo 5, comma 4, lettera a), o per motivi professionali, purché i veicoli siano autorizzati dai Comuni territorialmente competenti ai sensi della normativa regionale vigente, di concerto con l'Ente, a cui sono preventivamente trasmessi per le eventuali integrazioni e/o limitazioni di cui al comma 1;
   b) i veicoli dell'Ente ed ogni altro veicolo il cui accesso e la cui circolazione siano espressamente autorizzati dall'Ente, per attività che attengono alle finalità del Parco;
   c) gli usi collegati agli interventi di cui all'articolo 4, comma 5.
   d) il transito di persone disabili.
5. Il nulla osta alla circolazione rilasciato dall'Ente precisa gli estremi identificativi del mezzo, o dei mezzi, motorizzati cui è concessa, nonché il soggetto, il percorso e il periodo di validità e prescrivere specifiche cautele e limitazioni. Ogni nulla osta può riguardare uno o più veicoli a ciascuno dei quali viene rilasciato un contrassegno unico integrato con la dicitura "Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi", da esporre obbligatoriamente sul mezzo.
6. La validità del nulla osta e del connesso contrassegno di cui al precedente comma 5 è, se non altrimenti specificato, di durata annuale e può essere prorogata fino ad un massimo di 30 giorni, ai soli fini dell'espletamento della procedura di rinnovo.
7. La sosta di qualsiasi mezzo a motore è vietata al di fuori dei parcheggi, delle piazzole di sosta e delle aree di sosta non regolamentate, fatte salve le necessità di emergenza. La sosta degli autocaravan, dei camper e di tutti i veicoli utilizzabili per l'alloggio di persone, costituente campeggio ai sensi delle

normative vigenti, è consentita soltanto all'interno delle aree appositamente attrezzate. È consentita la sosta temporanea, ai sensi e nel rispetto del Codice della Strada, nelle pertinenze stradali.

8. Il segnale stradale di divieto di transito di cui al presente articolo riporta gli estremi della disciplina di riferimento e può essere integrato da idonea barriera fissa disposta e mantenuta a cura del soggetto proponente.
9. Per quanto non previsto dal presente articolo si rinvia alla normativa regionale vigente purché non in contrasto con le disposizioni del presente Regolamento.

Art.19 Uso dei natanti

1. È ammesso l'uso di natanti sprovvisti di motore, ovvero dotati di motore elettrico, per esigenze di servizio da parte degli Enti di gestione dei bacini idroelettrici e di monitoraggio, nonché per finalità ricreative ed educative con le limitazioni di cui al seguente comma.
2. L'uso dei natanti di cui al precedente comma è consentito solo sul lago del Mis dall'alba al tramonto, fatte salve le limitazioni imposte da parte dell'Ente di gestione del medesimo specchio d'acqua. È, altresì, consentito discendere il torrente Cordevole con canoa, gommone o kajak dall'alba al tramonto.
3. Il Direttore, per specifiche esigenze di servizio, può autorizzare l'utilizzo temporaneo di natanti a motore con uso di combustibili fossili.

Art.20 Campeggio, sosta e bivacco

1. Il campeggio, in qualsiasi forma attuato, è consentito esclusivamente nelle aree attrezzate a ciò destinate.
2. L'Ente, con provvedimento direttoriale, può autorizzare, in deroga al comma 1, nelle sole zone C e D, il campeggio temporaneo a gruppi organizzati, in aree vocate poste nelle vicinanze di attrezzature igieniche idonee, laddove necessario.
3. L'autorizzazione definisce tempi, luoghi, modalità e prescrizioni del campeggio temporaneo.
4. Il campeggio libero ed il bivacco sono vietati. Il pernottamento temporaneo all'aperto per emergenza, ovvero in caso di accertata necessità, è comunque consentito. Il bivacco in parete durante l'attività alpinistica è equiparato a situazione di emergenza.

Art. 21 Asportazione di reperti archeologici, paleontologici e mineralogici

1. È vietata l'asportazione di reperti archeologici, paleontologici e mineralogici, salvo che per attività di ricerca scientifica e studio autorizzata dall'Ente

Art. 22 Pratica della pesca

1. La pesca è vietata, fatte salve le attività di prelievo selettivo per necessità di ricomposizione degli squilibri ecologici secondo le disposizioni di cui all'articolo 11, autorizzate dall'Ente.

Art. 23 Accensione di fuochi e abbruciamenti

1. L'accensione di fuochi all'aperto, ivi compresa quella dei fuochi d'artificio, è vietata in qualsiasi periodo dell'anno, fatto salvo quanto stabilito dal presente articolo e comunque nel rispetto della normativa statale e regionale per la prevenzione e repressione degli incendi. Sono fatte salve le necessità connesse a situazioni d'emergenza e per i casi espressamente autorizzati dall'Ente.

2. Nelle aree appositamente attrezzate nel Parco è consentita l'accensione di fuochi sui bracieri fissi ivi allestiti. È fatto obbligo di attenersi alle disposizioni d'uso indicate sul posto. Non è, in ogni caso, ammesso l'uso dei fornelli da campo, di attrezzature portatili da campeggio e di bracieri portatili da barbecue.
3. È consentito ai proprietari e titolari di altri diritti reali di godimento su immobili ubicati all'interno del territorio del Parco, nonché ai locatari degli stessi immobili di accendere fuochi per cucinare vivande o usare bracieri portatili da barbecue e fornelli da campeggio, purché ciò avvenga negli spazi aperti di pertinenza degli edifici medesimi, sotto il diretto controllo degli aventi diritto. È altresì consentito, al di fuori dei periodi di grave pericolosità per gli incendi boschivi, accendere fuochi per cucinare vivande al personale impegnato nei lavori forestali.
4. Eventuali attività di abbruciamento connesse alle attività agro-silvo-pastorali, nonché per attività di manutenzione e pulizia del territorio o per esigenze zoosanitarie, sono soggette ad autorizzazione dell'Ente, e sono comunque vietate nelle zone A e B del Parco e nei periodi di maggiore pericolosità d'incendio prescritti a norma delle disposizioni statali, regionali e comunali vigenti in materia ovvero per esigenze straordinarie stabilite dall'Ente.
5. È vietata in tutto il territorio del Parco l'accensione e la liberazione di lanterne volanti.

Art. 24 Rifiuti e lavaggi

1. È vietato abbandonare, anche temporaneamente, rifiuti di qualsiasi tipologia al di fuori dei luoghi o dei contenitori a ciò destinati e scaricare liquami dai camper al di fuori delle aree a ciò attrezzate.
2. Non è consentito effettuare lavaggi di beni – quali apparecchiature, veicoli o parti di veicoli, utensili, stoviglie, biancheria – e di animali domestici, lungo i corsi d'acqua e nelle acque di sorgente, di lago e comunque di specchi naturali di acqua ferma in genere.

Art. 25 Emissioni sonore e luminose

1. Qualsiasi attività umana che comporta emissioni sonore e luminose deve avvenire in modo da arrecare il minimo disturbo alla quiete dell'ambiente naturale, alle persone ed agli animali.
2. L'utilizzo di apparecchi che siano fonte di suoni – inclusi quelli radio-televisivi e simili, analogici od elettronici – o di luce è sempre vietato nelle zone A.
3. È vietato utilizzare fonti luminose, di qualsiasi tipo e modalità, dirette verso il cielo o verso superfici che possano riflettere la luce verso il cielo, o che possano disturbare la fauna selvatica.
4. L'illuminazione degli spazi aperti di pertinenza degli edifici deve limitarsi a segnalare gli ingressi ed i percorsi rivolgendo i punti illuminanti verso il basso.
5. I divieti del presente articolo non si applicano per le esigenze di servizio dell'Ente, nonché per finalità di ricerca scientifica e studio autorizzate dall'Ente. Restano escluse dall'osservanza del presente articolo le attività di cui all'articolo 4, comma 4, e le attività di sorveglianza esercitate dal Reparto CC PNDB e da altre Forze di Polizia.

Art. 26 Introduzione e detenzione di animali domestici

1. È consentito introdurre e detenere animali domestici tradizionali e da cortile unicamente all'interno degli edifici e negli spazi aperti di pertinenza dei medesimi.
2. Dalla limitazione di cui al comma 1 sono esclusi:

   a) l'utilizzo di cani per l'attività pastorale il cui possesso deve essere comunicato al Reparto CC PNDB;

   b) l'utilizzo di cani per pubblico servizio, per operazioni di soccorso e per attività di sorveglianza;

   c) la conduzione al guinzaglio di cani di qualsiasi razza, tranne che nelle zone A;

   d) il monitoraggio faunistico effettuato con i cani, previa autorizzazione dell'Ente.
3. È fatto obbligo ai proprietari o conduttori di dare immediata comunicazione al Reparto CC PNDB di animali domestici smarriti all'interno del Parco.

Art. 27 Introduzione e detenzione di armi, esplosivi e mezzi di distruzione e cattura

1. È vietato introdurre e detenere, da parte di privati, armi, munizioni, esplosivi e qualsiasi mezzo o strumento, quali reti e trappole, lenze ed ami, atti alla cattura o all'uccisione di animali o alla distruzione delle piante, fatte salve le ulteriori disposizioni del presente articolo e le autorizzazioni e le licenze concesse per l'esercizio di funzioni istituzionali o lavorative e per motivi di difesa personale.
2. Ai soli fini dell'attraversamento del Parco, è consentito il trasporto sulle sole strade asfaltate della Val Cordevole (S.R. 203) e di Croce d'Aune (S.P. 473) da parte di privati all'interno del Parco dei mezzi e strumenti di cui al comma 1. Da tale previsione resta esclusa, pertanto, la Valle del Mis.
3. Sulle strade di ogni tipologia, interne al Parco, è consentito ai soli residenti nel territorio del Parco, il trasporto di mezzi e strumenti di cui al comma 1, per l'utilizzazione al di fuori del territorio del Parco. In ogni caso, detti mezzi e strumenti devono essere scarichi, smontati o non in grado di offendere, e riposti nella custodia, nel rispetto della normativa vigente in materia.
4. I residenti all'interno del territorio del Parco che intendano trasportare nel Parco mezzi e strumenti di cui al comma 1 devono acquisire l'autorizzazione dell'Ente. Agli stessi è fatto obbligo di comunicare il cambio di residenza.
5. La disciplina di cui al presente articolo non si applica alle attività di cui agli articoli 11 e 12.
6. A fronte di specifiche e motivate richieste, l'Ente può rilasciare motivate autorizzazioni, in deroga a quanto stabilito dal presente articolo.

Art. 28 Sorvolo, decollo e atterraggio di aeromobili

1. È vietato il sorvolo del territorio del Parco da parte di aeromobili di qualsiasi specie, fatto salvo quanto previsto dalle leggi sulla disciplina del volo civile e militare nel rispetto dei principi generali del presente Regolamento.
2. Dal divieto di cui al comma 1 sono esclusi:
   a) gli aeromobili delle forze di polizia e di soccorso in attività di pronto intervento;

b) gli aeromobili autorizzati dall'Ente per l'espletamento delle attività di interesse del Parco quali:
   1) la ricerca scientifica;
   2) l'esecuzione di rilevamenti od osservazioni naturalistiche;
   3) la gestione faunistica;
   4) la necessità di sopralluoghi;
   5) il trasporto di persone, mezzi e materiali per l'esecuzione di lavori o rifornimenti in quota effettuabili solo o con minor impatto attraverso il mezzo aereo;
   6) l'esecuzione di riprese fotografiche, fotogrammetriche, cinematografiche o televisive;

c) gli elicotteri, anche appartenenti a ditte private incaricate da Enti istituzionali, per la distribuzione di presidi sanitari obbligatori, previa comunicazione all'Ente e al Reparto CC PNDB di Feltre;

d) i sorvoli funzionali alle attività di cui all'articolo 4 commi 4 e 5.

3. L'atterraggio e il decollo sono vietati in zona A e B2; nelle altre zone l'Ente può rilasciare autorizzazioni temporanee, limitatamente ad aree appositamente identificate nel provvedimento di autorizzazione per l'espletamento delle attività di cui al comma 2, lettera b).

4. Il sorvolo e l'atterraggio di aeromobili non autorizzati è ammesso soltanto in caso di provata e motivata emergenza.

5. Il solo sorvolo a scopo ricreativo e sportivo da parte di velivoli non a motore quali alianti, deltaplani o parapendii è ammesso a una distanza di almeno 500 metri dalle pareti rocciose nell'area di volo individuata dalla cartografia che esclude le aree di maggiore pregio e vulnerabilità.

6. L'atterraggio di velivoli di cui al precedente comma 5 è ammesso soltanto in caso di provata e motivata emergenza.

CAPO V - ESERCIZIO DI ATTIVITÀ LUDICO-RICREATIVE ED EDUCATIVE

Art. 29 Disciplina generale

1. Con esclusione delle zone A sono ammesse le attività sportive e ricreative senza uso di mezzi a motore compatibili con le finalità del Parco, quali l'escursionismo a piedi, con velocipedi, con velivoli, con equini, con sci da fondo, alpinistico, scialpinistico e speleologico oppure quali l'arrampicata, l'uso di natanti, la balneazione, purché effettuate con modalità atte a non arrecare disturbo o danno alla vegetazione ed alla fauna, né alterazione degli habitat naturali per come disciplinato nel presente regolamento.

2. È ammessa esclusivamente nelle zone B, C e D e previa autorizzazione dell'Ente, l'organizzazione e l'attuazione di feste e sagre popolari, manifestazioni sportive, gare ed altre attività ludico-ricreative collettive compatibili con la tutela dei valori del Parco. È considerata attività ludico-ricreativa collettiva qualunque iniziativa che preveda, anche non contestualmente, l'occupazione di suolo pubblico, l'allestimento di strutture, l'esposizione, distribuzione e/o vendita di prodotti.

3. Lo svolgimento di manifestazioni od eventi sportivi motoristici di qualsiasi tipo e natura è vietato.

Art. 30 Disciplina particolare

1. L’uso dei velocipedi è consentito oltre che sulla viabilità regionale, provinciale e comunale, esclusivamente lungo le strade silvo-pastorali delle zone C e D e, limitatamente agli itinerari indicati nella cartografia di Piano, delle zone B.
2. L’escursionismo con equini è consentito esclusivamente nelle zone C e D e, limitatamente agli itinerari indicati nella cartografia di Piano, nelle zone B.
3. Nel Parco la balneazione è vietata nelle zone A e B2 e nell’area denominata “Cadini del Brenton”.
4. È vietata la pratica del torrentismo.
5. È vietata la pratica del flyboard.
6. È consentito, previa autorizzazione dell’Ente, l’uso di sistemi aeromobili a pilotaggio remoto esclusivamente per gli scopi di cui all’articolo 28, comma 2, lettera b).
7. L’attività speleologica è consentita per soli motivi di ricerca scientifica e previa autorizzazione dell’Ente. Il pernottamento all’interno delle cavità ipogee non può prolungarsi, in ogni caso, per più di 3 notti consecutive.
8. L’Ente, con esclusione delle zone A e B, può autorizzare l’apertura di falesie per l’arrampicata unicamente sulle pareti che costeggiano le strade che attraversano il fondo della Val Cordevole e della Valle del Mis.
9. Non è consentito aprire nuove vie ferrate. È ammesso, previa autorizzazione dell’Ente Parco, realizzare e mantenere brevi tratti attrezzati, esclusivamente lungo la sentieristica gestita dal Club Alpino Italiano, per garantire o migliorare le condizioni di sicurezza degli itinerari.
10. Nei riguardi delle manifestazioni di cui al presente capo è fatto obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi al termine dell’evento, entro 10 giorni, a cura e spese dell’organizzazione. È, altresì, cura dell’organizzazione la posa in opera e la rimozione della necessaria segnaletica da realizzarsi secondo le tipologie approvate dall’Ente.

CAPO VI - REALIZZAZIONE DI OPERE ED IMPIANTI

Art. 31 Disciplina generale

1. Ai sensi dell’articolo 13 della legge n. 394/91, qualsiasi opera, impianto o intervento all’interno del Parco, è soggetto a preventivo nulla osta dell’Ente.
2. I materiali di natura plastica o legnosa utilizzati nella realizzazione di opere civili devono essere preferibilmente riciclati e provenienti da foreste certificate. In alternativa è ammessa l’utilizzazione di legname da opera di origine locale.
3. I materiali di natura plastica o metallica utilizzati nella realizzazione di opere civili e lasciati a vista devono conseguire il miglior inserimento nel contesto paesaggistico. A tal fine, l’Ente può prescrivere una colorazione idonea, in linea con le indicazioni del Piano stabilite dall’articolo 33.
4. Nel caso di opere finalizzate a favorire l’accesso e la fruizione da parte di disabili o portatori di handicap l’Ente ricerca idonee soluzioni tecniche ed esamina le possibili alternative, verificandone la fattibilità tecnico-economica e l’impatto ambientale connesso, anche attraverso il confronto con organizzazioni senza fini di lucro che operano nell’assistenza in tale settore.

Art. 32 Disciplina per l'edilizia

1. Tutti gli interventi a carattere edilizio nel territorio del Parco devono essere progettati ed eseguiti in modo da rispettare le caratteristiche architettoniche, tipologiche e costruttive proprie dei luoghi e della tradizione locale.
2. Gli interventi di trasformazione edilizia ed urbanistica all'interno del territorio del Parco seguono le direttive e le prescrizioni del Piano.
3. Sono soggetti a nulla osta gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, come definiti dalla legislazione vigente e secondo i parametri metrici e i criteri di misurazione di cui all'allegato F), nel rispetto delle specificazioni di cui al Piano, nonché qualsiasi intervento che comporti nuova edificazione nel rispetto dell'articolo 35.
4. La domanda di nulla osta deve essere presentata all'Ente tramite l'Ufficio tecnico, il SUE o il SUAP del Comune in cui ricadono gli interventi, salvo diverse disposizioni normative in materia.
5. Per gli interventi di manutenzione ordinaria in materia edilizia che non alterano l'aspetto esteriore degli edifici e non comportano cambio di destinazione d'uso, in luogo della richiesta di nulla osta è sufficiente presentare all'Ente una comunicazione, a firma del titolare o avente diritto, con la quale vengono indicati il nominativo e i dati anagrafici del richiedente, il luogo dove si eseguiranno i lavori, la tipologia dei lavori da eseguire, la data di inizio e il nominativo della ditta esecutrice dei lavori.
6. I movimenti di terra e gli scavi connessi alla realizzazione, al recupero, al restauro e al miglioramento degli edifici sono consentiti nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 31.
7. Negli interventi di ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo è fatto obbligo di prevedere l'utilizzo di caldaie ad elevata efficienza energetica.
8. Opere ed impianti tecnologici esterni agli organismi edilizi sono autorizzati dall'Ente solo adottando idonee soluzioni di mitigazione visiva o, come nel caso dei serbatoi, solo nei casi in cui sia consentito il loro interramento.
9. Gli spazi aperti di pertinenza degli edifici, pubblici e privati, quali cortili, giardini, orti, devono essere mantenuti e, nel caso, recuperati. Gli interventi devono rispettare, oltre a quanto previsto nel Piano, i seguenti ulteriori requisiti:

   a) le recinzioni devono essere realizzate privilegiando filari di siepi impiantate unicamente con specie autoctone oppure adottando soluzioni in legno o pietra;

   b) le pavimentazioni esterne devono essere realizzate preferibilmente in pietra locale posata a secco direttamente sul terreno, oppure in ghiaia o in terra battuta, escludendo l'uso di materiali impermeabili;

   c) la messa a dimora di piante arboree o arbustive deve essere fatta unicamente con specie autoctone;

   d) la realizzazione di nuovi porticati e tettoie è consentita solo in zone C e D con strutture in legno nel rispetto del Piano;

   e) è da privilegiare l'accorpamento delle legnaie e dei ricoveri degli attrezzi in un corpo di fabbrica unico, nei pressi o in aderenza del corpo principale, da realizzare in legno o pietra nel

rispetto del Piano;

f) l'illuminazione soddisfi i criteri di cui all'articolo 25.

10. Gli interventi di demolizione sono ammessi unicamente nel caso di edifici o costruzioni recenti in palese contrasto con l'ambiente o con il tessuto edilizio circostante, ovvero pericolanti.

11. Ogni intervento su unità edilizie ricadenti nel Parco deve essere preceduto da un'accurata analisi degli elementi tipologico-strutturali, tesa a definire i caratteri originari relativi all'organismo architettonico e la presenza di elementi architettonici di pregio documentata da planimetrie, rilievi, immagini e fotografie d'epoca e quant'altro possa contribuire alla determinazione degli interventi proposti, sufficientemente estesa in relazione all'entità dell'intervento. Nell'analisi devono essere evidenziati anche il rapporto edificio-contesto ed i rapporti formali e dimensionali dell'edificio con l'insieme. Questi devono tradursi in una documentazione critico-descrittiva, grafica e fotografica, nonché planivolumetrica con indicazioni dei sistemi e degli elementi vegetali circostanti e dei rapporti con le aree limitrofe.

Art. 33 Direttive particolari per interventi sugli elementi costruttivi ed architettonici del patrimonio edilizio

1. Fatte salve le opere indispensabili per la statica dell'edificio, devono essere conservati gli elementi verticali portanti sia esterni che interni, salvo che per le superfetazioni comportanti degrado, che devono essere possibilmente demolite.

   Per l'inserimento degli impianti è preferibile mantenere tubi, condutture, cavi fuori traccia.

   Negli edifici con muratura in pietra di particolare pregio, le parti sulle quali si opera potranno subire solo interventi di intonacatura a raso sasso.

   Negli edifici già intonacati sarà concessa la sostituzione dell'intonaco purché con l'impiego di intonaci tradizionali.

   Materiali non consentiti:

   - intonaci plastici;
   - rivestimenti di qualsiasi materiale.

   Le tinteggiature esterne devono riproporre la colorazione originaria o quella tradizionale presente nell'area.

2. Le aperture originarie in facciata, comprese finestrelle e fori di aerazione, devono essere conservate in quanto legate alla morfologia distintiva della tipologia dell'edificio.

   Qualora sia stato alterato, l'assetto dei fori in facciata va recuperato, ove possibile, con la ricerca delle antiche aperture; nel caso in cui le forature originarie siano state sconvolte compromettendo il recupero della facciata originaria, sono ammesse nuove aperture progettate in armonia con il contesto e con la tipologia dell'edificio.

   Nel caso di riuso (con cambio di destinazione) dei rustici incorporati o contigui all'edificio principale, o dei rustici a blocco isolato, vanno mantenute le grandi aperture esistenti nella muratura; la loro chiusura può avvenire o con paramenti in materiale diverso da quello costituente la facciata (tamponamento trasparente o in legno) posti sul filo interno della struttura verticale di facciata, oppure arretrando il tamponamento ricavando una loggia.

   Architravi, davanzali e cornici di porte e finestre in legno o in pietra esistenti devono essere mantenute e lasciate a vista; le cornici semplicemente disegnate con intonaco liscio, vanno

evidenziate. Eventuali aggetti in pietra a protezione di porte e finestre esposte alle intemperie sono da conservare o ripristinare.

Nel caso di nuove aperture o ripristino di fori preesistenti, deve essere riproposta la cornice dello stesso tipo e materiale di quelle prevalenti in facciata.

Vanno mantenuti i serramenti presenti nei fori in facciata del tipo tradizionale, ad una o due ante, in legno naturale o tinteggiato in mordenzato scuro.

Possono essere previste inferriate in ferro (color nero o ruggine) a elementi verticali e/o orizzontali.

Materiali non consentiti:

- chiusure esterne avvolgibili di qualsiasi materiale;
- infissi in plastica e alluminio anodizzato.

3. Non è consentito rimuovere pavimentazioni originali di tipo tradizionale se non per l'adeguamento alle norme igienico-sanitarie e/o alle esigenze legate alla destinazione d'uso ammessa.

   Per l'inserimento degli impianti è preferibile mantenere tubi, condutture, cavi, "fuori traccia".

4. Vanno mantenuti i solai di tipo tradizionale; eventuali sostituzioni di parti strutturali dovranno prevedere l'impiego dei materiali tradizionali.

   È consentito sovrapporre uno strato di tavole controverso rispetto a quelle che ci sono già (impalcato originale) per dare maggiore rigidità al solaio stesso.

   Per motivi statici (irrigidimento delle strutture), è consentito l'impiego di elementi strutturali metallici affiancati alla struttura originale, lignea o in muratura, che dovrà comunque rimanere a vista o anche diagonali per soli impalcati lignei.

5. Le coperture originali (compresi camini, abbaini, ...) devono essere conservate.

   Nel caso in cui il tetto sia stato variato, sono da ricercare le antiche proporzioni planivolumetriche per riportare l'edificio alle tipologie locali.

   Non è ammessa variazione della pendenza delle falde, del punto di imposta e della forma del tetto, salvo nei casi di ripristino delle condizioni originali documentate.

   Vanno mantenuti e/o ripristinati gli aggetti e gli sporti di copertura con materiali ed elementi consoni (misura delle sporgenze, forma degli elementi, ...).

   Il manto di copertura deve essere rinnovato e/o integrato in materiale tradizionale o comunque consentito.

   Fatti salvi i casi in cui il materiale originario è presente o documentabile, pertanto da ripristinare, è prescritto l'uso di coppi in laterizio nel recupero delle coperture di edifici fino a quota 800 metri s.l.m.; alle quote superiori gli unici materiali di copertura consentiti sono il legno (scandole), la pietra (laste) e la lamiera grecata o aggraffata color testa di moro.

   Materiali non consentiti:

   - tegole di cemento;
   - cemento-amianto;
   - lamiera ondulata.

6. Nel caso di edifici con loggiato o poggiolo in legno sostenuto da pilastri in muratura, da ritti in legno, a sbalzo o sostenuto dall'alto, è obbligatorio mantenere o ripristinare tali elementi, sia negli elementi strutturali che di finitura.

   I parapetti in legno vanno mantenuti e recuperati seguendo il modello originario.

   Nel caso di improprie modifiche (sostituzioni con ringhiere in ferro, ...) degli stessi è d'obbligo il ripristino privilegiando, quando il modello originario non è documentabile, le forme più semplici legate alla tradizione (listelli verticali, orizzontali o incrociati).

7. Le scale devono essere recuperate sia nelle parti strutturali sia negli elementi di finitura. Nel caso di scale esterne, è fondamentale l'osservazione dell'andamento e della pendenza, delle caratteristiche delle rampe e del numero dei pianerottoli, che dovranno rimanere il più possibile inalterati. Gli elementi deteriorati e non più recuperabili devono essere ripristinati con altri di materiale e segno uguali. Per il ripristino tipologico di parti di scale si procede per analogia con le parti superstiti e con gli altri edifici dello stesso tipo. Quando, per motivi di adeguamento funzionale, sia necessario l'inserimento di nuove scale, esse devono essere realizzate "a giorno", a struttura autoportante o in appoggio semplice agli estremi riducendo al minimo le cerniere e gli incastri nelle murature preesistenti; per il loro inserimento non è consentito tagliare volte o travi maestre in solai lignei in buono stato di conservazione. Per motivi statici (irrigidimento delle strutture) è consentito l'impiego di elementi strutturali metallici affiancati alla struttura lignea, o in muratura, originale, che dovrà comunque rimanere a vista o anche diagonali per i soli impalcati lignei.

8. Quando presenti i focolari vanno mantenuti e/o ripristinati con materiali ed elementi consoni.

9. Nelle aree di pertinenza esterne ai fabbricati non è consentito rimuovere pavimentazioni originali di tipo tradizionale; quando sono presenti semplici tracce esse vanno ripristinate secondo il modello originale.

   Gli elementi puntuali (fontane, abbeveratoi, edicole, capitelli, lavatoi, lapidi, ...) vanno mantenuti e/o ripristinati con materiali ed elementi consoni, con le cautele del restauro. Essendo elementi qualificanti il paesaggio, proprietari e conduttori delle proprietà sono tenuti alla buona e costante manutenzione degli spazi esterni.

Art. 34 Ruderi

1. I ruderi vengono definiti quali manufatti diroccati dei quali non è più leggibile la struttura, censiti nell'attuale N.C.T. o comunque presenti nelle relative cartografie; per essi è consentita, solo nelle zone D, la conservazione e la ricostruzione totale o parziale a seconda delle dimensioni planimetriche originarie, con l'altezza preesistente e secondo le previsioni progettuali del Piano, purché essi vengano destinati a strutture di servizio al Parco o allo sviluppo di attività compatibili con le finalità dell'area protetta.

Art. 35 Nuova edificazione

1. Non è ammessa nuova edificazione, fatto salvo quanto disposto in materia nel Piano.

Art. 36 Incentivi per la riqualificazione del patrimonio edilizio

1. Il Consiglio Direttivo con propria delibera stabilisce la misura dell'eventuale contributo da assegnare a favore di interventi di riqualificazione e valorizzazione del patrimonio edilizio esistente, di utilizzo di fonti rinnovabili e di risparmio energetico, nel caso di maggiori oneri

derivanti dall'applicazione delle presenti norme. A tal fine si applica quanto previsto al Titolo IV – Misure di incentivazione.

Art. 37 Opere a rete, anche viarie, e impianti tecnologici

1. Nel Parco non è ammessa:

a) l'installazione di nuove linee elettriche aeree ad alta tensione e relativi tralicci e cabine di trasformazione;

b) la posa in opera di nuovi impianti e di antenne per radio-telecomunicazione, fatti salvi, previa autorizzazione dell'Ente, quelli funzionali alla sorveglianza, al soccorso e quelli necessari alle popolazioni locali, qualora non siano possibili soluzioni alternative;

c) la costruzione di nuove strade;

d) l'installazione di centrali eoliche, fotovoltaiche, idroelettriche, termiche ossia di impianti per la produzione di energia elettrica o termica superiori ad una potenza equivalente a 30kW.

2. Sono invece ammessi, previo nulla osta dell'Ente, assicurando sempre l'adozione di soluzioni tecniche che consentano di minimizzare l'impatto ambientale:

a) gli interventi e le opere necessari per l'ammodernamento e la sicurezza degli impianti, nonché la manutenzione ordinaria e straordinaria delle linee elettriche e telefoniche esistenti, coi relativi movimenti di terra e le potature delle piante e/o il taglio alla base delle piante che, trovandosi in prossimità degli impianti, pregiudichino il normale servizio e l'incolumità delle persone;

b) i servizi a rete lungo la viabilità del Parco fra cui le telecomunicazioni finalizzate sia al funzionamento delle attrezzature di dotazione del Parco, sia al collegamento del patrimonio edilizio in esso esistente;

c) nuovi impianti tecnologici in sostituzione e con il contestuale smantellamento di quelli esistenti, quali quelli associati all'interramento di linee elettriche aeree coi relativi movimenti di terra, con l'obbligo da parte del soggetto autorizzato di ripristinare i luoghi alle condizioni preesistenti e purché ne derivi un minor impatto ambientale complessivo;

d) nuove linee elettriche in media e bassa tensione nei fondovalle delle zone C e D da realizzarsi interrate o, se ciò determinasse un impatto ambientale maggiore, aeree; in quest'ultimo caso va adottato un cavo ecologico e vanno utilizzati, preferibilmente, pali in legno;

e) la sostituzione dei conduttori nudi di linee aeree esistenti con cavo ecologico;

f) i lavori di straordinaria manutenzione di strade e sentieri, coi relativi movimenti di terra;

g) i lavori, anche di sbancamento, necessari al miglioramento delle strade di servizio all'attività silvo-pastorale, compresa la costruzione ed il rifacimento dei ponti e la realizzazione di accessi a edifici rurali in zona C e D coi relativi movimenti di terra;

h) l'installazione, integrata agli edifici esistenti, di centrali fotovoltaiche, idroelettriche, termiche, ossia di impianti per la produzione di energia elettrica o termica inferiori ad una potenza equivalente a 30 KW, purché destinate esclusivamente all'autoconsumo, assicurando la verifica della sostenibilità degli impatti conseguenti alla loro realizzazione, in modo particolare per le aree di elevato pregio paesaggistico e naturalistico;

i) l'installazione di generatori eolici con potenza equivalente inferiore a 30 kW nelle sole zone C e D, purché destinati esclusivamente all'autoconsumo, assicurando la verifica della

sostenibilità degli impatti conseguenti alla loro realizzazione, in modo particolare per le aree di elevato pregio paesaggistico e naturalistico;

l) lo smantellamento degli impianti in disuso dei quali non sia prevista la riutilizzazione con il contestuale ripristino dei luoghi;

m) gli accessi agli impianti esistenti con i necessari mezzi d'opera.

3. È ammesso il pronto ripristino degli impianti esistenti in caso di danneggiamento e comprovata urgenza, previa comunicazione all'Ente nonché la sostituzione, previo nulla osta dell'Ente, di impianti esistenti di cui al comma 2, lettere h) e i), purché non venga aumentata la potenza equivalente.

Art. 38 Regime delle acque e difesa del suolo

1. Sono vietate nuove opere di correzione e di regolazione dei corsi d'acqua, salvo che siano necessarie per motivi di sicurezza, previo nulla osta dell'Ente, ricorrendo prioritariamente, in tali casi, alle tecniche dell'ingegneria naturalistica.
2. Sono ammessi, previa autorizzazione dell'Ente, assicurando sempre l'adozione di soluzioni tecniche che consentano di minimizzare l'impatto ambientale:

   a) interventi di stabilizzazione dei corsi d'acqua e dei versanti soggetti a fenomeni di dissesto, fatta salva qualunque dimostrata necessità a difesa di insediamenti, manufatti od attività economicamente e socialmente importanti, ad esclusione di quelli ricadenti in zone A. Per tali interventi deve farsi prioritariamente riferimento alle tecniche dell'ingegneria naturalistica;

   b) interventi, finalizzati alla difesa idraulica, di recupero e di asporto di materiale derivante da fenomeni di trasporto in massa di detrito;

   c) la realizzazione di scale di rimonta per i pesci di cui dotare tutti gli sbarramenti presenti lungo i corsi d'acqua.
3. Con l'esclusione delle concessioni esistenti, è vietato qualsiasi intervento che modifichi il regime naturale delle acque superficiali e sotterranee, inclusa ogni ulteriore derivazione per scopi idroelettrici ed irrigui, fatto salvo quanto previsto ai commi successivi.
4. Sono ammessi, previo nulla osta dell'Ente, formulato sulla base di una perizia tecnico-scientifica che attesti le caratteristiche paesaggistiche, floristiche, vegetazionali e faunistiche delle zone di presa e delle aree umide ad esse collegate, che dichiari gli effetti ambientali dell'intervento e l'impossibilità di soddisfare in altra maniera la richiesta d'acqua, gli interventi relativi a:

   a) nuove captazioni idriche ad uso potabile, purché non riducano le portate dei corsi d'acqua oltre la misura del deflusso minimo vitale di cui al successivo comma 6;

   b) manutenzione degli impianti idroelettrici esistenti, nel rispetto delle disposizioni e delle limitazioni dei prelievi prescritti dalle presenti norme;

   c) modeste derivazioni idriche che l'Ente intenda destinare alle proprie finalità istituzionali, previo attento studio e successivo programma di sviluppo, senza modifica del regime delle acque.
5. Sono, altresì, ammessi previo nulla osta dell'Ente:

   a) gli interventi di manutenzione e tutela delle sorgenti in applicazione della normativa nazionale e comunitaria;

b) lo smaltimento compatibile dei reflui sul suolo, di malghe, rifugi e altri edifici isolati;

c) gli scavi per l'interramento di opere di derivazione, di acquedotti e di scarichi sul suolo.

6. Tutte le captazioni, gli emungimenti e le derivazioni d'acqua devono rispettare il deflusso minimo vitale, pari a quello definito dalla competente Autorità di bacino. L'Ente nel rilascio del nulla osta può prescrivere un incremento del rilascio per garantire particolari equilibri ecosistemici.
7. La gestione dei bacini idrici artificiali dovrà essere condotta in modo compatibile con l'ambiente naturale nel quale sono inseriti e con la prevenzione dei rischi per la vita umana. Nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre il prelievo idrico non potrà essere superiore a una batimetria necessaria a prevenire rischi per la vita umana.
8. Per quanto non previsto dal presente articolo si rinvia alla normativa di settore vigente purché non in contrasto con le disposizioni del presente Regolamento.

Art. 39 Taglio della vegetazione

1. Nell'ambito delle operazioni di cui al presente Regolamento, il taglio della vegetazione invadente deve essere effettuato per una larghezza da valutarsi caso per caso evitando ingiustificati allargamenti.
2. Il taglio della vegetazione invadente è consentito solo a scopo manutentivo, di protezione idrogeologica e di sicurezza stradale.

CAPO VII - ESERCIZIO DI ATTIVITÀ ECONOMICHE

Art. 40 Disciplina delle attività agro-pastorali

1. Sono consentite le attività agro-pastorali al di fuori delle zone A e B2, nel rispetto delle direttive e prescrizioni generali di cui al presente articolo. Il pascolo è consentito nelle aree individuate a tale scopo dall'Ente, nei limiti di carico stabiliti dall'allegato G), e previo rilascio del nulla osta da rinnovarsi ad ogni stagione monticatoria. La richiesta di nulla osta deve recare specie e numero dei capi che saranno introdotti nel Parco, gli itinerari che saranno percorsi e le aree che saranno pascolate.
2. Almeno 48 ore prima dell'immissione nel Parco, il soggetto responsabile del bestiame deve attestare anche all'Ente lo stato sanitario di tutto il bestiame da avviare al pascolo.
3. È vietato il transito delle greggi attraverso il Parco, se non per il trasferimento verso i pascoli interni all'area protetta o lungo la viabilità stradale principale.
4. La gestione degli alpeggi di proprietà pubblica è affidata, previo parere dell'Ente, a imprese o a persone fisiche di provata competenza a seguito di gara ad evidenza pubblica.
5. La monticazione con greggi ovine è consentita solo se effettuata in presenza del pastore.
6. È possibile l'uso di recinti elettrici mobili anche, previa autorizzazione dell'Ente, nelle zone B1.
7. È consentito l'impiego di cani per la custodia delle greggi nel rispetto della disposizione di cui all'articolo 26, comma 2, lettera a).
8. Tranne che nelle zone A e B2, è consentito lo sfalcio dei prati e delle aree di prateria non pascolate. Qualora lo sfalcio sia ritenuto dall'Ente necessario al mantenimento degli assetti naturalistici e/o paesaggistici del Parco, l'intervento può avvenire a cura di personale del Parco o di terzi autorizzati.

9. Allo stesso modo, nelle zone B1, C e D, su motivata richiesta degli interessati, possono essere autorizzati il miglioramento delle superfici a pascolo attraverso la pratica dello spietramento manuale e del decespugliamento e la trasemina dei prati e dei pascoli, esclusivamente con l'impiego di foraggiere autoctone di produzione locale.
10. È consentito, nelle zone B1, C e D, lo spargimento di concime organico e/o biologico certificato sulle superfici a prato.
11. L'Ente può disporre limitazioni a tale attività allo scopo di evitare l'iperconcimazione e la possibile perdita di biodiversità.
12. È sempre vietato l'uso di concimi chimici e di prodotti di sintesi in agricoltura, salvo apposite deroghe autorizzate dall'Ente Parco.

Art. 41 Disciplina delle attività selvicolturali

1. Nei boschi del Parco sono consentite le utilizzazioni forestali previste dai vigenti Piani di riordino e Piani di riassetto forestale nel rispetto delle direttive e prescrizioni generali di cui al presente articolo, nonché degli obiettivi, dei criteri e delle indicazioni operative per la gestione sostenibile dei boschi del Parco e ferme restando le disposizioni del Piano di riordino forestale del Parco, parte integrante del Piano per il Parco.
2. Le utilizzazioni forestali sono comunque vietate nelle zone A e B2.
3. Su qualsiasi operazione selvicolturale l'Ente esercita un controllo preventivo in base alla zonizzazione del Parco, alla superficie interessata dal taglio ed alla quantità di legname da prelevare, come segue:

   a) in zone C e D, per legname da ardere per uso familiare fino a 150 quintali e superfici complessive d'intervento inferiori a 2,5 ettari, nei boschi cedui, o per altre utilizzazioni fino a 20 metri cubi lordi, nei boschi d'alto fusto, è necessario presentare comunicazione di richiesta di taglio direttamente alle Stazioni del Reparto CC PNDB almeno 10 giorni prima l'inizio delle operazioni; in tali casi lo stesso Reparto CC PNDB può espletare un sopralluogo di controllo;

   b) nelle zone C e D, per quantità di legname superiori a 150 quintali e superfici complessive d'intervento inferiori a 2,5 ettari, nei boschi cedui, e quantità comprese tra 20 e 100 metri cubi lordi, nei boschi d'alto fusto, è necessario presentare richiesta di nulla osta all'Ente il cui eventuale rilascio è possibile solo previo sopralluogo, con stesura di un foglio notizie, da parte del Reparto CC PNDB;

   c) nelle zone C e D, per superfici complessive d'intervento superiori a 2,5 ettari, nei boschi cedui, e quantità di legname superiore a 100 metri cubi lordi, nei boschi d'alto fusto, è necessario presentare richiesta di nulla osta all'Ente il cui eventuale rilascio è possibile solo previo sopralluogo congiunto tra Reparto CC PNDB, personale dell'Ente e professionista, con stesura di un foglio notizie, da parte del Reparto CC PNDB e stesura di un progetto di taglio da parte di un professionista abilitato;

   d) nelle zone B1, sia nei boschi cedui che in quelli d'alto fusto, è sempre necessario presentare richiesta di nulla osta all'Ente il cui eventuale rilascio è possibile solo previo sopralluogo congiunto tra Reparto CC PNDB, personale dell'Ente e professionista, con stesura di un foglio notizie, da parte del Reparto CC PNDB e stesura di un progetto di taglio da parte di un professionista abilitato o dello stesso Reparto CC PNDB se <100mc per l'altofusto o 2,5 ettari nel ceduo, salvo quanto previsto al comma 10.

4. Nelle operazioni di taglio:

   a) è sempre vietato il taglio a raso;

   b) vanno preservati gli elementi puntuali e i lembi di bosco che abbiano particolare interesse paesaggistico (grandi alberi) o faunistico (siti di nidificazione, arene di canto e siti riproduttivi dei tetraonidi, …);

   c) i soggetti più maestosi devono essere preservati assicurando la densità prescritta in sede di rilascio del nulla osta nel limite di 3-10 per ettaro;

   d) lungo le strade e i sentieri principali, nei pressi delle aree attrezzate e comunque nei luoghi di maggior frequentazione turistica, vanno rilasciati i soggetti di maggior diametro, salvo che i medesimi non costituiscano pericolo per la pubblica incolumità; ramaglia e residui della lavorazione devono essere accatastati e sistemati in luogo idoneo se non recuperati per la biomassa;

   e) nel caso dei cedui, le matricine vanno rilasciate per almeno due turni;

   f) nell'ambito delle matricine, vanno favorite anche le specie minoritarie e di maggior interesse ambientale;

   g) le matricine, durante le operazioni di assegno, devono essere segnate;

   h) vanno considerate come piante d'alto fusto anche le matricine invecchiate di età superiore al doppio del turno consuetudinario.

5. Chiunque intenda effettuare utilizzazioni boschive nel Parco sotto le soglie di cui al comma 3, lettera c) può facoltativamente avvalersi dell'apporto tecnico del Reparto CC PNDB

6. Alla redazione dei verbali di assegno ed alle operazioni di martellata, obbligatorie preventivamente al taglio nei casi di cui al comma 3, lettere b), c) e d), provvede il libero professionista o il Reparto CC PNDB. Dette attività devono essere svolte prima del taglio.

7. Il termine di validità del nulla osta al taglio è di due anni prorogabile di un anno su richiesta dell'interessato.

8. Il controllo delle operazioni di taglio in corso d'opera è affidato al Reparto CC PNDB al quale è obbligatorio comunicare preventivamente, salvo i casi di cui al comma 3, lettera a), la data di inizio dei lavori.

9. In tutto il Parco, anche in deroga al comma 2, sono fatti salvi eventuali tagli straordinari autorizzati dall'Ente per infestazioni parassitarie o fitopatie che possano mettere in pericolo l'equilibrio dei sistemi forestali o per necessità di sicurezza.

10. È consentito il taglio di piante, nel limite di cui al comma 3, lettera a), per l'approvvigionamento di legname in loco, anche all'interno delle zone B1, sia per la costruzione di piccole opere per manutenzione della rete sentieristica, staccionate e simili, sia per l'uso nei rifugi alpini e nelle malghe attive, previo sopralluogo da parte del Reparto CC PNDB e relativo assegno secondo le modalità previste.

11. Nei boschi in cui sono consentite le operazioni selvicolturali è consentito il recupero di alberi schiantati, anche al di fuori delle scadenze degli ordinari interventi.

12. Tutti i verbali di assegno devono pervenire all'Ente per la tenuta di una statistica sulle produzioni legnose.

13. La modulistica relativa alle operazioni di cui al presente articolo è approvata dal Direttore e resa disponibile presso i comandi stazione del Reparto CC PNDB

14. L’Ente può intervenire sulle utilizzazioni in corso ai sensi dell’articolo 4, comma 10.

Art. 42 Attività artigianali, commerciali e di servizio

1. All’insieme dei quindici Comuni del Parco, proposti alla Provincia di Belluno quale ambito intercomunale a prevalente economia turistica, è riconosciuta la qualifica di Comuni a prevalente economia turistica ai sensi e per gli effetti di cui alle disposizioni della legge regionale vigente in materia di concessione di deroghe agli orari degli esercizi commerciali.
2. È consentito l’esercizio di nuove attività artigianali, commerciali e di servizio compatibili con le finalità istituzionali del Parco.
3. I soggetti che intendano avviare nuove attività artigianali, commerciali e di servizio nel Parco si impegnano a destinare almeno il 15% dell’investimento economico per la realizzazione di obiettivi di tutela ambientale (contenimento dei consumi idrici ed energetici, produzione di energia da fonti rinnovabili, raccolta ed uso di acqua piovana, riduzione della produzione di rifiuti ed acque reflue, contenimento delle emissioni sonore e luminose, e similari) e/o qualunque obiettivo che soddisfi i requisiti di sostenibilità ambientale, qualità e tipicità sottesi al marchio del Parco denominato “Carta Qualità”, di cui al successivo art. 46.

Art.43 Attività di volontariato e a favore dell’occupazione giovanile

1. Associazioni, comunità terapeutiche o corpi di servizio civile possono svolgere, con operatori volontari e/o professionali, attività che rispondano alle finalità istituzionali del Parco.
2. Gli interventi di cui al comma precedente possono essere promossi dall’Ente ed affidati a soggetti, pubblici o privati, che operano autonomamente oppure attivati e gestiti in modo autonomo direttamente dalle organizzazioni del volontariato. In quest’ultimo caso, è fatto obbligo di comunicare preventivamente all’Ente localizzazione, durata e modalità delle attività secondo le disposizioni di cui al successivo titolo V “rilascio di nulla osta e autorizzazioni”.
3. È, altresì, possibile sia da parte dell’Ente che di soggetti pubblici o privati attivare iniziative che favoriscano l’occupazione giovanile.
4. L’Ente stipula accordi quadro di validità anche pluriennale con le organizzazioni che operano nei settori del volontariato e dell’occupazione giovanile per definire ed organizzare gli ambiti d’intervento. Gli accordi quadro definiscono, tra l’altro, localizzazione, durata e modalità delle attività. I soggetti di cui al presente comma sono coinvolti prioritariamente nell’attuazione delle iniziative programmate.
5. Le attività sono svolte previa verifica del possesso delle necessarie competenze tecniche dei soggetti che realizzano le iniziative e sotto il controllo del personale dell’Ente medesimo o del Reparto CC PNDB.
6. Le iniziative il cui carattere prevalente è quello della manifestazione rientrano nella disciplina di cui all’articolo 29.

Art. 44 Riprese fotografiche e cinematografiche

1. Il presente articolo disciplina le attività di ripresa fotografica, cinematografica e video effettuate nel territorio e nelle strutture del Parco e le richieste di utilizzazione di materiale video e fotografico di proprietà degli archivi del Parco.
2. Sono libere e gratuite le riprese foto-video effettuate ai soli fini personali e dilettantistici e quelle effettuate nell’esercizio del diritto di cronaca. Questa tipologia di riprese, che devono in ogni

caso essere effettuate rispettando scrupolosamente i regolamenti del Parco senza arrecare disturbo alle specie animali e senza danneggiare il patrimonio naturale ed ambientale, non necessitano di preventiva autorizzazione.

3. Chi intende effettuare riprese o foto con finalità commerciali all’interno del territorio e delle strutture del Parco deve presentare istanza di autorizzazione all'Ente almeno 15 giorni prima dell'inizio delle riprese. L’Ente si riserva il diritto di indicare di volta in volta, nell’autorizzazione, eventuali prescrizioni che evitino la ripresa e l’uso di immagini che possano essere in contrasto con le finalità dell’Ente stesso.

4. Chi intende utilizzare immagini o video di proprietà dell’archivio dell’Ente deve presentare apposita richiesta.

5. Le autorizzazioni vengono rilasciate dal Direttore, fatte salve le primarie esigenze di compatibilità con le finalità del Parco, subordinatamente al pagamento di un diritto a favore dell'Ente quantificato come segue:

   - per riprese fotografiche € 500,00 al giorno per ogni giorno di ripresa;

   - per riprese video e cinematografiche € 1.300,00 per ogni giorno di ripresa.

6. Qualora si renda necessario, al fine delle riprese, effettuare sopralluoghi in aree o edifici chiusi al pubblico o sia comunque richiesta l’assistenza di personale dell’Ente, è prevista la corresponsione di una quota oraria di € 25,00, in aggiunta alle quote di cui al punto precedente.

7. L’utilizzo di foto di proprietà dell’archivio dell’Ente è soggetto al pagamento di diritti secondo quanto segue:

   - quotidiani e periodici € 65,00 per ogni utilizzazione della singola foto;

   - libri, con esclusione di pubblicazioni scientifiche, € 75,00 per ogni utilizzazione della singola foto;

   - riviste a tiratura locale: € 50,00 per ogni utilizzazione della singola foto;

   - spot pubblicitari, programmi televisivi, sigle programmi e simili € 1.000,00 per ogni singola foto;

   - CD, DVD e pagine internet € 100,00 per ogni singola foto;

   - cataloghi, depliant, arredamenti stand e uffici, poster, calendari, locandine, mostre fotografiche culturali e scientifiche, volantini, biglietti augurali e cartoline, copertine CD e DVD: € 200,00 per ogni utilizzazione della singola foto;

8. L’utilizzo di video di proprietà dell’archivio del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi è soggetto al pagamento di diritti secondo quanto segue:

   - video destinato al cinema: da € 100,00 a € 500,00 per ogni minuto di video fino a 20 minuti e € 50,00 per ogni minuto successivo;

   - video destinato a prodotti televisivi e multimediali da € 100,00 a € 500,00 per ogni minuto di ripresa fino a 20 minuti e € 50,00 per ogni minuto successivo;

   - video destinato alla produzione di spot pubblicitari da € 50,00 a € 100,00 per ogni secondo di durata.

   Il pagamento dei diritti alla Società Italiana Autori ed Editori, qualora dovuti, sono a carico dell’utilizzatore.

9. Sono escluse dall’applicazione del pagamento dei diritti di cui al presente regolamento le riprese finalizzate a promuovere le attività svolte all’interno del territorio del Parco, in particolare

quelle volte a promuovere i prodotti ed i servizi tipici del Parco. Sono altresì escluse dall'applicazione del presente regolamento le attività pubblicitarie inerenti a prodotti e servizi per i quali è concesso l'uso dei marchi e del logo del Parco. Questa tipologia di riprese é comunque subordinata all'approvazione della richiesta, formulata secondo le modalità di cui al precedente comma 3, da parte dell'Ente.

10. l'Ente può applicare una riduzione fino al 20% dei diritti qualora:

    - sul materiale derivante da riprese effettuate nel territorio e nelle strutture del Parco venga riportata la dicitura "Riprese effettuate nel Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi" e il logo del Parco;

    - sul materiale fotografico e video proveniente dagli Archivi del Parco vengano riportati, per ogni foto e video, la dicitura Archivio P.N.D.B. e l'autore.

11. Chiunque effettui riprese, anche a titolo non oneroso, autorizzate ai sensi del presente articolo è tenuto a consegnare al Parco copia delle fotografie, delle diapositive, delle pellicole o dell'altro materiale realizzato.
12. II rilascio dell'autorizzazione è subordinato al pagamento di una cauzione, pari al 30% dei diritti preventivati.
13. Il saldo sarà fatturato dall'Ente terminate le riprese ed il pagamento dovrà pervenire entro 30 giorni fine mese data fattura.
14. In caso di riprese non autorizzate o esposizione, riproduzione e vendita del relativo materiale si applicano le sanzioni amministrative previste dal 2° comma dell'art. 30 della Legge 6 dicembre 1991, n. 394, oltre al risarcimento dei danni eventualmente procurati.

CAPO VIII - ESERCIZIO DI ATTIVITÀ DI RICERCA SCIENTIFICA, STUDIO E DIDATTICA

Art. 45 Disciplina dell'attività di ricerca scientifica, studio e didattica

1. Qualsiasi attività di ricerca scientifica, studio e didattica è soggetta ad autorizzazione preventiva da parte dell'Ente, di cui al successivo titolo V "rilascio di nulla osta e autorizzazioni".
2. Qualora le ricerche e gli studi comportino spese per l'Ente e comunque il coinvolgimento nell'organizzazione, verrà stipulata una apposita convenzione approvata dal Consiglio Direttivo che, tenendo conto della rilevanza dell'attività scientifica o didattica da porre in essere, preveda gli specifici impegni delle parti contraenti.
3. I prelievi di campioni devono essere limitati a quanto strettamente necessario. I campioni prelevati devono essere destinati esclusivamente all'uso per cui è stata richiesta e rilasciata l'autorizzazione alla raccolta. In particolare è tassativamente vietata la loro vendita o cessione ancorché gratuita o per scambio o per qualsiasi altro motivo. I campioni destinati ad uso diverso da quello autorizzato si intendono raccolti abusivamente e pertanto i trasgressori incorreranno nelle sanzioni previste dalle leggi vigenti.
4. Nei campionamenti faunistici devono venire utilizzati metodi tali da non compromettere la vitalità degli esemplari catturati e si dovrà provvedere con massima cautela e rapidità alla loro reimmissione in natura dopo l'effettuazione dei rilevamenti, con eccezione della ricerca sugli invertebrati.

5. L'Ente può, in qualunque momento e per motivate ragioni, o in caso di necessità legate alla gestione e alle attività di conservazione e tutela, stabilire delle limitazioni alle attività da autorizzare o già programmate.
6. I ricercatori e gli studiosi dovranno consegnare all'Ente i risultati integrali delle proprie ricerche; ogni pubblicazione scientifica dei dati rilevati, previa autorizzazione dell'Ente deve citare la collaborazione dell'Ente medesimo.

CAPO IX - VALORIZZAZIONE DELLE ESPRESSIONI DELL'IDENTITÀ DELLE COMUNITÀ LOCALI

Art. 46 Marchio del Parco "Carta Qualità"

1. Attraverso l'uso del proprio logo e del proprio marchio di qualità denominato "Carta Qualità", il Parco valorizza prodotti e servizi locali che presentino requisiti di sostenibilità ambientale, qualità e tipicità e che soddisfino le finalità del Parco nei settori dell'agroalimentare, dell'artigianato, turistico- ricettivo e dei servizi.
2. L'Ente può concedere, ai sensi della legge n. 394/91 ed a richiesta degli interessati, l'uso del proprio logo e del proprio marchio "Carta Qualità" a operatori e strutture delle attività economiche di cui al comma precedente ed ai prodotti da esse eventualmente derivanti attraverso la stipula di specifici disciplinari.
3. All'istruttoria delle richieste di concessione d'uso del logo e del marchio del Parco provvede un apposito Comitato di valutazione composto dal Direttore e da almeno due tecnici appartenenti alla struttura dell'Ente. Sulle richieste così istruite delibera il Consiglio Direttivo. Con le stesse modalità sono valutate e definite le richieste di rinnovo, nonché gli elementi emersi per l'emanazione di eventuali atti di revoca della concessione d'uso.
4. Il marchio è assegnato sulla base delle procedure tecniche definite nell'ambito del sistema di gestione della qualità dell'Ente Parco.
5. Il marchio può essere utilizzato unicamente per i prodotti o servizi per i quali ne è stato autorizzato l'uso ed esclusivamente nella forma grafica stabilita dall'Ente.
6. I soggetti autorizzati all'uso del marchio sono inseriti nel circuito promozionale e pubblicitario del Parco nei modi e nelle forme, eventualmente differenziati per settore d'attività, che l'Ente riterrà opportuni.
7. Sono fatti salvi gli atti già emanati dall'Ente e vigenti all'atto dell'entrata in vigore del Regolamento relativi all'approvazione ed applicazione del marchio "Carta Qualità".

8. L'Ente persegue a norma di legge ogni uso non autorizzato, abuso od uso improprio del logo dell'Ente e del marchio "Carta Qualità" del Parco.

Art. 47 Feste e sagre popolari tradizionali

1. Feste e sagre popolari tradizionali si svolgono, nel Parco, secondo quanto disciplinato nel Capo V – Esercizio di attività ludico-ricreative ed educative del presente Titolo.

TITOLO IV - MISURE DI INCENTIVAZIONE

CAPO X – DISCIPLINA GENERALE

Art. 48 Finalità

1. Il presente capo disciplina, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 12 della legge n. 241/90, i criteri e le modalità per la concessione dei contributi e del patrocinio da parte del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi.
2. I contributi ed il patrocinio possono essere concessi per iniziative, manifestazioni, eventi, interventi e opere, attività e progetti in linea con le finalità, gli scopi e gli interessi del Parco e che si svolgano all'interno del territorio del Parco o principalmente nel territorio dei quindici Comuni del Parco stesso (Belluno, Feltre, Santa Giustina, Sedico, Ponte nelle Alpi, Longarone, Cesiomaggiore, Pedavena, Val di Zoldo, Sovramonte, Rivamonte Agordino, Sospirolo, San Gregorio nelle Alpi, Gosaldo, La Valle Agordina) diretti a realizzare:

   a) il recupero e la valorizzazione del patrimonio ambientale - storico – artistico e culturale del Parco;

   b) la promozione di eventi e manifestazioni che valorizzino l'immagine e l'identità del Parco;

   c) la valorizzazione e la promozione degli usi, costumi e delle attività tradizionali delle comunità locali;

   d) la promozione di attività di animazione socio - culturale, di educazione ambientale di tutela dei valori ambientali, naturalistici e paesaggistici del Parco;

   e) la promozione di attività di ricreazione, di impiego del tempo libero e di attività sportive ecocompatibili che favoriscono la fruizione del Parco;

   f) la promozione di attività agro-silvo-pastorali tipiche e tradizionali del territorio e lo sviluppo delle produzioni biologiche.
3. In via eccezionale essi possono essere concessi anche per iniziative che si svolgono al di fuori del territorio del Parco e dei quindici Comuni, purché di diretto e stretto interesse per le finalità del Parco stesso.
4. In ogni caso l'emblema ed il nome "Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi" così come tutte le espressioni da esso derivate sono di proprietà esclusiva del Parco ed è vietato il loro uso senza la preventiva autorizzazione.
5. Agli Enti della Comunità del Parco può essere concesso l'utilizzo del logo del Parco per le attività istituzionali (carta intestata, sito web …) previa presentazione di richiesta scritta all'Ente Parco.
6. Le risorse finanziarie destinate alle finalità di cui al presente regolamento saranno determinate annualmente nel bilancio di previsione dell'Ente Parco.

Art. 49 - Beneficiari

1. Il patrocinio e il contributo del Parco possono essere concessi a favore di:
   a) Organismi di volontariato;
   b) Enti locali;
   c) Istituzioni scolastiche e altri enti pubblici;
   d) Associazioni sportive;

e) Ogni altra forma associativa, non a scopo di lucro, dal cui statuto emerga il perseguimento di finalità di pubblica utilità;

f) Persone fisiche;

g) Persone giuridiche (società, cooperative, …).

2. I soggetti che ricevono un contributo o il patrocinio dell'Ente sono tenuti a darne adeguata pubblicità.

3. Non sono concessi contributi per la realizzazione di opere ed interventi ad esclusivo beneficio di proprietà private.

Art. 50 - Esclusioni

1. Non sono ammissibili a contributo, ai sensi del presente Regolamento, le istanze presentate da:

a) membri o coniugi, parenti e affini entro il secondo grado dei componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti, dei membri della Comunità del Parco e della Giunta Esecutiva, dei dipendenti a tempo indeterminato e a tempo determinato e del Direttore;

b) tutti i soggetti, siano essi persone fisiche o giuridiche, che abbiano compiuto violazione, o che siano stati condannati con sentenza passata in giudicato, per i divieti di cui all'articolo 11, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modifiche e integrazioni;

c) tutti i soggetti, siano essi persone fisiche o giuridiche, che abbiano commesso reati contro l'ambiente;

d) imprese individuali, società, associazioni, enti pubblici o privati, istituti, fondazioni, enti locali, associazioni di ogni genere o tipo, i cui titolari, rappresentanti legali, amministratori, responsabili, membri di consigli direttivi e degli altri organi sociali previsti dalla particolare tipologia di associazione, siano i soggetti indicati al punto a), al punto b) e al punto c) del presente comma.

CAPO XI - MODALITA' E CRITERI PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO O DI CONTRIBUTI

Art. 51 - Patrocinio

1. La concessione del patrocinio autorizza il beneficiario all'utilizzo dell'emblema del Parco nonché della dicitura "con il patrocinio del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi" in ogni atto o documento inerente l'iniziativa patrocinata ma non comporta, di per sé, l'attribuzione anche di benefici finanziari. In sostanza consiste nel riconoscimento, da parte dell'Ente, di iniziative di particolare valore scientifico, sociale, culturale, celebrativo, educativo, ambientale, economico e promozionale, alle quali l'Ente partecipa con il proprio nome e/o emblema a titolo gratuito.

2. Le richieste di patrocinio vanno indirizzate al Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi utilizzando l'allegato H) al presente regolamento che, debitamente compilato, può essere consegnato a mano presso l'Ufficio protocollo dell'Ente oppure inviato per posta o tramite PEC.

3. Il patrocinio viene concesso dal Presidente dell'Ente Parco entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta previa verifica della conformità della richiesta alle disposizioni di cui al presente regolamento.

4. L'utilizzo del logo del Parco autorizzato dall'Ente con le modalità di cui al presente articolo deve rispettare le prescrizioni di cui all'allegato I).

Art. 52 - Contributi

1. Rientrano nella tipologia dei contributi gli interventi finanziari a fondo perduto erogati dall'Ente a favore dei soggetti di cui al precedente articolo 49 per lo svolgimento di iniziative/manifestazioni/attività/interventi compatibili con le finalità del Parco, come previste nel Piano del Parco e nel Piano Pluriennale Economico Sociale e nel rispetto delle previsioni di tutela e regolamentari, aventi carattere occasionale o continuativo per le quali l'Ente assume una parte dell'onere complessivo che non può superare il 70% della spesa totale e comunque fino ad un massimo di € 7.000, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 53; si tratta di iniziative finalizzate alla promozione culturale, sociale, economica del territorio (attraverso ad esempio l'organizzazione di manifestazioni, convegni, mostre, seminari …) o comunque progetti, azioni ed interventi di interesse pubblico che rispecchiano le linee programmatiche del Parco di cui all'articolo 48, comma 2, e per i quali il richiedente si fa comunque carico di una quota finanziaria.
2. L'Ente può contribuire alle attività svolte dai predetti soggetti anche mediante la concessione dell'uso di beni e strumenti di proprietà del Parco o mediante la concessione di servizi attraverso il personale e i mezzi dell'Ente in forma gratuita.
3. Ai fini dell'assegnazione dei suddetti contributi, annualmente il Consiglio Direttivo dell'Ente, con l'approvazione del bilancio di previsione, definisce le risorse da destinare a tal fine e l'Ente promuove, mediante pubblico avviso, la partecipazione dei soggetti interessati predeterminandone i criteri e le modalità in attuazione degli indirizzi e dei programmi definiti dal Consiglio Direttivo e dandone adeguata pubblicità.

Art. 53 – Contributi riservati a Comuni e Unioni Montane

1. Il 20% delle risorse stanziate annualmente a bilancio per l'erogazione di contributi sono assegnate direttamente dal Consiglio Direttivo dell'Ente, previa adozione di un provvedimento motivato, per iniziative/manifestazioni/attività/interventi particolarmente significativi e compatibili con le finalità dell'Ente, così come riportate all'articolo 48, comma 2, del presente Regolamento, a favore dei Comuni e/o delle Unioni Montane presenti nel territorio del Parco.
2. Le domande, sottoscritte dal legale rappresentante del Comune o dell'Unione Montana richiedente, vanno presentate all'Ente e devono essere corredate dalla documentazione prevista alle lettere a), b) e c) del comma 2 dell'articolo 54 del presente regolamento.
3. I predetti contributi possono coprire anche tutto il costo dell'iniziativa e/o intervento sino ad un importo massimo di € 1.500,00 e sino all'esaurimento delle risorse a tal fine stanziate.

Art. 54 – Domande di contributo

1. Le domande per i contributi di cui agli articoli 52 e 53 sono presentate entro le tempistiche indicate in apposito avviso pubblicato dall'Ente su indicazione del Consiglio Direttivo, nel quale sono definiti, con riferimento ai criteri di cui all'art. 55, comma 3, le procedure, i criteri utilizzati per la valutazione delle richieste con i relativi punteggi e per la definizione della relativa graduatoria.

2. Le richieste di contributo vanno indirizzate all'Ente utilizzando l'allegato H) al presente Regolamento e possono essere presentate a mano presso l'Ufficio protocollo dell'Ente oppure inviate per posta o tramite PEC unitamente alla seguente documentazione:
   a) una relazione dell'iniziative/manifestazioni/attività/interventi per cui si chiede il beneficio con indicazione delle finalità perseguite e delle modalità di realizzazione;
   b) il piano di finanziamento con indicazione di tutte le eventuali entrate e delle spese per la realizzazione dell'iniziative/manifestazioni/attività/interventi;
   c) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del soggetto che sottoscrive la domanda;
   d) copia dell'atto costitutivo e dello statuto dell'Associazione/Ente/Istituto o altro e, se prevista, l'iscrizione alla Camera di Commercio.

3. Resta salva la possibilità per l'Ente di richiedere ogni altra documentazione ritenuta necessaria per l'istruttoria e la conclusione del procedimento.

4. I richiedenti devono autocertificare nelle proprie istanze, pena di irricevibilità delle stesse:

a) di non perseguire finalità lucrative;

b) se tenuti, di avere il conto consuntivo dell'ultimo esercizio finanziario regolarmente approvato dagli organi statutari competenti;

c) di non essere stati condannati con sentenza passata in giudicato per i divieti di cui all'articolo 11, comma 3, della legge n. 394/1991 o per aver commesso reati contro l'ambiente.

5. La concessione del contributo vincola il beneficiario a dare evidenza in modo adeguato che le attività, le iniziative, le manifestazioni o il progetto sono stati realizzati con il contributo dell'Ente

<u>Art. 55 - Istruttoria delle domande di contributo</u>

1. Una commissione presieduta dal Direttore o da un suo delegato, e da due dipendenti dell'Ente individuati dal Direttore, nel rispetto del principio di rotazione, esamina le domande pervenute accertando, innanzitutto, che le stesse siano conformi alle disposizioni di cui al presente regolamento e siano corredate della documentazione prevista.
2. La commissione, entro 30 giorni dalla nomina, procede ad assegnare i punteggi secondo i criteri elencati al successivo comma 3 e a redigere apposita graduatoria. Di tutte le operazioni svolte dalla commissione dovrà essere redatto apposito verbale.
3. Per la valutazione delle richieste e la definizione della graduatoria vengono adottati i seguenti criteri:

a) rispondenza dell'iniziativa/manifestazione/attività/interventi alle finalità del Parco;

b) incidenza dell'iniziativa/manifestazione/attività/interventi sul territorio del Parco;

c) rilevanza dell'iniziativa/manifestazione/attività/interventi al fine della salvaguardia e della conservazione dei valori dell'ambiente naturale;

d) rilevanza dell'iniziativa/manifestazione/attività/interventi ai fini della promozione, valorizzazione e recupero del patrimonio ambientale - storico – culturale – archeologico – antropologico e delle realtà socio economiche presenti sul territorio;

e) valutazione tecnico economica

dell'iniziativa/manifestazione/attività/interventi;

f) livello di promozione dell'immagine e del logo del Parco;

g) livello di interesse dell'iniziativa (internazionale, nazionale, regionale, provinciale, locale).

4. Con apposito provvedimento dirigenziale si procede all'approvazione della graduatoria, che deve essere comunicata entro i 15 giorni successivi al Collegio dei Revisori, e all'assegnazione dei contributi secondo quanto previsto nell'avviso di cui all'articolo 54.

5. Nella comunicazione di avvenuta concessione del contributo l'Ente si riserva la facoltà di individuare eventuali prescrizioni.

Art. 56 – Erogazione, controlli e decadenza

1. I contributi sono erogati a consuntivo previa presentazione da parte dei beneficiari, entro 60 giorni dalla data di conclusione dell'iniziative/manifestazioni/attività/interventi, pena la revoca del contributo concesso, di:

a) un rendiconto analitico contenente l'indicazione dei documenti contabili attestanti le spese sostenute relativamente all'iniziative/manifestazioni/attività/interventi per i quali il contributo è stato concesso;

b) una relazione illustrativa dell'iniziativa/manifestazione/attività/interventi che evidenzi i risultati raggiunti e la rispondenza di quanto programmato a quanto realizzato.

2. Nell'ipotesi in cui la documentazione prodotta risulti irregolare o sia accertata la mendacità delle dichiarazioni in essa contenute, è disposta le revoca del contributo concesso.

3. I soggetti beneficiari decadono dal diritto di ottenere il contributo o finanziamento qualora:

a) non siano realizzati l'iniziativa/manifestazione/attività/interventi per cui è stato concesso il beneficio economico;

b) l'iniziativa/manifestazione/attività/interventi siano stati realizzati ma con un programma e/o modalità diversi da quanto indicato in fase di presentazione della domanda e non prontamente comunicato e condiviso dall'Ente;

c) non venga presentata entro i termini previsti la documentazione richiesta.

4. L'Ente si riserva la facoltà di effettuare controlli sui rendiconti e le relazioni presentati anche chiedendo l'esibizione dei documenti contabili attestanti le spese effettivamente sostenute dai beneficiari debitamente quietanzati.

TITOLO V - RILASCIO DI NULLA OSTA E AUTORIZZAZIONI

CAPO XII - DISCIPLINA GENERALE

Art. 57 Finalità

1. Il Nulla osta verifica la conformità tra le disposizioni del Piano, delle relative N.T.A. e del Regolamento e ogni intervento, impianto o opera previsti nel Parco e per i quali è prescritto titolo abilitativo, nel rispetto delle leggi vigenti.
2. L'autorizzazione è atto relativo a procedura di competenza esclusiva dell'Ente e consente l'esercizio di attività e manifestazioni, comunque compatibili con le norme vigenti e con le finalità istitutive del Parco.

Art. 58 Presentazione delle domande

1. Le richieste di nulla osta od autorizzazione previste dal Regolamento, devono essere indirizzate all'Ente presso la sua sede amministrativa, a cura delle Autorità preposte al rilascio dell'atto autorizzativo cui si riferisce la domanda e corredate dall'esito dell'istruttoria di competenza o, negli altri casi, direttamente a cura dello stesso soggetto interessato.
2. Le domande devono pervenire complete della documentazione prevista così come indicato dalla direzione dell'Ente.
3. In caso di documentazione incompleta, si applica quanto previsto all'articolo 60, comma 3.

Art. 59 Organo preposto al rilascio

1. Nulla osta e autorizzazioni sono rilasciati dal Direttore, previa istruttoria dell'Ufficio preposto dell'Ente.
2. Ogni autorizzazione è resa nel rispetto di quanto stabilito dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e fatti salvi i diritti di terzi.

Art. 60 Termini per il rilascio

1. Il nulla osta è reso entro sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza presentata completa in ogni sua parte. Tale termine può essere rinviato, per una sola volta, di trenta giorni. Decorso inutilmente tale termine, il nulla osta si intende rilasciato.
2. L'autorizzazione è resa entro sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza presentata completa in ogni sua parte. Tale termine può essere rinviato, per una sola volta, di trenta giorni. Decorso inutilmente tale termine, l'autorizzazione si intende negata.
3. In caso di documentazione incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al richiedente. L'interessato può produrre quanto mancante entro 30 giorni dalla ricezione dell'invito a provvedere formulato dall'Ente. Fino al ricevimento dei documenti mancanti è sospesa la decorrenza dei termini di cui ai commi precedenti.

Art. 61 Comunicazione del rilascio o del diniego e rinnovo dell'atto

1. L'atto di conclusione del procedimento, di consenso ad effettuare l'iniziativa o di diniego, deve essere comunicato con immediatezza al soggetto richiedente e, nei casi di nulla osta, all'Amministrazione che ha inoltrato la richiesta; quest'ultima provvederà all'affissione presso il proprio Albo Pretorio.
2. L'Ente provvede all'affissione al proprio Albo degli atti di consenso e di diniego rilasciati, nonché di quelli determinatisi per decorrenza del termine. L'affissione ha la durata minima di sette giorni.
3. È sempre escluso il tacito rinnovo dell'atto di consenso.
4. Per ogni eventuale procedimento di diniego si applica quanto previsto dall'articolo 10 bis della legge n. 241/90 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 62 Titolarità

1. Qualsiasi atto di consenso rilasciato dall'Ente è nominativo e può riportare anche il nome di più di un soggetto in relazione alla medesima attività da espletare. Il titolare deve averlo sempre con sé e deve presentarlo, unitamente ad un documento personale di riconoscimento, al personale di sorveglianza ogni qual volta questo ne faccia richiesta.

TITOLO VI – INDENNIZZI PER I DANNI PROVOCATI DALLA FAUNA SELVATICA

Art. 63 Riconoscimento degli indennizzi

1. L'Ente indennizza i danni accertati ed irreversibili causati dalla fauna selvatica a produzioni agricole, pascoli, prati-pascoli, colture arboree da frutto o da legno, purché non in stato di abbandono, produzioni orticole, patrimonio zootecnico (morte o ferite gravi) e ai manufatti inerenti.
2. Non sono indennizzabili i danni causati da animali predatori al patrimonio zootecnico nei seguenti casi:

   a) presenza di resti insufficienti dell'animale per poter procedere alla redazione del verbale di accertamento danni.

   b) bestiame pascolante abusivamente o comunque non in osservanza della normativa vigente o comunque non provvisto delle necessarie autorizzazioni delle Autorità competenti. L'indennizzo non è riconosciuto se l'allevatore non provvede alla custodia e sorveglianza delle greggi, anche con l'ausilio di cani da guardiania, o di altri mezzi di dissuasione.
3. L'Ente si riserva la facoltà di disporre delle colture e dei prodotti danneggiati anche per un eventuale loro impiego per campagne alimentari a favore della fauna protetta.

Art.64 Denuncia del danno

1. La segnalazione del danno (anche via fax o via e-mail) deve essere effettuata dall'avente titolo (possessore, proprietario, enfiteuta, conduttore del fondo) presso il Comando Stazione del Reparto CC PNDB territorialmente competente o la sede dell'Ente, entro 48 ore successive al verificarsi dell'evento dannoso, ovvero dalla scoperta degli effetti dello stesso.
2. La denuncia e la richiesta di indennizzo deve essere effettuata dal danneggiato compilando l'apposito modulo predisposto dall'Ente in tutte le sue parti e sottoscrivendolo nelle forme di legge. Nel modulo, in particolare, devono essere chiaramente indicati i danni subiti, nonché i riferimenti per l'esatta ubicazione degli stessi, anche allegando stralci cartografici e/o documenti fotografici.
3. Nella denuncia il danneggiato deve altresì attestare che per il medesimo danno non ha avanzato o non intende avanzare analoga richiesta di indennizzo ad altre Pubbliche Amministrazioni o società di assicurazione essendo esclusa la possibilità di cumulare i risarcimenti. Nel caso in cui il richiedente abbia diritto ad un eventuale risarcimento da parte di terzi del danno subito, l'Ente sospende la liquidazione fino alla definizione del sinistro e, solo successivamente a tale definizione, può concorrere al risarcimento oltre l'ammontare liquidato da terzi e fino al 100% del danno subito.
4. In ordine ai dati esposti nella richiesta di indennizzo, l'ufficio incaricato dell'accertamento del danno può acquisire notizie e documentazione in qualsiasi fase del procedimento di accertamento e valutazione del danno, anche con richiesta da inviare a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al danneggiato il quale deve ottemperare entro 10 giorni dalla data di ricevimento della stessa corrispondenza. In caso di inottemperanza, la domanda è respinta, salvo che per giustificato motivo. Dalla data della richiesta di cui al presente comma fino al ricevimento della documentazione, si sospende il decorso del termine di cui all'articolo 68, comma 1.

5. In caso di danni alle colture il danneggiato, pena l'esclusione dall'indennizzo, deve astenersi dal procedere a qualsiasi operazione di tipo agronomico sulla coltura danneggiata almeno per i primi quindici giorni successivi alla denuncia, al fine di consentire l'accertamento del danno.
6. In caso di danni al patrimonio zootecnico il danneggiato, pena l'esclusione dall'indennizzo, deve astenersi dal procedere allo spostamento dei resti animali precedentemente all'accertamento del danno.
7. Le denunce difformi dalla procedura sopra descritta o presentate successivamente alle operazioni di ripristino non daranno diritto al riconoscimento del risarcimento.

Art. 65 Accertamento del danno

1. Il danno viene accertato dal personale del Reparto CC PNDB mediante sopralluogo concordato preventivamente con il richiedente.
2. Il sopralluogo deve avvenire entro 3 giorni dalla ricezione della comunicazione dell'evento dannoso e, se effettuato oltre detto termine, comunque in tempo utile alla determinazione dell'entità del danno; deve svolgersi alla presenza e in contraddittorio con il richiedente e deve condurre ad una quantificazione sommaria del danno.
3. Della fase di accertamento il Reparto CC PNDB redige verbale utilizzando l'apposito modulo predisposto dall'Ente, recante tra le altre informazioni le notizie relative al sopralluogo e, qualora se ne ravvisi l'opportunità, indicazioni per l'adozione di idonee misure per prevenire la ripetizione del danno.
4. Eventuali rilievi o eccezioni devono essere riportate nel verbale di accertamento.
5. Il danneggiato sottoscrive il verbale di accertamento ricevendone copia.
6. Il verbale di accertamento viene redatto anche in caso di insussistenza del danno.

Art. 66 Valutazione del danno

1. La valutazione del danno deve essere eseguita dal Reparto CC PNDB in collaborazione con il Personale dell'Ente. La relativa perizia è trasmessa all'Ente, congiuntamente all'intera documentazione concernente il procedimento in questione, entro 20 giorni dalla data del sopralluogo.
2. I danni alle colture e alla zootecnia sono calcolati sulla base di indagini di mercato comparative o sulla base di valori fissati dai vigenti prezziari.

Art. 67 Misura dell'indennizzo

1. L'Ente si riserva la facoltà di determinare l'entità dell'indennizzo anche fino al 100% del valore complessivo del danno, quale risulta in base alla perizia redatta dal Reparto CC PNDB, tenendo conto del disposto dell'articolo 65, comma 3.
2. Proposta formale di indennizzo e perizia di stima del danno sono notificati all'interessato da parte dell'Ente.
3. Qualora il danneggiato sottoscriva per accettazione la proposta di indennizzo, l'Ente adotta il provvedimento di liquidazione del risarcimento. Quest'ultimo è emanato soltanto se l'avente diritto fa espressa rinuncia a qualsiasi azione successiva di rivalsa.
4. Qualora il danneggiato non sottoscriva per accettazione la proposta di indennizzo può presentare all'Ente una controperizia redatta da un professionista da lui incaricato, entro 15

giorni dalla notifica della proposta di indennizzo. In questa ipotesi, la Direzione dell'Ente compie l'istruttoria sulla controperizia entro 15 giorni per le successive determinazioni di competenza.

5. Nel caso il danneggiato non sottoscriva per accettazione la proposta di indennizzo e non presenti una stima alternativa del danno entro il termine indicato al comma precedente, si dà luogo alla liquidazione dell'indennizzo sulla base della perizia del Reparto CC PNDB.

Art. 68 Liquidazione

1. L'Ente liquida l'indennizzo all'avente diritto entro novanta giorni dalla denuncia dell'evento dannoso.
2. Nel caso in cui l'interessato non sottoscriva per accettazione la proposta di indennizzo, il decorso del termine di cui al comma precedente è sospeso fino al ricevimento della controperizia di cui all'articolo 67, comma 4, salvo il caso di cui al comma 5 del medesimo articolo.

Art. 69 Misure di prevenzione

1. In sede di liquidazione del danno all'interessato, l'Ente può dare prescrizioni in materia di azioni di prevenzione volte ad eliminare o ridurre le condizioni di vulnerabilità delle colture e del patrimonio zootecnico rispetto alla fauna selvatica. Il mancato adeguamento a tali eventuali prescrizioni comporta l'automatica inammissibilità ad ottenere ogni ulteriore futuro indennizzo.
2. Nei limiti delle risorse previste nel proprio bilancio, l'Ente può finanziare, fino al 100% del relativo ammontare, le spese per la realizzazione delle azioni di prevenzione volte ad eliminare o ridurre le condizioni di vulnerabilità delle colture e del patrimonio zootecnico rispetto alla fauna selvatica (es. recinzioni, reti elettrificate, manicotti di protezione piantine, ecc.). La loro realizzazione diviene obbligatoria per l'interessato una volta che il contributo richiesto sia stato accordato. L'Ente può realizzare e/o fornire direttamente strutture o strumenti idonei allo scopo.
3. La realizzazione delle azioni di prevenzione previste comporta la non ammissibilità di ulteriori richieste di indennizzi per le colture e/o per il bestiame tutelati dalle stesse, salva la facoltà per l'Ente di valutare l'effettiva inefficacia delle misure adottate.
4. La mancata realizzazione delle azioni di prevenzione, nei termini eventualmente prescritti dall'Ente, esclude la possibilità di indennizzare successivi danni causati dalla fauna selvatica.

Art. 70 Previsione di bilancio

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente Titolo si fa fronte con appositi capitoli del bilancio dell'Ente, la cui dotazione è adeguata al prevedibile fabbisogno.

TITOLO VII - SANZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 71 Disciplina generale

1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 30 della legge n. 394/91, per la violazione

alle disposizioni emanate dagli organismi di gestione dell'area naturale protetta si applicano, in base all'entità del danno e/o del pericolo ex articolo 10 della legge 24 novembre 1981, n. 689, le sanzioni pecuniarie amministrative di cui al comma 2 del medesimo articolo, così come individuate dall'allegato H).

2. Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria, fissata dall'allegato H) tra un limite minimo ed un limite massimo, e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative si applicano le norme ed i principi di cui al Capo I, della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto non in contrasto con la disciplina contenuta nell'articolo 30 della legge n. 394/91.
3. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni anche accessorie si applicano le norme ed i principi di cui al Capo I, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
4. Le sanzioni sono irrogate nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 ed in quanto non in contrasto con la disciplina contenuta nell'articolo 30 della legge n. 394/91.
5. Le funzioni di Autorità amministrativa vengono rivestite dal Direttore dell'Ente.

Art. 72 Accertamento

1. Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica (art. 13, comma 1, legge 689/1981).
2. Possono altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria (art. 13, comma 2, legge 689/1981).
3. I poteri di cui ai commi precedenti spettano anche ai funzionari dell'Ente con qualifica di guardia giurata, cui siano stati attribuiti compiti di sorveglianza ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 21, comma 2, della legge n. 394/91.
4. Gli ufficiali e gli agenti del Reparto CC PNDB possono procedere, quando non sia possibile acquisire altrimenti gli elementi di prova, a perquisizioni in luoghi diversi dalla privata dimora, previa autorizzazione motivata del giudice del luogo ove le perquisizioni stesse dovranno essere effettuate, secondo quanto previsto dal codice di procedura penale (art. 13, comma 4, legge 689/1981).

Art. 73 Contestazione e notificazione

1. La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa (art. 14, comma 1, legge 689/1981)
2. La persona obbligata in solido con l'autore della violazione è individuata ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 689/81 (art. 14, comma 1, legge 689/1981)
3. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma 1, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento (art. 14, comma 2, legge 689/1981).

4. Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti, compreso il ricorso al servizio postale. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'Amministrazione che ha accertato la violazione, compresi gli agenti del Reparto CC PNDB (art. 14, comma 4, legge 689/1981).
5. Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'articolo 22 della legge n. 689/81 per il giudizio di opposizione. (art. 14, comma 5, legge 689/1981).
6. L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto (art. 14, comma 6, legge 689/1981).

Art. 74 Pagamento in misura ridotta

1. È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione (art. 16, comma 1, legge 689/1981).
2. Le modalità del pagamento sono specificate nel verbale di accertamento della violazione, che deve anche indicare l'Autorità alla quale e il termine entro cui è possibile far pervenire scritti difensivi e documenti e chiedere di essere sentiti.
3. Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione, salvo che ricorra l'ipotesi prevista all'articolo 24 della legge n. 689/81, deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, al Direttore (art. 17, comma 1, legge 689/1981).

Art. 75 Provvedimenti del Direttore

1. Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire al Direttore scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima Autorità (art. 18, comma 1, legge 689/1981).
2. Decorso il termine di cui al comma precedente, il Direttore non è più tenuto a prendere in considerazione scritti e richieste di audizione eventualmente pervenuti alla sua attenzione.
3. Il Direttore, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta in tempo utile, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, applicando i criteri di cui all'articolo 11 della legge n. 689/81, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto (art. 18, comma 2, legge 689/1981).
4. Il pagamento è effettuato sul conto corrente postale intestato all'Ente, come indicato nella ordinanza-ingiunzione, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione di detto provvedimento eseguita nelle forme previste dall'articolo 73, comma 4. Il termine per il pagamento è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero (art. 18, commi 4 e 5, legge 689/1981).

5. L’ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo. In mancanza di sospensione della esecutività del provvedimento a seguito di opposizione, decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, l’Ente procede alla riscossione delle somme dovute in base alle norme previste per la esazione delle imposte dirette, a norma dell’articolo 27 della legge n. 689/81 e con le maggiorazioni ivi previste.

Art. 76 Pagamento rateale della sanzione pecuniaria

1. Il Direttore può disporre, su richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, che la sanzione pecuniaria venga pagata in rate mensili da tre a trenta; ciascuna rata non può essere inferiore a euro quindici. In ogni momento il debito può essere estinto mediante un unico pagamento (art. 26, comma 1, legge 689/1981).
2. Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato, l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione (art. 26, comma 2, legge 689/1981).

Art. 77 Opposizione all’ordinanza-ingiunzione (D.lgs. 150/2011)

1. Contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento gli interessati possono proporre opposizione davanti al Tribunale di Belluno entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento.
2. Il termine è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero.
3. L'opposizione si propone mediante ricorso, al quale è allegata l'ordinanza notificata.
4. Il ricorso deve contenere altresì, quando l'opponente non abbia indicato un suo procuratore, la dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio nel comune dove ha sede il giudice adito.
5. Se manca l'indicazione del procuratore oppure la dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio, le notificazioni al ricorrente vengono eseguite mediante deposito in cancelleria.
6. Quando è stato nominato un procuratore, le notificazioni e le comunicazioni nel corso del procedimento sono effettuate nei suoi confronti secondo le modalità stabilite dal codice di procedura civile.
7. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il giudice, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile.
8. Il giudizio di opposizione si svolge con le modalità stabilite dall’articolo 23 della legge n. 689/81.

Art. 78 Prescrizione

1. Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dal Regolamento si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione (art. 28, comma 1, legge 689/1981).
2. L’interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile (art. 28, comma 2, legge 689/1981).

Art. 79 Sequestro delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa

1. Nel caso previsto dall’articolo 72, comma 2, il funzionario o l’agente che procede al sequestro ne redige processo verbale nel quale è inserito l’elenco delle cose sequestrate.

2. Una copia del processo verbale, contenente anche l'indicazione dell'Autorità giudiziaria alla quale gli interessati possono proporre ricorso, è immediatamente consegnata alla persona presso la quale le cose sono state sequestrate.
3. Dell'avvenuto sequestro deve essere immediatamente informato il Direttore al quale va inviato il relativo processo verbale.
4. Le cose sequestrate sono custodite nell'ufficio cui appartiene il funzionario o l'agente che ha eseguito il sequestro, a cura del capo dello stesso o di un suo delegato, ovvero presso il comando del Reparto CC PNDB.
5. Le cose sequestrate sono annotate a cura del capo dell'ufficio o del suo delegato in apposito registro con indicazione del procedimento cui si riferiscono, dell'Autorità cui è stato inviato il verbale di sequestro, delle generalità del trasgressore e di quelle della persona cui appartengono, del luogo in cui sono custodite e delle generalità del custode eventualmente nominato per l'ipotesi che le cose sequestrate, per la loro natura o per motivi di opportunità, non possano essere custodite presso l'ufficio di cui al comma precedente. Nel registro devono essere, altresì, annotati gli estremi dei provvedimenti che autorizzano l'alienazione o la distruzione delle cose, nonché di quelli che ne dispongono la confisca o la restituzione e deve essere inoltre fatta menzione della data in cui i provvedimenti stessi sono stati eseguiti.
6. Il Direttore ha facoltà di esaminare, direttamente o a mezzo di dipendenti appositamente incaricati, le cose sequestrate in ogni momento, può farne eseguire fotografie o altre riproduzioni e può disporre gli altri accertamenti che ritenga opportuni.
7. La facoltà di esaminare le cose sequestrate spetta anche al trasgressore ed agli obbligati in solido, ai loro legali rappresentanti o procuratori speciali nonché ai loro difensori previa autorizzazione dell'Autorità di cui al comma 5. In ogni caso, tali soggetti hanno diritto di estrarre a loro spese copia del processo verbale di sequestro.

Art. 80 Opposizione al sequestro

1. Quando si è proceduto a sequestro, gli interessati possono, anche immediatamente, proporre opposizione al Direttore, con atto esente da bollo. Sull'opposizione la decisione è adottata con ordinanza motivata emessa entro il decimo giorno successivo alla sua proposizione. Se non è rigettata entro questo termine, l'opposizione si intende accolta (art. 19, comma 1, legge 689/1981).
2. Quando l'opposizione al sequestro è stata rigettata, il sequestro cessa di avere efficacia se non è emessa ordinanza-ingiunzione di pagamento o se non è disposta la confisca entro due mesi dal giorno in cui è pervenuto il rapporto e, comunque, entro sei mesi dal giorno in cui è avvenuto il sequestro (art. 19, comma 3, legge 689/1981).
3. La sopravvenuta inefficacia del sequestro non impedisce la confisca delle cose che formarono oggetto di sequestro

Art. 81 Restituzione delle cose sequestrate

1. Anche prima che sia concluso il procedimento amministrativo, il Direttore può disporre la restituzione delle cose sequestrate, previo pagamento delle spese di custodia, se ricorrono, a chi prova di averne diritto e ne fa istanza, salvo che si tratti di cose soggette a confisca obbligatoria (art. 19, comma 2, legge 689/1981).
2. Analogamente, con l'ordinanza-ingiunzione di cui all'articolo 75, comma 3, deve essere disposta la restituzione, previo pagamento delle spese di custodia, delle cose sequestrate, che

non siano confiscate con lo stesso provvedimento. La restituzione delle cose sequestrate è altresì disposta con l'ordinanza di archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la confisca.

3. Quando sia disposta la restituzione delle cose sequestrate, il Direttore ne invia senza ritardo copia all'ufficio cui appartiene il pubblico ufficiale che ha eseguito il sequestro.
4. Il capo dell'ufficio ovvero il suo delegato provvedono a restituire le cose all'interessato o al suo mandatario redigendo processo verbale delle operazioni compiute. Qualora sia subordinata al pagamento delle spese di custodia e di conservazione, la restituzione non può aver luogo se l'interessato non produca quietanza relativa al pagamento delle stesse.
5. La restituzione delle cose sequestrate è disposta a favore di colui che le deteneva al momento dell'esecuzione del sequestro ovvero di chi provi di averne diritto e ne faccia istanza.
6. Qualora sorga controversia circa il diritto alla restituzione il Direttore dispone la restituzione solo a seguito di provvedimento dell'Autorità Giudiziaria.
7. Se, decorsi sei mesi da quando il provvedimento che dispone la restituzione delle cose sequestrate è divenuto inoppugnabile, il soggetto a favore del quale essa è stata ordinata non provvede a ritirarle, i soggetti indicati nel comma 4 ne informano il Direttore, il quale ordina la vendita delle cose stesse a cura dei predetti soggetti.
8. Le somme ricavate dalla vendita, dedotte quelle relative alle spese di custodia e di conservazione successive al provvedimento di cui al comma precedente, nonché quelle anteriori al provvedimento stesso, se dovute dall'interessato, sono versate su un libretto postale infruttifero intestato al soggetto a favore del quale è stata disposta la restituzione.

Art. 82 Confisca delle cose che potevano formare oggetto di sequestro

1. Il Direttore, con l'ordinanza-ingiunzione di cui all'articolo 75, comma 3, o con provvedimento separato, può disporre la confisca amministrativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e deve disporre la confisca delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose suddette appartengano a una delle persone cui è ingiunto il pagamento (art. 20, comma 3, legge 689/1981).
2. È sempre disposta la confisca amministrativa delle cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce violazione amministrativa, anche se non venga emessa l'ordinanza-ingiunzione di pagamento (art. 20, comma 5, legge 689/1981).
3. La disposizione indicata nel comma precedente non si applica se la cosa appartiene a persona estranea alla violazione amministrativa e la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione possano essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa (art. 20, comma 6, legge 689/1981).
4. Nei confronti della confisca obbligatoria di cui al comma 2 non trova applicazione il principio della intrasmissibilità agli eredi dell'obbligazione di cui all'articolo 7 della legge n. 689/81.

Art. 83 Opposizione alla confisca

1. Contro l'ordinanza che dispone la confisca è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 689/81; si applicano le disposizioni dell'articolo 77.
2. L'ordinanza che dispone la confisca diventa esecutiva dopo il decorso del termine per proporre opposizione o, nel caso in cui l'opposizione è proposta, con il passaggio in giudicato della sentenza con la quale si rigetta l'opposizione, o quando l'ordinanza con la quale viene dichiarata inammissibile l'opposizione o convalidato il provvedimento opposto diviene inoppugnabile o è dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la stessa.
3. Quando il provvedimento che dispone la confisca diviene inoppugnabile, il Direttore dispone con ordinanza l'alienazione o la distruzione delle cose confiscate da eseguirsi a cura dei soggetti indicati nell'articolo 79, comma 4, ai quali a tal fine viene inviata copia autentica dell'ordinanza.

Art. 84 Vendita delle cose sequestrate o confiscate

1. La vendita delle cose sequestrate o di quelle confiscate avviene ai sensi delle norme della contabilità di Stato.
2. Salvo quanto disposto nell'articolo 81, comma 7, la vendita delle cose sequestrate può essere disposta solo quando si tratti di cose che possono alterarsi, e le stesse non siano comprese tra quelle per le quali è prevista la confisca obbligatoria in modo rafforzato.
3. Se la vendita non ha luogo per mancanza di offerenti, può essere ordinata la distruzione delle cose sequestrate o di quelle confiscate.
4. Egualmente può essere ordinata la distruzione delle cose confiscate quando le stesse siano comprese tra quelle di cui all'articolo 82, comma 2, ovvero si tratti di cose sequestrate o confiscate.
5. Le somme ricavate dalla vendita sono versate all'Ente.

Art. 85 Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento in materia di sequestro e confisca delle cose che ne possono formare oggetto, trova applicazione la disciplina contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571.

Art. 86 Altre sanzioni amministrative accessorie

1. Il Direttore con l'ordinanza-ingiunzione di cui all'articolo 75, comma 3, può disporre, nei casi previsti dal presente Regolamento, la privazione o sospensione di facoltà e diritti derivanti da provvedimenti dell'Amministrazione dell'Ente (art. 20, comma 1, legge 689/1981).

Art. 87 Sequestro di cose oggetto o pertinenti al reato

1. Nei casi previsti dall'art. 30, comma 4, della legge 394/91, per le ipotesi di reato di cui agli artt. 733 e 734 del codice penale si applicano le procedure previste dal codice di procedura penale.

   In tali ipotesi gli agenti o gli ufficiali di Polizia Giudiziaria riferiscono senza ritardo all'Autorità Giudiziaria competente, dandone notizia, con atto separato, al Direttore del Parco.

TITOLO VIII – ALLEGATI

Allegato A)

Specie floristiche di valore eccezionale, elevatissimo ed elevato di cui all'articolo 5

Il Piano per il Parco definisce il valore delle specie floristiche presenti nel Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi in riferimento alla rarità (assoluta, regionale, locale), all'interesse fitogeografico e alla valenza ecologica.

Il seguente elenco riporta per i livelli massimi di valore (eccezionale, elevatissimo) il nome scientifico, il riferimento alla lista rossa nazionale, a quella regionale e l'eventuale appartenenza agli allegati della direttiva "Habitat" (All. II e IV Dir. 92/43/CEE).

Esplicitazione dei codici riportati nei campi: CR = gravemente minacciata; EN = minacciata; VU = vulnerabile; LR = a minor rischio; II = specie presente nell'Allegato II della Dir. 92/43/CEE; IV = specie presente nell'Allegato IV della Dir. 92/43/CEE

Specie floristiche di valore eccezionale

Specie	Lista rossa naz. o reg. (v)	All. II, IV o V Dir. 92/43/CEE
Aconitum anthora	LRv	
Alyssum ovirense	VUv	
Androsace villosa	LRv	
Arabis nova		
Artemisia genipi	VUv	V
Artemisia nitida	VUv	
Astragalus frigidus	LRv	
Astragalus sempervirens	LRv	
Campanula morettiana	LR	IV
Cortusa matthioli	VU	
Daphne alpina		
Delphinium dubium	VUv	
Epipogium aphyllum		
Gagéa minima	VUv	
Genista sericea		
Geranium argenteum		
Hypochoeris facchiniana		
Lilium carniolicum	EN	

Pinguicola poldinii		
Primula tyrolensis		
Rhizobotrya alpina	LR	
Sempervivum dolomiticum	EN	
Sisymbrium austriacum	DDv	
Thlaspi minimum		
Tofieldia pusilla	LR	
Tozzia alpina	LRv	
Trifolium noricum		

Specie floristiche di valore elevatissimo

Adenophora liliifolia		II
Adiantum capillus-veneris		
Allium ericetorum	VUv	
Allium victorialis		
Anemone narcissiflora		
Aquilegia einseleana		
Arabis caerulea		
Arabis soyeri		
Asplenium seelosii		
Astragalus depressus	LRv	
Campanula latifolia		
Campanula thyrsoides		
Carex pseudocyperus		
Centaurea jacea subsp. haynaldii		
Chamorchis alpina	VUv	
Crepis alpestris		
Crepis froehlichiana subsp. dinarica		
Cypripedium calceolus	VU	II
Cytisus pseudoprocumbens		
Dactylorhiza majalis		
Dactylorhiza traunsteineri		
Dianthus carthusianorum		

Draba tomentosa		
Epilobium anagallidifolium		
Eriophorum scheuchzeri		
Eritrichium nanum		
Euphorbia kerneri		
Festuca austrodolomitica		
Festuca nitida		
Galium margaritaceum		
Gentiana lutea		V
Gentiana orbicularis		
Gentiana pumila		
Gladiolus palustris		II
Goodyera repens		
Hemerocallis lilio-asphodelus		
Hesperis matronalis subsp. candida		
Hymenolobus pauciflorus	VUv	
Iris cengialti		
Juncus triglumis		
Knautia ressmannii		
Kobresia simpliciuscula		
Ligusticum lucidum subsp. seguieri		
Lloydia serotina		
Malaxis monophyllos	VU	
Minuartia capillacea		
Minuartia graminifolia		
Nymphaea alba	VU	
Orobanche laserpitii-sileris		
Pedicularis comosa		
Pedicularis hacquetii		
Pulmonaria vallarsae		
Ranunculus seguieri		
Rhaponticum scariosum subsp. lyratum	LRv	
Rorippa islandica		

Salix mielichhoferi	VU	
Salix pentandra	EN	
Saussurea alpina		
Saussurea discolor		
Saxifraga mutata		
Saxifraga petraea		
Schoenus ferrugineus	VU	
Silene veselskyi		
Spiraea decumbens subsp. tomentosa		
Vicia oroboides		
Viola pinnata		
Woodsia pulchella		

Allegato B)

Specie di funghi epigei commestibili di cui è consentita la raccolta nei limiti dell'art. 7

a) *Agrocybe aegerita* (Pioppini)
b) *Armillaria mellea (Chiodino, famigliola)*
c) *Boletus* gr. *edulis* (Porcini)
d) *Calocybe gambosa (Tricholoma ingerla)* (Fungo di S. Giorgio, Prugnolo)
e) *Cantharellus cibarius* (Gallinaccio)
f) *Cantharellus lutescens* (Finferla)
g) *Clitopilus prunulus* (Prugnolo)
h) *Clitocybe geotropa*
i) *Craterellus cornucopioides* (Trombetta da morto)
j) *Macrolepiota procera* e simili (Mazza di tamburo)
k) *Morchella* tutte le specie compresi i generi *Mitrophora* e *Verpa* (Spugnola)
l) *Polyporus poes caprae*
m) *Tricholoma* gr. *terreum* (Morette)
n) *Russula virescens* (Verdone)

Allegato C)

Specie di flora spontanea di cui è consentita la raccolta e l'esportazione alle condizioni previste dall'art. 8

a) *Peucedanum ostruthium* L. Koch (Imperatoria);
b) *Urtica dioica* L. (Ortica);
c) *Plantago major* L. s. l., *P.media* L., *P.lanceolata* L. (Piantaggine, Lingua di cane);
d) *Rumex alpinus* L. (Rabarbaro alpino);
e) *Rumex acetosa* L. (Romice acetosa, Erba brusca);
f) *Heracleum sphondylium* L. s. l. (Sedano dei prati);
g) *Silene vulgaris* (Moench) Garcke s. l. (Silene gonfiata, s'grisol, s'ciopet);
h) *Chenopodium bonus-henricus* L. (Spinacio selvatico);
i) *Taraxacum officinale* aggr. S. l. (Tarassaco, Soffione, Cicoria dei prati).
l) *Humulus lupulus* L. (luppolo selvatico, bruscandolo)

Allegato D)

Specie della fauna vertebrata di valore eccezionale, elevatissimo ed elevato di cui all'articolo 9

1. Elenco specie fauna vertebrata di valore eccezionale

Rettili: Lucertola di Horvath *Lacerta (Archaeolacerta) horvathi*.

Uccelli: Re di quaglie *Crex crex*; Avvoltoio degli Agnelli *Gypaetus barbatus*, Grifone *Gyps fulvus*, Biancone *Circaetus gallicus.*

Mammiferi: Orso *Ursus arctos*, Gatto selvatico *Felis silvestris silvestris*, Lince *Lynx lynx*, Lupo *Canis lupus*

2. Elenco specie fauna vertebrata di valore elevatissimo

Ciclostomi e Pesci: Lampreda padana *Lethenteron zanandreai*.

Anfibi: Salamandra alpina *Salamandra atra atra*, Ululone dal ventre giallo *Bombina variegata variegata*, Raganella italiana *Hyla italica*.

Rettili: Vipera dal corno *Vipera ammodytes ammodytes.*

Uccelli: Smergo maggiore *Mergus merganser*, Falco pecchiaiolo *Pernis apivorus*, Astore *Accipiter gentilis*, Aquila reale *Aquila chrysaetos*, Pellegrino *Falco peregrinus*, Pernice bianca *Lagopus mutus*, Gallo cedrone *Tetrao urogallus*, Beccaccia *Scolopax rusticola*, Gufo reale *Bubo bubo*, Civetta nana *Glaucidium passerinum*, Gufo comune *Asio otus*, Civetta capogrosso *Aegolius funereus*, Picchio cenerino *Picus canus*, Picchio nero *Dryocopus martius*, Beccafico *Sylvia borin*, Lui verde *Phylloscopus sibilatrix*, Picchio muraiolo *Tichodroma muraria.*

Mammiferi: Toporagno d'acqua *Neomys fodiens*, Molosso del Cestoni *Tadarida teniotis*, Vespertilio mustacchino *Myotis mystacinus*, Lepre alpina *Lepus timidus*, Quercino *Eliomys quercinus*, Sciacallo dorato *Canis aureus*, Puzzola *Mustela putorius putorius*, Martora *Martes martes*.

3. Elenco specie fauna vertebrata di valore elevato

Ciclostomi e Pesci: Sanguinerola *Phoxinus phoxinus*, Trota padana o marmorata *Salmo (trutta) marmoratus*, Temolo *Thymallus thymallus*, Scazzone *Cottus gobio*.

Anfibi: Salamandra pezzata *Salamandra salamandra salamandra*, Tritone alpino *Triturus alpestris alpestris*, Tritone crestato italiano *Triturus carnifex*, Tritone punteggiato meridionale *Triturus (vulgaris) meridionalis*, Rospo smeraldino *Bufo viridis viridis*, Rana agile *Rana dalmatina*, Rana dei fossi *Rana synklepton esculenta*, Rana verde minore *Rana lessonae*, Rana montana *Rana temporaria temporaria*.

Rettili: Lucertola vivipara *Zootoca vivipara*, Biscia tassellata *Natrix tessellata tessellata*, Aspide, Vipera comune *Vipera aspis*, *Vipera aspis francisciredi*, Marasso *Vipera berus berus*

Uccelli: Airone cenerino *Ardea cinerea,* Nibbio bruno *Milvus migrans*, Sparviere *Accipiter nisus*, Poiana *Buteo buteo*, Gheppio *Falco tinnunculus*, Francolino di monte *Bonasa bonasia*, Fagiano di monte *Tetrao tetrix*, Coturnice *Alectoris graeca*, Colombaccio *Columba palumbus*, Civetta *Athene noctua*, Allocco *Strix aluco*, Succiacapre *Caprimulgus europaeus*, Rondone maggiore *Apus melba*, Upupa *Upupa epops*, Picchio verde *Picus viridis*, Picchio rosso maggiore *Picoides major*, Spioncello *Anthus spinoletta*, Ballerina gialla *Motacilla cinerea*, Merlo acquaiolo *Cinclus cinclus*, Sordone *Prunella collaris*, Codirosso spazzacamino *Phoenicurus ochruros*, Stiaccino *Saxicola rubetra*, Saltimpalo *Saxicola torquata*, Culbianco *Oenanthe oenanthe*, Codirossone *Monticola saxatilis*, Tordo bottaccio *Turdus philomelos*, Merlo dal collare *Turdus torquatus*, Tordela *Turdus viscivorus*, Bigiarella *Sylvia curruca*, Lui bianco *Phylloscopus bonelli*, Pigliamosche *Muscicapa*

striata, Cincia mora *Parus ater*, Cincia dal ciuffo *Parus cristatus*, Cincia bigia alpestre *Parus montanus*, Cincia bigia *Parus palustris*, Picchio muratore *Sitta europaea*, Rampichino *Certhia brachydactyla*, Rampichino alpestre *Certhia familiaris*, Averla piccola *Lanius collurio*, Nocciolaia *Nucifraga caryocatactes*, Gracchio alpino *Pyrrhocorax graculus*, Corvo imperiale *Corvus corax*, Passera oltremontana *Passer domesticus domesticus*, Fringuello alpino *Montifringilla nivalis*, Fanello *Carduelis cannabina*, Organetto *Carduelis flammea*, Lucarino *Carduelis spinus*, Crociere *Loxia curvirostra*, Ciuffolotto *Pyrrhula pyrrhula*, Zigolo muciatto *Emberiza cia*, Zigolo giallo *Emberiza citrinella.*

Mammiferi: Riccio occidentale *Erinaceus europaeus*, Toporagno alpino *Sorex alpinus*, Toporagno comune *Sorex araneus*, Toporagno nano *Sorex minutus*, Toporagno acquatico di Miller *Neomys anomalus cfr. milleri*, Crocidura dal ventre bianco *Crocidura leucodon*, Lepre comune *Lepus europaeus*, Scoiattolo *Sciurus vulgaris*, Marmotta alpina *Marmota marmota*, Ghiro *Myoxus glis*, Moscardino *Muscardinus avellanarius avellanarius*, Arvicola rossastra *Clethrionomys glareolus*, Campagnolo del Liechtenstein *Microtus (Terricola) liechtensteini*, Arvicola delle nevi *Chionomys nivalis*, Topo selvatico dal dorso striato *Apodemus agrarius*, *Apodemus agrarius* cfr. *istrianus*, Topo selvatico dal collo giallo *Apodemus (Sylvaemus) flavicollis*, Volpe *Vulpes vulpes*, Tasso *Meles meles meles*, Ermellino *Mustela erminea*, Donnola *Mustela nivalis*, Cervo *Cervus elaphus elaphus*, Capriolo *Capreolus capreolus capreolus*, Camoscio *Rupicapra rupicapra rupicapra*.

<u>Allegato E)</u>

<u>Specie della fauna invertebrata di valore eccezionale ed elevatissimo di cui all'articolo 9</u>

1. Elenco specie fauna invertebrata di valore eccezionale

Nematoda: *Theristus* n. sp.

Anellida: OLIGOCHAETA LUMBRICIDAE *Eophila marcuzzii*; OLIGOCHAETA TUBIFICIDAE *Rhyacodriloides* n. sp.

Aracnida: PSEUDOSCORPIONIDA CHTHONIDAE *Chthonius agazzii*; OPILIONES ISCHYROPSALIDAE *Ischyropsalis strandi*; SYMPHYLA *Scutigerella alpina*.

Insecta: DIPLURA CAMPODEIDAE *Plusiocampa (Venetocampa) paolettii*; ORTHOPTERA TETTIGONIDAE *Anonconotus italoaustriacus*; COLEOPTERA CARABIDAE *Lophyra (Lophyra) flexuosa, Orotrechus theresiae, Orotrechus pavionis*; COLEOPTERA CHOLEVIDAE *Neobathyscia dalpiazi*; COLEOPTERA SCYDMAENIDAE *Euconnus (Tetramelus) pavionis*; COLEOPTERA STAPHYLINIDAE *Leptusa (Scoliophallopisalia) pascuorum* ssp. *Pavionis*; COLEOPTERA NITIDULIDAE *Epuraea distincta*; COLEOPTERA CURCULIONIDAE *Otiorhynchus (Nilepolemis) cadoricus*, *Otiorhynchus (Nilepolemis) hadrocerus*; HYMENOPTERA FORMICIDAE *Leptothorax carinthiacus*.

2. Elenco specie fauna invertebrata di valore elevatissimo

Isopoda: TRICHONISCIDAE *Oroniscus dolomiticus*, *Androniscus paolettii*.

Crostacea Copepoda: *Lessinocamptus* n. sp.); *Bryocamptus* n. sp.; *Speocyclops* n. sp.

Crostacea Anfipoda: *Niphargus similis.*

Insecta LEPIDOPTERA GEOMETRIDAE *Crocota tinctaria*; *Calospilos salvata; Glossotrophia confinaria*.

LEPIDOPTERA NOCTUIDAE *Photedes minima*.

COLEOPTERA CARABIDAE *Carabus bertolinii*, *Elaphrus ulrichi, Trechus pallidulus, Trechus dolomitanus, Duvalius breiti*, *Duvalius cfr. baldensis, Pterostichus (Pterostichus) schaschli.*

COLEOPTERA CHOLEVIDAE *Pholeuonidius halbherri*.

COLEOPTERA SCYDMAENIDAE *Euconnus longulus.*

COLEOPTERA STAPHYLINIDAE *Boreaphilus melichari, Xantholinus alpinus, Leptusa (Nanopisalia) pseudoalpestris ssp. venetiana, Leptusa (Microcolypisalia) occulta*.

COLEOPTERA MELYRIDAE *Danacaea morosa*.

COLEOPTERA CHRYSOMELIDAE *Gonioctena kaufmanni.*

COLEOPTERA CERAMBICIDAE *Rosalia alpina*.

COLEOPTERA CURCULIONIDAE *Otiorhynchus (Dodecastichus) dolomitae, Otiorhynchus (Postaremus) schmidti, Brachiodontus (?) kraussi, Trachysoma alpinum ssp. schatzmayri*.

Allegato F)

Definizioni, parametri metrici e criteri di misurazione di cui all'articolo 31

DEFINIZIONI

Consolidamento

Livello di intervento propriamente tecnico volto a rinforzare le parti lesionate (per schiacciamento, ribaltamento o altre cause) mediante opere provvisionali (puntellature) o interventi definitivi (rifacimenti, opere di "cuci e scuci", ...).

Ripristino

Operazioni e lavori di restauro intesi a riportare il manufatto o parte di esso nelle condizioni originarie, adottando provvedimenti come rifacimenti e ricostruzioni parziali, sempre con le cautele egli opportuni criteri di restauro.

Rinnovo

Operazioni e lavori di restauro intesi a riabilitare, sanare e migliorare il manufatto o parte di esso, adottando provvedimenti come rifacimenti e ricostruzioni parziali, anche con l'ausilio di tecniche e materiali alternativi a quelli della tradizione.

Demolizione

La demolizione è un intervento volto a rimuovere in tutto o in parte un manufatto preesistente.

Se ammesso dalle norme di attuazione del Piano per il Parco, rientra nell'ambito della ristrutturazione edilizia la demolizione finalizzata alla immediata ricostruzione del fabbricato nello stesso sedime e nel rispetto della consistenza volumetrica di quello precedente (Ripristino tipologico).

La ricostruzione in sedime diverso dal preesistente, fuori delle ipotesi ammesse dalle norme tecniche di attuazione o altrimenti dalle leggi in vigore, equivale a tutti gli effetti a nuova costruzione.

Superfetazioni

Costruzioni a carattere precario o consolidate, aggiunte o indipendenti rispetto all'edificio principale, che non risultino integrate compiutamente con il contesto, ma che lo alterano negativamente.

Sono soggette, se ammesso dalle norme del Piano per il Parco, a interventi di riorganizzazione funzionale e formale sulla base di quanto previsto dal grado di protezione 3.IV Recupero e risanamento delle aree libere.

Scoperto di pertinenza

Ogni volume edilizio determina sul territorio una superficie scoperta di pertinenza ad esso corrispondente. Con scoperto di pertinenza si intende indicare un adeguato intorno del manufatto, di proprietà della ditta intestataria del fabbricato, contigua a quella su cui insiste il manufatto medesimo, destinata a suo servizio od ornamento, che può non corrispondere alla superficie fondiaria, ma che risulta legato a questo da esplicito nesso pratico e/o formale.

Fabbricato e Corpi di Fabbrica

Il fabbricato è qualsiasi elemento edilizio che abbia volume urbanistico senza soluzioni di continuità, ancorché articolato nella forma e costituito da più elementi definiti "corpi di fabbrica".

Volume urbanistico

Il volume urbanistico è il volume del solido o dei solidi che compongono l'edificio o il complesso edilizio, così delimitato:

- limite inferiore definito dal piano delle sistemazioni esterne;
- limite superiore definito dall'intradosso del solaio di copertura, escludendo eventuali controsoffitti;
- limiti laterali definiti dalle superfici esterne delle murature o pilastrature perimetrali, con esclusione delle parti aggettanti aperte come balconi, terrazze, pensiline, sporti della copertura, gronda, canne fumarie, elementi architettonici di facciata (marcapiani, lesene, paraste) e simili.

Non costituiscono volume urbanistico gli abbaini aventi singolarmente ampiezza massima di m 1,20 (misurata sul fronte esterno) e la cui somma complessiva non sia superiore al 20% della ampiezza del fronte su cui prospettano.

Sono, inoltre, scomputati da volume urbanistico le seguenti parti:

- spazi da cedere o destinare all'uso pubblico quali portici, gallerie, piazze coperte ..., da vincolare con idoneo atto;
- spazi aperti di uso privato realizzati in forma di portici, logge o simili, ben inseriti nel contesto architettonico dell'edificio, vincolati con idoneo atto pubblico alla non chiusura.
- gli abbaini con sola funzione di passo d'uomo che non apportino caratteristiche di abitabilità ai sottotetti;

Vengono compresi:

- torrette di ascensori e volumi tecnici;
- abbaini che apportino caratteristiche di abitabilità ai sottotetti.

PARAMETRI DI MISURAZIONE

Superficie Fondiaria

Con superficie fondiaria si intende la superficie reale del lotto, derivante dal catasto o dall'effettivo rilievo topografico, se vi sono discordanze in atto, al netto degli spazi ad uso pubblico esistenti e previsti (strade, piazze, marciapiedi, scarpate relative, ...) misurata in proiezione orizzontale.

Superficie Coperta

La superficie coperta è la superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale delle parti edificate fuori terra, delimitate dalle superfici esterne delle murature o pilastrature perimetrali, con esclusione delle parti aggettanti aperte come balconi, terrazze, pensiline, sporti della copertura gronda, canne fumarie, elementi architettonici di facciata (marcapiani, lesene, paraste) e simili.

Sono esclusi, in via indicativa, dal computo:

- balconi, sporti, cornicioni con sporgenza complessiva non superiore a ml 1.50;
- logge rientranti sino a ml 1.50;
- le parti completamente interrate;
- le serre stagionali, le piscine;

Per gli edifici produttivi sono esclusi dal computo:

- gli impianti tecnologici quali silos, depuratori che necessitano di installazioni separate dall'edificio principale o che si rendono necessari per adeguamenti a
- normative speciali; non devono presentare caratteristiche di abitabilità e devono essere dimensionati esclusivamente sulla necessità dell'unità produttiva locale.

Scale esterne

Sono escluse dal computo della superficie coperta nei seguenti casi:

Edifici esistenti

- qualora necessarie per motivi di sicurezza, in rispondenza a norme di legge;
- nelle tipologie a ballatoio;
- negli edifici esistenti, qualora si adeguino alla tipologia di riferimento a ballatoio.

Nuove costruzioni

- qualora rispondenti alle caratteristiche individuate per le tipologie di riferimento.

Indice di copertura

È il rapporto tra la superficie coperta di uno o più edifici e la superficie del lotto edificabile ad essi pertinente.

Superficie di inviluppo

Per superficie di inviluppo si intende la superficie della figura geometrica semplice, in generale quadrangolare, nella quale risulta inscritta la superficie coperta dell'edificio principale e dei corpi aggiunti.

Non vengono considerate parte della superficie di inviluppo le superfetazioni degradanti.

Superficie Lorda di Pavimento

La superficie lorda di pavimento è data dalla somma delle superfici coperte SC dei singoli piani, ancorché interrati con la sola esclusione delle eventuali superfici poste all'interno dell'edificio da adibire a:

- standard urbanistici;
- parcheggi di pertinenza;
- spazi da cedere o destinare all'uso pubblico con idoneo atto pubblico, quali portici e gallerie;

Superficie Netta

La superficie netta è la superficie del locale o vano misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, vani di porte e finestre.

Altezza Netta

L'altezza netta del locale è misurata da pavimento a soffitto; nel caso di soffitto a travatura a vista, l'altezza va misurata all'intradosso del solaio se lo spazio tra le travi è maggiore di due volte la larghezza del trave stesso, all'intradosso delle travi nel caso la distanza sia inferiore.

Nel caso di vani con solai inclinati l'altezza del vano è la media delle altezze.

Nel caso di vani ad altezze diverse l'altezza di regolamento sarà verificata per ciascuna parte del vano.

Intradosso solaio

L'intradosso solaio, si intende il piano inferiore del solaio, costituito dalla faccia inferiore dello strato di finitura (intonaco, cartongesso, legno o altri materiali o elementi).

Nel caso in cui il soffitto non sia un piano continuo, presentando elementi aggettanti, quali travi, cassonature o simili, il limite inferiore degli stessi costituisce l'intradosso del solaio quando lo spazio intercorrente tra i vari elementi è inferiore a m 0,50 in almeno due direzioni tra loro ortogonali.

Costruzioni Interrate

Sono considerate costruzioni interrate quelle che si sviluppano completamente al di sotto del livello della più bassa sistemazione del terreno ed aventi l'estradosso ad una quota < = a m 0,60; le costruzioni internate, ai fini della valutazione delle distanze dai confini e dai fabbricati di altra proprietà, non concorrono alla determinazione delle distanze stesse, fatto salvo il distacco verso strade o altri spazi ad uso pubblico che resta normato senza possibilità di deroga dall'art. 9 del D.M. 2.4.1968 n. 1444.

Volume massimo

Per volume massimo si intende tutto il solido emergente dal piano di campagna, sia questo al naturale o formato con materiale di riporto.

Vengono esclusi dal calcolo del volume solo i porticati, ballatoi e terrazze racchiuso da elementi verticali fino ad una profondità di m. 2.00 ed i sottotetti non abitabili nonché i volumi tecnici emergenti dal tetto.

Altezza dell'edificio

L'altezza dell'edificio corrisponde alla differenza tra la quota massima e la quota minima come sotto definite.

Metodi di misurazione

- su terreno piano: si misura sul fronte più alto a partire dalla quota naturale del terreno, o da quella del terreno sistemato se quest'ultima risultasse più bassa, sino all'intersezione dell'intradosso del solaio di copertura con il filo esterno della muratura perimetrale.
- su terreno inclinato: l'altezza viene misurata nel valore medio delle altezze medie di ogni singolo fronte: la quota di riferimento 0.00 corrisponderà alla più bassa quota del terreno.

Nel caso di gruppi di edifici l'altezza sarà misurata per ciascuno di essi.

- Nel caso di applicazione nell'ambito di uno strumento attuativo sarà misurata a partire dalla quota del terreno sistemato;
- non vengono computate nella determinazione dell'altezza quelle relative ai solai per la parte eccedente i 30 centimetri.
- Nel caso di edifici su lotti di pendenza superiore al 30% si dovrà rispettare l'altezza sul fronte a monte.

Altezze edifici prospettanti strade

Negli edifici d'angolo su strade di diversa larghezza è consentito l'impiego dell'altezza maggiore (H) per uno sviluppo non superiore alla larghezza della strada minore (L) sul fronte che vi prospetta.

Distacchi tra edifici e distanze dai confini

I distacchi tra gli edifici vengono misurati in direzione perpendicolare ad una delle due superfici opposte.

Le distanze dai confini vengono misurate in direzione radiale.

Nel caso di edifici che non si fronteggino la distanza sarà misurata radialmente.

Ove le Norme Tecniche di Attuazione o altri elaborati di progetto del PRG non precisino distanze specifiche, si intendono vincolanti:

1. nel caso di nuove costruzioni: quelle previste dal Codice Civile e dai provvedimenti per le costruzioni in zona sismica;
2. nel caso di interventi sul patrimonio edilizio esistente che non comportino variazioni della sagoma: quelle preesistenti.

I distacchi tra gli edifici possono essere minori se risultano congiunti da un corpo di fabbrica che rispetti le seguenti caratteristiche:

a. aderenza alle pareti estesa per almeno la metà della lunghezza della parete più lunga;

b. larghezza minima ml 5.00;

c. almeno un piano fuori terra;

d. struttura indipendente da quella dei fabbricati con setti di dilatazione;

e. soluzione architettonica compatibile con quella degli edifici in appoggio.

Distanze dalle strade

Sono specificate dalle norme di piano o da appositi allineamenti presenti nelle tavole di progetto e vengono misurate con le medesime modalità delle distanze dai confini.

Ove le Norme Tecniche di Attuazione o altri elaborati di progetto del PRG non precisino distanze specifiche, si intendono vincolanti:

- nel caso di nuove costruzioni: quelle previste dal Codice Civile e dai provvedimenti per le costruzioni in zona sismica;
- nel caso di interventi sul patrimonio edilizio esistente che non comportino variazioni della sagoma: quelle preesistenti.

Distacchi e distanze particolari

La disciplina relativa ai distacchi ed alle distanze prevista non si applica:

- ai manufatti ed impianti tecnologici di modesta entità, quali cabine elettriche e telefoniche, di decompressione della rete del gas ecc.;
- ai manufatti relativi alla rete dei percorsi pedonali e ciclabili, quali sovrappassi rampe, scale mobili e percorsi sopraelevati;
- alle strutture di arredo urbano, quali chioschi, gazebi, pensiline bus, cabine, opere artistiche;
- ai manufatti completamente interrati;
- alle pensiline in genere, alle costruzioni accessorie di cui al prontuario allegato;
- ai volumi tecnici;
- ai muri di cinta sino ai ml 3 di altezza;
- alle strutture di sostegno di pergolati, tendoni e dehors;

le opere di coibentazione termica delle pareti esterne degli edifici sino ad un massimo di ispessimento delle murature di cm 25.

Numero dei piani

È il numero totale dei piani abitabili fuori terra, compreso l'eventuale piano sottotetto, mansarda e attico.

I soppalchi non costituiscono piano abitabile quando siano aperti per almeno un lato sul locale sottostante e formino con esso inscindibile unità abitativa.

PIANO INTERRATO

Si definisce piano interrato il piano di un edificio il cui soffitto si trovi in ogni suo punto perimetrale ad una quota uguale od inferiore a quella del terreno circostante.

PIANO SEMINTERRATO

Si definisce piano seminterrato il piano di un edificio il cui soffitto si trovi in ogni suo punto perimetrale ad una quota uguale o superiore rispetto a quella del terreno circostante fino a massimo ml 1.00.

PIANO SOTTOTETTO

Per piano sottotetto (attico o mansarda) si intende un piano che abbia il solaio superiore per tutto o in parte coincidente con il solaio di copertura.

PIANO TERRA O FUORI TERRA

Per piano fuori terra si intende un piano il cui pavimento si trovi in ogni suo punto perimetrale ad una quota uguale o superiore a quella del terreno circostante.

Sono considerati fuori terra, nel caso di costruzioni esistenti su terreni in pendenza, i piani o porzioni di piani seminterrati il cui pavimento si trovi ad una quota non inferiore a ml 0.50 rispetto alla quota del terreno circostante.

Sono inoltre considerati piani fuori terra le porzioni di un piano il cui pavimento si trovi nelle condizioni di cui sopra.

Sagoma

È la figura piana definita dal contorno esterno dell'edificio compresi bow window, con esclusione di quanto non concorre alla definizione della Superficie coperta, con riferimento a proiezioni sia sul piano orizzontale che su piani verticali.

<u>Allegato G)</u>

<u>Carico massimo e minimo delle malghe di cui all'articolo 40.</u>

(valori espressi in UBA per gli erbivori ed in numero di capi per i suini)

	Carico totale min	Carico totale max	Tipologia di bestiame prioritaria			Tipologie alternative di bestiame					Bestiame accessorio
			bovino		ovino da carne	bovino		ovino da carne	ovicaprino da latte	equino	
			vacche in produzione	asciutta o rimonta		da carne	asciutta o rimonta				suini lattonzoli
Casera dei Boschi											
Totale UBA		16	16	-	-	-	14	-	-	-	15
Vette Grandi											
Vette Grandi		85	85	-	-	-	25	-	10	-	20
Busa del Cavaren		-	-	25	-	-	-	25	-	25	-
Monsampian		-	-	20	-	-	-	20	-	20	-
Totale UBA		130	85	45	-	-	25	45	10	45	20
Erera - Campotorondo											
Erera		36	36	-	-	-	10	-	-	-	15
Campotorondo		40	-	40	-	20	-	-	-	20	-
Totale UBA		76	36	40	-	20	10	-	-	20	15
Prampèr Prampèret											

Prampèr		10	10	10	-	-	-	-	-	-	5
Prampèret		14	-	14	-	14	-	-	-	14	-
Totale UBA		24	10	24	-	14	-	-	-	14	5
Palughet											
Totale UBA		20	20	-	-	18	18	-	-	-	15
Prese - Vallazza											
Totale UBA		160	-	-	160	-	-	-	-	30	-
Monte Serva											
Totale UBA		170	-	-	170	-	-	-	-	30	-
Casera I Ronch - Pian de Fontana											
Totale UBA		85	-	-	85	-	-	-	-	20	-
TOTALE UBA		***866***	***298***	***218***	***415***	***86***	***102***	***90***	***20***	***238***	***110***

Allegato H)

Modulo richiesta concessione contributo/patrocinio di cui all’articolo 51

Al Presidente
dell’Ente Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi
SEDE

Oggetto: richiesta contributo/patrocinio

Il/La sottoscritto/a ____
nato/a a ______________________ il ______________________________
C.F. _____________________ residente a __________________________
in via ____ n. _______
in qualità di ____________ dell’Associazione/Ente ______________________
con sede a ____________________ in via ____________________ n. ___
C.F. _____________________ P.IVA ____________________________
telefono _____________ e-mail/PEC ____________________________

CHIEDE

l’erogazione di un contributo/la concessione del patrocinio per l’iniziativa/ manifestazione/ attività/ intervento qui di seguito descritto/a ______________________________________
Pari a Euro ____________ (____________________________________)

A tal fine consapevole delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti dalla falsità in atti e dalle dichiarazioni mendaci (così come previsto dagli arttt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000) ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R. 445/2000

DICHIARA

□ di essere a conoscenza delle norme che regolano la concessione del contributo/patrocinio;
□ che l’iniziativa/ manifestazione/ attività/ intervento oggetto della richiesta non ha fini di lucro;
□ di avere il conto consuntivo dell’ultimo esercizio finanziario regolarmente approvato dagli organi statutari competenti;
□ di non essere stato condannato con sentenza passata in giudicato per i divieti di cui all’art. 11, comma 3, della legge 394/1991 o per aver commesso reati contro l’ambiente;
□ che l’iniziativa persegue le seguenti finalità: ______________________________

A tal fine allega:

1. una relazione dell’iniziativa/manifestazione/attività/intervento per cui si chiede il beneficio con indicazione delle finalità perseguite e delle modalità di realizzazione;
2. il piano di finanziamento con indicazione di tutte le eventuali entrate e delle spese per la realizzazione dell’iniziative/manifestazioni/attività/interventi;
3. copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del soggetto che sottoscrive la domanda.

Data ________ Firma ____________________

Informativa sul trattamento dei dati personali:

Ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation), i dati forniti saranno utilizzati solo per il procedimento amministrativo di gestione dei contributi dell'Ente Parco. Il trattamento avverrà mediante utilizzo di strumenti e procedure idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato mediante supporti cartacei, magnetici e con l'ausilio di strumenti informatici.
Titolare e responsabile del trattamento è il Parco Nazionale Dolomiti bellunesi – piazzale Zancanaro n. 1 - 32032 Feltre.

Allegato I)

Note tecniche per utilizzo logo del Parco per patrocinio di cui all'articolo 51

Il logo del Parco appartiene all'Ente Parco, il quale solo "*può concedere a mezzo di specifiche convenzioni l'uso del proprio nome e del proprio emblema a servizi e prodotti locali che presentino requisiti di qualità e che soddisfino le finalità del Parco*" (articolo 14, comma 4, della legge 6 dicembre 1991, n. 394).

Il patrocinio una volta concesso può essere utilizzato solo per l'iniziativa per la quale è stato richiesto. Ripetizioni della medesima iniziativa negli anni non ne autorizzano il ripetersi del suo uso.

Il logo del Parco deve essere chiaramente separato da quelli di eventuali sponsor privati dell'iniziativa.

È richiesto il controllo delle bozze da parte degli Uffici competenti dell'Ente Parco prima di procedere con la stampa e/o la pubblicazione dell'eventuale materiale promozionale relativo all'iniziativa per cui è stato rilasciato il patrocinio.

In caso di mancata ottemperanza delle disposizioni di cui sopra l'Ente Parco tutela i propri interessi nelle sedi opportune.

Allegato L)

Disciplinare delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 71

- Relativamente all'articolo 4 - Disposizioni generali

L'inosservanza della disposizione:

a) di cui al comma 1, lett. g), è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad € 500,00;

b) di cui al comma 1, lett. h), è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 344,00 ad € 1.032,00;

c) relativa all'autorizzazione dell'Ente di cui al comma 4 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad € 500,00.

L'inosservanza delle ordinanze del Direttore di cui al comma 10 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad € 500,00.

Qualsiasi altro divieto od obbligo previsto dal presente regolamento e non diversamente sanzionato è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50 a € 500.

- Relativamente all'articolo 5- Disciplina generale della tutela della flora

L'inosservanza delle disposizioni di cui all' art. 5 comma 1:

a) in ordine alle specie della flora elencate all'allegato n. 1 quali specie di valore eccezionale, costituisce illecito penale ai sensi della Legge quadro n. 394/91;

b) in ordine alle specie della flora elencate all'allegato n.1 quali specie di valore elevatissimo, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 ad € 1.000,00, per raccolta fino a dieci esemplari; oltre i dieci esemplari il fatto costituisce illecito penale ai sensi della Legge quadro n. 394/91;

c) in ordine a qualsiasi specie della flora diversa da quelle elencate all'allegato n. 1 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 250,00.

- Relativamente all'articolo 6 - Introduzione di specie estranee

L'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 75,00 ad € 750,00.

- Relativamente all'articolo 7 - Raccolta di funghi e tartufi

L'inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 75,00 ad € 750,00. Nei riguardi della quantità di funghi raccolta, la sanzione si applica per ogni 500 g, o frazione, eccedenti la quantità consentita.

L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 9 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 1000,00.

- Relativamente all'articolo 8 - Raccolta della flora spontanea e di frutti del bosco

L'inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 75,00.

- Relativamente all'articolo 9 - Disciplina generale

L'inosservanza delle disposizioni:

a) di cui al comma 1, ad esclusione del precetto sul disturbo degli animali, costituisce illecito penale

ai sensi della Legge quadro n. 394/91;

b) di cui al comma 1, ad esclusione del precetto sul disturbo degli animali, per raccolta fino a 10 esemplari di chiocciole (generi Arianta e Helix) è punita con la sanzione amministrativa da € 250 a € 1500; oltre 1 Kg il fatto costituisce illecito penale ai sensi della Legge quadro n. 394/91;

c) di cui al comma 1, limitatamente al precetto sul disturbo degli animali, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad € 500,00;

d) di cui al comma 3 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad € 500,00.

- Relativamente all'articolo 10 - Recupero di animali feriti o morti

L 'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad € 500,00.

- Relativamente all'articolo 15 - Accesso al Parco

L'inosservanza delle disposizioni:

a) sul possesso del titolo di pagamento, ove previsto, di cui al comma 2 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 250,00, oltre al dovuto;

b) di cui ai commi 3, 4 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 250,00.

- Relativamente all'articolo 18 - Circolazione con mezzi a motore

L'inosservanza delle disposizioni:

a) di cui ai commi 1, 2 e 3 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 ad € 1000,00;

b) di cui al comma 7 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 250,00.

- Relativamente all'articolo 19 - Uso dei natanti

L'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 250,00.

- Relativamente all'articolo 20 - Campeggio, sosta e bivacco

L'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 ad € 1000,00.

- Relativamente all'articolo 21 - Asportazione di reperti archeologici, paleontologici e mineralogici

L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 ad € 1000,00.

- Relativamente all'articolo 23 - Accensione di fuochi e abbruciamenti

L'inosservanza, al di fuori del periodo di grave pericolosità di incendio boschivo individuato ai sensi della legge 21 novembre 2000, n. 353 "Legge- quadro in materia di incendi boschivi", delle disposizioni:

a) di cui ai commi 1, 4 e 5 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad € 500,00;

b) di cui ai commi 2 e 3 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 75,00.

- Relativamente all'articolo 24 - Rifiuti e lavaggi

L'inosservanza delle disposizioni:

a) di cui al comma 1 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 300,00 ad € 3.000,00,

salve le norme più restrittive vigenti in materia; Chiunque viola il divieto di cui all'articolo 232-ter del D. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 30,00 a € 150,00. Se l'abbandono riguarda i rifiuti di prodotti da fumo di cui all'articolo 232-bis del medesimo decreto, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio.

b) di cui al comma 2 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 75,00.

- Relativamente all'articolo 25 - Emissioni sonore e luminose

L'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad € 500,00;

- Relativamente all'articolo 26 - Introduzione e detenzione di animali domestici

L'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 75,00.

- Relativamente all'articolo 28 - Sorvolo, decollo e atterraggio di velivoli

L'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 3 e 5 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 ad € 1.000,00.

- Relativamente all'articolo 29 - Disciplina generale

L'inosservanza delle disposizioni:

a) sull'autorizzazione dell'Ente di cui al comma 2 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad € 500,00;

b) di cui al comma 3 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 150,00 ad € 1.000,00.

- Relativamente all'articolo 30 - Disciplina particolare

L'inosservanza delle disposizioni:

a) di cui ai commi 1, 2, 3, 4, e 8, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 250,00;

b) di cui al comma 5 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad € 500,00;

c) di cui ai commi 6 , 7 e 9 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 150,00 ad € 1.000,00.

- Relativamente all'articolo 37 - Opere a rete, anche viarie, e impianti tecnologici

L'inosservanza della disposizione sulla comunicazione all'Ente di cui al comma 3 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 150,00.

- Relativamente all'articolo 40 - Disciplina delle attività agro-pastorali

L'inosservanza delle disposizioni:

a) di cui ai commi 1, 2, 3 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad € 500,00;

b) di cui al comma 5 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 ad € 1.000,00;

c) di cui ai commi 7, 9, 10 e 12 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 250,00; nel caso del comma 12 la sanzione si applica per ogni ettaro, o frazione, trattato.

- Relativamente all'articolo 41 - Disciplina delle attività selvicolturali

L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 3 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad € 150,00.

L'inosservanza delle direttive e prescrizioni generali di cui al presente articolo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 250,00.

- Relativamente all'articolo 43 - Attività di volontariato e a favore dell'occupazione giovanile

L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 2, ultima proposizione, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 75,00.

- Relativamente all'articolo 45 -Disciplina dell'attività di ricerca scientifica, studio e didattica

L'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 1, 3, 4 e 6 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad € 500,00.

- Relativamente all'articolo 46 - Marchio del Parco "Carta Qualità"

L'inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad € 500,00.

- Relativamente all'articolo 54 - Titolarità

L'inosservanza della disposizione di cui al comma 1 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00.

21A04077

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 18 maggio 2021.

Adeguamento del contributo annuo dello Stato, in favore del Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, relativo all'anno 2020.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 22 dicembre 1973, n. 903;

Visto l'art. 21, secondo comma, della citata legge n. 903 del 1973, che prevede l'erogazione di un contributo annuo complessivo dello Stato in favore del Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica;

Visto l'art. 4, secondo comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, il quale stabilisce che il suddetto contributo, a decorrere dal 1° gennaio 1982, è modificato, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con la stessa periodicità e nella stessa misura dell'aumento percentuale che ha dato luogo alle variazioni degli importi delle pensioni per perequazione automatica;

Tenuto conto che, dalla rilevazione elaborata dall'INPS, comunicata con pec del 16 marzo 2021, la percentuale di aumento medio delle pensioni erogate dal predetto Fondo per l'anno 2020 è pari allo 0,5%;

Tenuto conto che l'art. 11 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, prevede, a favore del menzionato Fondo, un contributo a carico dello Stato pari a euro 1.032.914,00;

Vista l'esigenza di specificare nel presente provvedimento sia l'ammontare del contributo di cui all'art. 21 della citata legge n. 903 del 1973, come determinato ai sensi dell'art. 4, secondo comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, sia l'ammontare del contributo di cui all'art. 11 del medesimo decreto-legge;

Visto l'art. 1, comma 2, lettera *a)*, della legge 13 novembre 2009, n. 172;

Decreta:

Articolo unico

1. Il contributo a carico dello Stato di cui all'art. 21, secondo comma, della legge 22 dicembre 1973, n. 903, a valere sul capitolo 4356 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Centro di responsabilità «Direzione generale per le politiche previdenziali e assicurative», è aumentato, a decorrere dal 1° gennaio 2020, da euro 8.204.843,66 ad euro 8.245.867,88.

2. Il contributo di cui all'art. 11 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, è stabilito in euro 1.032.914,00.

Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 maggio 2021

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
ORLANDO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
FRANCO

Registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero del turismo, del Ministero della salute, n. 2000

21A04087

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 7 aprile 2021.

Criteri e modalità di concessione di risorse residue a valere sulla dotazione di cui all'art. 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ai consorzi di garanzia collettiva di fidi che realizzino operazioni di aggregazione, processi di digitalizzazione o percorsi di efficientamento gestionale.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)»;

Visto in particolare l'art. 1, comma 54, della medesima legge n. 147 del 2013, come modificato dall'art. 1, comma 221, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che prevede che il Ministero dello sviluppo economico provvede, entro il 30 giugno 2019, ad accertare la presenza di eventuali risorse residue rispetto alla dotazione prevista al secondo periodo del medesimo comma 54, e dispone che, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, siano stabiliti i criteri e le modalità di concessione di tali risorse residue ai confidi che realizzino operazioni di aggregazione, processi di digitalizzazione o percorsi di

efficientamento gestionale, da utilizzare per la concessione di nuove garanzie alle piccole e medie imprese e da assegnare entro il 31 dicembre 2021;

Visto il decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico 28 giugno 2019, che accerta in euro 34.637.626,56 (trentaquattromilioniseicentotrentasettemilaseicentoventisei/56) le risorse residue ai sensi del predetto art. 1, comma 221, della legge n. 145 del 2018.

Visto l'art. 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che ha istituito il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese;

Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 recante «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia» e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, l'art. 106, che prevede che «l'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma è riservato agli intermediari finanziari autorizzati, iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia»;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante «Disciplina dell'attività di garanzia collettiva dei fidi»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, n. 53, con cui è stato adottato il «Regolamento recante norme in materia di intermediari finanziari in attuazione degli articoli 106, comma 3, 112, comma 3, e 114 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché dell'art. 7-*ter*, comma 1-*bis*, della legge 30 aprile 1999, n. 130», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 105 dell'8 maggio 2015;

Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore agricolo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013;

Visto il regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore della pesca e dell'acquacoltura, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 190 del 28 giugno 2014;

Vista la decisione C(2010)4505 del 6 luglio 2010, con la quale la Commissione europea ha approvato il «metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI» notificato dal Ministero dello sviluppo economico (Aiuto di Stato N 182/2010 - Italia);

Vista la comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 155 del 20 giugno 2008;

Vista la comunicazione/nota COMP/H2/MB/as/2016/069775 del 14 luglio 2016 «SA. 43150(2015/N) «Sostegno al credito delle PMI attraverso il sistema dei Confidi», con la quale la Commissione europea ha rilevato che la misura di cui all'art. 1, comma 54, della legge n. 147 del 2013 non comporta aiuti a livello dei confidi, i quali svolgono un ruolo di «mero gestore privato di fondi pubblici»;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136», e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante «Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito» e successive modifiche e integrazioni,

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante il «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni» e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 175 del 28 luglio 2017, con cui è stato adottato il regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la delibera dell'Autorità nazionale anticorruzione dell'8 novembre 2017, n. 1134, recante «Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici», e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, che prevedono la possibilità per le amministrazioni dello Stato di avvalersi, per la gestione di interventi pubblici, di società a capitale interamente pubblico su cui le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attività quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato;

Visto l'art. 33, comma 12, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, come modificato dall'art. 11, comma 16-*quater*, lettera *b)*, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, che qualifica l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti S.p.a. - Invitalia - società in *house* dello Stato;

Ritenuta la necessità di demandare all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti S.p.a. - Invitalia - l'adozione delle procedure informatiche per la presentazione delle domande di ammissione al contributo, per la valutazione e gestione delle stesse, per la comunicazione del loro esito e per la successiva erogazione del contributo;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:

a) «accantonamenti»: la somma totale degli «Accantonamenti totali» delle colonne «Contro garantite» e «Altre» relativamente a garanzie rilasciate non deteriorate, garanzie rilasciate deteriorate e altre garanzie deteriorate della tabella D.3 - «Garanzie (reali o personali) rilasciate: rango di rischio assunto e qualità» (Schemi di bilancio e nota integrativa degli intermediari finanziari - nota integrativa - schemi - parte D: altre informazioni) delle disposizioni «Il bilancio degli intermediari IFRS diversi dagli intermediari bancari» e successive modificazioni ed integrazioni, emanate dalla Banca d'Italia;

b) «adeguatezza patrimoniale»: il rapporto tra patrimonio netto e l'ammontare delle garanzie in essere al netto di riassicurazioni e accantonamenti;

c) «Codice antimafia»: il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136» e successive modifiche e integrazioni;

d) «comunicazione»: la comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 155 del 20 giugno 2008;

e) «*confidi*»: i soggetti di cui all'art. 13, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni e integrazioni;

f) «contributo pubblico»: il contributo rimborsabile di cui all'art. 1, comma 221, della legge n. 145/2018;

g) «*cost/income ratio*»: il rapporto tra spese amministrative e margine di intermediazione;

h) «*crowdfunding*»: lo strumento attraverso il quale famiglie e imprese sono finanziate direttamente, tramite piattaforme on-line, da una pluralità di investitori;

i) «decreto 28 giugno 2019»: il decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico 28 giugno 2019 e successive modificazioni e integrazioni, di accertamento delle risorse residue ai sensi dell'art. 1, comma 221, della legge n. 145/2018;

j) «decreto legislativo n. 123/1998»: il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera *c)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

k) «decreto legislativo n. 33/2013»: il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni» e successive modifiche e integrazioni;

l) «disposizioni operative»: le disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo, approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, vigenti alla data di presentazione della domanda di controgaranzia e consultabili nei siti www.mise.gov.it e www.fondidigaranzia.it

m) «DSAN»: dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;

n) «DURC»: il documento unico di regolarità contributiva di cui all'art. 31 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e successive modifiche e integrazioni;

o) «Fondo»: il Fondo di garanzia per le PMI di cui all'art. 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modifiche e integrazioni;

p) «fondo rischi»: il fondo rischi in gestione ai *confidi*, costituito con le risorse del contributo pubblico di cui al presente decreto, che i medesimi *confidi* utilizzano per concedere nuove garanzie ai soggetti beneficiari;

q) «garanzie in essere»: l'ammontare totale delle garanzie del *confidi* su finanziamenti in essere, alla data di chiusura del bilancio, al lordo degli accantonamenti, corrispondente all'importo totale della tabella D.1 - «Valore delle garanzie (reali o personali) rilasciate e degli impegni» (Schemi di bilancio e nota integrativa degli intermediari finanziari - nota integrativa - schemi - parte D: altre informazioni) delle disposizioni «Il bilancio degli intermediari IFRS diversi dagli intermediari bancari» e successive modificazioni e integrazioni, emanate dalla Banca d'Italia;

r) «Gestore del Fondo»: il soggetto cui è affidata la gestione tecnica, amministrativa, finanziaria e contabile del Fondo;

s) «Invitalia»: Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia, società in *house* dello Stato;

t) «legge n. 241/1990»: la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni e integrazioni;

u) «legge n. 147/2013»: la legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, il comma 54 dell'art. 1;

v) «legge n. 145/2018»: la legge 30 dicembre 2018, n. 145 e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, il comma 221 dell'art. 1;

w) «margine di intermediazione»: il valore della voce contabile 120 nell'allegato A (Schemi di bilancio e nota integrativa degli intermediari finanziari - schema di Conto economico) delle disposizioni «Il bilancio degli intermediari IFRS diversi dagli intermediari bancari» e successive modificazioni ed integrazioni, emanate dalla Banca d'Italia;

x) «metodo nazionale di calcolo»: il metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI notificato dal Ministero (Aiuto di Stato N 182/2010 - Italia) e approvato dalla Commissione europea con decisione C(2010)4505 del 6 luglio 2010;

y) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico;

z) «PMI»: le imprese che, alla data di concessione della garanzia da parte del *confidi*:

i. risultino iscritte al registro delle imprese;

ii. risultino classificate di piccola e media dimensione secondo i criteri indicati nel decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005 e nell'allegato n. 1 al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014;

iii. non presentino le caratteristiche di impresa in difficoltà come definita dall'art. 2, punto 18), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014;

iv. siano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non siano in stato di scioglimento o liquidazione;

v. non risultino in sofferenza sulla posizione globale di rischio elaborata dalla Centrale dei rischi della Banca d'Italia di cui alla deliberazione del comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) 29 marzo 1994;

aa) «operazioni finanziarie»: qualsiasi operazione finanziaria, sia su capitale di debito sia su capitale di rischio, consentita dalle norme vigenti;

bb) «professionisti»: i professionisti iscritti agli ordini professionali e quelli aderenti alle associazioni professionali iscritte nell'elenco tenuto dal Ministero ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 che alleghino alla domanda di garanzia agevolata presentata al *confidi* l'attestazione rilasciata ai sensi della medesima legge n. 4 del 2013;

cc) «progetti di *fintech*»: i progetti di innovazione tecnologica applicata ai servizi finanziari, che possono concretizzarsi in nuovi modelli di *business*, processi o prodotti, producendo un effetto determinante sui mercati finanziari, sulle istituzioni, o sull'offerta di servizi;

dd) «Registro nazionale aiuti»: la banca dati istituita presso il Ministero, ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, denominata dall'art. 52, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, Registro nazionale degli aiuti di Stato;

ee) «Registri SIAN e SIPA»: le sezioni applicative del SIAN e del SIPA dedicate alla registrazione degli aiuti di Stato e degli aiuti *de minimis* nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali e nel settore della pesca e dell'acquacoltura;

ff) «Registri aiuti»: il Registro nazionale aiuti e i registri SIAN e SIPA;

gg) «regolamento *de minimis*»: il regolamento in materia di aiuti «*de minimis*» applicabile in relazione al settore di attività in cui opera il soggetto beneficiario, tra quelli di seguito riportati:

i. regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013, e successive modifiche e integrazioni;

ii. regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore agricolo, pubblicato nella medesima Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, e successive modifiche e integrazioni;

iii. regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore della pesca e dell'acquacoltura, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 190 del 28 giugno 2014, e successive modificazioni e integrazioni;

hh) «relazione di monitoraggio»: la relazione che i *confidi* gestori dei fondi rischi sono tenuti a trasmettere annualmente a Invitalia, dalla quale risulti:

1. il numero e l'importo delle garanzie concesse, nell'anno di riferimento, ai soggetti beneficiari a valere sul fondo rischi, nonché l'ammontare dei finanziamenti garantiti e l'importo complessivo degli accantonamenti operati a titolo di coefficiente di rischio riferiti al medesimo anno;

2. il numero e l'importo delle perdite liquidate a fronte delle garanzie rilasciate a valere sul fondo rischi, con indicazione dei soggetti beneficiari a cui le perdite afferiscono;

3. l'elenco delle imprese garantite, nell'anno di riferimento, a valere sul fondo rischi, con le principali informazioni anagrafiche e l'indicazione del premio di garanzia pagato dal soggetto beneficiario finale e dell'importo dell'aiuto concesso, ai sensi del regolamento *de minimis*, al soggetto beneficiario, determinato applicando il metodo nazionale di calcolo;

4. la situazione contabile del fondo rischi alla data del 31 dicembre;

5. l'insussistenza delle cause di revoca del contributo pubblico di cui all'art. 15 del presente decreto;

6. ogni ulteriore informazione significativa ai fini della valutazione della gestione e dell'andamento del fondo rischi;

ii) «riassicurazioni»: la somma totale della colonna «Controgaranzie a fronte di» garanzie rilasciate con assunzione di rischio di prima perdita, garanzie rilasciate con assunzione di rischio di tipo mezzanine e su garanzie rilasciate *pro quota* della tabella D.4 - «Garanzie (reali o personali) rilasciate: importo delle controgaranzie» (Schemi di bilancio e nota integrativa degli intermediari finanziari - nota integrativa - schemi - parte D: altre informazioni) delle disposizioni «Il bilancio degli intermediari IFRS diversi dagli intermediari bancari» e successive modificazioni e integrazioni, emanate dalla Banca d'Italia;

jj) «SIAN»: il sistema informativo agricolo nazionale istituito ai sensi dell'art. 15 della legge 4 giugno 1984, n. 194, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

kk) «SIPA»: sistema italiano della pesca e dell'acquacoltura, realizzato nell'ambito del SIAN;

ll) «*social lending*»: lo strumento attraverso il quale una pluralità di soggetti può richiedere a una pluralità di potenziali finanziatori, compresi investitori istituzionali, tramite piattaforme on-line, fondi rimborsabili per uso personale o per finanziare un progetto;

mm) «soggetti beneficiari»: le PMI e i professionisti, di cui all'art. 9 del presente decreto;

nn) «soggetti finanziatori»: i soggetti come definiti nella parte I, punto 73, delle disposizioni operative;

oo) «spese amministrative»: per i *confidi* il totale riportato nella voce contabile 160 nell'allegato A (Schemi di bilancio e nota integrativa degli intermediari finanziari - schema di Conto economico) delle disposizioni «Il bilancio degli intermediari IFRS diversi dagli intermediari bancari» e successive modificazioni e integrazioni, emanate dalla Banca d'Italia;

pp) «TUB»: il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 recante il «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia» e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 2.

Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente decreto, in attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 54, della legge n. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 221, dalla legge n. 145/2018, disciplina i criteri, i limiti e le modalità di concessione ed erogazione del contributo pubblico, nonché i criteri, i termini e le modalità di gestione del fondo rischi e le modalità di concessione di garanzie ai soggetti beneficiari.

2. I *confidi* utilizzano le risorse del fondo rischi in gestione esclusivamente per concedere garanzie ai soggetti beneficiari, con le modalità, alle condizioni e nei limiti previsti dal presente decreto.

3. Per la concessione del contributo pubblico sono utilizzate le risorse residue di cui all'art. 1, comma 54, della legge n. 147/2013, accertate con il decreto 28 giugno 2019.

4. Le risorse di cui al comma 3 possono essere incrementate con successivo decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero.

Art. 3.

Gestione dell'intervento

1. Per gli adempimenti tecnici e amministrativi relativi alla gestione dell'intervento, all'istruttoria delle richieste, alla concessione ed erogazione del contributo pubblico, nonché al monitoraggio e controllo delle risorse attribuite ai sensi del presente decreto, il Ministero si avvale, sulla base di appositi accordi convenzionali, di Invitalia, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 123/1998 e dall'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

2. Gli oneri complessivi per le attività di gestione dell'intervento sono posti a carico delle risorse complessive della misura di cui all'art. 2, comma 3, nel limite del 2 (due) percento delle stesse.

Art. 4.

Requisiti dei confidi richiedenti

1. La richiesta di ammissione al contributo pubblico può essere presentata dai *confidi* che abbiano realizzato, successivamente all'entrata in vigore della legge n. 145/2018, una delle seguenti attività:

a) operazioni di aggregazione di cui all'art. 5;

b) progetti di digitalizzazione di cui all'art. 6, comma 1, lettera *a)*;

c) progetti di efficientamento gestionale di cui all'art. 6, comma 1, lettera *b)*.

2. Possono chiedere il contributo pubblico esclusivamente i *confidi* che presentano, nell'ultimo bilancio approvato alla data della presentazione della richiesta, una adeguatezza patrimoniale non inferiore al 6 (sei) percento.

3. Oltre a quanto previsto al comma 2, i *confidi* richiedenti devono presentare, con riferimento agli ultimi tre bilanci approvati alla data di presentazione della richiesta, almeno due dei seguenti requisiti:

a) almeno un risultato di esercizio positivo;

b) un valore medio del *cost/income ratio* non superiore al 90 (novanta) percento;

c) una eventuale contrazione delle garanzie in essere non superiore al 40 (quaranta) percento.

4. I *confidi* richiedenti devono inoltre risultare iscritti:

a) all'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del TUB, ovvero;

b) nella sezione di cui al previgente art. 155, comma 4, del TUB, ovvero, qualora già istituito, nell'elenco di cui all'art. 112 del TUB.

5. Ai fini dell'accesso al contributo pubblico, i *confidi* devono risultare in regola con i versamenti dei contributi di cui al comma 22, ovvero al comma 23, dell'art. 13 del decreto-legge n. 269 del 2003. A tal fine trasmettono al Ministero una DSAN attestante la regolarità dei versamenti effettuati nei dieci anni antecedenti alla presentazione della richiesta di ammissione al contributo pubblico di cui al comma 1.

6. I *confidi* devono, altresì, essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non risultare in stato di scioglimento o liquidazione ovvero ammessi o sottoposti a procedure concorsuali.

7. Ciascun *confidi* può presentare una sola richiesta di ammissione al contributo pubblico di cui al presente decreto.

Art. 5.

Operazioni di aggregazione

1. Ai fini del presente decreto, per operazioni di aggregazione si intendono:

a) operazioni di fusione per incorporazione;

b) operazioni di fusione per unione.

2. Le operazioni di cui al comma 1 devono essere perfezionate successivamente al 1° gennaio 2019 e prima della presentazione della richiesta di ammissione al contributo pubblico.

3. I requisiti di cui all'art. 4, commi 2, 3, 4, 5 e 6 sono verificati:

a) in capo al *confidi* incorporante, per le operazioni di cui al comma 1, lettera *a)*;

b) in capo a tutti i *confidi*, coinvolti per le operazioni di cui al comma 1, lettera *b)*.

4. Il contributo pubblico è concesso al *confidi* incorporante, ovvero al *confidi* nascente dalla fusione, nella misura massima del 50 (cinquanta) percento del valore delle garanzie in essere del *confidi* che, con riferimento all'ultimo bilancio approvato alla data di perfezionamento della fusione, presenta il minor valore delle stesse garanzie in essere.

5. Il contributo pubblico di cui al presente articolo, determinato secondo quanto previsto dai commi 3 e 4, è concesso in misura non inferiore a euro 1.000.000,00 (unmilione/00) e non superiore a euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00).

Art. 6.

Progetti di digitalizzazione e di efficientamento gestionale

1. Possono richiedere il contributo pubblico i *confidi* che realizzino:

a) progetti di *fintech* aventi ad oggetto una delle seguenti attività:

i. creazione di piattaforme di *social lending e crowdfunding*;

ii. definizione di strumenti e tecnologie per la conclusione di contratti e operazioni a distanza, *smart contracts e Distributed ledger technology* (DLT);

iii. definizione di servizi automatizzati per il cliente, pagamenti e tecnologie e servizi di supporto;

b) progetti di efficientamento gestionale in uno dei seguenti ambiti:

i. sistemi di *rating*;

ii. certificazione di qualità;

iii. reti distributive.

2. I progetti di cui al comma 1 devono essere avviati successivamente al 1° gennaio 2019 ed essere conclusi non oltre dodici mesi dalla data del decreto di concessione del contributo pubblico. I progetti si intendono avviati alla data di pagamento della prima fattura e conclusi alla data di pagamento dell'ultima fattura.

3. Il *confidi* allega alla richiesta di ammissione al contributo pubblico i progetti dettagliati di cui al comma 1, completi dei preventivi di spesa dei fornitori e della stima degli effetti sull'organizzazione e sul conto economico del *confidi* negli esercizi successivi al completamento dei progetti stessi.

4. A fronte della presentazione dei progetti di cui al comma 1, può essere concesso al *confidi* un contributo pubblico pari al 2 (due) percento dell'ammontare delle garanzie in essere, come risultante dall'ultimo bilancio approvato alla data di presentazione della richiesta di ammissione.

5. Il contributo pubblico, determinato secondo quanto previsto al comma 4, può essere concesso in misura non inferiore a euro 1.000.000,00 (un milione/00) e non superiore a euro 2.000.000,00 (due milioni/00).

Art. 7.

Presentazione ed esame delle richieste di ammissione

1. Il contributo pubblico è concesso sulla base di procedura valutativa con procedimento a sportello, secondo quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 123/1998 e ai sensi del decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero di cui all'art. 16.

2. I *confidi* presentano al Ministero le richieste di ammissione al contributo pubblico nei termini e secondo le modalità e gli schemi definiti dal medesimo decreto di cui all'art. 16.

3. Il contributo pubblico è concesso dal Ministero nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui al decreto 28 giugno 2019. L'eventuale esaurimento delle risorse disponibili, prima del termine finale previsto con il decreto di cui all'art. 16, comporterà la chiusura dello sportello.

4. Il Ministero comunica, mediante avviso a firma del direttore generale per gli incentivi alle imprese da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero, l'avvenuto esaurimento delle risorse.

5. Il Ministero può in qualsiasi fase del procedimento effettuare verifiche e controlli, anche a campione, sulle DSAN rilasciate dai *confidi* e allegate alla richiesta di ammissione al contributo pubblico.

Art. 8.

Concessione ed erogazione del contributo pubblico

1. Per le richieste di ammissione al contributo pubblico per le quali l'istruttoria si è conclusa con esito positivo, il Ministero procede all'adozione del decreto di concessione entro novanta giorni dalla data di presentazione della richiesta, ovvero dal completamento della stessa nei casi

di documentazione mancante o insufficiente a comprovare i requisiti per l'accesso al contributo pubblico.

2. Ai fini dell'adozione del decreto di concessione di cui al comma 1, il Ministero effettua le verifiche previste dal codice antimafia e accerta la regolarità contributiva del *confidi* attraverso l'acquisizione del DURC.

3. Il *confidi* destinatario del decreto di concessione di cui al comma 1, procede ad accettarne il contenuto mediante controfirma del legale rappresentante.

4. Nelle fattispecie di cui all'art. 4, comma 1, lettera *a)*, il contributo è erogato nel termine di trenta giorni dalla trasmissione al Ministero del decreto di concessione controfirmato dal legale rappresentante del *confidi*.

5. Nelle fattispecie di cui all'art. 4, comma 1, lettere *b)* e *c)*, il *confidi* trasmette al Ministero, entro il termine di sessanta giorni dalla conclusione dei progetti di cui all'art. 6, richiesta di erogazione del contributo pubblico, unitamente a documentazione idonea ad attestarne la piena e conforme realizzazione, secondo le modalità definite dal decreto di cui all'art. 16.

6. Nei casi di cui al comma 5, il Ministero procede ad adottare il provvedimento di erogazione entro il termine di novanta giorni dalla trasmissione della richiesta di erogazione, previo esperimento delle verifiche volte ad accertare la piena e conforme realizzazione dei progetti di cui all'art. 6, delle verifiche previste dal codice antimafia e dell'accertamento della regolarità contributiva del *confidi* richiedente, e ad erogare il contributo pubblico entro i successivi trenta giorni.

7. L'erogazione del contributo pubblico è effettuata, su disposizione del Ministero, dal Gestore del fondo, in un'unica soluzione, mediante trasferimento delle somme su uno specifico conto corrente bancario indicato dal *confidi* richiedente nello schema di richiesta di all'art. 7, comma 2.

8. Alle erogazioni disciplinate dal presente articolo non si applica il disposto dell'art. 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Art. 9.

Soggetti beneficiari

1. Le garanzie a valere sul fondo rischi sono concesse dai *confidi* gestori a favore dei soggetti beneficiari operanti su tutto il territorio nazionale e in tutti i settori di attività economica.

Art. 10.

Caratteristiche delle garanzie concesse e gestione del fondo rischi

1. Le garanzie rilasciate dal *confidi* a valere sul fondo rischi:

a) sono rilasciate su finanziamenti di durata non inferiore a trentasei mesi, da rimborsare secondo un piano di ammortamento, con rate di durata non superiore a dodici mesi;

b) sono concesse direttamente ai soggetti beneficiari;

c) riguardano specifiche operazioni finanziarie, aventi importo, durata complessiva ed eventuale preammortamento definiti;

d) sono di importo non superiore a euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00) per singolo soggetto beneficiario;

e) sono rilasciate in misura non superiore all'80 (ottanta) percento dell'importo della sottostante operazione finanziaria;

f) sono rilasciate a fronte del pagamento, da parte dei soggetti beneficiari, di un premio agevolato, sulla base di quanto previsto all'art. 12;

g) sono rilasciate su finanziamenti concessi ed erogati ai soggetti beneficiari in data successiva alla data del decreto di concessione del contributo pubblico;

h) sono rilasciate esclusivamente su nuovi finanziamenti, non ancora erogati ai soggetti beneficiari;

i) devono poter essere escusse al verificarsi delle specifiche condizioni stabilite nel contratto di garanzia.

2. Le operazioni finanziarie garantite a valere sul fondo rischi non possono essere assistite da ulteriori garanzie di tipo personale, reale, assicurativo o bancario.

3. Le garanzie a valere sul fondo rischi non possono essere rilasciate a favore di operazioni di consolidamento di passività finanziarie a breve termine o di rifinanziamento di passività finanziarie a medio-lungo termine, nel caso in cui il nuovo finanziamento sia concesso dal medesimo soggetto finanziatore che ha erogato allo stesso soggetto beneficiario i finanziamenti oggetto di consolidamento, ovvero da un soggetto finanziatore appartenente al medesimo gruppo bancario.

4. Ai fini della concessione delle garanzie a valere sul fondo rischi di cui al presente decreto, è fatto obbligo ai *confidi* di procedere rispettando l'ordine cronologico di presentazione delle richieste di garanzia da parte dei soggetti beneficiari e di procedere, per le garanzie che prevedono un importo accantonato superiore a 150.000,00 (centocinquantamila/00), alle verifiche di cui al codice antimafia.

5. Nella concessione delle garanzie a valere sul fondo rischi i *confidi* applicano i principi generali previsti dall'art. 1, comma 1-*ter*, della legge n. 241/1990.

6. Per la gestione del fondo rischi i *confidi* assicurano un valore del moltiplicatore delle risorse del fondo rischi, rispetto al volume dei nuovi finanziamenti garantiti a valere sul fondo rischi medesimo, almeno pari a 3, nell'arco della durata di gestione del fondo rischi di cui all'art. 11, comma 1.

7. Le risorse del fondo rischi possono essere investite in titoli di Stato italiani. Gli interessi maturati sui titoli di Stato italiani - al netto delle ritenute fiscali - vanno esclusivamente ad alimentare il fondo rischi. Restano a carico del *confidi* eventuali perdite sui titoli.

8. Gli interessi attivi che maturano sulle somme giacenti - al netto delle ritenute fiscali - vanno ad incremento del fondo rischi.

9. I *confidi* non possono imputare al fondo rischi le spese connesse alla tenuta del conto corrente di cui all'art. 8, comma 7.

10. In caso di escussione della garanzia da parte dei soggetti finanziatori a valere sul fondo rischi, i *confidi* devono usare la diligenza professionale nell'avvio e nella prosecuzione delle azioni di recupero nei confronti dei soggetti beneficiari inadempienti, assumendo ogni iniziativa utile per tutelare le ragioni di credito e contenere la perdita per il fondo rischi. Le somme incassate dal *confidi* a seguito del fruttuoso esperimento delle azioni di recupero vanno ad incremento del fondo rischi.

11. Nella concessione delle garanzie a valere sul fondo rischi, il *confidi* è tenuto al pieno rispetto di quanto disposto dalla comunicazione, dal regolamento *de minimis*, dal metodo nazionale di calcolo, dal decreto legislativo n. 123/1998, dalla legge n. 241/1990, dal presente decreto e dal decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero di cui all'art. 16.

12. Nell'attività di gestione del fondo rischi i *confidi* sono tenuti all'adempimento degli obblighi in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni previsti dal decreto legislativo n. 33/2013.

Art. 11.

Durata e restituzione del fondo rischi

1. L'attività di concessione di garanzie da parte dei *confidi* a valere sul fondo rischi ha termine non oltre il 31 dicembre del quindicesimo anno successivo alla data del decreto di concessione del contributo pubblico.

2. I confidi restituiscono al Ministero, con le modalità comunicate anche mediante pubblicazione nel sito istituzionale del Ministero:

a) le risorse del fondo rischi disponibili alla data di cui al comma 1, al netto delle perdite liquidate e considerati, altresì, i recuperi effettuati dal *confidi* sulle garanzie liquidate;

b) le risorse del fondo rischi che risultano disponibili, per effetto degli svincoli delle garanzie e al netto delle perdite liquidate e considerati, altresì, i recuperi effettuati dal *confidi* sulle garanzie liquidate, al 31 dicembre di ciascun anno successivo a quello di cui alla lettera *a)* e fino all'anno di completa definizione di tutte le posizioni garantite dal fondo rischi.

3. Le risorse disponibili di cui al comma 2 sono restituite dal *confidi* al Ministero entro il 31 luglio dell'anno successivo a quello cui si riferiscono le medesime risorse e sono vincolate per interventi a favore delle PMI aventi analoghe finalità.

Art. 12.

Premio agevolato di garanzia

1. L'agevolazione connessa al rilascio della garanzia di cui al presente decreto è rappresentata dalla differenza tra:

a) il premio teorico di mercato di una garanzia analoga a quella rilasciata a valere sul fondo rischi, determinato applicando il metodo nazionale di calcolo e

b) il premio di garanzia versato dal soggetto beneficiario al *confidi*.

2. Il premio agevolato di garanzia, di cui alla lettera *b)* del comma 1, sarà determinato dal *confidi* prendendo in considerazione esclusivamente i costi amministrativi di istruttoria e di gestione della garanzia effettivamente sostenuti e adeguatamente documentati.

3. Entro novanta giorni dalla concessione del contributo pubblico, i premi agevolati di garanzia, distinti per ciascuna tipologia di operazione garantita, devono essere comunicati dal *confidi* al Ministero e pubblicati nel sito internet del *confidi* nella sezione dedicata alla legge n. 145/2018.

4. Per la determinazione dell'intensità dell'aiuto di cui al comma 1 è applicato il metodo nazionale di calcolo.

5. Le garanzie agevolate a valere sul fondo rischi sono concesse dai *confidi* ai soggetti beneficiari nei limiti di quanto previsto dal regolamento *de minimis*.

6. I *confidi* iscrivono, secondo le rispettive modalità di funzionamento, nei registri aiuti l'intensità di aiuto, calcolata ai sensi del comma 4, connessa al rilascio delle garanzie di cui al presente decreto.

Art. 13.

Monitoraggio e controllo

1. I *confidi* gestori del fondo rischi sono tenuti a trasmettere annualmente al Ministero, entro trenta giorni dalla data di approvazione del bilancio e comunque entro e non oltre il termine perentorio del 31 luglio di ogni anno, per il periodo di durata del fondo rischi di cui all'art. 11, comma 1, e fino alla completa definizione di tutte le posizioni garantite dal fondo rischi, la relazione di monitoraggio.

2. Gli interessi di cui all'art. 10, commi 7 e 8, e le somme recuperate ai sensi dell'art. 10, comma 10, sono riportati nella situazione contabile della relazione di monitoraggio.

3. Con il decreto di cui all'art. 16 sono fornite le istruzioni utili per la rendicontazione delle risorse del fondo rischi e stabiliti gli schemi, i termini e le modalità per la trasmissione della relazione di monitoraggio, nonché le modalità di espletamento delle attività di controllo volte a verificare che le risorse pubbliche in gestione ai *confidi* siano utilizzate in piena conformità con quanto previsto dal presente decreto, dal decreto di cui all'art. 16 e dal decreto di concessione del contributo pubblico.

4. Il Ministero può, in qualsiasi momento, richiedere ai *confidi* informazioni aggiuntive sulla gestione del fondo rischi ed effettuare controlli e ispezioni presso i medesimi al fine di verificare il corretto impiego delle risorse pubbliche trasferite ai sensi del presente decreto ai *confidi* gestori.

5. Il Ministero effettua il monitoraggio e i controlli di cui al presente articolo su almeno il 5 (cinque) percento dei *confidi* che hanno ottenuto il contributo pubblico. Le modalità di estrazione dei campioni sono determinate dal decreto di cui all'art. 16.

Art. 14.

Operazioni straordinarie e obblighi di comunicazione

1. Qualora un *confidi* che ha presentato la domanda di contributo pubblico ponga in essere, nel corso dell'attività di istruttoria e prima della relativa concessione da parte del Ministero, operazioni di fusione con un altro *confidi*, il contributo pubblico può essere concesso al *confidi* incorporante o nascente dalla fusione, a condizione che quest'ultimo presenti i requisiti previsti dal presente decreto.

2. A tal fine, il Ministero procede a verificare la sussistenza in capo al *confidi* incorporante o nascente dalla fusione degli ulteriori requisiti previsti, ai fini della concessione e dell'erogazione del contributo pubblico, dal presente decreto.

3. Nel caso in cui un *confidi* presso il quale è istituito un fondo rischi ponga in essere, prima della scadenza del termine di cui all'art. 11, comma 1, operazioni di fusione con altro *confidi*, il predetto fondo rischi è trasferito, in tutte le sue posizioni creditorie e debitorie, in capo al *confidi* incorporante o nascente dalla fusione, a condizione che quest'ultimo presenti i requisiti previsti dal presente decreto.

4. Nei casi di cui ai commi 1 e 3, il *confidi* incorporante o nascente dalla fusione è tenuto a rispettare integralmente, nella gestione del fondo rischi e nel rilascio delle garanzie ai soggetti beneficiari, quanto previsto dal presente decreto, dal decreto di cui all'art. 16 e dal decreto di concessione del contributo pubblico.

5. Qualora, in conseguenza del verificarsi delle fattispecie di cui ai commi 1 e 3, un *confidi* sia destinatario di più contributi pubblici, questi ultimi dovranno confluire in un unico e indistinto fondo rischi.

6. Nella fattispecie di cui al comma 5, il termine finale di operatività del fondo rischi, previsto dall'art. 11, comma 1, è il 31 dicembre del quindicesimo anno successivo alla data del decreto di concessione del contributo pubblico più recente.

7. I *confidi* gestori del fondo rischi comunicano al Ministero le operazioni straordinarie di cui al presente articolo entro 30 giorni dalla data del loro perfezionamento.

8. I *confidi* gestori del fondo rischi comunicano al Ministero il verificarsi dello scioglimento, della liquidazione ovvero l'ammissione o la sottoposizione a procedure concorsuali entro trenta giorni dalle pertinenti iscrizioni nel registro delle imprese.

9. I *confidi* gestori del fondo rischi comunicano al Ministero la cancellazione dall'albo di cui all'art. 106 del TUB ovvero dalla sezione di cui al previgente art. 155, comma 4, del TUB, ovvero, qualora già istituito, dall'elenco di cui all'art. 112 del TUB, entro trenta giorni dalla data in cui si è verificato l'evento.

Art. 15.

Revoca del contributo pubblico

1. Il contributo pubblico in gestione ai *confidi* è revocato dal Ministero nei seguenti casi:

a) il *confidi* abbia reso, in sede di domanda e in qualsiasi altra fase del procedimento, dichiarazioni false o mendaci, ovvero esibito atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità;

b) il *confidi* venga posto in liquidazione, ovvero ammesso o sottoposto a procedure concorsuali con finalità liquidatoria e cessazione dell'attività;

c) il *confidi* non adempia all'obbligo di cui all'art. 10, comma 6;

d) venga disposta la cancellazione del *confidi* dall'albo di cui all'art. 106 del TUB ovvero dalla sezione di cui al previgente art. 155, comma 4, del TUB, ovvero, qualora già istituito, dall'elenco di cui all'art. 112 del TUB;

e) si verifichi la scissione del *confidi* gestore del fondo rischi;

f) il *confidi* non consenta lo svolgimento delle attività di controllo da parte del Ministero;

g) il *confidi* non adempia all'obbligo di trasmissione della relazione di monitoraggio entro il termine perentorio previsto dall'art. 13, comma 1;

h) nei casi di cui all'art. 4, comma 1, lettere *b)* e *c)*, il *confidi* ometta in tutto in parte di realizzare i progetti di cui all'art. 6 nel termine di dodici mesi dalla trasmissione del decreto di concessione ovvero nel caso in cui il Ministero accerti la non conforme realizzazione dei progetti stessi;

i) nei casi di cui all'art. 4, comma 1, lettere *b)* e *c)*, il *confidi* ometta di procedere alla trasmissione della richiesta di erogazione del contributo pubblico entro il termine di sessanta giorni dalla conclusione dei progetti di cui all'art. 6;

j) nella fattispecie di cui all'art. 14, comma 3, il *confidi* incorporante o nascente dalla fusione non possegga i requisiti previsti dal presente decreto;

k) in tutti i casi in cui il *confidi* non adempia agli obblighi connessi alla gestione del fondo rischi previsti dal presente decreto e dal decreto di concessione del contributo pubblico ovvero contravvenga a specifiche disposizioni di legge applicabili alla gestione del fondo rischi.

2. I *confidi* destinatari del provvedimento di revoca del contributo pubblico di cui al comma 1, fermo restando quanto disposto dall'art. 10, commi 7, 8, 9 e 10, sono tenuti alla restituzione al Ministero, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento del provvedimento di revoca, di:

a) una somma pari all'importo del contributo pubblico concesso ed erogato dal Ministero, nelle ipotesi di cui alle lettere *a)*, *c)*, *f)* e *h)*, oltre interessi dalla data di erogazione e fino al soddisfo, calcolati ai sensi all'art. 9, comma 4, del decreto legislativo n. 123/1998;

b) una somma pari alla consistenza del fondo rischi alla data in cui si è manifestato l'evento posto alla base del provvedimento di revoca, nelle ipotesi di cui alle let-

tere *b)*, *d)*, *e)*, *g)*, *j)* e *k)*, oltre interessi dalla data in cui si è manifestato l'evento posto alla base del provvedimento di revoca e fino al soddisfo, calcolati ai sensi dell'art. 9, comma 4, decreto legislativo n. 123/1998.

3. Nelle fattispecie di cui al comma 2, lettera *b)*, il *confidi* è tenuto a produrre, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento di apposita richiesta da parte del Ministero, tutta la documentazione utile all'accertamento in ordine alla consistenza del fondo rischi oggetto dell'obbligo di restituzione. Qualora il *confidi* non riscontri la richiesta entro il predetto termine ovvero nel caso in cui non risulti possibile accertare la consistenza del fondo rischi oggetto dell'obbligo di restituzione, si procederà ai sensi della lettera *a)* del comma 2.

4. I *confidi* destinatari dei provvedimenti di revoca del contributo pubblico emanati ai sensi delle lettere *a)*, *c)*, *f)*, *g)* e *k)* del comma 1, devono inoltre corrispondere, a titolo di sanzione, un importo pari al 10 (dieci) percento della somma da restituire ai sensi di quanto previsto dalle lettere *a)* e *b)* del comma 2.

5. Qualora, anche in esito all'attività di controllo di cui all'art. 13, emerga che il *confidi* abbia rilasciato garanzie a valere sul fondo rischi con modalità non conformi al presente decreto, al decreto di cui all'art. 16 e al decreto di concessione del contributo pubblico, il *confidi* deve provvedere a disimpegnare dal fondo rischi l'importo degli accantonamenti operati a fronte delle garanzie non conformi, fatto salvo quanto previsto dal comma 6.

6. Qualora il *confidi*, in relazione ad eventuali garanzie non conformi, abbia già provveduto alla liquidazione della perdita a valere sul fondo rischi, il medesimo *confidi* deve provvedere a reintegrare, entro trenta giorni dalla data della contestazione del Ministero, il fondo rischi per un importo pari alle perdite liquidate in relazione alle predette garanzie.

7. Le somme recuperate dal Ministero a seguito di provvedimenti di revoca di cui al presente articolo sono vincolate per interventi aventi analoghe finalità.

8. I crediti derivanti dall'adozione dei provvedimenti di revoca del contributo pubblico sono assistiti dal privilegio previsto dall'art. 24, comma 33, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e dall'art. 9, comma 5, del decreto legislativo n. 123/1998.

Art. 16.

Disposizioni attuative

1. Con decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero, pubblicato nel sito istituzionale del Ministero (www.mise.gov.it), sono definiti i criteri, le modalità e i termini, ovvero le precisazioni, i chiarimenti ed i dettagli in merito all'attuazione degli interventi di cui al presente decreto.

2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 sono definite, inoltre:

a) le procedure e gli schemi per la presentazione e la valutazione delle richieste di ammissione al contributo pubblico;

b) la documentazione e gli ulteriori allegati che i *confidi* richiedenti sono tenuti a trasmettere contestualmente alla richiesta di ammissione al contributo pubblico;

c) le procedure operative relative alla concessione ed erogazione del contributo pubblico;

d) l'attività di monitoraggio e controllo e gli schemi per la rendicontazione delle risorse del fondo rischi pubblico;

e) le modalità di restituzione delle risorse ai sensi dell'art. 11, commi 2 e 3, e dell'art. 15, commi 2 e 3.

Art. 17.

Norme finali

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto di cui all'art. 16 nel sito istituzionale del Ministero.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 aprile 2021

Il Ministro dello sviluppo economico
GIORGETTI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
FRANCO

Registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, n. 642

21A04090

DECRETO 18 maggio 2021.

Modifica al decreto 18 dicembre 2020, recante le modalità di attuazione della misura di sostegno alle piccole imprese operanti nell'industria del tessile, della moda e degli accessori.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e, in particolare, l'art. 38-*bis*, comma 1, che, al fine di sostenere l'industria del tessile, della moda e degli accessori, con particolare riguardo alle *start-up* che investono nel design e nella creazione, nonché allo scopo di promuovere i giovani talenti del settore del tessile, della moda e degli accessori che valorizzano prodotti *made* in Italy di alto contenuto artistico e creativo, prevede l'erogazione di contributi a fondo perduto riconosciuti nella misura

massima del 50 per cento delle spese ammissibili, nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2020;

Visto il comma 2 del sopracitato art. 38-*bis* del decreto-legge n. 34 del 2020, che prevede che «Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sono stabilite le modalità di attuazione della misura di sostegno e in particolare le modalità di presentazione delle domande di erogazione dei contributi, i criteri per la selezione delle stesse, le spese ammissibili, le modalità di erogazione dei contributi, le modalità di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese nonché le cause di decadenza e di revoca dei medesimi contributi»;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 dicembre 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'8 febbraio 2021, n. 32, che, in attuazione del comma 2 del richiamato art. 38-*bis* del decreto-legge n. 34 del 2020, ha stabilito le «Modalità di attuazione della misura di sostegno alle piccole imprese operanti nell'industria del tessile, della moda e degli accessori»;

Visto, in particolare, il comma 3 dell'art. 5 del richiamato decreto ministeriale 18 dicembre 2020, che individua le attività economiche ammissibili alla misura di sostegno sulla base del codice ATECO;

Ritenuto di dover integrare l'elenco delle attività economiche ammissibili alla misura, al fine di comprendere anche l'attività di «Design di moda» individuata dal codice ATECO 74.10.10, nonché l'attività «Lavorazione di pietre preziose e semipreziose per gioielleria e per uso industriale» individuata dal codice ATECO 32.12.20 in considerazione della rispondenza delle predette attività con l'ambito e le finalità della misura di sostegno prevista dall'art. 38-*bis* del decreto-legge n. 34 del 2020;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla tabella riportata all'art. 5, comma 3, del decreto ministeriale 18 dicembre 2020 richiamato in premessa, sono aggiunti in fine, i seguenti codici ATECO 74.10.10 «Attività di design di moda» e 32.12.20 «Lavorazione di pietre preziose e semipreziose per gioielleria e per uso industriale».

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 maggio 2021

Il Ministro: GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 2021
Ufficio di controllo sugli atti ddel Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, n. 651

21A04082

DECRETO 17 giugno 2021.

Scioglimento della «Pro-Job società cooperativa a mutualità prevalente in liquidazione», in Milano e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI
SULLE SOCIETÀ E SUL SISTEMA CAMERALE

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 della legge n. 400/1975;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti per atto d'autorità di società cooperative, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2019, n. 178, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Viste le risultanze ispettive effettuate dagli ispettori incaricati dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società sotto-indicata, cui si rinvia e qui si intendono richiamate;

Considerato che l'ente si è sottratto alla vigilanza e che pertanto si ravvisano i presupposti di cui all'art. 12, comma 3 del decreto legislativo del 2 agosto 2002, n. 220, come modificato dalla legge n. 205/2017;

Ritenuto che esistano, pertanto, i presupposti per l'adozione del provvedimento di cui all'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata ma può comunque ritenersi assolto l'obbligo di comunicazione sopra citato, essendo onere esclusivo dell'iscritto curare il corretto funzionamento e aggiornamento del proprio indirizzo di posta elettronica certificata;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 21 settembre 2020 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato individuato tramite processo di estrazione informatico, tra coloro che risultano regolarmente iscritti nella banca dati del ministero, tramite il portale di gestione dei commissari liquidatori, nel rispetto del criterio territoriale e di rotazione, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Pro-Job società cooperativa a mutualità prevalente in liquidazione» con sede in Milano (MI) (codice fiscale n. 08804780966), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Massimiliano Castello, nato a Tortona (AL) il 30 aprile 1969 (codice fiscale CSTMSM-69D30L304F), domiciliato in Milano (MI), corso Buenos Aires n. 45.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 17 giugno 2021

Il direttore generale: SCARPONI

21A04079

DECRETO 17 giugno 2021.

Scioglimento della «Pulilog società cooperativa in liquidazione», in Vigevano e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI
SULLE SOCIETÀ E SUL SISTEMA CAMERALE

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 legge n. 400/1975;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti per atto d'autorità di società cooperative, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2019, n. 178, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Considerato, come emerge dal verbale della ispezione straordinaria, che la società non persegue lo scopo mutualistico per mancanza di partecipazione dei soci ed inattività della cooperativa;

Ritenuto che esistano, pertanto, i presupposti per l'adozione del provvedimento di cui all'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento e che il legale rappresentante non ha formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 21 settembre 2020 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di Commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Considerato che in data 3 marzo 2021, presso l'ufficio di segreteria del direttore generale, è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla Associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, e che da tale operazione è risultata l'individuazione del nominativo dell'avv. Roberto Antonio Aiello;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Pulilog società cooperativa in liquidazione» con sede in Vigevano (PV), (codice fiscale n. 02606040182), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Roberto Antonio Aiello nato a Cosenza (CS) il 25 giugno 1982 (codice fiscale LLARRT82H25D086K), domiciliato in Milano (MI), via Brera n. 5.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 17 giugno 2021

Il direttore generale: SCARPONI

21A04080

DECRETO 17 giugno 2021.

Scioglimento della «Ros & Blu - assistance società cooperativa sociale», in Parabiago e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI
SULLE SOCIETÀ E SUL SISTEMA CAMERALE

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 della legge n. 400/1975;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti per atto d'autorità di società cooperative, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2019, n. 178, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Considerato, come emerge dal verbale di revisione, che la società non persegue gli scopi mutualistici o comunque è impossibilitata a perseguirli in quanto inattiva;

Ritenuto che esistano, pertanto, i presupposti per l'adozione del provvedimento di cui all'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata ma può comunque ritenersi assolto l'obbligo di comunicazione sopra citato, essendo onere esclusivo dell'iscritto curare il corretto funzionamento e aggiornamento del proprio indirizzo di posta elettronica certificata;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 21 settembre 2020 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del Commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato individuato tramite processo di estrazione informatico, tra coloro che risultano regolarmente iscritti nella banca dati del ministero, tramite il portale di gestione dei Commissari liquidatori, nel rispetto del criterio territoriale e di rotazione, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Ros & Blu - assistance società cooperativa sociale» con sede in Parabiago (MI) (codice fiscale n. 06868300960), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Valentino Sibilio, nato a Napoli (NA) il 7 settembre 1989 (codice fiscale SBLVNT89P07F839R), domiciliato in Milano (MI), via Fabio Mangone n. 3.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 17 giugno 2021

Il direttore generale: SCARPONI

21A04081

DECRETO 25 giugno 2021.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa agricola San Gaetano società cooperativa agricola in liquidazione», in Cavarzere e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2019, n. 178, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Cooperativa agricola San Gaetano società cooperativa agricola in liquidazione»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla società cooperativa, riferito all'esercizio al 31 luglio 2020, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 188.523,00, si riscontra una massa debitoria di euro 400.819,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 228.893,00;

Considerato che in data 4 gennaio 2018 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato individuato tramite processo di estrazione informatico, tra coloro che risultano regolarmente iscritti nella banca dati del ministero, tramite il portale di gestione dei Commissari liquidatori, nel rispetto del criterio territoriale e di rotazione, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa agricola San Gaetano società cooperativa agricola in liquidazione» con sede in Cavarzere (VE), (codice fiscale n. 00478090277) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Luca Maria Blasi, nato a Roma (RM) il 18 aprile 1960 (codice fiscale BLS LMR 60D18 H501B) domiciliato in Venezia, via San Marco n. 2947.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 25 giugno 2021

Il Ministro: GIORGETTI

21A04078

DECRETO 30 giugno 2021.

Chiusura dello sportello per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni del Fondo per l'intrattenimento digitale.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera *c)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e, in particolare, l'art. 38, comma 12, che, al fine di sostenere lo sviluppo dell'industria dell'intrattenimento digitale a livello nazionale, istituisce, presso il Ministero dello sviluppo economico, il fondo per l'intrattenimento digitale, denominato «*First Playable Fund*» (di seguito, il Fondo), con dotazione iniziale di 4 milioni di euro per l'anno 2020;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 dicembre 2020 (nel seguito decreto), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'8 febbraio 2021, n. 32 che, in attuazione di quanto previsto dall'art. 38, comma 18, del decreto-legge n. 34 del 2020, definisce le modalità di presentazione delle domande, i criteri per la selezione delle stesse, le spese ammissibili, le modalità di erogazione del contributo, le modalità di verifica, controllo e rendicontazione delle spese e le cause di decadenza e revoca connesse all'utilizzo delle risorse del Fondo;

Visto, in particolare, l'art. 3, comma 1, del decreto nel quale è stabilito che le risorse finanziarie disponibili per la concessione delle agevolazioni sono pari a euro quattro milioni per l'anno 2020, comprensivi degli oneri per la gestione dell'intervento e fatti salvi eventuali incrementi della dotazione finanziaria disposti con successivi provvedimenti legislativi o amministrativi;

Visto, altresì, l'art. 9, comma 6, del decreto, che stabilisce che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, le imprese beneficiarie hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie e che, a tal fine, il Ministero dello sviluppo economico comunica tempestivamente, con avviso a firma del direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, l'avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie disponibili;

Vista l'ulteriore disposizione recata dal medesimo art. 9, comma 6, del decreto in base alla quale, qualora le risorse residue non consentano l'integrale accoglimento delle spese ammissibili previste dalla domanda di agevolazione, le agevolazioni sono concesse in misura parziale rispetto all'ammontare delle predette spese;

Visto il decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico 21 maggio 2021 che stabilisce i termini e le modalità di presentazione delle domande di accesso al fondo e di valutazione delle stesse, nonché le modalità di presentazione delle richieste di erogazione e i criteri per la determinazione e la rendicontazione delle spese ammissibili;

Visto, in particolare, l'art. 4, comma 3, del predetto decreto direttoriale, secondo cui le domande di agevolazione possono essere presentate, a decorrere dalle ore 12.00 del giorno 30 giugno 2021, e devono essere compilate esclusivamente in lingua italiana e in forma elettronica, utilizzando la piattaforma informatica che può essere raggiunta dal sito web del Ministero - (www.mise.gov.it) e dell'Agenzia (www.invitalia.it) - secondo le modalità e gli schemi previsti dallo stesso decreto direttoriale;

Visto, altresì, l'art. 4, comma 2, del sopracitato decreto direttoriale, che, in attuazione di quanto stabilito all'art. art. 9, comma 6, del decreto, prevede che i soggetti beneficiari hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui all'art. 4 del decreto. Il Ministero comunica tempestivamente, con avviso a firma del direttore generale per gli incentivi alle imprese, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, l'avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie disponibili. Qualora le risorse residue non consentano l'integrale accoglimento della richiesta agevolativa prevista dall'ultima domanda, le agevolazioni sono concesse in misura parziale fino ad esaurimento delle suddette risorse finanziarie. Le domande presentate nelle more della chiusura dello sportello che non trovano copertura finanziaria nell'ambito delle risorse disponibili si considerano sospese dalla procedura di valutazione, nelle more dell'espletamento delle verifiche istruttorie concernenti le domande aventi copertura finanziaria e dell'accertamento di eventuali economie rinvenienti dalle predette istruttorie. In esito al predetto accertamento, le istanze che permangono prive di copertura finanziaria si considerano decadute. La comunicazione della suddetta sospensione, ovvero della decadenza, è trasmessa dall'Agenzia ai soggetti proponenti;

Considerato che, a due ore dall'apertura dello sportello agevolativo risultano presentate domande di agevolazione che evidenziano un fabbisogno complessivo superiore alle risorse disponibili;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e dell'art. 9, comma 6, del decreto, si rende necessario comunicare l'avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie disponibili e procedere alla chiusura dello sportello per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni;

Decreta:

Art. 1.

Esaurimento delle risorse finanziarie disponibili e chiusura dello sportello per la presentazione delle domande di agevolazione

1. Per le motivazioni richiamate in premessa, si comunica l'avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie disponibili previste all'art. 3, comma 1, del decreto.

2. A seguito di quanto comunicato al comma 1, è disposta, con effetto dall'adozione del presente provvedimento, la chiusura dello sportello per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni a valere sulle predette risorse finanziarie.

3. Ai sensi dell'art. 9, comma 6, del decreto e dell'art. 4, comma 3, del decreto direttoriale 21 maggio 2021, anch'esso richiamato nelle premesse, le domande presentate nelle more della chiusura dello sportello che non trovano copertura finanziaria nell'ambito delle risorse disponibili si considerano sospese dalla procedura di valutazione, in attesa dell'espletamento delle verifiche istruttorie concernenti le domande aventi copertura finanziaria e dell'accertamento di eventuali economie rinvenienti dalle predette istruttorie. In esito al predetto accertamento, le istanze che permangono prive di copertura finanziaria si considerano decadute. La comunicazione della suddetta sospensione, ovvero della decadenza, è trasmessa dall'Agenzia ai soggetti proponenti.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, nonché nel sito istituzionale del Ministero dello sviluppo economico (www.mise.gov.it).

Roma, 30 giugno 2021

Il direttore generale: BRONZINO

21A04083

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 2 luglio 2021.

Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici che, nei giorni dal 4 al 12 dicembre 2020, hanno colpito il territorio delle Province di Udine, di Pordenone e dei Comuni di Trieste e di Muggia in Provincia di Trieste. (Ordinanza n. 783).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 4 giugno 2021, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatesi nei giorni dal 4 al 12 dicembre 2020 nel territorio delle Province di Udine, di Pordenone e dei Comuni di Trieste e di Muggia in Provincia di Trieste;

Considerato che detti eventi calamitosi hanno causato movimenti franosi, esondazioni di corsi d'acqua con conseguenti allagamenti, danneggiamenti alle infrastrutture viarie e ad edifici pubblici e privati, nonché danni alle attività produttive;

Ravvisata la necessità di disporre l'attuazione dei primi interventi urgenti finalizzati a fronteggiare l'emergenza in rassegna;

Atteso che la situazione emergenziale in atto, per i caratteri d'urgenza, non consente l'espletamento di procedure ordinarie, bensì richiede l'utilizzo di poteri straordinari in deroga alla vigente normativa;

Acquisita l'intesa della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Dispone:

Art. 1.

Piano degli interventi

1. Per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui in premessa, il Presidente della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia è nominato commissario delegato.

2. Per l'espletamento delle attività di cui alla presente ordinanza, il commissario delegato, che opera a titolo gratuito, può avvalersi delle strutture e degli uffici regionali, provinciali e comunali, oltre che delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché individuare soggetti attuatori, ivi comprese società *in house* o partecipate dagli enti territoriali interessati, che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Il commissario delegato predispone, nel limite delle risorse disponibili di cui all'art. 9, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, un piano degli interventi urgenti da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile. Tale piano contiene le misure e gli interventi, anche realizzati con procedure di somma urgenza, volti:

a) al soccorso ed all'assistenza alla popolazione interessata dagli eventi, ivi comprese le misure di cui all'art. 2, oltre alla rimozione delle situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità;

b) al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, alle attività di gestione dei rifiuti, delle macerie, del materiale vegetale, alluvionale delle terre e rocce da scavo prodotti dagli eventi, nonché alla realizzazione delle misure volte a garantire la continuità amministrativa nel territorio interessato, anche mediante interventi di natura temporanea.

4. Il piano di cui al comma 3 deve contenere la descrizione tecnica di ciascuna misura con la relativa durata

e l'indicazione dell'oggetto della criticità, l'indicazione delle singole stime di costo, nonché il CUP, ove previsto dalle vigenti disposizioni in materia, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 41 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. Il piano deve, altresì, indicare l'elenco puntuale dei comuni interessati dagli eventi oggetto della presente ordinanza.

5. Il predetto piano, articolato anche per stralci, può essere successivamente rimodulato ed integrato, nei limiti delle risorse di cui all'art. 9, nonché delle ulteriori risorse finanziarie che potranno essere rese disponibili anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 24, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1, ivi comprese quelle che saranno rese disponibili per gli interventi di cui alle lettere *c)* e *d)* dell'art. 25, comma 2 decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1. Il piano rimodulato deve essere sottoposto alla preventiva approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile entro trenta giorni dalla pubblicazione della delibera del Consiglio dei Ministri di stanziamento di ulteriori risorse, ovvero dalla pubblicazione dell'ordinanza di cui all'art. 9, comma 4, del presente provvedimento.

6. Le risorse finanziarie sono erogate ai soggetti di cui al comma 2 previo rendiconto delle spese sostenute mediante presentazione di documentazione comprovante la spesa sostenuta ed attestazione della sussistenza del nesso di causalità con lo stato di emergenza. Su richiesta motivata dei soggetti attuatori degli interventi, il commissario delegato può erogare anticipazioni volte a consentire il pronto avvio degli interventi.

7. Gli interventi di cui alla presente ordinanza sono dichiarati urgenti, indifferibili e di pubblica utilità ed, ove occorra, costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti.

8. Al fine di garantire l'espletamento degli interventi di cui alla presente ordinanza, il commissario delegato, anche avvalendosi dei soggetti attuatori, provvede, per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per la realizzazione degli interventi, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione del possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza e prescindendo da ogni altro adempimento.

Art. 2.

Contributi di autonoma sistemazione

1. Il commissario delegato, anche avvalendosi dei sindaci, è autorizzato ad assegnare ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità, adottati a seguito dell'evento di cui in premessa, un contributo per l'autonoma sistemazione stabilito rispettivamente in euro 400,00 per i nuclei monofamiliari, in euro 500,00 per i nuclei familiari composti da due unità, in euro 700,00 per quelli composti da tre unità, in euro 800 per quelli composti da quattro unità, fino ad un massimo di euro 900,00 mensili per i nuclei familiari composti da cinque o più unità. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di età superiore a 65 anni, portatori di handicap o disabili con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%, è concesso un contributo aggiuntivo di euro 200,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati, anche oltre il limite massimo di euro 900,00 mensili previsti per il nucleo familiare.

2. I benefici economici di cui al comma 1, sono concessi a decorrere dalla data indicata nel provvedimento di sgombero dell'immobile o di evacuazione, e sino a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilità, e comunque non oltre la data di scadenza dello stato di emergenza.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, il commissario delegato provvede a valere sulle risorse di cui all'art. 9.

4. Il contributo di cui al presente articolo non può essere riconosciuto nell'ipotesi in cui l'amministrazione regionale, provinciale o comunale assicuri la fornitura, a titolo gratuito, di alloggi.

Art. 3.

Deroghe

1. Per la realizzazione delle attività di cui alla presente ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, il commissario delegato ed i soggetti attuatori dal medesimo individuati possono provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga alle seguenti disposizioni normative:

regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, articoli 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99;

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6, secondo comma, 7, 9, 13, 14, 15, 19, 20;

regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 articoli 7 e 8;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 119;

decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, art. 13;

legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 2-*bis*, 7, 8, 9, 10, 10-*bis*, 14, 14-*bis*, 14-*ter*, 14-*quater*, 14-*quinquies*, 16, 17, 19 e 20 e successive modifiche ed integrazioni;

decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, articoli 40, 43, comma 1, 44-*bis* e 72;

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 191, comma 3;

decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22-*bis*, 23, 24, 25 e 49;

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 6, 7, 9, 10, 12, 18, 28, 29, 29-*ter*, 29-*quater*, 29-*quinquies*, 29-*sexies*, 29-*septies*, 29-*octies*, 29-*nonies*, 29-*decies*, 29-*undecies*, 29-*terdecies*, 33, 35, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 69, 76, 77, 78, 100, 101, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 133, 134, 137, 158-*bis*, 179, 181, 182, 183, 184, 188, 193, 195, 196, 197, 198, 205, 231, da 239 a 253; con riferimento agli

articoli 188-*ter*, 189, 190, 208, 209, 211, 212, 214, 215 e 216, del predetto decreto legislativo n. 152/2006, nel rispetto della direttiva 2008/98CEE; con riferimento agli articoli 19, 20, 23, 24, 24-*bis*, 25, 26, 27, 27-*bis*, del citato decreto legislativo n. 152/2006, limitatamente ai termini ivi previsti;

decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, art. 146;

decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 2001 n. 380, articoli 2, 2-*bis*, 3, 5, 6 e 6-*bis*, 7, 8, 10, 14, 20, 22, 23, 24, da 27 a 41, 77, 78, 79, 81 e 82;

leggi e disposizioni provinciali, anche di natura organizzativa, strettamente connesse alle attività previste dalla presente ordinanza.

2. Per l'espletamento delle attività previste dalla presente ordinanza, il commissario delegato ed i soggetti attuatori, possono avvalersi, ove ricorrano i presupposti, delle procedure di cui agli articoli 63 e 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Con riferimento alle procedure di somma urgenza, i termini per la redazione della perizia giustificativa di cui al comma 4 dell'art. 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e per il controllo dei requisiti di partecipazione di cui al comma 7 dell'art. 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 possono essere derogati, di conseguenza è derogato il termine di cui al secondo periodo del comma 10 dell'art. 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

3. Il commissario delegato ed i soggetti attuatori, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, per la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, possono procedere in deroga ai seguenti articoli del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:

21, allo scopo di autorizzare le procedure di affidamento anche in assenza della delibera di programmazione;

24, allo scopo di autorizzare l'affidamento dell'incarico di progettazione a professionisti estranei all'ente appaltante, in caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all'espletamento dell'incarico e dell'incremento delle esigenze di natura tecnico-progettuali derivanti dalle esigenze emergenziali;

25, 26 e 27, allo scopo di autorizzare la semplificazione e l'accelerazione della procedura concernente la valutazione dell'interesse archeologico e le fasi di verifica preventiva della progettazione e di approvazione dei relativi progetti;

31, allo scopo di autorizzare, ove strettamente necessario, l'individuazione del RUP tra soggetti idonei estranei agli enti appaltanti, ancorché dipendenti di ruolo di altri soggetti o enti pubblici, in caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all'espletamento degli incarichi e dell'incremento delle esigenze di natura tecnico-progettuali derivanti dalle esigenze emergenziali;

32, 33, 34, 36, 70, 72, 73, 76 e 98, allo scopo di consentire la semplificazione della procedura di affidamento e l'adeguamento della relativa tempistica alle esigenze del contesto emergenziale; la deroga agli articoli 76 e 98 è riferita alle tempistiche e modalità delle comunicazioni ivi previste, da esercitare in misura compatibile con le esigenze del contesto emergenziale;

35, allo scopo di consentire l'acquisizione di beni e servizi omogenei e analoghi, caratterizzati da regolarità, da rinnovare periodicamente entro il periodo emergenziale;

37 e 38, allo scopo di consentire di procedere direttamente ed autonomamente all'acquisizione di lavori, servizi e forniture di qualsiasi importo in assenza del possesso della qualificazione ivi prevista e del ricorso alle Centrali di committenza;

40 e 52, allo scopo di ammettere mezzi di comunicazione differenti da quelli elettronici, ove le condizioni determinate dal contesto emergenziale lo richiedono;

59, comma 1-*bis*, allo scopo di consentire l'affidamento anche sulla base del progetto definitivo. In tal caso la redazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 può essere messa a carico dell'affidatario in fase di elaborazione del progetto esecutivo;

60, 61 e 85, allo scopo di semplificare e accelerare la procedura per la scelta del contraente;

63, comma 2, lettera *c)* relativamente alla possibilità di consentire lo svolgimento di procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando, al fine di accelerare la procedura di scelta del contraente e avviare, per ragioni di estrema urgenza a tutela della salute e dell'ambiente, gli interventi infrastrutturali di cui alla presente ordinanza.

Tale deroga, se necessaria, potrà essere utilizzata anche per l'individuazione dei soggetti cui affidare la verifica preventiva della progettazione di cui all'art. 26, comma 6, lettera *a)* del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

95, relativamente alla possibilità di adottare il criterio di aggiudicazione con il prezzo più basso anche al di fuori delle ipotesi previste dalla norma;

97, relativamente alla possibilità di esercitare la facoltà di esclusione automatica fino a quando il numero delle offerte ammesse non è inferiore a cinque;

157, allo scopo di consentire l'adozione di procedure semplificate e celeri per l'affidamento di incarichi di progettazione e connessi, secondo le modalità ed entro i limiti stabiliti dalla presente ordinanza;

105, allo scopo di consentire l'espletamento delle verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalità descritte all'art. 163, comma 7;

106, allo scopo di consentire varianti anche se non previste nei documenti di gara iniziali e allo scopo di derogare ai termini previsti dai commi 8 e 14 per gli adempimenti nei confronti di ANAC.

4. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, al momento della presentazione dei documenti relativi alle procedure di affidamento, i soggetti di cui al comma 1 accettano, anche in deroga agli articoli 81 ed 85 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, autocertificazioni, rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, circa il possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica, che i predetti soggetti verificano ai sensi dell'art. 163, comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, mediante la Banca

dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, o i mezzi di prova di cui all'art. 86 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero tramite altre idonee modalità compatibili con la gestione della situazione emergenziale, individuate dai medesimi soggetti responsabili delle procedure.

5. Tenuto conto dell'urgenza della realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza i soggetti di cui all'art. 1 possono prevedere premi di accelerazione e penalità adeguate all'urgenza anche in deroga a quanto previsto dall'art. 113-*bis* del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e lavorazioni su più turni giornalieri, nel rispetto delle norme vigenti in materia di lavoro.

6. Nell'espletamento delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture strettamente connesse alle attività di cui alla presente ordinanza, i soggetti di cui al comma 1 possono verificare le offerte anomale ai sensi dell'art. 97 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, richiedendo le necessarie spiegazioni per iscritto, assegnando al concorrente un termine compatibile con la situazione emergenziale in atto e comunque non inferiore a cinque giorni. Qualora l'offerta risulti anomala all'esito del procedimento di verifica, il soggetto aggiudicatario è liquidato ai sensi dell'art. 163, comma 5, per la parte di opere, servizi o forniture eventualmente già realizzata.

Art. 4.

Prime misure economiche e ricognizione dei fabbisogni ulteriori

1. Il commissario delegato identifica, entro trenta giorni dall'approvazione del piano di cui all'art. 1, comma 3, le ulteriori misure di cui alle lettere *a)* e *b)*, dell'art. 25, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1, necessarie per il superamento dell'emergenza, nonché gli interventi più urgenti di cui al comma 2, lettere *c)* e *d)*, del medesimo art. 25, trasmettendoli al Dipartimento della protezione civile, ai fini della valutazione dell'impatto effettivo degli eventi calamitosi di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 2, del citato decreto legislativo.

2. Per gli interventi di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto al comma 3, il commissario delegato identifica, per ciascuna misura, la località, la descrizione tecnica e la relativa durata nonché l'indicazione del CUP, in particolare per gli interventi di tipo *d)*, oltre all'indicazione delle singole stime di costo.

3. Al fine di valutare le prime misure di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessate dagli eventi calamitosi citati in premessa, di cui all'art. 25, comma 2, lettera *c)*, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il commissario delegato definisce la stima delle risorse a tal fine necessarie secondo i seguenti criteri e massimali:

per attivare le prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto sociale nei confronti dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa risulti compromessa, a causa degli eventi in rassegna, nella sua integrità funzionale, nel limite massimo di euro 5.000,00;

per l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive sulla base di apposita relazione tecnica contenente la descrizione delle spese a tal fine necessarie, nel limite massimo di euro 20.000,00.

4. All'esito della ricognizione di cui al comma 3, a valere sulle relative risorse rese disponibili con la delibera di cui all'art. 24, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il commissario delegato provvede a riconoscere i contributi ai beneficiari secondo criteri di priorità e modalità attuative fissati con propri provvedimenti.

5. I contributi di cui al comma 4 sono riconosciuti solo nella parte eventualmente non coperta da polizze assicurative e, nel caso di misure riconosciute ai sensi dell'art. 25, comma 2, lettera *e)*, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, possono costituire anticipazioni sulle medesime, nonché su eventuali future provvidenze a qualunque titolo previste.

6. La modulistica predisposta dal Dipartimento della protezione civile ed allegata alla presente ordinanza per le finalità di cui al comma 3 può essere utilizzata anche per la ricognizione da effettuare con riferimento all'art. 25, comma 2, lettera *e)*, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Detta ricognizione dei danni, che non costituisce riconoscimento automatico dei finanziamenti finalizzati al ristoro dei medesimi pregiudizi, è inviata al Dipartimento della protezione civile, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28, comma 1, del medesimo decreto legislativo.

Art. 5.

Materiali litoidi e vegetali

1. In attuazione del piano di cui all'art. 1, comma 3, i materiali litoidi rimossi dal demanio idrico per interventi diretti ad eliminare situazioni di pericolo e per il ripristino dell'officiosità dei corsi d'acqua, possono essere ceduti, previo nulla osta regionale e senza oneri, al comune territorialmente competente per interventi pubblici di ripristino conseguenti alla situazione generata dall'evento, in deroga all'art. 13 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275. Previo nulla osta regionale, inoltre, i materiali litoidi possono essere ceduti, a compensazione degli oneri di trasporto e di opere, ai realizzatori degli interventi stessi, oppure può essere prevista la compensazione, nel rapporto con gli appaltatori, in relazione ai costi delle attività inerenti alla sistemazione dei tronchi fluviali con il valore del materiale estratto riutilizzabile, da valutarsi, in relazione ai costi delle attività svolte per l'esecuzione dei lavori, sulla base dei canoni demaniali vigenti. Per i materiali litoidi asportati, il RUP assicura al commissario delegato la corretta valutazione del valore assunto nonché dei quantitativi e della tipologia del materiale da asportare, oltre che la corretta contabilizzazione dei relativi volumi. La cessione del materiale litoide può essere effettuata a titolo gratuito anche a favore di enti locali diversi dal comune.

2. Ai materiali litoidi rimossi per interventi diretti a prevenire situazioni di pericolo e per il ripristino dell'officiosità dei corsi d'acqua e della viabilità non si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, le quali trovano ap-

plicazione ai siti che, al momento degli eventi calamitosi in rassegna, erano soggetti a procedure di bonifica ambientale dovuta alla presenza di rifiuti pericolosi, tossici o nocivi idonei a modificare la matrice ambientale naturale già oggetto di valutazione da parte della regione o del Ministero della transizione ecologica. I litoidi che insistono in tali siti inquinati possono essere ceduti ai sensi del comma 1 qualora non presentino concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti di cui alle colonne A e B, tabella 1, allegato 5, al titolo V della parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

3. Il commissario delegato o i soggetti attuatori, ove necessario, possono individuare appositi siti di stoccaggio provvisorio ove depositare i fanghi, i detriti e i materiali derivanti dagli eventi di cui in premessa, definendo, d'intesa con gli Enti ordinariamente competenti, le modalità per il loro successivo recupero ovvero smaltimento in impianti autorizzati, anche con oneri a carico delle risorse di cui all'art. 9.

Art. 6.

Procedure di approvazione dei progetti

1. Il commissario delegato ed i soggetti attuatori dalla medesima individuati provvedono all'approvazione dei progetti ricorrendo, ove necessario, alla conferenza di servizi da indire entro sette giorni dalla disponibilità dei progetti e da concludersi entro quindici giorni dalla convocazione. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione o soggetto invitato sia risultato assente o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso.

2. L'approvazione dei progetti di cui al presente articolo da parte dei soggetti di cui al comma 1 costituisce, ove occorra, variante agli strumenti urbanistici del comune interessato alla realizzazione delle opere o all'imposizione dell'area di rispetto e comporta vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità delle opere e urgenza e indifferibilità dei relativi lavori.

3. Fermo restando quanto stabilito al comma 1, i pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma 1, devono essere resi dalle amministrazioni entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono acquisiti con esito positivo.

4. Per i progetti di interventi e di opere per cui sono previste dalla normativa vigente le procedure in materia di valutazione di impatto ambientale, ovvero per progetti relativi ad opere incidenti su beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le relative procedure devono essere concluse, in deroga alle vigenti disposizioni, entro il termine massimo di trenta giorni dalla attivazione, comprensivo della fase di consultazione del pubblico, ove prevista, non inferiore a sette giorni. Nei casi di motivato dissenso espresso, in sede di conferenza di servizi, dalle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, alla tutela dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la decisione - in deroga alla procedura prevista dall'art. 14-quinqiues della legge 7 agosto 1990, n. 241 - è rimessa, quando l'amministrazione dissenziente è un'amministrazione statale, all'ordine del giorno della prima riunione in programma del Consiglio dei Ministri, ovvero, negli altri casi, al Capo del Dipartimento della protezione civile, che si esprime entro sette giorni.

Art. 7.

Benefici normativi previsti dagli articoli 39 e 40 del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018

1. Il commissario delegato provvede all'istruttoria per la liquidazione dei rimborsi richiesti ai sensi degli articoli 39 e 40 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per gli interventi effettuati dalle organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte nell'elenco territoriale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, impiegate in occasione dell'emergenza in rassegna. Gli esiti delle istruttorie sono trasmessi al Dipartimento della protezione civile che, esperiti i procedimenti di verifica, autorizza il commissario delegato a procedere alla liquidazione dei rimborsi spettanti, a valere sulle risorse finanziarie di cui all'art. 9.

Art. 8.

Sospensione dei mutui

1. In ragione del grave disagio socio economico derivante dall'evento in premessa, detto evento costituisce causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1218 del codice civile. I soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, le banche e gli intermediari finanziari informano i mutuatari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando tempi di rimborso e costi dei pagamenti sospesi calcolati in base a quanto previsto dall'accordo 18 dicembre 2009 tra l'ABI e le associazioni dei consumatori in tema di sospensione dei pagamenti, nonché il termine, non inferiore a trenta giorni, per l'esercizio della facoltà di sospensione. Qualora la banca o l'intermediario finanziario non fornisca tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese fino al 4 giugno 2022, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le rate in scadenza entro tale data.

Art. 9.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri connessi alla realizzazione delle iniziative d'urgenza di cui alla presente ordinanza si provvede, così come disposto con delibera del Consiglio dei Ministri del 4 giugno 2021, nel limite di euro 3.900.000,00.

2. Per la realizzazione degli interventi previsti nella presente ordinanza, è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al commissario delegato.

3. La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia è autorizzata a trasferire, sulla contabilità speciale di cui al comma 2, eventuali risorse finanziarie finalizzate al superamento del contesto emergenziale di cui in premessa.

4. Con successiva ordinanza, si provvede ad identificare la provenienza delle risorse aggiuntive di cui al comma 3 ed il relativo ammontare.

5. Il commissario delegato è tenuto a rendicontare ai sensi dell'art. 27, comma 4, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

Art. 10.

Relazione

1. Il commissario delegato trasmette al Dipartimento della protezione civile, con cadenza trimestrale, a partire dalla data di approvazione del piano di cui all'art. 1, comma 3, una relazione inerente alle attività espletate ai sensi della presente ordinanza, contenente lo stato di attuazione del piano anche sotto il profilo economico nonché, entro quarantacinque giorni prima della scadenza del termine di vigenza dello stato di emergenza, una relazione conclusiva sullo stato di attuazione delle medesime attività, con evidenza delle motivazioni di richiesta di eventuale proroga dello stato di emergenza, nei termini consentiti dall'art. 24, comma 3, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 luglio 2021

Il Capo del Dipartimento: CURCIO

AVVERTENZA:

Gli allegati tecnici alla presente ordinanza sono consultabili sul sito istituzionale del Dipartimento della protezione civile (www.protezionecivile.it), sezione normativa di protezione civile al seguente link http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/allegati_tecnici.wp

21A04212

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 22 giugno 2021.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «SeHCAT», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/715/2021).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, con cui è stato emanato il «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12 e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione nel proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco ed il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, della legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge 29 novembre 2007, n. 222, rubricata «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, di attuazione della direttiva n. 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determina AIFA del 29 ottobre 2004 («Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)») e successive modificazioni, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 259 del 4 novembre 2004, Supplemento ordinario n. 162;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 («Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la determina AIFA AAM/A.I.C. n. 167/2017 del 5 dicembre 2017, pubblicata, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 297 del 21 dicembre 2017, di autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «SeHCAT»;

Vista la domanda presentata in data 17 febbraio 2021 con la quale la società GE Healthcare S.r.l. ha chiesto la riclassificazione ai fini della rimborsabilità del medicinale «SeHCAT» (^{75}Se-acido tauroselcolico);

Visto il parere espresso dalla Commissione tecnico-scientifica dell'AIFA nella sua seduta straordinaria del 24 maggio 2021;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale SeHCAT (^{75}Seacido tauroselcolico) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezione: «370 kBq 1 capsula rigida» - A.I.C. n. 039078011 (in base 10);

classe di rimborsabilità: C.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «SeHCAT» (^{75}Se-acido tauroselcolico) è la seguente: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in ambiente ad esso assimilabile (OSP).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 22 giugno 2021

Il direttore generale: MAGRINI

21A03945

DETERMINA 22 giugno 2021.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Padoview», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/717/2021).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, con cui è stato emanato il «Regolamento recante norme sull'organizzazione

ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12 e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione nel proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco ed il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, della legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge 29 novembre 2007, n. 222, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 279 del 30 novembre 2007 e rubricata «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva n. 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano e in particolare l'art. 14, comma 2, che prevede la non inclusione per i medicinali equivalenti delle indicazioni terapeutiche non coperte da brevetto;

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2008 della Commissione del 24 novembre 2008 concernente l'esame delle variazioni dei termini delle autorizzazioni all'immissione in commercio di medicinali per uso umano e di medicinali veterinari, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, Serie L 334/7 del 12 dicembre 2008;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determina AIFA del 29 ottobre 2004 («Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)») e successive modificazioni, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 259 del 4 novembre 2004, Supplemento ordinario n. 162;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»);

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la determina AIFA AAM/A.I.C./51 dell'8 maggio 2018, pubblicata, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 118 del 23 maggio 2018 di autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Padoview»;

Vista la domanda del 22 febbraio 2021 con la quale la società Advanced Accelerator Applications ha chiesto la riclassificazione ai fini della rimborsabilità del medicinale «Padoview» (fluorodopa (18F));

Visto il parere della Commissione tecnico-scientifica dell'AIFA, reso nella sua seduta del 5, 6, 7 e 13 maggio 2021;

Visti tutti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale PADOVIEW (fluorodopa (18F)) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezione: «222 MBq/ml soluzione iniettabile» 1 flaconcino in vetro multidose da 0,5 ml A 10 ml - A.I.C. n. 045912019 (in base 10);

classe di rimborsabilità: C.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Padoview» (fluorodopa (18F)) è la seguente: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in ambiente ad esso assimilabile (OSP).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 22 giugno 2021

Il direttore generale: MAGRINI

21A03946

DETERMINA 22 giugno 2021.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Mvabea», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/718/2021).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica ed il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8, comma 10 che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 279 del 30 novembre 2007, recante «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determina 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN), ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006, concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di

tutela della salute», convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina n. 114/2020 dell'8 ottobre 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 262 del 22 ottobre 2020, con la quale la società Janssen-Cilag International N.V. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale «Mvabea» - vaccino contro l'Ebola (MVA BN Filo [ricombinante]) - e con cui lo stesso è stato classificato in classe C (nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la domanda presentata in data 25 febbraio 2021, con la quale la società Janssen-Cilag International N.V. ha chiesto la riclassificazione dalla classe C (nn) alla classe C del medicinale «Mvabea» - vaccino contro l'Ebola (MVA BN Filo [ricombinante]) - relativamente alla confezione avente A.I.C. n. 048914016/E;

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 5-7 e 13 maggio 2021;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale MVABEA - vaccino contro l'Ebola (MVA BN Filo [ricombinante]) - nella confezione sotto indicata è classificato come segue:

confezione: «0,5 ml - sospensione iniettabile - uso intramuscolare - flaconcino (vetro) 0,5 ml» 20 flaconcini - A.I.C. n. 048914016/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: C.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Mvabea» - vaccino contro l'Ebola (MVA BN Filo [ricombinante]) - è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 22 giugno 2021

Il direttore generale: MAGRINI

21A03947

DETERMINA 22 giugno 2021.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Menquadfi», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/719/2021).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica ed il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8, comma 10 che prevede la classi-

ficazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 279 del 30 novembre 2007, recante «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determina 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN), ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006, concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina n. 13/2021 del 27 gennaio 2021, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 36 del 12 febbraio 2021, con la quale la società Sanofi Pasteur è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale «Menquadfi» (vaccino meningococcico) e con cui lo stesso è stato classificato in classe C (nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la domanda presentata in data 24 febbraio 2021, con la quale la società Sanofi Pasteur ha chiesto la riclassificazione dalla classe C (nn) alla classe C del medicinale «Menquadfi» (vaccino meningococcico) relativamente alle confezioni aventi A.I.C. n. 049225016/E e n. 049225028/E;

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 5-7 e 13 maggio 2021;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale MENQUADFI (vaccino meningococcico) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezione: «0,5 ml - soluzione per iniezione - uso intramuscolare - flaconcino (vetro) 0,5 ml» 1 flaconcino - A.I.C. n. 049225016/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: C;

confezione: «0,5 ml - soluzione per iniezione - uso intramuscolare - flaconcino (vetro) 0,5 ml» 5 flaconcini - A.I.C. n. 049225028/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: C.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Menquadfi» (vaccino meningococcico) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 22 giugno 2021

Il direttore generale: MAGRINI

21A03948

DETERMINA 22 giugno 2021.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Lysakare», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/720/2021).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pub-

blica e dell'economia e delle finanze, con cui è stato emanato il «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, rispettivamente con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12 e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica ed il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione nel proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco ed il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33 della legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge 29 novembre 2007, n. 222, rubricata «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, di attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determina 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN), ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006, concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto l'art. 48, comma 33-*ter* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di specialità medicinali soggette a rimborsabilità condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio AIFA;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina AIFA n. 117471/2019 del 22 ottobre 2019, recante classificazione ai sensi dell'art. 2, comma 5, legge 8 novembre 2012, n. 189 del medicinale per uso umano «Lysakare» - approvato con procedura centralizzata, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 259 del 5 novembre 2019;

Vista la domanda presentata in data 5 febbraio 2021, con la quale la società Advanced Accelerator Applications ha chiesto la riclassificazione medicinale «Lysakare» (L-arginina cloridrato / L-lisina cloridrato);

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica dell'Agenzia italiana del farmaco, reso nella sua seduta del 5, 6, 7 e 13 maggio 2021;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale LYSAKARE (L-arginina cloridrato / L-lisina cloridrato) è riclassificato alle condizioni qui sotto indicate:

indicazioni terapeutiche: «Lysakare» è indicato per ridurre l'esposizione renale alle radiazioni durante la radioterapia recettoriale con peptidi marcati (*Peptide Receptor Radionuclide Therapy* - PRRT) con lutezio (177Lu) oxodotreotide negli adulti;

confezione: 25 g/25 g - soluzione per infusione - uso endovenoso - sacca (PVC) - 1000 ml (25 mg/ml + 25 mg/ml) 1 sacca - A.I.C. n. 048100010/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: C.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Lysakare» (L-arginina cloridrato / L-lisina cloridrato) è la seguente: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in ambiente ad esso assimilabile (OSP).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 22 giugno 2021

Il direttore generale: MAGRINI

21A03949

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

DELIBERA 10 giugno 2021.

Linee guida *cookie* e altri strumenti di tracciamento. (Provvedimento n. 231).

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l'avv. Guido Scorza, componenti, e il dott. Fabio Mattei, segretario generale;

Vista la direttiva 2002/21/CE del 7 marzo 2002, del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (c.d. direttiva quadro), come successivamente modificata e integrata;

Vista la direttiva 2002/58/CE del 12 luglio 2002, del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (c.d. direttiva *ePrivacy*), come modificata dalla direttiva 2009/136/CE del 25 novembre 2009, del Parlamento europeo e del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;

Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196), come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al citato regolamento;

Visto il decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 69 recante «Modifiche al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali in attuazione delle direttive 2009/136/CE, in materia di trattamento dei dati personali e tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche, e 2009/140/CE in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa a tutela dei consumatori»;

Visti il parere del Gruppo di lavoro «art. 29» (di seguito WP29) n. 04/2012 in materia di *Cookie Consent Exemption*, adottato il 7 giugno 2012, ed il *Working Document* del medesimo WP29 n. 02/2013 *providing guidance on obtaining consent for cookies*, adottato il 2 ottobre 2013, nonché le linee guida del WP29 sul consenso ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 adottate il 10 aprile 2018, ratificate dal Comitato europeo per la Protezione dei dati personali (di seguito, EDPB) il 25 maggio 2018 e sostituite, da ultimo, dalle *Guidelines* 05/2020 *on consent under Regulation* 2016/679 adottate il 4 maggio 2020;

Visto il parere dell'EDPB n. 05/2019 del 12 marzo 2019 sulle interrelazioni tra la direttiva *e-Privacy* ed il regolamento, con particolare riguardo alle competenze, ai compiti ed ai poteri delle autorità di protezione dati;

Visto il provvedimento del Garante n. 229, dell'8 maggio 2014, relativo alla «Individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei *cookie*», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale del 3 giugno 2014, n. 126, del 3 giugno 2014;

Viste le FAQ in materia di informativa e consenso per l'uso dei *cookie* del 3 dicembre 2014 ed i «Chiarimenti in merito all'attuazione della normativa in materia di *cookie*» del 5 giugno 2015, pubblicati dall'autorità nel proprio sito web www.Garanteprivacy.it

Visto il provvedimento del Garante n. 161, del 19 marzo 2015, recante le «linee guida in materia di trattamento di dati personali per profilazione *on-line*», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale, n. 103 del 6 maggio 2015;

Vista la deliberazione del Garante n. 255 del 26 novembre 2020 (doc.*web* n. 9498472) con la quale è stato adottato uno schema di «linee guida sull'utilizzo di *cookie* e altri strumenti di tracciamento» (allegato 1, doc. *web* 9501061) nonché l'unita scheda di sintesi (allegato 2, doc. *web* 9501097), con contestuale avvio, mediante pubblicazione del relativo avviso nella *Gazzetta Uffi-*

ciale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 307 dell'11 dicembre 2020, di una consultazione pubblica sulle misure ivi indicate;

Visti gli esiti di tale consultazione pubblica, tesa ad «acquisire osservazioni e proposte riguardo alle predette linee guida»;

Considerati, in particolare, i contributi pervenuti, nel previsto termine di trenta giorni, da diverse associazioni di categoria, dagli operatori e da soggetti appartenenti al mondo imprenditoriale, da associazioni di consumatori, rappresentanti dell'accademia e singoli interessati;

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell'ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 del 28 giugno 2000;

Relatore l'avv. Guido Scorza;

Premesso

1. Considerazioni preliminari

Le presenti linee guida hanno innanzitutto una funzione ricognitiva in relazione al diritto applicabile alle operazioni di lettura e di scrittura all'interno del terminale di un utente, con specifico riferimento all'utilizzo di *cookie* e di altri strumenti di tracciamento, nonché l'obiettivo di specificare, al riguardo, le corrette modalità per la fornitura dell'informativa e per l'acquisizione del consenso *on-line* degli interessati, ove necessario, alla luce della piena applicazione del regolamento (UE) 2016/679 (di seguito, regolamento).

Il quadro giuridico di riferimento è infatti, ad oggi, costituito tanto dalle disposizioni della direttiva 2002/58/CE (c.d. direttiva *ePrivacy*) e successive modifiche, come recepita nell'ordinamento nazionale all'art. 122 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito codice), quanto dal regolamento, per ciò che concerne specificamente la nozione di consenso di cui agli artt. 4, punto 11) e 7 e al considerando 32, come da ultimo interpretati dalle linee guida del WP29 adottate il 10 aprile 2018, ratificate dal Comitato europeo per la Protezione dei dati personali (di seguito, EDPB) il 25 maggio 2018 e sostituite, da ultimo, dalle *Guidelines* 05/2020 *on consent under Regulation* 2016/679 adottate il 4 maggio 2020.

In proposito il Garante, come è noto, ha già adottato un provvedimento (n. 229, dell'8 maggio 2014), volto ad «individuare le modalità semplificate per rendere l'informativa online agli utenti sull'archiviazione dei c.d. *cookie* sui loro terminali da parte dei siti internet visitati», come pure a «fornire idonee indicazioni sulle modalità con le quali procedere all'acquisizione del consenso degli stessi, laddove richiesto dalla legge», le cui indicazioni necessitano ora di essere integrate e precisate, in particolare con riferimento a taluni, specifici aspetti (al fine di agevolare i titolari del trattamento nella corretta applicazione del citato quadro regolamentare come specificato dal richiamato provvedimento del maggio 2014 e dalle presenti linee guida, si allega a queste ultime una tabella riassuntiva delle indicazioni contenute in entrambi i provvedimenti).

Da un lato deve essere infatti considerato che il regolamento, come precisato all'art. 95, «non impone obblighi supplementari alle persone fisiche o giuridiche in relazione al trattamento nel quadro della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico su reti pubbliche di comunicazione nell'Unione, per quanto riguarda le materie per le quali sono soggette a obblighi specifici aventi lo stesso obiettivo fissati dalla direttiva 2002/58/CE», la quale espressamente prevede, all'art. 1, paragrafo 2, che «le disposizioni della presente direttiva precisano e integrano [il regolamento (EU) 2016/679] …».

D'altro canto, non può essere sottovalutato come il regolamento abbia inteso ampliare e rafforzare il potere dispositivo e di controllo della persona riguardo al trattamento delle sue informazioni personali, in particolar modo integrando la definizione di consenso contenuta nella precedente direttiva 95/46/CE, chiarendo che la manifestazione di volontà dell'interessato al trattamento dei suoi dati personali deve essere, oltre che - come appunto già nel vigore della direttiva - libera, specifica ed informata, anche «inequivocabile» ,(1) ma pure esigendo che l'obiettivo della concreta ed efficace attuazione dei principi di protezione dati venga conseguito sin dalla progettazione e attraverso impostazioni predefinite (*cd. privacy by design e by default*).

L'esigenza di un nuovo intervento del Garante è dovuta al lungo intervallo di tempo trascorso, alle novità normative frattanto intervenute e al monitoraggio che, anche per il tramite dei numerosi reclami, segnalazioni e richieste di pareri, l'autorità ha effettuato sulla concreta e talvolta non corretta implementazione delle regole menzionate – in particolare considerando gli effetti riscontrabili sull'esperienza di navigazione, sui diritti e sulle tutele degli interessati, come pure sulla operatività delle imprese e dei fornitori di servizi di comunicazione elettronica - nonché alla sempre crescente diffusione di nuove tecnologie caratterizzate da crescenti livelli di potenziali pervasività.

Infine, deve essere tenuta in considerazione l'evoluzione comportamentale degli stessi utenti della rete, sempre più orientati alla moltiplicazione delle proprie identità digitali come risultanti dall'accesso a plurimi servizi e funzioni disponibili e, in primo luogo, ai *social network*. Tale fenomeno comporta infatti il rischio che le informazioni personali oggetto di trattamento siano raccolte proprio incrociando i dati anche relativi all'utilizzo di funzionalità e servizi diversi, ai quali è possibile accedere utilizzando molteplici terminali (cd. *enrichment*), con l'effetto della creazione di profili sempre più specifici e dettagliati. Si impone, di conseguenza, la necessità di un quadro rafforzato di tutele maggiormente orientate a favorire e a rendere effettivo il controllo sulle informazioni personali oggetto di trattamento e, in definitiva, la capacità di autodeterminazione del singolo.

---

(1) V. considerando 32 del regolamento e il raffronto tra l'art. 2, lettera h) della direttiva 95/46/Ce e l'art. 4, punto 11) del regolamento)

2. La funzione dei *cookie*

Il considerando 30 del regolamento espressamente afferma che «Le persone fisiche possono essere associate a identificativi online prodotti dai dispositivi, dalle applicazioni, dagli strumenti e dai protocolli utilizzati, quali gli indirizzi IP, marcatori temporanei (*cookies*) o identificativi di altro tipo, quali i *tag* di identificazione a radiofrequenza. Tali identificativi possono lasciare tracce che, in particolare se combinate con identificativi univoci e altre informazioni ricevute dai *server*, possono essere utilizzate per creare profili delle persone fisiche e identificarle».

Come è noto, i *cookie* sono di regola stringhe di testo che i siti *web* (cd. *Publisher*, o «prime parti») visitati dall'utente ovvero siti o *web server* diversi (cd. «terze parti») posizionano ed archiviano - direttamente, nel caso dei *publisher* e indirettamente, cioè per il tramite di questi ultimi, nel caso delle «terze parti» - all'interno di un dispositivo terminale nella disponibilità dell'utente medesimo.

I terminali cui ci si riferisce sono, ad esempio, un computer, un tablet, uno smartphone, ovvero ogni altro dispositivo in grado di archiviare informazioni. Già oggi, e ancor più in futuro, tra essi occorre annoverare anche i cd. dispositivi IoT (*Internet of Things*, o *Internet* delle cose), i quali sono progettati per connettersi alla rete e tra loro per fornire servizi di varia natura, non necessariamente limitati alla mera comunicazione.

I *software* per la navigazione in internet e il funzionamento di questi dispositivi, ad esempio i *browser*, possono memorizzare i *cookie* e poi trasmetterli nuovamente ai siti che li hanno generati in occasione di una successiva visita del medesimo utente, mantenendo così memoria della sua precedente interazione con uno o più siti *web*.

Le informazioni codificate nei *cookie* possono includere dati personali, come un indirizzo IP, un nome utente, un identificativo univoco o un indirizzo *e-mail*, ma possono anche contenere dati non personali, come le impostazioni della lingua o informazioni sul tipo di dispositivo che una persona sta utilizzando per navigare nel sito.

I *cookie* possono dunque svolgere importanti e diverse funzioni, tra cui il monitoraggio di sessioni, la memorizzazione di informazioni su specifiche configurazioni riguardanti gli utenti che accedono al *server*, l'agevolazione nella fruizione dei contenuti *on-line* etc. Possono ad esempio essere impiegati per tenere traccia degli articoli in un carrello degli acquisti online o delle informazioni utilizzate per la compilazione di un modulo informatico.

Se da un lato è tramite i *cookie* che è possibile consentire, tra l'altro, alle pagine *web* di caricarsi più velocemente, come pure instradare le informazioni su una rete - in linea dunque con adempimenti strettamente connessi alla operatività stessa dei siti *web* -, sempre attraverso i *cookie* è possibile anche veicolare la pubblicità comportamentale (c.d. «*behavioural advertising*») e misurare poi l'efficacia del messaggio pubblicitario, ovvero conformare tipologia e modalità dei servizi resi ai comportamenti dell'utente oggetto di precedente osservazione.

3. Altri strumenti di tracciamento

Il medesimo risultato può essere conseguito anche mediante l'utilizzo di altri strumenti (la totalità dei quali può essere distinta tra i c.d. «identificatori attivi», come appunto i *cookie*, e «passivi», questi ultimi presupponendo la mera osservazione), che consentono di effettuare trattamenti analoghi a quelli sopra indicati.

Tra gli strumenti «passivi» è ricompreso il *fingerprinting*, ossia quella tecnica che permette di identificare il dispositivo utilizzato dall'utente tramite la raccolta di tutte o alcune delle informazioni relative alla specifica configurazione del dispositivo stesso adottata dall'interessato. Tale tecnica può essere utilizzata per il conseguimento delle medesime finalità di profilazione tesa anche alla visualizzazione di pubblicità comportamentale personalizzata ed all'analisi e monitoraggio dei comportamenti dei visitatori di siti *web*, ovvero per conformare tipologia e modalità dei servizi resi ai comportamenti dell'utente oggetto di precedente osservazione. Per tali ragioni, il fingerprinting e gli ulteriori strumenti di tracciamento devono dunque essere ricompresi nell'ambito di applicazione delle presenti linee guida.

Sussiste tuttavia una non trascurabile differenza, sulla quale l'autorità intende porre l'accento, tra l'impiego di una tecnica attiva quale quella relativa ai *cookie* ed una passiva, come quella relativa al *fingerprinting*.

Nel primo caso, infatti, l'utente che non intenda essere profilato, oltre ovviamente a poter rifiutare il proprio consenso, o a ricorrere alle tutele di carattere giuridico connesse all'esercizio dei diritti di cui al regolamento, ha anche la possibilità pratica di rimuovere direttamente i *cookie*, in quanto archiviati all'interno del proprio dispositivo.

Diversamente, con riguardo al *fingerprinting* e agli altri identificatori «passivi», l'utente non dispone di strumenti autonomamente azionabili, dovendo necessariamente far ricorso all'azione del titolare. Ciò in quanto quest'ultimo fa uso di una tecnica di lettura che non presuppone l'archiviazione di informazioni all'interno del dispositivo dell'utente, bensì la mera osservazione delle configurazioni che lo contraddistinguono rendendolo identificabile, ed il cui esito si sostanzia in un «profilo» che resta nella sola disponibilità del titolare, cui l'interessato non ha, ovviamente, alcun accesso libero e diretto e del quale potrebbe, prima ancora, non avere neppure consapevolezza.

4. La classificazione di *cookie* ed altri strumenti di tracciamento

I *cookie* e, in buona misura, gli altri strumenti di tracciamento possono avere caratteristiche diverse sotto il profilo temporale e dunque essere considerati in base alla loro durata (di sessione o permanenti), ovvero dal punto di vista soggettivo (a seconda che il *publisher* agisca autonomamente o per conto della «terza parte»).

E tuttavia la classificazione che risponde alla *ratio* della disciplina di legge e dunque anche alle esigenze di tutela della persona, è quella che si basa, in definitiva, su due macro categorie:

i *cookie* tecnici, utilizzati al solo fine di «effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria al fornitore di un servizio della società dell'informazione esplicitamente richiesto dal contraente o dall'utente a erogare tale servizio» (*cfr.* art. 122, comma 1 del Codice);

i *cookie* di profilazione, utilizzati per ricondurre a soggetti determinati, identificati o identificabili, specifiche azioni o schemi comportamentali ricorrenti nell'uso delle funzionalità offerte (*pattern*) al fine del raggruppamento dei diversi profili all'interno di *cluster* omogenei di diversa ampiezza, in modo che sia possibile al titolare, tra l'altro, anche modulare la fornitura del servizio in modo sempre più personalizzato al di là di quanto strettamente necessario all'erogazione del servizio, nonché inviare messaggi pubblicitari mirati, cioè in linea con le preferenze manifestate dall'utente nell'ambito della navigazione in rete.

Analogamente, anche gli altri identificatori possono essere catalogati secondo criteri diversi, dei quali il principale resta, tuttavia, la finalità per la quale vengono utilizzati: di natura «tecnica» o di natura «non tecnica», dovendosi intendere quest'ultima categoria in senso ampio, dal momento che l'attuale disciplina di legge, di cui in appresso, tesa alla tutela della confidenzialità delle comunicazioni elettroniche oltre che delle informazioni di carattere personale, è inequivocamente formulata secondo lo schema di una generale proibizione di trattamento dei dati degli interessati, salvo eccezioni rigorosamente e restrittivamente codificate, insuscettibili di estensione analogica.

5. Normativa applicabile

Per l'utilizzo di *cookie* e degli altri identificatori tecnici, in virtù della funzione assolta e nei limiti ed alle condizioni richiamate, il titolare del trattamento sarà assoggettato al solo obbligo di fornire specifica informativa, anche eventualmente inserita all'interno di quella di carattere generale, rientrando il loro impiego in una ipotesi codificata di esenzione dall'obbligo di acquisizione del consenso dell'interessato; i *cookie* e gli altri strumenti di tracciamento per finalità diverse da quelle tecniche potranno, invece, essere utilizzati esclusivamente previa acquisizione del consenso, comunque informato, del contraente o utente. E ciò in base alla norma tuttora applicabile alla fattispecie, ossia l'art. 122 del codice, ai sensi del quale:

«1. L'archiviazione delle informazioni nell'apparecchio terminale di un contraente o di un utente o l'accesso a informazioni già archiviate sono consentiti unicamente a condizione che il contraente o l'utente abbia espresso il proprio consenso dopo essere stato informato con modalità semplificate. Ciò non vieta l'eventuale archiviazione tecnica o l'accesso alle informazioni già archiviate se finalizzati unicamente ad effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria al fornitore di un servizio della società dell'informazione esplicitamente richiesto dal contraente o dall'utente a erogare tale servizio. Ai fini della determinazione delle modalità semplificate di cui al primo periodo il Garante tiene anche conto delle proposte formulate dalle associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale dei consumatori e delle categorie economiche coinvolte, anche allo scopo di garantire l'utilizzo di metodologie che assicurino l'effettiva consapevolezza del contraente o dell'utente.

2. Ai fini dell'espressione del consenso di cui al comma 1, possono essere utilizzate specifiche configurazioni di programmi informatici o di dispositivi che siano di facile e chiara utilizzabilità per il contraente o l'utente.

2-*bis*. Salvo quanto previsto dal comma 1, è vietato l'uso di una rete di comunicazione elettronica per accedere a informazioni archiviate nell'apparecchio terminale di un contraente o di un utente, per archiviare informazioni o per monitorare le operazioni dell'utente».

Questa disposizione è stata introdotta nell'ordinamento nazionale a seguito del recepimento della direttiva *ePrivacy*, precedente rispetto alla data della piena operatività degli effetti del regolamento. Tale direttiva, al pari delle norme di diritto interno che la recepiscono, è tuttora applicabile allo specifico settore che riguarda i trattamenti di dati effettuati nell'ambito delle comunicazioni elettroniche (v., in proposito, il considerando 173 del regolamento secondo cui «È opportuno che il presente regolamento si applichi a tutti gli aspetti relativi alla tutela dei diritti e delle libertà fondamentali con riguardo al trattamento dei dati personali che non rientrino in obblighi specifici, aventi lo stesso obiettivo, di cui alla direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio …», nonché l'art. 2, lettera *l)*, della direttiva quadro 2002/21/CE che ricomprende anche la direttiva ePrivacy nel novero delle «direttive particolari»).

La successiva entrata in vigore del regolamento impone tuttavia una indagine, innanzitutto tesa a ricercare il coordinamento tra le regole poste. Ad esclusione delle fattispecie disciplinate in via esclusiva ed esaustiva dalla direttiva *ePrivacy,* molte attività di trattamento devono infatti essere ricondotte all'ambito di applicazione tanto della direttiva quanto del regolamento (2), con l'avvertenza tuttavia che, per la parte di potenziale sovrapposizione - in virtù del rapporto di *genus a species* sussistente tra le due discipline e di quanto disposto dall'art. 1, par. 2, della direttiva *ePrivacy*, il quale chiarisce proprio come le norme di questa precisino e integrino quelle del regolamento - ogniqualvolta la direttiva renda più specifiche le prescrizioni del regolamento, essa, in quanto *lex specialis*, dovrà essere applicata e prevarrà sulle (più generali) disposizioni del regolamento. Queste ultime re-

(2) Così la Corte di Giustizia, che nella sentenza Wirtschaftsakademie (C-210/16 del 5 giugno 2018) ha applicato la direttiva 95/46 nonostante il caso si riferisse a operazioni di trattamento rientranti nell'ambito di applicazione materiale della direttiva ePrivacy; lo stesso è accaduto nella sentenza resa nel caso Fashion ID (C-40/17 del 29 luglio 2019)

stano invece applicabili per tutte quelle fattispecie non specificamente previste dalla direttiva nonché per offrire, alle norme di questa, la cornice regolatoria di carattere generale entro cui collocarne i precetti (3)

Ad esempio, è nella direttiva *ePrivacy* che, nei casi previsti, si rinviene l'obbligo di acquisizione del consenso all'impiego di *cookie* e altri strumenti di tracciamento; ma è nel regolamento che andranno ricercate le specifiche caratteristiche di quel consenso ai fini della sua validità e conformità alla disciplina generale.

Dalla ricostruzione normativa effettuata si trae una prima, importante conclusione: la disciplina di carattere speciale applicabile alla specie non contempla ulteriori basi giuridiche che rendano legittimo il trattamento se non in presenza del consenso dell'interessato ovvero al ricorrere di una delle ipotesi di deroga rispetto all'obbligo della sua raccolta previste proprio da tale disciplina speciale. In nessun caso sarà pertanto possibile invocare ad esempio, come è stato invece osservato nel corso delle verifiche effettuate su diversi siti *web*, la scriminante del legittimo interesse del titolare per giustificare il ricorso a *cookie* o altri strumenti di tracciamento.

6. Le modalità per l'acquisizione del consenso online alla luce di alcuni opportuni chiarimenti e nuove raccomandazioni

6.1 Il c.d. «*scrolling*» e il *cookie wall*

Il Garante ritiene che l'impianto teso alla individuazione della modalità tecnica per l'acquisizione del consenso *on-line* per il tracciamento a mezzo *cookie* (ovvero anche realizzato per il tramite di altri strumenti) illustrato nel menzionato provvedimento del maggio 2014 sia da ritenersi tuttora valido, pur nel mutato assetto normativo che privilegia ed impone ai titolari di agire in ossequio al nuovo regime di *accountability* (art. 5, paragrafo 2, del regolamento) consentendo loro, se del caso, anche l'adozione di modalità diverse attraverso cui assicurare la conformità alle regole e la tutela degli interessati.

Si reputa, tuttavia, opportuno fornire taluni chiarimenti in relazione all'utilizzo del c.d. *scrolling* ai fini della raccolta del consenso all'installazione e all'utilizzo di *cookie* ed altri strumenti di tracciamento nonché all'utilizzo del c.d. *cookie wall.*

Al riguardo, deve essere innanzitutto ricordato che, secondo il considerando 32 del regolamento, «Il consenso dovrebbe essere espresso mediante un atto positivo inequivocabile con il quale l'interessato manifesta l'intenzione libera, specifica, informata e inequivocabile di accettare il trattamento dei dati personali che lo riguardano, ad esempio mediante dichiarazione scritta, anche attraverso mezzi elettronici, o orale. Ciò potrebbe comprendere la selezione di un'apposita casella in un sito *web*, la scelta di impostazioni tecniche per servizi della società dell'informazione o qualsiasi altra dichiarazione o qualsiasi altro comportamento che indichi chiaramente in tale contesto che l'interessato accetta il trattamento proposto. Non dovrebbe pertanto configurare consenso il silenzio, l'inattività o la preselezione di caselle. Il consenso dovrebbe applicarsi a tutte le attività di trattamento svolte per la stessa o le stesse finalità. Qualora il trattamento abbia più finalità, il consenso dovrebbe essere prestato per tutte queste. Se il consenso dell'interessato è richiesto attraverso mezzi elettronici, la richiesta deve essere chiara, concisa e non interferire immotivatamente con il servizio per il quale il consenso è espresso».

L'EDPB ha, inoltre, chiarito (parere n. 5/2020, del 4 maggio 2020) che il semplice *scrolling* non è mai idoneo, di per sé, ad esprimere compiutamente la manifestazione di volontà dell'interessato volta ad accettare di ricevere il posizionamento, all'interno del proprio terminale, di *cookie* diversi da quelli tecnici e, dunque, non equivale, in sé considerato, al consenso «in nessuna circostanza» (4)

Il Garante condivide naturalmente l'opinione dell'EDPB: il semplice «*scroll down*» del cursore di pagina è inadatto in sé alla raccolta, da parte del titolare del trattamento, di un idoneo consenso all'installazione e all'utilizzo di *cookie* di profilazione ovvero di altri strumenti di tracciamento.

Non pare potersi escludere, tuttavia, che lo scrolling possa intervenire nella procedura di acquisizione del consenso e costituire non la sola, bensì una delle componenti di un più articolato processo che consenta comunque all'utente di segnalare al titolare del sito, con la generazione di un preciso *pattern*, una scelta inequivoca e consapevole, che sia al tempo stesso registrabile e dunque documentabile, volta a prestare il proprio consenso all'uso dei *cookie* o di altri strumenti di tracciamento, come richiesto dalle norme vigenti.

Tale conclusione risulta d'altro canto coerente, oggi, con il richiamato approccio regolamentare teso alla valorizzazione dell'*accountability*; pertanto, ed analogamente a quanto affermato con riferimento al potere di autonomia del titolare nell'identificazione delle soluzioni più appropriate per conseguire la conformità alle regole dei trattamenti di dati personali effettuati, il Garante invita i titolari a valutare con estremo rigore ogni possibile soluzione, anche di carattere tecnico, idonea ad essere interpretata e registrata come una forma di consenso espresso dall'utente per l'installazione dei *cookie* o per l'impiego di altri strumenti di tracciamento.

Affinché lo stesso risulti acquisito legittimamente, il medesimo titolare dovrà inoltre far sì che eventuali modalità alternative rispetto a quelle proposte nelle presenti linee guida di espressione del consenso *on-line* siano realizzate in modo tale da rendere inequivoco anche per l'utente l'effetto della propria azione, equivalente alla manifestazione del consenso stesso. Ciò, allo scopo di limitare l'incidenza dei c.d. «falsi positivi», ossia di er-

(3) In senso conforme, con specifico riguardo alle interrelazioni tra le discipline, si veda anche il paree dell'EDPB n. 5/2019 del 12 marzo 2019, richiamato in premessa.

(4) "Based on recital 32, actions such as scrolling or swiping through a webpage or similar user activity will not under any circumstances satisfy the requirement of a clear and affirmative action: such actions may be difficult to distinguish from other activity or interaction by a user and therefore determining that an unambiguous consent has been obtained will also not be possible. Furthermore, in such a case, it will be difficult to provide a way for the user to withdraw consent in a manner that is as easy as granting it" (cfr. punto 86).

ronee interpretazioni di azioni casuali come espressioni consapevoli della volontà dell'utente.

Qualora invece, nel caso concreto, all'azione dell'utente non corrisponda alcun evento informatico inequivoco, documentabile e dotato delle menzionate caratteristiche anche sotto il profilo della consapevolezza per lo stesso utente, allora in nessun modo sarà possibile attribuire a tale azione la validità del consenso ai sensi della normativa vigente.

Ulteriori chiarimenti appaiono opportuni con riferimento al cd. *cookie wall,* intendendosi con tale espressione un meccanismo vincolante (cd. «*take it or leave it*»), nel quale l'utente venga cioè obbligato, senza alternativa, ad esprimere il proprio consenso alla ricezione di *cookie* ovvero altri strumenti di tracciamento, pena l'impossibilità di accedere al sito.

Tale meccanismo, non consentendo di qualificare l'eventuale consenso così ottenuto come conforme alle caratteristiche imposte dal regolamento, e segnatamente al suo art. 4, punto 11 con particolare riferimento al requisito della «libertà» del consenso, è da ritenersi illecito, salva l'ipotesi da verificare caso per caso nella quale il titolare del sito offra all'interessato la possibilità di accedere ad un contenuto o a un servizio equivalenti senza prestare il proprio consenso all'installazione e all'uso di *cookie* o altri strumenti di tracciamento.

E ciò alla irrinunciabile condizione della conformità dell'alternativa proposta ai principi del regolamento codificati al suo art. 5, paragrafo 1, ed innanzitutto a quello di cui alla lettera *a)*, che esige che i dati personali siano trattati in modo lecito, corretto e trasparente (principio di «liceità, correttezza e trasparenza»); in difetto, il *cookie wall* non potrà essere reputato in linea con la disciplina vigente.

6.2 La reiterazione della richiesta di consenso in presenza di una precedente mancata prestazione dello stesso

Ancora con riferimento alle modalità di acquisizione del consenso, l'osservazione del comportamento dei siti *web* e le segnalazioni pervenute hanno evidenziato l'ulteriore problematica della spesso ridondante ed invasiva riproposizione, da parte dei gestori dei siti *web*, del meccanismo basato sulla presentazione del *banner* ad ogni nuovo accesso dell'utente al medesimo sito anche quando quest'ultimo abbia liberamente scelto. Una implementazione che, se da un lato compromette la fluidità della *user experience*, non trova ragione negli obblighi di legge ed ha contribuito sin qui ad una probabile sottovalutazione del valore del contenuto con esso proposto.

L'eccessiva riproposizione del *banner* ai fini dell'acquisizione del consenso, laddove l'utente l'abbia in precedenza negato, appare suscettibile di lederne la libertà inducendolo a prestarlo pur di proseguire nella navigazione libero dalla comparsa del *banner* contenente l'informativa breve e la richiesta di prestazione del consenso.

In tale contesto, quindi, nel caso in cui l'utente mantenga le impostazioni di *default* e dunque non acconsenta all'impiego di *cookie* o altri strumenti di tracciamento, così come nel caso in cui abbia acconsentito solo all'impiego di alcuni *cookie* o altri strumenti di tracciamento, tale scelta dovrà essere debitamente registrata e la prestazione del consenso non più nuovamente sollecitata se non quando ricorra uno dei seguenti casi:

quando mutino significativamente una o più condizioni del trattamento e dunque il *banner* assolva anche ad una specifica e necessaria finalità informativa proprio in ordine alle modifiche intervenute, come nel caso in cui mutino le «terze parti»;

quando sia impossibile, per il gestore del sito *web*, avere contezza del fatto che un *cookie* sia stato già in precedenza memorizzato sul dispositivo per essere nuovamente trasmesso, in occasione di una successiva visita del medesimo utente, al sito che lo ha generato (ad esempio nel caso in cui l'utente scelga di cancellare i *cookie* legittimamente installati nel proprio dispositivo senza che il titolare abbia modo, dunque, di tenere traccia della volontà di mantenere le impostazioni di default e dunque di proseguire la navigazione senza essere tracciati);

quando siano trascorsi almeno sei mesi dalla precedente presentazione del *banner.*

7. La *privacy by design e by default* in relazione ai *cookie* ed agli altri strumenti di tracciamento

7.1 Il meccanismo di acquisizione del consenso

È opinione del Garante che il meccanismo di acquisizione del consenso *on-line* tramite presentazione di un *banner*, come lo si è analiticamente descritto nel provvedimento del maggio 2014, mantenga, ad oggi, una sua sostanziale validità. È tuttavia necessario, anche in questo caso, valutare l'opportunità di aggiornamenti o migliorie alla luce del mutato assetto normativo.

Al riguardo, occorre prendere in considerazione la portata innovativa del regolamento e i nuovi equilibri che esso tratteggia nelle relazioni tra titolare e interessato con specifico riferimento al suo art. 25, il quale dispone, al secondo paragrafo, che «Il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire che siano trattati, per impostazione predefinita, solo i dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento. Tale obbligo vale per la quantità dei dati personali raccolti, la portata del trattamento, il periodo di conservazione e l'accessibilità …».

In adempimento di tale obbligo, di carattere generale poiché applicabile a qualsiasi trattamento di dati, il titolare dovrà garantire che, per impostazione predefinita, siano trattati solo i dati personali necessari in relazione a ciascuna specifica finalità del trattamento e che, in particolare, la quantità dei dati raccolti e la durata della loro conservazione non eccedano il minimo necessario per il conseguimento delle finalità perseguite, in modo che l'utilizzo di informazioni per l'accesso ad un sito sia inizialmente limitato al minimo indispensabile per consentirne la fruizione e che sia rimesso interamente all'interessato un effettivo, concreto potere di scelta in ordine alla possibilità di consentire o meno un utilizzo eventualmente più ampio dei suoi dati.

Il rispetto di tali regole impone dunque che, per impostazione predefinita, al momento del primo accesso

dell'utente a un sito *web*, nessun *cookie* o altro strumento diverso da quelli tecnici venga posizionato all'interno del suo dispositivo, né che venga utilizzata alcuna altra tecnica attiva o passiva di tracciamento.

Questo risultato costituisce un obbligo espressamente codificato il cui mancato adempimento è sanzionabile ai sensi del regolamento. Nella propria autonomia imprenditoriale e in ossequio all'*accountability*, ciascun titolare può naturalmente adottare le modalità ritenute più idonee per assicurarne il rispetto.

Tuttavia, e considerato pure che occorre assicurare anche la libertà di scelta di chi invece intenda accettare di essere profilato, il Garante suggerisce l'adozione dello specifico modello, di seguito illustrato, da reputarsi in linea con i menzionati obblighi. Qualora i gestori dei siti *web* decidano di conformarvisi, dovranno implementare un meccanismo in base al quale l'utente, accedendo per la prima volta alla *home page* (o ad altra pagina) del sito *web,* visualizzi immediatamente un'area o *banner* le cui dimensioni siano, al tempo stesso, sufficienti da costituire una percettibile discontinuità nella fruizione dei contenuti della pagina *web* che sta visitando, ma anche tali da evitare il rischio che l'utente possa far ricorso a comandi e dunque compiere scelte indesiderate o inconsapevoli; con l'effetto che l'adeguatezza e la congruità delle dimensioni del *banner* dovranno essere valutate anche in relazione ai diversi dispositivi di possibile utilizzo da parte dell'interessato.

Tale *banner* dovrà essere parte integrante di un meccanismo che, pur non impedendo il mantenimento delle impostazioni di *default*, permetta anche l'eventuale espressione di una azione positiva nella quale deve sostanziarsi la manifestazione del consenso dell'interessato.

Qualora l'utente scegliesse, com'è nella sua piena disponibilità, di mantenere quelle impostazioni di default e dunque di non prestare il proprio consenso al posizionamento dei *cookie* o all'impiego di altre tecniche di tracciamento, dovrebbe dunque limitarsi a chiudere il *banner* mediante selezione dell'apposito comando usualmente utilizzato a tale scopo, cioè quello contraddistinto da una X posizionata di regola, e secondo prassi consolidata, in alto a destra e all'interno del *banner* medesimo, senza essere costretto ad accedere ad altre aree o pagine a ciò appositamente dedicate. Tale comando dovrà avere una evidenza grafica pari a quella degli ulteriori comandi o pulsanti negoziali idonei ad esprimere le altre scelte nella disponibilità dell'utente, di cui si dirà in appresso. Le modalità di prosecuzione nella navigazione senza prestare alcun consenso dovranno, in altre parole, essere immediate, usabili e accessibili quanto quelle previste per la prestazione del consenso.

Mediante il ricorso a questo meccanismo si garantirebbe che, appunto *by default*, l'interessato che non intenda esprimere il proprio consenso non sia in alcun modo tracciato o profilato conseguendo, al tempo stesso, l'ulteriore risultato di generare un evento informatico riconoscibile e registrabile da parte del titolare. Esso, esprimendo la volontà dell'interessato di non prestare il proprio consenso all'utilizzo di *cookie* o altri strumenti di tracciamento diversi da quelli tecnici, impedirebbe al sito la reiterazione della presentazione del *banner* in occasione di successivi accessi dell'utente, fatte salve le eccezioni descritte al paragrafo precedente e, comunque, per un periodo di tempo non inferiore a sei mesi.

In altri termini, il consenso potrà intendersi come validamente prestato soltanto se sarà conseguenza di un intervento attivo e consapevole dell'utente, opportunamente riscontrabile e dimostrabile, che consenta di qualificarlo come in linea con tutti quei requisiti (libero, informato, inequivoco e specifico, cioè espresso in relazione a ciascuna diversa finalità del trattamento) richiesti dal regolamento.

Tale *banner* dovrà allora contenere, oltre alla X in alto a destra di cui è stata già illustrata la funzione, almeno le seguenti indicazioni ed opzioni:

i) l'avvertenza che la chiusura del *banner* mediante selezione dell'apposito comando contraddistinto dalla X posta al suo interno, in alto a destra, comporta il permanere delle impostazioni di default e dunque la continuazione della navigazione in assenza di *cookie* o altri strumenti di tracciamento diversi da quelli tecnici;

ii) una informativa minima relativa al fatto che il sito utilizza - se così è ovviamente - *cookie* o altri strumenti tecnici e potrà, esclusivamente previa acquisizione del consenso dell'utente da prestarsi con modalità da indicarsi nella medesima informativa breve (*cfr.* punto iv che segue), utilizzare anche *cookie* di profilazione o altri strumenti di tracciamento al fine di inviare messaggi pubblicitari ovvero di modulare la fornitura del servizio in modo personalizzato al di là di quanto strettamente necessario alla sua erogazione, cioè in linea con le preferenze manifestate dall'utente stesso nell'ambito dell'utilizzo delle funzionalità e della navigazione in rete e/o allo scopo di effettuare analisi e monitoraggio dei comportamenti dei visitatori di siti *web*;

iii) il *link* alla *privacy policy*, ovvero ad una informativa estesa posizionata in un *second layer* – che sia accessibile con un solo click anche tramite un ulteriore *link* posizionato nel *footer* di qualsiasi pagina del dominio cui l'utente accede - ove vengano fornite in maniera chiara e completa almeno tutte le indicazioni di cui agli artt. 12 e 13 del regolamento, anche con riguardo ai predetti *cookie* o altri strumenti tecnici (*cfr.*, al riguardo, il successivo paragrafo 8);

iv) un comando attraverso il quale sia possibile esprimere il proprio consenso accettando il posizionamento di tutti i *cookie* o l'impiego di eventuali altri strumenti di tracciamento;

v) il *link* ad una ulteriore area dedicata nella quale sia possibile selezionare, in modo analitico, soltanto le funzionalità, i soggetti cd. terze parti - il cui elenco deve essere tenuto costantemente aggiornato, siano essi raggiungibili tramite specifici *link* ovvero anche per il tramite del *link* al sito *web* di un soggetto intermediario che li rappresenti - ed i *cookie*, anche eventualmente rag-

gruppati per categorie omogenee, al cui utilizzo l'utente scelga di acconsentire.

In quest'ultima ipotesi, quando cioè i *cookie* siano raggruppati per categorie omogenee, qualora si verificassero successive modifiche nel novero delle terze parti corrispondenti ai *link* posizionati in questa area e dunque ulteriori soggetti terze parti venissero aggiunti alla lista, è rimessa alla prima parte, cioè al gestore del sito, la loro accurata selezione, come pure la necessaria attività di vigilanza per assicurare che l'ingresso di tali soggetti ed il trattamento che ne discende permanga in linea con il raggruppamento per categorie omogenee come già effettuato.

Anche in questo caso, il rispetto degli obblighi di *privacy by default* impone che le possibili scelte granulari siano inizialmente tutte preimpostate sul diniego all'installazione dei *cookie*, e che pertanto l'utente possa, esclusivamente, accettarne, anche appunto in modo granulare, il posizionamento.

Nell'eventualità in cui sia prevista la sola presenza di *cookie* tecnici o altri strumenti analoghi, di essi potrà essere data informazione nella *homepage* o nell'informativa generale senza l'esigenza di apporre specifici *banner* da rimuovere a cura dell'utente.

Queste premesse consentono anche di chiarire possibili fraintendimenti nel significato da attribuire all'azione dell'utente in relazione alla specifica configurazione dei pulsanti e dei colori utilizzati dai publisher, sinora di non univoca interpretazione. Basti, al riguardo, ribadire che, a prescindere dalla configurazione adottata, dai colori utilizzati per i pulsanti e in definitiva dalle modalità attuative prescelte, l'azione positiva nella disponibilità dell'utente al momento del primo accesso al sito dovrà comunque essere esclusivamente volta alla manifestazione del consenso (*cd. opt-in*) e non potrà mai riferirsi invece all'espressione di un diniego (*cd. opt-out*).

A tale riguardo, il Garante torna a sottolineare tuttavia l'importanza di avviare nelle sedi più opportune e tra tutti i soggetti interessati (accademia, industria, associazioni di categoria, decisori, *stakeholder* etc.) una riflessione circa la necessità dell'adozione di una codifica standardizzata relativa alla tipologia dei comandi, dei colori e delle funzioni da implementare all'interno dei siti *web* per conseguire la più ampia uniformità, a tutto vantaggio della trasparenza, della chiarezza e dunque anche della migliore conformità alle regole; tale esigenza, che sulla base dei contributi pervenuti nell'ambito della consultazione pubblica risulta essere unanimemente avvertita e condivisa, non ha tuttavia sin qui trovato delle proposte concrete idonee al conseguimento dello scopo.

Gli utenti, naturalmente, dovranno essere posti in condizione di modificare le scelte compiute – sia in termini negativi che in termini positivi e dunque prestando un consenso negato o revocando un consenso prestato - in ogni momento e ciò in maniera semplice, immediata e intuitiva attraverso un'apposita area da rendere accessibile attraverso un *link* da posizionarsi nel *footer* del sito e che ne renda esplicita la funzionalità attraverso l'indicazione di «rivedi le tue scelte sui *cookie*» o analoga.

Resta, peraltro, inteso che in ogni ipotesi di riproposizione del *banner* contenente l'informativa breve e le opzioni di scelta dell'utente, così come laddove l'utente modifichi le scelte originariamente compiute in conformità al periodo precedente, le scelte negoziali compiute in occasione degli accessi successivi dovranno sovrascrivere e superare le precedenti ed essere, dunque, considerate come modifica delle precedenti opzioni anche in questo caso, indifferentemente, in termini di prestazione di un consenso originariamente negato o di revoca di un consenso precedentemente prestato.

Per assicurare che gli utenti non siano influenzati ovvero penalizzati da scelte di design che inducano a preferire una opzione anziché l'altra, si sottolinea inoltre l'esigenza dell'utilizzo di comandi e di caratteri di uguali dimensioni, enfasi e colori, che siano ugualmente facili da visionare e utilizzare.

Al fine di rendere concretamente azionabile tale possibilità di mutare avviso e dunque effettiva la disponibilità per l'utente della espressione libera della propria volontà, il Garante suggerisce allora l'adozione di una buona prassi, individuata attraverso l'esame dei contributi pervenuti nel corso della consultazione pubblica. Ci si riferisce al posizionamento in ciascuna pagina del dominio, eventualmente pure accanto al *link* all'area dedicata alle scelte, di un segno grafico, una icona o altro accorgimento tecnico che indichi, anche in modo essenziale, lo stato dei consensi in precedenza resi dall'utente consentendone, dunque, in ogni momento l'eventuale modifica o aggiornamento.

Per realizzare la memorizzazione delle azioni e delle scelte, anche di dettaglio, rimesse all'interessato (mantenimento delle impostazioni di *default*, espressione, anche granulare, del consenso ovvero revoca del consenso precedentemente espresso mediante ripristino delle impostazioni di *default*), il gestore del sito *web* potrebbe avvalersi o di appositi *cookie* tecnici (in tal senso, si veda anche il considerando 25 della direttiva 2002/58/CE) o anche di ulteriori modalità che la tecnologia dovesse rendere disponibili, la cui individuazione rientra nell'autonomia imprenditoriale e nell'*accountability* del titolare, adattando opportunamente la propria condotta in modo da tenere comunque costantemente aggiornata la documentazione delle scelte compiute dall'interessato.

Resta in ogni caso impregiudicata la possibilità per i titolari di adottare eventualmente anche diverse modalità di raccolta del consenso, ad esempio con riferimento a quegli utenti che accedano ai relativi servizi mediante uso di credenziali di autenticazione o di accesso e per i quali dunque, fin dal momento della creazione dell'*account*, si porrebbe un naturale momento di discontinuità nella navigazione idoneo, per il titolare, all'assolvimento degli obblighi che interessano l'impiego di *cookie* e degli altri strumenti di tracciamento; con l'avvertenza che a questi specifici utenti, cd. autenticati, dovrà inoltre essere consentito di scegliere consapevolmente - menzionando

dunque tale possibilità pure nell'informativa resa - se accettare la possibilità che il tracciamento che li riguarda venga effettuato anche attraverso l'analisi incrociata dei comportamenti tenuti tramite l'utilizzo di diversi *device*.

7.2 I *cookie analytics* di prima parte e delle cd. terze parti

I *cookie* possono anche essere utilizzati, tra l'altro, per valutare l'efficacia di un servizio della società dell'informazione fornito da un *publisher*, per la progettazione di un sito *web* o per contribuire a misurarne il «traffico», cioè il numero di visitatori anche eventualmente ripartiti per area geografica, fascia oraria della connessione o altre caratteristiche.

L'autorità ha affermato, nel provvedimento del maggio 2014, che tali identificativi, definiti *cookie analytics*, possono essere ricompresi nella categoria di quelli tecnici, e come tali essere utilizzati in assenza della previa acquisizione del consenso dell'interessato, al verificarsi di determinate condizioni. Anche in questo caso, l'entrata in vigore del regolamento impone un ripensamento critico delle condizioni identificate allora, nonché una più specifica definizione delle misure oggi idonee all'applicazione della richiamata esenzione.

Si impone, in primo luogo, la necessità di individuare soluzioni di maggior tutela dell'interessato attraverso l'impiego di misure in linea con le disposizioni dell'art. 25, paragrafo 1, del regolamento in materia di *privacy by design*, tali da «attuare in modo efficace i principi di protezione dei dati».

In questa prospettiva, il Garante reputa che, nel caso di specie, tale obiettivo debba essere conseguito attraverso il ricorso a misure di minimizzazione del dato che riducano significativamente il potere identificativo dei *cookie analytics*, qualora il loro utilizzo avvenga ad opera di «terze parti».

Affinché i *cookie analytics* siano equiparati ai tecnici è, in altri termini, indispensabile precludere la possibilità che si pervenga, mediante il loro utilizzo, alla diretta individuazione dell'interessato (cd. *single out*), il che equivale impedire l'impiego di *cookie analytics* che, per le loro caratteristiche, possano risultare identificatori diretti ed univoci.

La struttura del *cookie analytics* dovrà allora prevedere la possibilità che lo stesso *cookie* sia riferibile non soltanto ad uno, bensì a più dispositivi, in modo da creare una ragionevole incertezza sull'identità informatica del soggetto che lo riceve. Di regola questo effetto si ottiene mascherando opportune porzioni dell'indirizzo IP all'interno del *cookie*.

Tenuto conto della rappresentazione degli indirizzi IP versione 4 (IPv4) a 32 bit, che sono usualmente rappresentati e utilizzati come sequenza di quattro numeri decimali compresi tra 0 e 255 separati da un punto, una delle misure implementabili al fine di beneficiare dell'esenzione consiste nel mascheramento almeno della quarta componente dell'indirizzo, opzione che introduce una incertezza nell'attribuzione del *cookie* ad uno specifico interessato pari a 1/256 (circa 0,4%).

Analoghe procedure dovrebbero essere adottate in riferimento agli indirizzi IP versione 6 (IPv6), che hanno una differente struttura e uno spazio di indirizzamento enormemente superiore (essendo costituiti da numeri binari rappresentati con 128 *bit)*.

Il Garante sottolinea, inoltre, la necessità che l'uso dei *cookie analytics* sia limitato unicamente alla produzione di statistiche aggregate e che essi vengano utilizzati in relazione ad un singolo sito o una sola applicazione mobile, in modo da non consentire il tracciamento della navigazione della persona che utilizza applicazioni diverse o naviga in siti *web* diversi.

Resta inteso pertanto che i soggetti terzi, che forniscono al *publisher* il servizio di *web measurement*, non dovranno comunque combinare i dati, anche così minimizzati, con altre elaborazioni (file dei clienti o statistiche di visite ad altri siti, ad esempio) nè trasmetterli a loro volta ad ulteriori terzi, pena l'inaccettabile incremento dei rischi di identificazione dell'utente; tranne il caso in cui la produzione di statistiche da loro effettuata con i dati minimizzati interessi più domini, siti *web* o app riconducibili al medesimo *publisher* o gruppo imprenditoriale.

È tuttavia possibile reputare lecito, anche in assenza dell'adozione delle prescritte misure di minimizzazione, il ricorso ad analisi statistiche relative a più domini, siti *web* o app riconducibili al medesimo titolare purché questi proceda in proprio all'elaborazione statistica, senza in ogni caso che tali analisi si risolvano in una attività che, travalicando i confini di un mero conteggio statistico, assuma in realtà le caratteristiche di una elaborazione volta all'assunzione di decisioni di natura commerciale.

8. Le novità in materia di informativa

8.1 Le informazioni da rendere in conformità al regolamento

Da ultimo, il Garante intende illustrare alcuni miglioramenti che i titolari potranno adottare al fine di rendere agli utenti una informativa conforme ai rinnovati requisiti di trasparenza imposti dagli articoli 12 e 13 del regolamento, compresa l'indicazione circa gli eventuali altri soggetti destinatari dei dati personali ed i tempi di conservazione delle informazioni acquisite.

È inoltre necessario fornire informazioni su come le persone fisiche possono esercitare tutti i diritti previsti dal regolamento, incluso quello di avanzare una richiesta di accesso e di proporre un reclamo a un'autorità di controllo.

In aggiunta a quanto stabilito nel provvedimento sui *cookie* del maggio 2014, e nel confermare la logica di semplificazione cui le sue indicazioni sono improntate, si ritiene inoltre che l'informativa, oltre che *multilayer*, e cioè dislocata su più livelli, possa ad oggi essere resa, eventualmente in relazione a specifiche necessità, anche per il tramite di più canali e modalità (cd.*multichannel*), in modo da sfruttare al massimo più dinamici e meno tradizionali ulteriori punti di contatto tra il titolare e gli interessati.

Si pensi, ad esempio, al sempre più diffuso ricorso a canali video, a *pop-up* informativi, a interazioni vocali, ad assistenti virtuali, all'impiego del telefono, al ricorso a *chatbot*, etc.

Sarà allora onere del titolare, cui è rimessa la scelta in ordine alla modalità ovvero all'impiego combinato delle

modalità ritenute più idonee, verificare la corrispondenza del sistema implementato, specie in termini di completezza, chiarezza espositiva, efficacia e fruibilità, con i requisiti imposti dal regolamento.

Allo stesso modo, sarà onere del titolare adottare ogni più opportuno accorgimento affinché le informazioni contenute nel *banner* siano fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari, in linea con quanto previso dalla legge 9 gennaio 2004, n. 4 (come modificata, da ultimo, dal d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120).

8.2 La necessità di una integrazione delle informazioni da comunicare agli utenti

La pratica operativa degli ultimi anni ha evidenziato come il sistema difetti di un elemento di cruciale rilievo, specie a fini di *enforcement*.

Ci si riferisce al fatto che non esiste ancora, ad oggi, un sistema universalmente accettato di codifica semantica dei *cookie* e degli altri strumenti di tracciamento che consenta di distinguere oggettivamente, ad esempio, quelli tecnici dagli *analytics* o da quelli di profilazione, se non basandosi sulle indicazioni rese dal titolare stesso nella *privacy policy*.

È stato riscontrato, inoltre, che le interrogazioni e le verifiche circa il posizionamento di *cookie* da parte di uno specifico sito *web* possono avere esiti diversi a seconda del *browser* considerato.

In tale situazione, e con l'auspicio che si addivenga in tempi rapidi ad una codifica di carattere generale, tanto più importante specie nell'attuale mondo connesso *online*, nel quale le distanze geografiche perdono rilevanza a fronte delle sempre più accentuate potenzialità della rete, il Garante intende richiamare i titolari che facciano impiego di tali strumenti alla necessità di rendere manifesti, mediante apposita, opportuna integrazione dell'informativa, almeno i criteri di codifica degli identificatori adottati da ciascuno. In alternativa, i titolari potranno valutare di posizionare tale codifica anche all'interno della *privacy policy*.

Tali criteri potranno, inoltre, a richiesta, costituire oggetto di comunicazione all'autorità, quale strumento di ausilio alle attività di carattere istruttorio che saranno intraprese con riguardo al fenomeno in considerazione.

Tutto ciò premesso, il Garante:

ai sensi dell'art. 154-*bis*, comma 1, lett. *a)*, del Codice, delibera di adottare le presenti linee guida affinché tutti i fornitori dei servizi della società dell'informazione di cui all'art. 1, paragrafo 1, punto (b) della direttiva (EU) 2015/1535, nonché tutti i soggetti che comunque offrono ai propri utenti servizi online accessibili al pubblico attraverso reti di comunicazione elettronica o cui si riferiscano siti *web* che facciano impiego di *cookie* e/o altri strumenti di tracciamento, con specifico riguardo ai trattamenti di dati personali relativi all'utilizzo delle funzionalità offerte, tengano conto delle indicazioni e delle semplificazioni illustrate; segnatamente, per quanto concerne:

il consenso preventivo degli utenti in relazione al trattamento, per finalità di tracciamento *on-line*, delle informazioni che li riguardano, anche derivanti dall'uso di *cookie* ed altri strumenti di tracciamento, ai sensi degli artt. 122 del codice e 4, punto 11) e 7 del regolamento (secondo i criteri e le modalità indicate ai paragrafi 6 e 7);

il rispetto del diritto di revoca del consenso nei termini di cui all'art. 7.3 del regolamento (secondo quanto indicato al paragrafo 7.1);

il rispetto degli obblighi di *privacy by design e by default* di cui all'art. 25 del regolamento anche per mezzo dell'adozione di misure di minimizzazione dei dati preliminarmente alla comunicazione ed al loro impiego ad opera delle cd. terze parti (secondo quanto indicato al paragrafo 7.2);

l'informativa da rendere agli interessati ai sensi degli artt. 12 e 13 del regolamento, con particolare riguardo all'indicazione dei criteri di codifica utilizzati da ciascun titolare per la classificazione dei *cookie* e degli altri strumenti di tracciamento che consenta di distinguere quelli tecnici dagli *analytics* o da quelli di profilazione (secondo quanto indicato al paragrafo 8 delle presenti linee guida).

In considerazione della potenziale complessità di eventuali adeguamenti dei sistemi e dei trattamenti già in atto ai principi espressi dalle presenti linee guida, l'autorità reputa congruo individuare un termine pari a sei mesi dal momento della loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro il quale i soggetti tenuti dovranno conformarvisi; con l'avvertenza che i consensi già raccolti, purché conformi alle caratteristiche richieste dal regolamento, potranno essere ritenuti validi a condizione che, al momento della loro acquisizione, siano stati registrati e siano dunque debitamente documentabili, anche mediante evidenze informatiche.

Si allega alle presenti linee guida una scheda di sintesi (allegato 1) che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Si dispone la trasmissione di copia delle presenti linee guida al Ministero della Giustizia-ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 giugno 2021

Il presidente
STANZIONE

Il relatore
SCORZA

Il segretario generale
MATTEI

Allegato 1

LINEE GUIDA *COOKIE* E ALTRI STRUMENTI DI TRACCIAMENTO

SCHEDA DI SINTESI

Oggetto	*Cookie* e altri strumenti di tracciamento.
Normativa	Artt. 122 del *Codice* e 4, punto 11), 7, 12, 13 e 25 del *Regolamento.*
***Cookie* ed altri strumenti di tracciamento**	I *cookie* sono di regola stringhe di testo che i siti *web* (cd. *publisher* o "prima parte") visitati dall'utente ovvero siti o *web server* diversi (cd. "terze parti") posizionano e archiviano all'interno di un dispositivo terminale nella disponibilità dell'utente (cd. identificatori "attivi"). Analoghe funzioni possono essere svolte da altri strumenti che, pur utilizzando una tecnologia diversa (c.d. identificatori "passivi"), consentono di effettuare trattamenti analoghi a quelli svolti per il tramite dei *cookie*.
***Cookie* ed altri identificatori tecnici**	Sono utilizzati al solo fine di "*effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria al fornitore di un servizio della società dell'informazione esplicitamente richiesto dal contraente o dall'utente a erogare tale servizio*" (cfr. art. 122, comma 1 del *Codice*). Non richiedono l'acquisizione del consenso, ma vanno indicati nell'informativa.
Cookie analytics prime* e *terze parti	Sono equiparabili ai *cookie* e agli altri identificatori tecnici solo se: - vengono utilizzati unicamente per produrre statistiche aggregate e in relazione ad un singolo sito o una sola applicazione mobile; - viene mascherata, per quelli di *terze parti*, almeno la quarta componente dell'indirizzo IP; - le *terze parti* si astengono dal combinare i *cookie analytics*, così minimizzati, con altre elaborazioni (*file* dei clienti o statistiche di visite ad altri siti, ad esempio) o dal trasmetterli ad ulteriori terzi. È tuttavia consentita alle *terze parti* la produzione di statistiche con dati relativi a più domini, siti *web* o *app* che siano riconducibili al medesimo *publisher* o gruppo imprenditoriale. Il titolare che effettui in proprio la mera elaborazione statistica dei dati relativi a più domini, siti *web* o *app* ad esso riconducibili può utilizzare anche i dati in chiaro, nel rispetto del vincolo di finalità.
***Cookie* e altri identificatori di tracciamento con funzione non tecnica**	Utilizzati per ricondurre a soggetti determinati, identificati o identificabili, specifiche azioni o schemi comportamentali ricorrenti nell'uso delle funzionalità offerte (*pattern*) al fine del raggruppamento dei diversi profili all'interno di *cluster* omogenei di diversa ampiezza, in modo che sia possibile anche modulare la fornitura del servizio in modo sempre più personalizzato, nonché inviare messaggi pubblicitari mirati, cioè in linea con le preferenze manifestate dall'utente nell'ambito della navigazione in rete.
Principali novità introdotte dal GDPR	- *accountability*;

aventi effetti sull'uso dei *cookie* e altri strumenti di tracciamento	- integrazione dell'informativa (specificare anche i tempi di conservazione dei dati); - rafforzamento del consenso (deve essere "inequivocabile"); - rispetto dei principi di *privacy by design e by default*.
Informativa e consenso	Come rendere l'informativa: - linguaggio semplice ed accessibile; - fruibile, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari; - anche in modalità *multilayer* e *multichannel*; - se si utilizzano solo *cookie* tecnici, la relativa informazione può essere collocata nella *home page* del sito o nell'informativa generale; - se si trattano anche altri *cookie* e altri identificatori "non tecnici", si può utilizzare un *banner* a comparsa immediata e di adeguate dimensioni che contenga: a) l'indicazione che il sito utilizza *cookie* tecnici e, previo consenso dell'utente, *cookie* di profilazione o altri strumenti di tracciamento indicando le relative finalità (informativa breve); b) il *link* alla *privacy policy* contenente l'informativa completa, inclusi gli eventuali altri soggetti destinatari dei dati personali, i tempi di conservazione dei dati e l'esercizio dei diritti di cui al *Regolamento*; c) l'avvertenza che la chiusura del *banner* (ad es. mediante selezione dell'apposito comando contraddistinto dalla X posta al suo interno, in alto a destra) comporta il permanere delle impostazioni di *default* e dunque la continuazione della navigazione in assenza di *cookie* o altri strumenti di tracciamento diversi da quelli tecnici. Ai fini dell'acquisizione del consenso, il *banner* dovrà pertanto contenere: d) il menzionato comando (es. una X in alto a destra) per chiudere il *banner* senza prestare il consenso all'uso dei *cookie* o delle altre tecniche di profilazione mantenendo le impostazioni di *default*; e) un comando per accettare tutti i *cookie* o altre tecniche di tracciamento; f) il *link* ad un'altra area nella quale poter scegliere in modo analitico le funzionalità, le *terze parti* e i *cookie* che si vogliono installare e poter prestare il consenso all'impiego di tutti i *cookie* se non dato in precedenza o revocarlo, anche in unica soluzione, se già espresso. Al riguardo, è buona prassi l'impiego di un segno grafico, una icona o altro accorgimento tecnico che indichi, anche in modo essenziale, ad es. nel *footer* di ogni pagina del dominio, lo stato dei consensi in precedenza resi dall'utente consentendone l'eventuale modifica o aggiornamento.

	Tale area dedicata alle scelte di dettaglio dovrà essere raggiungibile anche tramite un ulteriore *link* posizionato nel *footer* di qualsiasi pagina del dominio; No alla reiterazione della richiesta del consenso in presenza di una precedente mancata prestazione dello stesso, tranne: se mutano significativamente le condizioni del trattamento; se è impossibile, per il sito, sapere se un *cookie* sia stato già memorizzato nel dispositivo; se sono trascorsi almeno 6 mesi dalla precedente presentazione del *banner.* Nel caso di utenti provvisti di *account* (cd. utenti autenticati), divieto di incrocio dei dati relativi alla navigazione effettuata tramite uso di più dispositivi se non previo consenso.
Informazioni ulteriori da rendere agli utenti	I criteri di codifica dei *cookie* e degli altri strumenti di tracciamento adottati, da comunicare, su richiesta, all'Autorità; la possibilità, per gli utenti autenticati, di acconsentire al tracciamento effettuato anche attraverso l'analisi incrociata dei comportamenti tenuti tramite l'utilizzo di diversi *device.*
Analisi di alcune modalità di raccolta del consenso	***Scrolling:*** *d*i per sé inadatto alla raccolta di un idoneo consenso, salva la sola ipotesi in cui venga inserito in un processo più articolato nel quale l'utente sia in grado di generare un evento, registrabile e documentabile presso il *server* del sito, che possa essere qualificato come azione positiva idonea a manifestare in maniera inequivoca la volontà di prestare un consenso al trattamento. ***Cookie wall***: illecito, salva l'ipotesi -da verificare caso per caso- nella quale il sito offra all'interessato la possibilità di accedere, senza prestare il proprio consenso all'installazione e all'uso di *cookie,* ad un contenuto o a un servizio equivalenti, da valutarsi alla luce dei principi del *Regolamento*.
Validità dei consensi già raccolti	Se conformi alle caratteristiche richieste dal Regolamento, i consensi raccolti in precedenza mantengono la loro validità a condizione che, al momento della loro acquisizione, siano stati registrati e siano dunque documentabili
Tempo per l'adeguamento dei sistemi e dei trattamenti già in atto ai principi espressi dalle Linee Guida	6 mesi dalla pubblicazione delle Linee Guida nella Gazzetta Ufficiale

21A04089

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Orotre»

Estratto determina AAM/PPA n. 469/2021 del 24 giugno 2021

Trasferimento di titolarità: AIN/2020/789.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Takeda Italia S.p.a. con sede legale in via Elio Vittorini n. 129 - 00144 Roma, codice fiscale 00696360155.

Medicinale: OROTRE.

Confezioni:

«500 mg + 400 U.I. compresse» 20 compresse - A.I.C. n. 033861016;

«500 mg + 400 U.I. compresse» 60 compresse - A.I.C. n. 033861028,

alla società Cheplapharm Arzneimittel GmbH con sede legale in Ziegelhof 24, 17489 Greifswald, Germania.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A03950

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ebrantil»

Estratto determina AAM/PPA n. 470/2021 del 24 giugno 2021

Trasferimento di titolarità: AIN/2020/786

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Takeda Italia S.p.a. con sede legale in Via Elio Vittorini, 129, 00144 Roma, codice fiscale 00696360155.

Medicinale EBRANTIL.

Confezione «50 mg/10 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso e per infusione» 5 fiale, A.I.C. 026563080, alla società Cheplapharm Arzneimittel Gmbh con sede legale in Ziegelhof 24, 17489 Greifswald, Germania.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A03951

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio di taluni medicinali per uso umano

Estratto determina AAM/PPA n. 471/2021 del 24 giugno 2021

Trasferimento di titolarità: AIN/2021/484 - MC1/2021/205

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei sotto elencati medicinali fino ad ora registrati a nome della società Chiesi Farmaceutici S.p.a. con sede legale in Via Palermo, 26/A, 43122 Parma, codice fiscale 01513360345.

Medicinale APOFIN

Confezione A.I.C.

033403015 - «50 mg/5 ml soluzione iniettabile per infusione sottocutanea» 5 fiale 5 ml

033403039 - «30 mg/3ml soluzione iniettabile per uso sottocutaneo» 1 penna preriempita 3 ml

033403041- «30 mg/3ml soluzione iniettabile per uso sottocutaneo»5 penne preriempite 3 ml

Medicinale CLOZAPINA CHIESI

Confezione A.I.C.

035390018 - «25 mg compresse» 28 compresse in blisterpvc/pvdc/al

035390020 - «50 mg compresse» 28 compresse in blisterpvc/pvdc/al

035390032 - «100 mg compresse» 28 compresse in blisterpvc/pvdc/al

035390044 - «25 mg compresse» 28 compresse in flacone hdpe

035390057 - «50 mg compresse» 28 compresse in flacone hdpe

035390069 - «100 mg compresse» 28 compresse in flacone hdpe

Medicinale FLUIBRON FEBBRE E DOLORE

Confezione A.I.C.

043188010 - «bambini 100 mg/5 ml sospensione orale gusto fragola senza zucchero» 1 flacone da 150 ml

043188022 - «bambini 100 mg/5 ml sospensione orale gusto arancia senza zucchero» 1 flacone da 150 ml

Medicinale FLUIBRON GOLA

Confezione A.I.C.

042000012 - «0,25% collutorio» flacone da 160 ml

042000024 - «0,25% spray per mucosa orale» flacone da 15 ml

Medicinale FLUIBRON TOSSE SECCA

Confezione A.I.C.

039657010 - «60 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone da 30 ml

039657022 - «30 mg/5 ml sciroppo» flacone da 200 ml con misurino dosatore

Medicinale JUMEX

Confezione A.I.C.

025462019 - «5 mg compresse» 50 compresse

025462021 - «10 mg compresse» 25 compresse

Medicinale LAEVOLAC

Confezione A.I.C.

029565013 - «66,7 g/100 ml sciroppo»flacone 180 ml

029565025 - «10 g granulato» 10 bustine

Medicinale LAEVOLAC EPS

Confezione A.I.C.

022711117 - «10 g granulato per soluzione orale» 20 bustine

022711129 - «66,7 g/100 ml sciroppo»1 flacone 180 ml

022711131 - «66,7 mg sciroppo» 1 flacone sciroppo 450 ml

Medicinale MONOKET

Confezione A.I.C.

025200015 - «20 mg compresse»50 compresse

025200027 - «40 mg compresse» 30 compresse

025200039 - «50 mg capsule a rilascio prolungato» 30 capsule

025200041 - «60 mg compresse a rilascio modificato» 30 compresse

Medicinale SIRIO

Confezione A.I.C.

035625045 - «12,5 mg + 125 mg compresse effervescenti» 30 compresse in blister al/al

035625058 - «25 mg + 100 mg compresse effervescenti» 30 compresse in blister al/al

035625060 - «12,5 mg + 125 mg compresse effervescenti» 60 compresse in blister al/al

035625072 - «25 mg + 100 mg compresse effervescenti» 60 compresse in blister al/al

Medicinale TRINIPLAS

Confezione A.I.C.

029030044 - «5 mg/die cerotto transdermico» 15 cerotti

029030057 - «10 mg/die cerotto transdermico» 15 cerotti

029030069 - «15 mg/die cerotto transdermico» 15 cerotti

029030071 - «5 mg/die cerotto transdermico» 30 cerotti

029030083 - «10 mg/die cerotto transdermico» 30 cerotti

029030095 - «15 mg/die cerotto transdermico» 30 cerotti

alla società Chiesi Italia S.p.a. con sede legale in Via Giacomo Chiesi 1, 43122 Parma, codice fiscale 02944970348.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali sopraindicati deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti dei medicinali, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Proroga commercializzazione lotti già prodotti e non ancora rilasciati

È autorizzata la proroga della commercializzazione, con foglio illustrativo ed etichette non aggiornate, dei seguenti lotti già prodotti e non ancora rilasciati alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto:

Medicinale: FLUIBRON TOSSE SECCA

Confezione: «30 mg/5 ml sciroppo» flacone da 200 ml con misurino dosatore;

A.I.C.: 039657022 lotti: B213420 - B213419 - B213418 - B21341.

Medicinale: MONOKET

Confezione: «40 mg compresse» 30 compresse;

A.I.C.: 025200027 lotti: 1500001.

Confezione: «20 mg compresse» 50 compresse;

A.I.C.: 025200015 lotti: 1500002.

Confezione: «60 mg compresse a rilascio modificato» 30 compresse;

A.I.C.: 025200041 lotti: 1500004 - 1500005.

Medicinale: APOFIN

Confezione: «30 mg/3ml soluzione iniettabile per uso sottocutaneo» 5 penne preriempite 3 ml;

A.I.C.: 033403041 lotti: F0106 - F0107.

Medicinale: SIRIO

Confezione: «12,5 mg + 125 mg compresse effervescenti» 60 compresse in blister al/al;

A.I.C.: 035625060 lotti: 1500020 - 1500021.

Confezione: «25 mg + 100 mg compresse effervescenti» 60 compresse in blister al/al;

A.I.C.: 035625072 lotti: 1500014 - 1500015 - 1500016 - 1500017.

Medicinale: JUMEX

Confezione: «10 mg compresse» 25 compresse;

A.I.C.: 025462021 lotti: 1500006 - 1500007 - 1122777 - 1122778.

Confezione: «5 mg compresse» 50 compresse;

A.I.C.: 025462019 lotti: 1500008 - 1500009 - 1121924 - 1122477.

I lotti sopracitati possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A03952

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lansoprazolo Germed Pharma».

Estratto determina AAM/PPA n. 472/2021 del 24 giugno 2021

Trasferimento di titolarità: MC1/2021/115.

Cambio nome: C1B/2021/598.

Numero procedura europea: DK/H/2236/IB/015/G.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora intestato a nome della società Germed Pharma S.r.l. (codice SIS 2376), codice fiscale 03227750969, con sede legale e domicilio fiscale in via Venezia, 2 - 20834 Nova Milanese (MB), Italia (IT).

Medicinale: LANSOPRAZOLO GERMED PHARMA.

Confezioni A.I.C.:

042984017 - «15 mg capsule rigide gastroresistenti» 14 capsule in blister OPA-AL-PVC-AL;

042984029 - «30 mg capsule rigide gastroresistenti» 14 capsule in blister OPA-AL-PVC-AL,

alla società DOC Generici S.r.l.(codice SIS 0898), codice fiscale 11845960159, con sede legale e domicilio fiscale in via Filippo Turati, 40 - 20121 Milano, Italia (IT).

Con variazione della denominazione del medicinale in: «Lansoprazolo DOC».

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A03953

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lezimis»

Estratto determina AAM/PPA n. 473/2021 del 24 giugno 2021

Trasferimento di titolarità: MC1/2021/261.

É autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora intestato a nome della società DOC Generici S.r.l. (codice SIS 0898), codice fiscale 11845960159, con sede legale e domicilio fiscale in via Filippo Turati, 40 - 20121 Milano, Italia (IT).

Medicinale: LEZIMIS**.**

Confezioni A.I.C.:

045223017 - «10 mg compresse» 30 compresse in blister PVC/ACLAR/AL;

045223029 - «10 mg compresse» 30 compresse in blister PVC/ACLAR/PAP/AL,

alla società Day Zero Ehf (codice SIS 4991), con sede legale e domicilio fiscale in Reykjavikurvegur 62, 220, Hafnarfjordur, Islanda (IS).

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A03954

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Antrolin»

Estratto determina AAM/PPA n. 477/2021 del 24 giugno 2021

Trasferimento di titolarità: AIN/2021/1066.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società NEW.FA.DEM. S.r.l., con sede legale in viale Ferrovia dello Stato zona ASI - 80014 Giugliano in Campania, Napoli, codice fiscale 06115290634.

Medicinale: ANTROLIN.

Confezione: «0,3% + 1,5% crema rettale» tubo 30 g.

A.I.C.: 035396011,

alla società Neopharmed Gentili S.p.a., con sede legale in via San Giuseppe Cottolengo, 15 - 20143 Milano, codice fiscale 06647900965.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A03955

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano «Fraxiparina» e «Fraxodi»

Estratto determina AAM/PPA n. 479/2021 del 24 giugno 2021

Trasferimento di titolarità.

Codice pratica: AIN/2021/1114.

E' autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei sotto elencati medicinali fino ad ora registrati a nome della società Aspen Pharma Trading Limited, con sede in 3016 Lake Drive, Citywest Business Campus, Dublin 24, Irlanda.

Medicinale: FRAXIPARINA.

Confezioni:

«2850 UI Antixa/0,3 ml soluzione iniettabile» 6 siringhe preriempite 0,3 ml - A.I.C. 026736064;

«3800 UI Antixa/0,4 ml soluzione iniettabile» 6 siringhe preriempite 0,4 ml - A.I.C. 026736076;

«5700 UI Antixa/0,6 ml soluzione iniettabile» 10 siringhe preriempite 0,6 ml - A.I.C. 026736088;

«7600 UI Antixa/0,8 ml soluzione iniettabile» 10 siringhe preriempite 0,8 ml - A.I.C. 026736090;

«9500 UI Antixa/1 ml soluzione iniettabile» 10 siringhe preriempite 1 ml - A.I.C. 026736102;

Medicinale: FRAXODI.

Confezioni:

«11400 UI Anti XA/0,6 ml soluzione iniettabile» 2 siringhe preriempite - A.I.C. 036458014;

«15200 UI Anti XA/0,8 ml soluzione iniettabile» 2 siringhe preriempite - A.I.C. 036458040;

«19000 UI Anti XA/1 ml soluzione iniettabile» 2 siringhe preriempite - A.I.C. 036458077,

alla società Mylan Italia S.r.l.,con sede in via Vittor Pisani, 20 - 20124 Milano, codice fiscale 02789580590.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali sopraindicati deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti dei medicinali, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A03956

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sertam»

Estratto determina AAM/PPA n. 480/2021 del 24 giugno 2021

Trasferimento di titolarità: AIN/2020/938

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società GB Pharma S.r.l. con sede legale in viale Leonardo da Vinci, 43, Trezzano sul Naviglio, Milano, codice fiscale 02183430186:

medicinale: SERTAM;

confezioni:

«20 mg compresse» 20 compresse - A.I.C. n. 034425049;

«20 mg compresse» 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL – A.I.C. n. 034425052,

alla società Welcome Pharma S.p.a. con sede legale in via Campobello, 1 - 00071 Pomezia, Roma, codice fiscale 05328311005.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A03957

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Corti-Fluoral»

Estratto determina AAM/PPA n. 481/2021 del 24 giugno 2021

Trasferimento di titolarità: AIN/2021/1112.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Bayer S.p.a., con sede legale in viale Certosa, 130, 20156 Milano, codice fiscale 05849130157:

medicinale: CORTI-FLUORAL;

confezione: «1,2 mg/ml + 5,34 mg/ml soluzione per mucosa orale» flacone 10 ml – A.I.C. n. 017651035,

alla società Teofarma S.r.l., con sede legale in via Fratelli Cervi, 8, 27010 Valle Salimbene, Pavia, codice fiscale 01423300183.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A03958

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Nalnar»

Estratto determina AAM/PPA n. 483/2021 del 24 giugno 2021

Trasferimento di titolarità: MC1/2021/238.

Cambio nome: C1B/2021/863.

Numero procedura europea: IT/H/0707/001-002/IB/007/G.

É autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora intestato a nome della società Bruno Farmaceutici S.p.a. (codice SIS 0794), codice fiscale 05038691001, con sede legale e domicilio fiscale in Via delle Ande, 15, 00144 Roma, Italia (IT):

medicinale: NALNAR;

confezioni A.I.C. n.:

045712015 - «2 mg/0,5 mg compresse sublinguali» 7 compresse in blister Pa/Al/Pvc/Al/Pet divisibile per dose unitaria;

045712027 - «2 mg/0,5 mg compresse sublinguali» 28 compresse in blister Pa/Al/Pvc/Al/Pet divisibile per dose unitaria;

045712039 - «8 mg/2 mg compresse sublinguali» 7 compresse in blister Pa/Al/Pvc/Al/Pet divisibile per dose unitaria;

045712041 - «8 mg/2 mg compresse sublinguali» 28 compresse in blister Pa/Al/Pvc/Al/Pet divisibile per dose unitaria,

alla società Ethypharm (codice SIS 2352), con sede legale e domicilio fiscale in 194 Bureaux de la Colline, Batiment D, 92213 Saint-Cloud Cedex, Francia (FR);

con variazione della denominazione del medicinale in: «Buprenorfina e Naloxone Ethypharm».

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A03959

Diniego del rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale omeopatico «Viscum Album Dynamis».

Estratto determina AAM/AIC n. 81/2021 del 14 maggio 2021

È respinta la richiesta di rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, di cui all'art. 1, comma 590, della legge n. 190/2014 e successive modifiche ed integrazioni, del medicinale omeopatico VISCUM ALBUM DYNAMIS limitatamente alle confezioni:

A.I.C. n. 049324813 «TM gocce orali, soluzione» 1 flacone contagocce in vetro da 30 ml;

A.I.C. n. 049324825 «TM gocce orali, soluzione» 1 flacone contagocce in vetro da 100 ml.

Titolare A.I.C.: CE.M.O.N. Centro di medicina omeopatica napoletano S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in viale Gramsci 18, 80122 Napoli (NA).

Motivazioni del diniego: Ai sensi dell'art. 40 decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, tenuto conto dell'istruttoria riportata in premessa della determinazione di cui al presente estratto, e sulla base della documentazione e dei dati raccolti, il rapporto rischio/beneficio delle confezioni soprariportate del medicinale «Viscum Album Dynamis» non è considerato favorevole.

Ritiro lotti: dalla data di efficacia della determina di cui al presente estratto il medicinale omeopatico «Viscum Album Dynamis», limitatamente alle confezioni soprariportate, non può essere mantenuto in commercio e quindi devono essere immediatamente ritirati tutti i lotti già prodotti. Nelle more delle operazioni di ritiro il medicinale non può essere commercializzato.

Opposizione al diniego: avverso la determina di diniego di cui al presente estratto, la società CE.M.O.N. Centro di medicina omeopatica napoletano s.r.l., ai sensi dell'art. 40, comma 4 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, può presentare opposizione all'Agenzia italiana del farmaco, entro trenta giorni dalla data di efficacia della determina, di cui al presente estratto; oppure può presentare ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, entro sessanta giorni dalla data di efficacia della determina, di cui al presente estratto.

Decorrenza di efficacia della determina dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A04257

BANCA D'ITALIA

Disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari - correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti.

Con il presente provvedimento si apportano le modifiche evidenziate nell'accluso testo del paragrafo 3.1 della Sezione VI ("*Servizi di pagamento*") delle Disposizioni in materia di "*Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti*", adottate dalla Banca d'Italia con provvedimento del 29 luglio 2009 e successivamente modificate.

L'intervento dà attuazione all'articolo 106 della direttiva 2015/2366/UE (*Payment Services Directive*, c.d. PSD2), nella parte in cui prevede che i prestatori di servizi di pagamento mettano a disposizione in modo facilmente accessibile nei rispettivi siti *web* e su supporto cartaceo l'opuscolo della Commissione europea illustrativo dei diritti dei consumatori nell'ambito dei sistemi di pagamento nell'Unione europea, pubblicato sul sito della Commissione al seguente *link*: https://ec.europa.eu/info/files/leaflet-your-rights-payments-eu_en

In conformità con quanto previsto dall'articolo 8 del provvedimento della Banca d'Italia del 9 luglio 2019, l'emendamento apportato alle Disposizioni di Trasparenza non è stato sottoposto a consultazione pubblica né ad analisi di impatto formalizzata, in quanto si limita a recepire conformemente il contenuto della richiamata disposizione della PSD2 e non ha un impatto significativo sui destinatari o sul sistema economico e finanziario nel suo complesso.

Il paragrafo 3.1 della Sezione VI delle Disposizioni, come modificato, è pubblicato sul sito *web* della Banca d'Italia, unitamente al presente provvedimento. Il provvedimento e il paragrafo 3.1 della Sezione VI delle Disposizioni saranno altresì pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*. I destinatari vi si adeguano entro tre mesi da tale data.

Per comodità di consultazione, successivamente all'entrata in vigore, si provvederà anche a una complessiva ripubblicazione sul sito internet della Banca d'Italia delle Disposizioni.

Roma, 30 giugno 2021

Il Governatore: VISCO

ALLEGATO

TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI
BANCARI E FINANZIARI

CORRETTEZZA DELLE RELAZIONI TRA INTERMEDIARI E CLIENTI

[*omissis*]

SEZIONE VI

SERVIZI DI PAGAMENTO

[*omissis*]

3. Disposizioni di carattere generale

3.1 *Ambito di applicazione e disposizioni applicabili*

Le disposizioni della presente sezione si applicano ai contratti quadro relativi a servizi di pagamento e alle operazioni di pagamento, anche se queste non rientrano in un contratto quadro, quando i servizi sono offerti in Italia dagli intermediari (3).

Per quanto non diversamente disciplinato dalla presente sezione si applicano, inoltre, le disposizioni contenute nella sezione I (disposizioni di carattere generale); sezione II, paragrafi 1, 3, 4 (4), 5 (premessa, fogli informativi, offerta fuori sede, annunci pubblicitari) e 7 (documento di sintesi); sezione III (contratti), secondo quanto previsto dal paragrafo 5 della presente sezione; sezione V (tecniche di comunicazione a distanza), salvo quanto previsto dal paragrafo 4.1.2 della presente sezione; sezione X (controlli). La sezione XI (requisiti organizzativi) si applica secondo quanto previsto dal paragrafo 1 della stessa sezione. Ai contratti disciplinati dalla presente sezione che incorporano una componente creditizia (carte di credito) e che sono commercializzati presso consumatori si applica la sezione VII, secondo quanto previsto dal paragrafo 7 della medesima sezione.

---

(3) Sono in ogni caso esclusi dall'ambito di applicazione i casi indicati all'articolo 2, comma 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11.

(4) Nel caso di offerta fuori sede di prodotti di moneta elettronica per i quali ricorrano cumulativamente le condizioni di cui all'articolo 23, comma 3, lett. da a) a f), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come successivamente modificato:

- il soggetto che procede all'offerta non è tenuto a consegnare al cliente il foglio informativo, ma soltanto a metterlo a sua disposizione;
- il paragrafo 4 della Sezione II non si applica ai soggetti convenzionati di cui all'articolo 114-*bis*.1, comma 1, T.U.; in questo caso, l'intermediario committente assicura che il foglio informativo sia messo a disposizione del cliente.

Gli intermediari che prestano unicamente il servizio di informazione sui conti applicano le disposizioni contenute nel paragrafo 4 della presente sezione nella misura in cui esse sono rilevanti ai fini dell'attività svolta; applicano, inoltre, le disposizioni contenute nella sezione I, sezione V (fermo quanto previsto dal paragrafo 4.1.2 della presente sezione) e sezione X. L'onere della prova è regolato ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 4, del T.U.

Gli intermediari tenuti ad aderire ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dall'articolo 128-*bis* del T.U. mettono a disposizione della clientela la Guida concernente l'accesso all'Arbitro Bancario Finanziario prevista nella sezione II, paragrafo 2.

Gli intermediari pubblicano sul proprio sito internet in modo facilmente accessibile l'opuscolo realizzato dalla Commissione europea sui diritti dei consumatori nell'ambito dei servizi di pagamento, previsto dall'articolo 106, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/2366. L'opuscolo è inoltre messo a disposizione dei consumatori gratuitamente su supporto cartaceo presso le succursali, gli agenti in attività finanziaria, i dipendenti e collaboratori di cui gli agenti si avvalgono per il contatto con il pubblico, nonché i soggetti ai quali vengono esternalizzate funzioni relative alla commercializzazione di servizi di pagamento.

L'opuscolo è pubblicato e messo a disposizione in formato accessibile alle persone con disabilità, avendo riguardo alle modalità previste dalle disposizioni legislative riguardanti l'accessibilità dei prodotti e dei servizi, anche ove forniti attraverso strumenti informatici e telematici.

Le parti possono convenire che le disposizioni della presente sezione non si applichino, in tutto o in parte, se il cliente non è un consumatore, né una micro-impresa (articolo 126-*bis*, comma 3, del T.U.). Resta fermo, in ogni caso, quanto previsto dal Regolamento (UE) 2015/751.

[*omissis*]

21A04088

LAURA ALESSANDRELLI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2021-GU1-163) Roma, 2021 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.